



Fondo Europeo Agricolo
per lo Sviluppo Rurale:
l'Europa investe
nelle zone rurali



Regione Emilia-Romagna
Direzione Generale Agricoltura



SIC IT4060009 Bosco di Sant'Agostino o Panfilia

Quadro conoscitivo

Gennaio 2018

Sommario

1.	Componente fisica	3
1.1	Descrizione generale del sito	3
1.2	Clima.....	5
1.3	Geologia e geomorfologia.....	8
1.4	Substrato pedogenetico e suolo	13
1.5	Idrologia	14
2.	Componente biologica	15
2.1	Habitat e processi ecologici.....	17
2.2	Flora.....	19
2.3	Fauna.....	19
2.4	Uso del suolo	25
2.5	Individuazione degli elementi naturali caratteristici paesaggio agrario ad alta valenza ecologica..	33
3.	Componente socio-economica	34
3.1	Inventario dei soggetti amministrativi e gestionali che hanno competenze sul territorio nel quale ricade il sito.....	34
3.2	Inventario delle proprietà	39
3.3	Inquadramento generale e norme di riferimento	41
3.3.1	Inventario degli attuali livelli di tutela e strumenti di pianificazione.....	41
3.3.2	Inventario della Normativa vigente	89
3.4	Popolazione	122
3.5	Quadro economico	123
3.6	Componenti archeologiche, architettoniche e culturali.....	140
3.7	Componenti paesaggistiche	149
4.	Stato di conservazione.....	154
4.1	Analisi delle esigenze ecologiche di habitat e specie.....	154
4.1.1	Habitat.....	154
4.1.2	Fauna.....	157
4.2	Individuazione degli indicatori e relativi parametri	161
4.3	Verifica del livello di protezione di habitat e specie	162
4.4	Valutazione dello stato di conservazione di habitat.....	162
5.	Bibliografia	165

1. Componente fisica

1.1 Descrizione generale del sito

Il sito IT4060009 SIC Bosco di Sant'Agostino o Panfilia, ricade nella Regione Biogeografica Continentale ed è stato individuato dalla Regione Emilia-Romagna con D.G.R. n. 1242/02 occupa una superficie totale di 188 ettari di cui 123 ettari in Provincia di Ferrara e 65 ettari in Provincia di Bologna. I comuni interessati sono S. Agostino, Poggio Renatico, Galliera e Pieve di Cento.

Il bosco Panfilia si è formato in stretta relazione con le vicende del fiume Reno.

Alcuni interventi idraulici effettuati nel XVIII secolo ha reso il fiume esposto a rotture degli argini. La rotta del 1750, che travolse anche il palazzo e le proprietà del marchese Panfilio Fachinetti, situate nei pressi del fiume, passa alla storia con il nome di «rotta Panfilia». Proprio sul deposito alluvionale della rotta si insedia lentamente la vegetazione igrofila del bosco, chiamato anch'esso Panfilia.

Le Province interessate dal SIC IT4060009 - Bosco di Sant'Agostino o Panfilia sono quelle di Ferrara (su cui insistono 123 ettari del sito) e quella di Bologna (su cui insistono 65 ettari del sito), situate nella porzione orientale della Regione Emilia-Romagna.

Dall'indagine catastale si evince che l'area del SIC Bosco della Panfilia ricade prevalentemente nel Comune di Sant'Agostino (FE) (118 Ha) e in misura minore tra i Comuni di Pieve di Cento (BO) (39 Ha), di Galliera (BO) (26 Ha) e Poggio Renatico (FE) (5 Ha).

Il sito comprende un tratto del fiume Reno, la sua golena (area bolognese) e un lembo di foresta adiacente (area ferrarese), esempio relitto di bosco umido-ripariale di pianura un tempo diffuso in tutta la Padania.

È delimitato ad Ovest dal Cavo Napoleonico, a Nord dall'abitato di Sant'Agostino, a Est dal le campagne di Poggio Renatico e a Sud in destra idraulica dalle campagne bolognesi. Il Canale Emiliano-Romagnolo sottopassa il lembo Est del bosco e lo stesso fiume. Data la sua natura golenale, il bosco Panfilia è soggetto a periodici allagamenti in occasione delle piene del Reno di maggiore portata.

L'area bolognese del sito, di proprietà demaniale e concessa in uso ai Comuni di Pieve di Cento e Galliera dal Servizio Tecnico del Bacino del Reno, è gestita direttamente dai Comuni. Nel 2002 è stata sottoscritta anche una convenzione per l'individuazione di uno strumento di pianificazione e gestione unico per il comprensorio del Bosco Panfilia e dell'ARE "Bisana" tra le Province di Ferrara e Bologna ed i Comuni di Sant'Agostino, Pieve di Cento e Galliera.

L'area golenale è stata assoggettata nel 1999 ad un diffuso intervento di riqualificazione ambientale che ha visto la sostituzione degli usi agricoli (pioppeti, medicai) con la realizzazione di ampi rimboschimenti, depressioni per la raccolta temporanea dell'acqua, zone prative e canneti.

La vegetazione che alligna in corrispondenza dell'alveo, insediata su suolo di origine alluvionale composto da stratificazioni alternate di depositi sabbiosi e argilloso-limosi, presenta accentuate caratteristiche di bosco igrofilo.

Nel 2012 sono stati realizzati dalla Provincia di Bologna, nell'ambito del Piano di Sviluppo Rurale misura 227, diversi interventi tra cui: realizzazione di percorsi didattici e di cartellonistica, manutenzione del capanno di avvistamento esistente, realizzazione di habitat per specie della fauna minore (pozze, cumuli di pietre di legname e tane), apposizione di nidi per uccelli e chiroteri, interventi di gestione forestale, nonché sistemazione di attrezzature per agevolare la fruibilità

Il Bosco Panfilia rappresenta per qualità ed estensione il più significativo relitto forestale planiziale della regione Emilia Romagna in ambiente ripariale. Il cuore della foresta, per circa 80 ettari in sinistra Reno, è di proprietà demaniale regionale.

Nella porzione della Provincia di Ferrara nel 1979 la Provincia ha istituito "Oasi di protezione della Fauna" per la notevole presenza di fauna selvatica, ai sensi della vigente legislazione regionale in materia di tutela faunistica e di esercizio dell'attività venatoria. Negli anni ottanta l'Azienda Regionale delle foreste aveva rinaturalizzato circa 18 ettari di superficie prima occupati da pioppeto avvenuta ai sensi della Legge Regionale n.17/1993. Dopo la soppressione dell'Azienda regionale le competenze sono passate alla Provincia di Ferrara che, delegata dalla Legge Regionale n.30/1981 si occupa del miglioramento della composizione arborea con la messa a dimora di specie autoctone, della manutenzione dei sentieri e del reticolo idrografico.




Figura 1: Collocazione e confini del sito SIC IT4060009

1.2 Clima

Da un punto di vista generale, la regione Emilia-Romagna presenta un clima temperato freddo, con estati calde, inverni piuttosto rigidi ed un'elevata escursione termica estiva. Il clima locale ha variazioni anche significative a cause delle diverse condizioni fra montagne, costa e pianura ma gli aspetti tipici del clima che caratterizzano la Regione Emilia-Romagna sono quelli della Pianura Padana che, per la sua collocazione, delimitata a nord e a ovest dall'arco alpino e a est dal mare Adriatico, presenta una circolazione atmosferica che può essere considerata tipica per tutto il bacino.

La temperatura media presenta un minimo annuale in gennaio e un massimo in luglio. La temperatura massima su tutto il territorio considerato ha valori piuttosto uniformi e va dai 16°C ai 21°C. La temperatura minima ha un'escursione più ampia e va dai 4.5°C ai 13.5°C (Figura 2).




Figura 2: Mappa delle temperature medie annuali massime (in alto) e minime (in basso). I dati utilizzati per caratterizzare il clima attuale sono relativi a precipitazione e temperatura rilevate in 30 stazioni sinottiche situate nel nord dell'Italia per il periodo 1960-1999 ed i valori raffigurati in questa figura sono quelli medi nei 40 anni considerati (ARPA, 2001).

Per quanto riguarda la pluviometria media regionale questa è dell'ordine dei 950 mm/anno, anche se negli anni '90 è risultata sensibilmente inferiore (all'incirca 850 mm/anno).

Sempre da un punto di vista generale, le precipitazioni sono caratterizzate da massimi autunnali e da massimi secondari nel periodo estivo e possono assumere forma nevosa durante i mesi invernali. Le precipitazioni medie annue nelle regioni pianeggianti della Pianura Padana oscillano fra i 500 e i 1000 mm (Figura 3).




Figura 3: Precipitazione cumulata annuale media del periodo 1960-1999 (mm/anno).

La precipitazione media annuale è stata ottenuta per interpolazione della media dei valori annuali di ogni stazione nei 40 anni considerati (ARPA, 2001).

Per quanto riguarda le precipitazioni, la regione Emilia-Romagna è caratterizzata da un andamento bimodale con massimi in primavera e in autunno, con valori che vanno dagli 80 ai 100 mm; nel caso dell'area padana centrale il massimo di precipitazione si ha in Ottobre (105 mm circa), mentre per l'area padana occidentale si ha in Maggio (circa 120 mm).

L'area adriatica ha un comportamento leggermente diverso delle altre: pur mantenendo un andamento pressoché bimodale, ha i massimi meno pronunciati ed il mese più piovoso è Novembre (circa 75 mm).

Più in particolare, sempre Arpa-SM (2003) ha descritto i risultati dell'analisi fatta su valori medi e indici di estremi ottenuti per il periodo 1950-2000 a partire dai dati giornalieri di precipitazione e T osservati presso un gruppo di stazioni gestite dal Servizio Idrografico e collocate sul territorio della regione Emilia Romagna.

L'analisi ha coperto sia la variabilità spaziale che temporale di queste grandezze sia per valori stagionali che annuali disponibili sull'intervallo 1950- 1999.

Da un punto di vista estremamente sintetico queste considerazioni pluviometriche sono state riassunte nel "Documento Preliminare -Piano di Tutela delle Acque, RER" che evidenzia come:

Piovosità media Regione Emilia-Romagna (decennio 1991-2001) 887 mm/anno

Differenza rispetto alla media 1921-1971 - 10%

Prevista diminuzione Milioni mc di acqua disponibile 19.620

Nel loro insieme le condizioni generali dell'area risultano talora attenuate nelle zone più strettamente costiere e dove le acque marine tendono a conferire alla zona caratteri climatici più mediterranei. Durante l'inverno infatti la pianura padana è un bacino di aria relativamente fredda, ad alta pressione, che spinge prevalentemente i venti da Ovest verso Est sulla fascia costiera adriatica. Lo sporadico spostamento verso Sud- Ovest di queste alte pressioni, nei mesi invernali e primaverili, o la loro relativa attenuazione rispetto all'aria anticiclonica russo-asiatica, permette talora l'incunarsi della Bora, che è una caratteristica peculiare di questa fascia litoranea. Nell'estate, invece, la situazione termo-barometrica si inverte, determinando venti da est (Levante) o, più frequentemente, venti di sud est (il cosiddetto Scirocco).

Di conseguenza, ad esempio, nell'area deltizia la temperatura scende al di sotto di 2°C in gennaio e supera i 23° C in luglio; le escursioni termiche medie sono generalmente inferiori ai 22° C. I valori medi di precipitazione annua (che, ad esempio, nell'entroterra delle provincie di Ferrara e Rovigo si attestano tra i

650 e 700 millimetri) risultano inferiori ai 600 millimetri annui mentre, in particolare, è relativamente meno frequente la neve. In vicinanza della costa massimi di piovosità autunnali e primaverili, tipici del resto della pianura, manifestano spesso la tendenza a concentrarsi nel periodo invernale, con scarsità di precipitazioni in primavera.

In tutta la Pianura Padana orientale l'umidità relativa risulta poi assai alta ed essa scende sotto al 60% solo nei mesi di luglio e agosto mentre è elevatissima nel periodo tra novembre e febbraio, ossia nei mesi in cui la notte è più lunga e si registra quindi, in condizioni anticicloniche, una più lunga permanenza d'aria fredda al suolo, con conseguente formazione di nebbie. Nell'area costiera la stratificazione termica risulta però frequentemente contrastata dal vento; d'altra parte l'umidità assoluta è maggiore. In definitiva si può ritenere che il numero annuale delle ore di nebbia sia più o meno uguale nell'entroterra e nella regione deltizia ma, mentre nell'entroterra esse risultano concentrate soprattutto nei mesi invernali, nell'area costiera esse sono "diluite" in un periodo più lungo e si presentano soprattutto a tarda notte e al mattino.

Tutti questi dati permettono quindi di constatare una particolare caratterizzazione atmosferico-climatica dell'area deltizia che, su tali basi, può essere considerata come una vera e propria subregione climatica rispetto alla Pianura Padana.

Quanto sopra schematizzato può essere completato con la considerazione che tali influenze generali sono in gran parte legate anche alla azione esercitata dai venti dominanti; l'area rappresenta infatti una importante zona di confluenza e di smistamento delle masse d'aria provenienti da varie direzioni (Atlantico, Mediterraneo, Europa settentrionale ed Europa centro-orientale) e con contrasti quindi ben distinti. Per altro, un ruolo primario nella caratterizzazione del clima locale è da attribuire anche alla circolazione locale a regime di brezza, anche se si manifesta a piccola scala, e limitatamente al periodo primavera-estate.

Da queste considerazioni di carattere generale si può delineare un quadro meteo-climatico stagionale di maggior valenza locale che evidenzia come:

- la caratteristica piovosità della stagione invernale è correlabile con la frequente presenza di aree depressionarie che si ricostituiscono sul versante adriatico, provenendo dal golfo Ligure;
- la maggiore piovosità in primavera rispetto all'inverno è dovuta, oltre che alle cause sopra citate, anche alla formazione di depressioni di sottovento che innescano correnti di bora e condizioni favorevoli ad attività temporalesca;
- la stagione estiva è caratterizzata da deboli gradienti barici, temperature elevate, correnti a regione di brezza e scarsa piovosità, legata essenzialmente ad attività temporalesca; - la piovosità autunnale è da attribuire alle depressioni che si succedono in questa zona. Questa stagione è caratterizzata da precipitazioni la cui intensità viene mitigata dall'azione protettrice degli Appennini.

Nella zona specifica in esame (Alto ferrarese) si sono storicamente verificati due disastrosi eventi alluvionali.

Nella loro globalità questi due eventi di pioggia, che hanno caratterizzato rispettivamente i giorni del 9-13 maggio 1996 e la settimana dal 2 all'8 ottobre 2005, possono essere definiti certamente non comuni sia per durata (5 giorni per l'evento di maggio e 7 per l'evento di ottobre) che per altezza di pioggia totale (una media di 98 mm per l'evento del 1996 - trascurando la stazione di Cipollette – e una media di 102 mm per l'evento del 2005).




Figura 4: Carta dei tipi climatici della Regione Emilia-Romagna in relazione ai siti.

Il sito in oggetto ricade all'interno del tipo climatico 10, come da carta dei tipo climatici della regione Emilia-Romagna, Figura 4.

1.3 Geologia e geomorfologia

Il suolo del Bosco della Panfilia è stato oggetto di uno studio approfondito, (Geotema srl – Analisi multi spettrale di immagini Quickbird® e studio pedologico del comprensorio Panfilia-Bisana. Relazione tecnica 26pp), i cui risultati sono di seguito riportati integralmente, la numerazione delle figure è quella del presente documento e non della Relazione tecnica originale.

I suoli della Panfilia

L'area naturale del Bosco della Panfilia è parte della piana alluvionale in ambiente di argine naturale prossimale.

I suoli presenti sono poco sviluppati e molto giovani a causa delle frequenti esondazioni del fiume che apportano sempre nuovi sedimenti sulla superficie del bosco.

La maggior parte dei suoli ha un profilo A-(Bw, Bg)-Cg, dove l'orizzonte cambico Bw (o Bg) non è mai ben sviluppato o, per alcuni casi, non diagnostico. Questi suoli non presentano tracce di decarbonatazione e hanno una tessitura da fine a molto fine. L'area più vicina al fiume presenta suoli ancora più giovani (profilo A-C) dove manca sempre l'orizzonte B e la tessitura diventa sempre più grossolana man mano che ci si avvicina all'asse fluviale.




Figura 5: Localizzazione dei vari tipi di suolo nell'area studiata.

Una piccola porzione dell'area, situata al confine orientale del bosco, per la sua posizione tra due argini, è stata preservata dalle esondazioni del fiume per un periodo di tempo sufficiente a permettere la formazione di un orizzonte organico O in superficie. Questo orizzonte, composto da foglie, residui legnosi e fibrosi di piante, si presenta con uno spessore che non supera mai i 5 centimetri dal colore bruno molto scuro quasi nero, pH sicuramente acido e dalla consistenza molto soffice.

Da segnalare inoltre alcune aree a Sud del fiume che sono state rimaneggiate fino ad una profondità di 100 centimetri e che non permettono lo studio e la classificazione del suolo.

Unità Tipologica di Suolo: Bosco della Panfilia

DESCRIZIONE SINTETICA

Proprietà del suolo

Sono suoli molto profondi, da moderatamente a poco evoluti. Hanno drenaggio da imperfetto a mediocre, deflusso superficiale basso e permeabilità moderatamente bassa.

Caratteristiche degli orizzonti

Può essere presente in alcuni casi un orizzonte organico superficiale (O) dello spessore di 5 cm, solo nelle aree preservate dalle esondazioni.

L'orizzonte superficiale (A), spesso 10-20 cm, ha colore bruno grigiastro scuro, tessitura franco limosa ed è estremamente calcareo.

L'orizzonte cambico (Bw) quando presente ha spessore 30-40 cm, colore da bruno grigiastro scuro a bruno oliva con molte figure di ossido riduzione, causate dal ristagno di acqua, dal colore bruno grigiastro e bruno giallastro. La tessitura è da franco limosa a franco limosa argillosa ed è estremamente calcareo.

Il substrato (C), formato da sedimenti fluviali, ha colore da bruno grigiastro scuro a bruno oliva, tessitura da franco limosa a franco limosa argillosa ed è estremamente calcareo.




Figura 6: disposizione dei transetti (lo spessore degli orizzonti è espresso in cm).

Classificazione del suolo

Secondo il World Reference Base for Soil Resource WRB (1998): Calcari—Gleyic Cambisols (Calcaric Fluvisols quando l'orizzonte Bw non è presente) Trivellate presenti nell'UTS:

Sigla	Rappresentatività dell'osservazione	Eventuali motivi di discostamento dal range	Analisi
V5	tipica	/	X
V4	tipica	/	
V13	correlata	Minor contenuto di figure ossidoriduttive	
V1	correlata	Minor contenuto di figure ossidoriduttive	
V10	correlata	Minor contenuto di figure ossidoriduttive	
V9	correlata	Minor contenuto di figure ossidoriduttive e colori più grigi	
V6	correlata	Maggior contenuto di figure ossidoriduttive fin dalla superficie del suolo	

Analisi tessiturale delle trivellate

L'analisi della composizione granulometrica mira a conoscere il contenuto in particelle primarie del terreno, suddivise in base alla grandezza indipendentemente dal modo in cui sono distribuite nello spazio. Queste sono suddivise in base al diametro, che varia dai centimetri ai decimi di micron per le componenti più fini.

La metodologia seguita ha visto la separazione delle particelle di taglia inferiore ai 2mm, e la successiva distruzione della materia organica presente nella parte fine tramite l'aggiunta di H₂O₂. Questa operazione è necessaria al fine di evitare la formazione di aggregati, che porterebbero ad una determinazione di una tessitura apparente, con composizione granulometrica spostata verso le classi di particelle con diametro maggiore. Per disperdere gli aggregati si utilizza una soluzione disperdente di esametafosfato di sodio che agisce sui legami delle particelle.

Per misurare le percentuali relative di sabbia, limo ed argilla, si utilizza il metodo della pipetta, raccogliendo le frazioni sedimentate, che vengono poi essiccate e pesate.

Nelle tabelle sottostanti sono esposti i risultati delle prove di laboratorio degli orizzonti campionati.

In particolare sono state campionate interamente le trivellate V1, V5, V7 e V20.

Conoscendo la composizione in percentuale di sabbia, limo e argilla è possibile collocare il terreno in una classe di tessitura.

La classe di tessitura fornisce indicazioni sull'evoluzione di alcuni processi come la mineralizzazione, su alcune caratteristiche connesse allo sviluppo vegetale, sull'attività microbiologica e, in agricoltura, sull'opportunità di determinate tecniche agronomiche. I dati di laboratorio sono visibili nel triangolo di classificazione tessiturale USDA visibile in Figura 7.




Figura 7: Disposizione dei campioni nel triangolo di classificazione tessitura USDA. Legenda: 1: Sabbioso 2: Sabbioso franco 3: Limoso 4: Franco sabbioso 5: Franco 6: Franco limoso 7: Franco sabbioso argilloso 8: Franco argilloso 9: Franco limoso argilloso 10: Argilloso sabbioso 11: Argilloso limoso 12: Argilloso

Correlazioni

In questo lavoro è stata eseguita una correlazione tra i suoli del Bosco della Panfilia e i suoli descritti nella carta dei suoli dell’Emilia-Romagna, consultabile anche attraverso il sito internet della Regione Emilia-Romagna, all’indirizzo: <http://62.101.95.131/suoli/Homeframe.htm>

Sono state trovate corrispondenze con i suoli "La Boaria" e "Ascensione". Le trivellate eseguite nel "catino", e nell’area golenale presente nella Bisana, provvisto di un orizzonte organico superficiale (O) non presentano correlazioni con altri suoli del database regionale.

Trivellate	Suoli Emilia Romagna
V1	Suoli: La Boaria argillosa limosa
V4	
V5	
V6	
V9	
V10	
V11	Suoli: Ascensione franca limosa
V2	
V3	
V8	
V12	Nessuna corrispondenza
V14	
V7	
V16	
V17	
V20	

LA BOARIA argillosa limosa (LBA1)

Descrizione introduttiva

I suoli "La Boaria argillosa limosa" sono molto profondi, molto calcarei, moderatamente alcalini ed a tessitura argillosa limosa o, subordinatamente, franca argillosa limosa.

L' Ambiente

I suoli "La Boaria argillosa limosa" sono nella pianura alluvionale, in ambiente di argine naturale distale o di bacino interfluviale, nelle aree più depresse o in quelle ribassate, intercluse tra gli argini fluviali. In queste terre la pendenza è sempre inferiore allo 0,1%. Il substrato è costituito da sedimenti calcarei, a tessitura fine. L'uso agricolo prevalente è a seminativi, prati e, subordinatamente, frutteti.

Caratteri per il riconoscimento locale

- durante la stagione secca, presenza di crepacciature larghe alcuni centimetri in superficie, che si estendono oltre l'orizzonte lavorato;
- zolle di aratura di grandi dimensioni, coesive allo stato secco e lisciate allo stato umido; — tessitura argilloso limosa o, secondariamente, franco argilloso limosa nell'orizzonte superficiale;
- colore dell'orizzonte di superficie bruno grigiastro scuro e grigio oliva (riconoscibile nelle pagine 2,5Y e 5Y delle tavole Munsell);
- screziature grigie e bruno giallastre negli orizzonti profondi;
- forte effervescenza all'HCl in soluzione acquosa al 10% in tutto l'orizzonte. Classificazione Soil Taxonomy (Chiavi 1994) *fine, mixed, mesic Udertic Ustochrepts*

Classificazione FAO

Calci-Vertic Cambisols

ASCENSIONE franca limosa (SCN1)

Descrizione introduttiva

I suoli "Ascensione franca limosa" sono molto profondi, molto calcarei, moderatamente alcalini, a tessitura franca limosa nella parte superiore e franca limosa o franca argillosa limosa in quella inferiore.

L' Ambiente

I suoli "Ascensione franca limosa" sono nella piana pedemontana, in ambiente di conoide, interconoide, terrazzo recente e in aree di rotta o di copertura del reticolo minore, in posizione distale rispetto al corpo della conoide, e nella piana a copertura alluvionale, negli argini naturali distali o in quelli prossimali del reticolo idrografico secondario, spesso su depositi di ventaglio di rotta. La pendenza è generalmente compresa fra 0,1- 0,2%. Il substrato è costituito da alluvioni a tessitura media o moderatamente fine, talvolta caratterizzati dalla presenza di sottili strati a tessitura contrastante.

L'uso agricolo del suolo è a seminativi, subordinatamente frutteti.

Caratteri per il riconoscimento locale

- croste superficiali di moderato spessore e consistenza dopo eventi piovosi di una certa entità;
- zolle di aratura di medie dimensioni, moderatamente coesive allo stato secco;
- tessitura franco limosa nell'orizzonte superficiale;
- colore dell'orizzonte di superficie bruno oliva chiaro (riconoscibile nella pagina 2,5Y delle tavole Munsell);
- violenta effervescenza all'HCl in soluzione acquosa al 10% lungo tutto il profilo.

Classificazione Soil Taxonomy (Chiavi 1994)

fine silty, mixed (calcareous), mesic Oxyquic Ustifluvents

Classificazione FAO

Calcaric Fluvisols

1.4 Substrato pedogenetico e suolo

Secondo la carta pedologica della regione Emilia-Romagna i suoli del sito ricadono unicamente nella categoria 3Ab “Suoli a pendenza tipica 0,1-0,3%; molto profondi; a tessitura media; a buona disponibilità di ossigeno; calcarei; moderatamente alcalini. Localmente sono debolmente alcalini negli orizzonti superficiali”.




Figura 8: carta pedologica del sito in oggetto, fonte dati Regione Emilia Romagna, Banca dati Ambienti e tessiture.

1.5 Idrologia

I siti di Pianura della Provincia di Bologna sono all'interno di due diversi bacini idrografici principali, il Po ed il Reno, Figura 9. Ricadono all'interno del bacino del Po i siti del Po di Primaro-Traghetto, Crevalcore, Manzolino e La Bora. Questi ultimi tre siti si trovano poi all'interno del bacino idrografico secondario del Panaro, Figura 9.




Figura 9: bacini idrografici principali e secondari, fonte dati Ispra.

2. Componente biologica

La regione Emilia Romagna possiede un notevole patrimonio naturale ad elevato grado di biodiversità.

Il territorio della provincia di Ferrara, che rappresenta il lembo nord orientale della regione, è connotata da una conformazione fisica del territorio esclusivamente pianeggiante e dalla presenza di un dualismo storico fra terra e acqua.

La campagna dell'alto ferrarese è segnata dagli alvei fossili e dalle antiche golene del Po, che ancora segnano il dominio del Grande Fiume, e del suo ramo più meridionale che scorre lento e silenzioso andando a creare la Sacca di Goro, area importante non solo dal punto di vista ambientale ma anche economico.

Il territorio della Provincia di Bologna è più popoloso di quello di Ferrara e le aree naturali si sono ridotte drasticamente in quantità e varietà e tendono ad essere sempre più isolate l'una dall'altra. Ciò che rimane sono frammenti di habitat naturali immersi in un "mare" di ambienti artificiali, spesso barriere insormontabili per animali e piante. Per potenziarli e metterli in collegamento tra loro con la creazione di passaggi e vie di connessione, la Provincia di Bologna si è dotata di un piano di reti ecologiche che ha per elementi strutturali il sistema delle aree protette e i principali corsi d'acqua.

Il "sistema" delle aree protette, comprensivo dei siti della *Rete Natura 2000*, interessa una superficie complessiva che supera il 10% del territorio provinciale.

Il sistema delle aree protette comprende:

- ✓ 6 parchi regionali: sistemi territoriali che per valori naturali, scientifici, storico- culturali e paesaggistici di particolare interesse nelle loro caratteristiche complessive, sono organizzati in modo unitario avendo riguardo alle esigenze di conservazione, riqualificazione e valorizzazione degli ambienti naturali e seminaturali e delle loro risorse, nonché allo sviluppo delle attività umane ed economiche compatibili
- ✓ riserve naturali: territori istituiti per la loro rilevanza regionale e gestite ai fini della conservazione dei loro caratteri e contenuti morfologici, biologici, ecologici, scientifici e culturali
- ✓ 12 aree di riequilibrio ecologico: aree naturali o in corso di rinaturalizzazione, di limitata estensione, inserite in ambiti territoriali caratterizzati da intense attività antropiche che, per la funzione di ambienti di vita e rifugio per specie vegetali e animali, sono organizzate in modo da garantirne la conservazione, il restauro, la ricostituzione.
- ✓ 2 parchi provinciali
- ✓ 1 paesaggio naturale e semi-naturale protetto (proposto per l'istituzione) 28 siti della Rete Natura 2000 , tra Siti di interesse comunitario (SIC) e Zone di protezione speciale (ZPS) rilevanti per la tutela della biodiversità a livello comunitario.

Nel sistema di aree protette della Provincia di Bologna la porzione del SIC denominato "Bisana" ricadente sul territorio bolognese è classificato come Area di Riequilibrio Ecologico.

Le Aree di Riequilibrio Ecologico sono ambienti naturali o in corso di rinaturalizzazione, di interesse locale, in genere situate in zone intensamente antropizzate. Sono gestite in modo da conservare, restaurare o eventualmente ripristinare i sistemi naturali in esse presenti. Sono istituite dalla Provincia, mentre la gestione è affidata ai comuni. Le scelte di pianificazione e gestione vengono operate dagli strumenti di pianificazione territoriale e paesistica sia provinciali che comunali.

Il bosco Panfilia (area ricadente in provincia di Ferrara) è visitabile in ogni stagione dell'anno e meta di numerosi visitatori, sia per attività turistiche naturalistiche che ricreative. All'interno del bosco non esistono strutture attrezzate per il riposo ed il ristoro. All'ingresso principale (via del Cavo) esiste un piazzale per il parcheggio dei mezzi motorizzati e per la sosta, munita di fontana con acqua potabile.

Con Deliberazione del Consiglio provinciale di Ferrara n. 60/21627 del 22/04/1999 è stato approvato il Regolamento per la disciplina di accesso all'Oasi di Protezione della Fauna "Panfilia" (350 ettari circa situata in Comune di Sant'Agostino), all'interno della quale è inserito il SIC. Il Regolamento è stato predisposto dall'Amministrazione provinciale di Ferrara, in qualità di Ente Delegato all'applicazione della L.R. n. 8/1994 e ha lo scopo di individuare forme di fruizione pubblica compatibili con la conservazione dell'ecosistema boschivo.

Il Regolamento si applica al biotopo boscato denominato "Foresta Panfilia di Sant'Agostino" di ettari 81, parte integrante della più vasta Oasi di protezione della fauna denominata "Panfilia" di complessivi ettari 340,58 e parte del SIC "Bosco Sant'Agostino o Panfilia" che ricade anche nella provincia di Bologna, come illustrato nella Figura 10:




Figura 10: confini dell'Oasi e del SIC Panfilia.

Il Regolamento in linea generale prevede:

1. l'accesso esclusivamente a piedi o in bicicletta e senza veicoli a motore, per esclusive finalità turistiche, scientifiche ed educativo-didattiche. La circolazione è limitata all'interno dei sentieri e nell'ambito della viabilità boschiva esistente;
2. il divieto di arrecare disturbo alla fauna selvatica, nè danneggiare o asportare il suolo, specie animali o vegetali; il prelievo e l'asportazione di materiali naturalistici di qualsiasi genere (campioni di suolo, flora e fauna) sono consentiti dalla Provincia, previa autorizzazione, esclusivamente per motivi di studio e ricerca scientifica;
3. il divieto di produrre suoni o rumori molesti di disturbo della fauna selvatica (grida, schiamazzi, uso di radioline o altri strumenti acustici);
4. è consentita, previa autorizzazione della Provincia, la raccolta di piante officinali a scopo commerciale e di piante appartenenti alla flora spontanea per scopi di studio; è sempre vietata a chiunque la raccolta di specie appartenenti alla flora spontanea protetta ai sensi della LR n. 2/77;
5. il divieto di ingresso ai cani (ad eccezione di quelli impiegati durante la ricerca del tartufo, nel rispetto dell'apposito regolamento), il pascolo del bestiame, immettere e far transitare animali;
6. il divieto di esercitare qualsiasi forma di attività equestre; le visite a cavallo sono consentite esclusivamente nei percorsi appositamente tabellati e senza entrare nell'area boscata; sono vietate in ogni caso quando il terreno è bagnato;
7. il divieto di esercitare qualsiasi forma di campeggio, nonché l'accensione di fuochi o l'utilizzo di strumenti e materiali infiammabili fino ad una distanza di 200 metri dal perimetro esterno.

Il Regolamento disciplina altresì l'accesso a gruppi numerosi, comprendenti più di venti persone, che dovranno preventivamente comunicare alla Provincia, con almeno 10 giorni di anticipo, la data e l'ora previste di accesso e di permanenza nel bosco, al fine di consentire, in caso di presenza contemporanea di gruppi molto numerosi, una limitazione/regolamentazione dell'escursione: solo in tal caso la Provincia comunicherà tempestivamente eventuali prescrizioni e modalità particolari di visita.

Trattazione riservata meritano le attività di raccolta di funghi epigei ed ipogei (tartufi), disciplinata anche da altri atti regionali.

L'accesso alla Foresta Panfilia ai fini della raccolta dei funghi epigei è consentito esclusivamente ai possessori di apposito tesserino di autorizzazione conforme al modello regionale, nelle forme e secondo le modalità previste dalla L.R. Emilia Romagna n. 6/96 "Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale".

La raccolta dei funghi ipogei (tartufi) è consentito esclusivamente ai possessori di apposito tesserino di autorizzazione conforme al modello regionale, nelle forme e secondo le modalità previste dalla L.R. n. 24/91, modificata dalla L.R. n. 20/96 e successive disposizioni regionali (Deliberazione della Giunta Regionale n.1644/1997, che limita la ricerca e la raccolta, nell'ambito del calendario regionale, alle sole giornate di mercoledì, giovedì, sabato e domenica).

La ricerca e la raccolta dei funghi epigei ed ipogei (tartufi) sono, comunque, sempre vietate nell'area destinata a rimboschimento, situata alla destra dello stradone principale di ingresso al Bosco.

Per il mancato rispetto delle norme del Regolamento, non specificatamente contemplate da altre Leggi o disposizioni, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 61, comma 3°, della L.R. n. 8/94.

L'Area della Bisana (in provincia di Bologna) è visitabile senza alcuna regolamentazione. I visitatori accedono all'area percorrendo un sentiero non facilmente individuabile per la mancanza di una segnaletica, ma dagli sfalci, eseguiti sporadicamente. È presente un capanno per l'osservazione della fauna, rivolto verso l'area depressa in cattivo stato manutentivo e quanto risulta difficilmente raggiungibile. L'accesso all'area è possibile da Via Confine-Via Reno Ovest in Località Bisana.

2.1 Habitat e processi ecologici

Tabella 1: Elenco degli habitat di interesse comunitario e degli habitat prioritari elencati dalla scheda del formulario standard.

Codice	Descrizione Habitat Natura 2000	Prioritario
3130	Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei <i>Littorelletea uniflorae</i> e/o degli <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>	
3270	Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri p.p</i> e <i>Bidention p.p.</i>	
6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (*stupenda fioritura di orchidee)	*
6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile	
91F0	Foreste miste riparie di grandi fiumi a <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> e <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> o <i>Fraxinus angustifolia</i> (<i>Ulmenion minoris</i>)	
92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	

Dal censimento effettuato nel maggio del 2007 dal Centro Agricoltura Ambiente non risultano habitat di interesse comunitario diversi da quelli elencati nel formulario. È importante sottolineare che in funzione delle modifiche di naturale, e/o indotta, trasformazione del sito si tratta di informazioni da valutare in funzione della data di rilievo.

Con i dati rilevati durante la campagna d'indagine 2011 è stato possibile aggiornare la carta degli habitat del sito, e riportata in Figura 11.

Tabella 2: Habitat censiti nel 2013.

Habitat	Codice	Nome	Priorità	Superficie	Stato di conservazione
Comunitario	3130	Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei <i>Littorelletea uniflorae</i> e/o degli <i>Isoëto-Nanojuncetea</i>	NO	C	C
Comunitario	91F0	Foreste miste riparie di grandi fiumi a <i>Quercus robur</i> , <i>Ulmus laevis</i> e <i>Ulmus minor</i> , <i>Fraxinus excelsior</i> o <i>Fraxinus angustifolia</i> (<i>Ulmenion minoris</i>)	NO	C	A
Comunitario	3270	Fiumi con argini melmosi con vegetazione del <i>Chenopodion rubri p.p</i> e <i>Bidention p.p.</i>	NO	C	B
Comunitario	92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	NO	C	A
Comunitario	6210	Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (<i>Festuco-Brometalia</i>) (* stupenda fioritura di orchidee)	SI	C	C
Comunitario	3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>	NO	C	B
Comunitario	6430	Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile	NO	C	B




Figura 11: carta degli habitat del sito in oggetto, aggiornamento 2013.

2.2 Flora

Il censimento 2011 ha rilevato una specie vegetale di interesse comunitario.

Nome specie	Codice specie	Popolazione	Stato di Conoscenza	Stato di Conservazione
<i>Anacamptis pyramidalis</i>	10659	D	2	C

Tabella 3: specie di interesse conservazionistico rilevate durante il censimento 2011.

Nome specie	Codice specie	Popolazione	Stato di Conoscenza	Stato di Conservazione
<i>Carex pendula</i>	10151	D	3	A
<i>Carex remota</i>	10157	D	3	B
<i>Circaea lutetiana</i>	12569	D	3	B
<i>Orchis coriophora</i>	10708	D	2	C
<i>Orchis morio</i>	10712	D	1	C
<i>Orchis tridentata</i>	10720	D	1	C

2.3 Fauna

Mammiferi

Il formulario standard del sito non riporta la presenza di mammiferi dell'allegato II Direttiva habitat, durante il censimento 2011 sono state però rilevate 5 specie di chiroterri di interesse regionale Tabella 4: chiroterri rilevati nel sito durante il censimento 2011. Tabella 4.

Tabella 4: chiroterri rilevati nel sito durante il censimento 2011.

Codice: IDTaxon	Nome	Popolazione	Trend			Stato di conoscenza	Stato di conservazione
935	<i>Eptesicus serotinus</i>	C	4	1	1	B	
936	<i>Hypsugo savii</i>	C	4	1	1	B	
947	<i>Nyctalus noctula</i>	C	4	1	1	C	
948	<i>Pipistrellus kuhlii</i>	C	4	1	1	B	
953	<i>Plecotus austriacus</i>	C	4	1	1	B	

Avifauna

Tabella 5: Uccelli elencati nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE secondo il formulario standard del sito.

Codice	Nome	Popolazione	Conservazione	Isolamento	Globale
A023	<i>Nycticorax nycticorax</i>	D			
A073	<i>Milvus migrans</i>	D			
A338	<i>Lanius collurio</i>	C	B	C	C

Tabella 6: Uccelli non elencati nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE secondo il formulario standard del sito.

Codice	Specie	Popolazione	Conservazione	Isolamento	Globale
A210	<i>Streptopelia turtur</i>	C	B	C	C
A212	<i>Cuculus canorus</i>	C	B	C	C
A232	<i>Upupa epops</i>	C	B	C	C
A233	<i>Jynx torquilla</i>	C	B	C	C
A298	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	C	B	C	C
A319	<i>Muscicapa striata</i>	C	B	C	C
A322	<i>Ficedula hypoleuca</i>	D			
A337	<i>Oriolus oriolus</i>	C	B	C	C

Tabella 7: Specie del censimento 2007 non presenti nel formulario

Codice	Nome	Popolazione	Conservazione	Isolamento	Globale
A229	<i>Alcedo atthis</i>	C	B	C	C
A338	<i>Lanius collurio</i>	D			
A026	<i>Egretta garzetta</i>	D			

Tabella 8: Specie del censimento 2007 presenti nel formulario ma con valutazione diversa.

Codice	Nome	Popolazione	Conservazione	Isolamento	Globale
A023	<i>Nycticorax nycticorax</i>	D			

Dalla campagna d'indagine 2011 è stato possibile aggiornare l'elenco delle specie di avifauna di cui all'Allegato I della Direttiva 147/2009 (versione codificata Direttiva Uccelli), come riportato in Tabella 9, con un forte incremento delle specie presenti.

Tabella 9: Uccelli elencati nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE secondo il censimento 2011.

Nome	Priorità	Popolazione	Stato di conservazione
Alcedo atthis	NO	C	B
Ardea purpurea	NO	D	
Ardeola ralloides	NO	D	
Botaurus stellaris	NO	D	

Casmerodius albus	NO	C	B
Chlidonias hybrida	NO	D	
Chlidonias niger	NO	D	
Circus aeruginosus	NO	D	
Circus cyaneus	NO	D	
Egretta garzetta	NO	C	B
Himantopus himantopus	NO	C	B
Ixobrychus minutus	NO	C	B
Lanius collurio	NO	C	B
Milvus migrans	NO	D	
Nycticorax nycticorax	NO	C	B
Tringa glareola	NO	C	B

Erpetofauna

Tabella 10: Anfibi elencati nella scheda del formulario standard compresi nell'allegato II della Direttiva Habitat (92/43/CEE).

Codice	Nome	Popolazione	Conservazione	Isolamento	Globale
1167	<i>Triturus carnifex</i>	C	B	C	B

Tabella 11: Rettili elencati nella scheda del formulario standard compresi nell'allegato II della Direttiva Habitat (92/43/CEE).

Codice	Nome	Popolazione	Conservazione	Isolamento	Globale
1220	<i>Emys orbicularis</i>	C	B	C	C

Tabella 12: Erpetofauna censita nel 2011, le specie rientrano nell'Allegato della Direttiva 92/43.

Codice: IDTaxon	Nome	Priorità	Popolazione	Stato di conservazione
721	<i>Triturus carnifex</i>	NO	C	B
818	<i>Emys orbicularis</i>	NO	C	B

Invertebrati

Tabella 13: Invertebrati elencati nella scheda del Formulario Standard compresi nell'allegato II della Direttiva Habitat (92/43/CEE).

Codice	Nome	Popolazione	Conservazione	Isolamento	Globale
1060	<i>Lycaena dispar</i>	C	B	B	C
1088	<i>Cerambyx cerdo</i>	C	B	C	C

Il censimento 2007 non rileva la presenza di specie di invertebrati di interesse comunitario

Tabella 14: Invertebrati censiti nel 2011, le specie rientrano nell'Allegato della Direttiva 92/43.

Codice: IDTaxon	Nome	Priorità	Popolazione	Stato di conservazione
1738	Cerambyx cerdo	NO	C	C
3199	Lycaena dispar	NO	C	C

Ittiofauna

Tabella 15: Pesci elencati nella scheda del formulario standard compresi nell'allegato II della Direttiva Habitat (92/43/CEE).

Codice	Nome	Popolazione	Conservazione	Isolamento	Globale
1115	<i>Chondrostoma genei</i>	C	C	B	C
1137	<i>Barbus plebejus</i>	C	C	B	C
1149	<i>Cobitis taenia</i>	C	C	C	C

Il censimento condotto nel 2011 non ha rilevato la presenza di nessuna delle tre specie dell'allegato 2. Il risultato è tuttavia simile a quanto rilevato dalla carta ittica della Regione Emilia-Romagna, vedasi Figura 12, Figura 13, Figura 14.




Figura 12: distribuzione e abbondanza della lasca (*Chondrostoma genei*) nelle zone B della Regione Emilia-Romagna tratto da: AAVV 2008, Carta ittica dell'Emilia-Romagna Zone B e A.




Figura 13: distribuzione e abbondanza del barbo comune (*Barbus plebejus*) nelle zone B della Regione Emilia-Romagna tratto da: AAVV 2008, Carta ittica dell'Emilia-Romagna Zone B e A.




Figura 14: distribuzione e abbondanza del cobite (*Cobitis taenia*) nelle zone B della Regione Emilia-Romagna tratto da: AAVV 2008, Carta ittica dell'Emilia-Romagna Zone B e A.


2.4 Uso del suolo

Il territorio della Provincia di Ferrara, totalmente pianeggiante, è complessivamente vocato e dedicato all'agricoltura, le superfici agricole utilizzate corrispondono infatti al 82%, le superfici artificiali il 7%), i territori boscati l'1%, mentre le zone umide ed i corpi idrici ammontano ben al 10%, Tabella 16 e Figura 15.

Livello 1		ha	%
1	Superfici artificiali	19.543	7
2	Superfici agricole utilizzate	214.726	82
3	Territori boscati e ambienti seminaturali	3.001	1
4	Zone umide	15.637	6
5	Corpi idrici	9.708	4
		262.615	100

Tabella 16: uso del suolo 2008 primo livello, fonte dati Regione Emilia-Romagna. elaborazione Istituto Delta Ecologia Applicata srl.

Uso suolo 2008 I° Livello



Provincia di Ferrara




Figura 15: distribuzione percentuale dell'uso del suolo, analisi al primo livello.

Analizzando l'area al massimo dettaglio disponibile, 4° livello dell'uso del suolo, Tabella 17 e Figura 16, è inoltre evidente che le superfici agricole corrispondono al 72% a Seminativi semplici irrigui, seguono le risaie 2% ed i frutteti 6%. Preme evidenziare che la situazione delle province circostanti non è particolarmente differente, il che è importante nell'ottica gestionale dei siti quali componenti di una rete.

Tabella 17: provincia di Ferrara, uso del suolo 2008 quarto livello, fonte dati Regione Emilia-Romagna, elaborazione Istituto Delta Ecologia Applicata srl.

SIGLA	CODICE	Etichetta	ETTARI	%
Ec	1111	Tessuto residenziale compatto e denso	493	0,19
Er	1112	Tessuto residenziale rado	6.955	2,65
Ed	1120	Tessuto residenziale discontinuo	3.808	1,45
la	1211	Insedimenti produttivi	3.561	1,36
lc	1212	Insedimenti commerciali	123	0,05
ls	1213	Insedimenti di servizi	251	0,1
lo	1214	Insedimenti ospedalieri	44	0,02
lt	1215	Impianti tecnologici	63	0,02
Rs	1221	Reti stradali	705	0,27
Rf	1222	Reti ferroviarie	96	0,04

Re	1225	Reti per la distribuzione e produzione dell'energia	55	0,02
Ri	1226	Reti per la distribuzione idrica	75	0,03
Nc	1231	Aree portuali commerciali	2	0,00
Nd	1232	Aree portuali da diporto	22	0,01
Np	1233	Aree portuali per la pesca	34	0,01
Fs	1242	Aeroporti per volo sportivo e eliporti	102	0,04
Qa	1311	Aree estrattive attive	148	0,06
Qi	1312	Aree estrattive inattive	12	0,005
Qq	1321	Discariche e depositi di cave, miniere e industrie	12	0,005
Qu	1322	Discariche di rifiuti solidi urbani	120	0,05
Qr	1323	Depositi di rottami	19	0,01
Qc	1331	Cantieri e scavi	481	0,18
Qs	1332	Suoli rimaneggiati e artefatti	163	0,06
Vp	1411	Parchi e ville	826	0,31
Vx	1412	Aree incolte urbane	373	0,14
Vt	1421	Campeggi e strutture turistico-ricettive	135	0,05
Vs	1422	Aree sportive	324	0,12
Vd	1423	Parchi di divertimento	12	0,005
Vq	1424	Campi da golf	110	0,04
Vi	1425	Ippodromi	113	0,04
Va	1426	Autodromi	81	0,03
Vb	1428	Stabilimenti balneari	153	0,06
Vm	1430	Cimiteri	73	0,03
Se	2121	Seminativi semplici irrigui	188.616	71,82
Sv	2122	Vivai	194	0,07
So	2123	Colture orticole	948	0,36
Sr	2130	Risaie	6.112	2,33
Cv	2210	Vigneti	372	0,14
Cf	2220	Frutteti	15.799	6,02
Cp	2241	Pioppeti colturali	1.557	0,59
Cl	2242	Altre colture da legno	221	0,08
Pp	2310	Prati stabili	342	0,13
Zt	2410	Colture temporanee associate a colture permanenti	52	0,02
Zo	2420	Sistemi colturali e particellari complessi	498	0,19

Ze	2430	Aree con colture agricole e spazi naturali importanti	16	0,01
Bs	3113	Boschi a prevalenza di salici e pioppi	484	0,18
Bp	3114	Boschi planiziari a prevalenza di farnie e frassini	1.294	0,49
Ba	3120	Boschi di conifere	234	0,09
Bm	3130	Boschi misti di conifere e latifoglie	97	0,04
Tn	3231	Vegetazione arbustiva e arborea in evoluzione	309	0,12
Ta	3232	Rimboschimenti recenti	530	0,2
Ds	3310	Spiagge, dune e sabbie	54	0,02
Ui	4110	Zone umide interne	2.691	1,02
Up	4211	Zone umide salmastre	942	0,36
Uv	4212	Valli salmastre	11.203	4,27
Ua	4213	Acquacolture in zone umide salmastre	288	0,11
Us	4220	Saline	513	0,2
Af	5111	Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione scarsa	2.512	0,96
Av	5112	Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione abbondante	266	0,1
Ar	5113	Argini	1.542	0,59
Ac	5114	Canali e idrovie	4.765	1,81
An	5121	Bacini naturali	133	0,05
Ax	5123	Bacini artificiali	428	0,16
Aa	5124	Acquacolture in ambiente continentale	62	0,02
Totale			262.615	100




Figura 16: distribuzione percentuale uso del suolo 2008 quarto livello, fonte dati Regione Emilia-Romagna. N.B. categorie “Cf, Frutteti” all’8,5% e “Se, Seminativi semplici irrigui” al 61,5% fuori scala per rendere visibili le altre categorie, elaborazione Istituto Delta Ecologia Applicata s.r.l

Tavola: uso del suolo






SIC e ZPS  PROVINCIA

Data: 20/12/2011



TIPO

-  SIC
-  SIC-ZPS
-  ZPS





Figura 17: tavola dell'uso del suolo della Provincia di Ferrara ed area pianiziale della Provincia di Bologna, per ragioni di spazio la legenda è riportata in Tabella 18. Fonte dati Regione Emilia-Romagna uso del suolo 2008. elaborazione Istituto Delta Ecologia Applicata srl.

Legenda Uso suolo

1111	Ec	Tessuto residenziale compatto		e denso
1112	Er	Tessuto residenziale rado		
1120	Ed	Tessuto residenziale discontinuo		
1211	la	Insedimenti produttivi		
1212	lc	Insedimenti commerciali		
1213	ls	Insedimenti di servizi		
1214	lo	Insedimenti ospedalieri		
1215	lt	Impianti tecnologici		
1221	Rs	Reti stradali		
1222	Rf	Reti ferroviarie		
1223	Rm	Impianti di smistamento merci		
1224	Rt	Impianti delle telecomunicazioni		
1225	Re	Reti per la distribuzione e		produzione dell'energia
1226	Ri	Reti per la distribuzione idrica		
1231	Nc	Aree portuali commerciali		
1232	Nd	Aree portuali da diporto		
1233	Np	Aree portuali per la pesca		
1241	Fc	Aeroporti commerciali		
1242	Fs	Aeroporti per volo sportivo e		eliporti
1243	Fm	Aeroporti militari		
1311	Qa	Aree estrattive attive		
1312	Qi	Aree estrattive inattive		
1321	Qq	Discariche e depositi di cave,		miniere e industrie
1322	Qu	Discariche di rifiuti solidi urbani		
1323	Qr	Depositati di rottami		
1331	Qc	Cantieri e scavi		
1332	Qs	Suoli rimaneggiati e artefatti		
1411	Vp	Parchi e ville		
1412	Vx	Aree incolte urbane		
1421	Vt	Campeggi e strutture turistico-ricettive		
1422	Vs	Aree sportive		
1423	Vd	Parchi di divertimento		
1424	Vq	Campi da golf		
1425	Vi	Ippodromi		
1426	Va	Autodromi		
1427	Vr	Aree archeologiche		
1428	Vb	Stabilimenti balneari		
1430	Vm	Cimiteri		
2110	Sn	Seminativi non irrigui		
2121	Se	Seminativi semplici irrigui		

2122 Sv Vivai
2123 So Colture orticole
Tabella 18: legenda dell'uso del suolo.
2130 Sr Risaie
2210 Cv Vigneti
2220 Cf Frutteti 2230 Co Oliveti
2241 Cp Pioppeti colturali
2242 Cl Altre colture da legno
2310 Pp Prati stabili
2410 Zt Colture temporanee associate a colture permanenti
2420 Zo Sistemi colturali e particellari complessi
2430 Ze Aree con colture agricole e spazi naturali importanti
3111 Bf Boschi a prevalenza di faggi
3112 Bq Boschi a prevalenza di querce, carpini e castagni
3113 Bs Boschi a prevalenza di salici e pioppi
3114 Bp Boschi planiziari a prevalenza di farnie e frassini
3115 Bc Castagneti da frutto
3120 Ba Boschi di conifere
3130 Bm Boschi misti di conifere e latifoglie
3210 Tp Praterie e brughiere di alta quota
3220 Tc Cespuglieti e arbusteti
3231 Tn Vegetazione arbustiva e arborea in evoluzione
3232 Ta Rimboschimenti recenti
3310 Ds Spiagge, dune e sabbie
3320 Dr Rocce nude, falesie e affioramenti
3331 Dc Aree calanchive
3332 Dx Aree con vegetazione rada di altro tipo
3340 Di Aree percorse da incendi
4110 Ui Zone umide interne
4120 Ut Torbiere
4211 Up Zone umide salmastre
4212 Uv Valli salmastre
4213 Ua Acquaculture in zone umide salmastre
4220 Us Saline
5111 Af Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione scarsa
5112 Av Alvei di fiumi e torrenti con vegetazione abbondante
5113 Ar Argini
5114 Ac Canali e idrovie
5121 An Bacini naturali
5122 Ap Bacini produttivi
5123 Ax Bacini artificiali

5124 Aa Acquacolture in ambiente continentale5211 Ma Acquacolture in mare

Per quanto riguarda il sito la situazione è invece praticamente invertita rispetto al quadro Provinciale, poiché il 72% (136 ettari su 188) sono coperti da habitat di interesse Comunitario.

2.5 Individuazione degli elementi naturali caratteristici paesaggio agrario ad alta valenza ecologica

Il Bosco della Panfilia nel paesaggio pianiziale spicca in netto contrasto rispetto agli elementi circostanti, in quanto il 72% della superficie (136 ettari su 188) è coperta da habitat di interesse Comunitario. Nelle aree rimanenti, della porzione di Sito ricadente nella Provincia di Bologna, non sono stati individuati elementi naturali caratteristici del paesaggio agrario ad alta valenza ecologica.

3. Componente socio-economica

La descrizione socio-economica ha lo scopo di stabilire, attraverso strumenti di raccolta e organizzazione delle informazioni, i fattori antropici di pressione sul sito.

Per l'analisi sono stati elaborati i dati di provenienza dalla Regione Emilia-Romagna e dall'ISTAT, dalla Provincia di Bologna e Ferrara e dalla CCIAA in modo tale da rendere di immediata lettura la situazione economica della provincia e dei comuni considerati. In particolare, gli indicatori utilizzati sono: demografia, agricoltura, ruralità, caccia, industria e commercio, mobilità, trasporti e turismo.

3.1 Inventario dei soggetti amministrativi e gestionali che hanno competenze sul territorio nel quale ricade il sito

I soggetti amministrativi e gestionali che hanno competenza sul territorio ed in particolare su zone sito in oggetto sono i seguenti:

- 1) Regione Emilia-Romagna
- 2) Provincia di Bologna
- 3) Provincia di Ferrara
- 4) Comuni di Galliera, Pieve Di Cento, Poggio Renatico, Sant'Agostino (Fe)
- 5) Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara
- 6) Consorzio della Bonifica Renana
- 7) Corpo Forestale dello Stato
- 8) Arpa Emilia-Romagna
- 9) Autorità di bacino del fiume Reno

Di seguito vengono elencate, a seconda dei diversi soggetti, le competenze specifiche relative competenze.

Regione Emilia-Romagna

La Regione disciplina la formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree Naturali Protette e dei siti della Rete Natura 2000.

Secondo la legge regionale 14 aprile 2004, n. 7, *"la Regione, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali emana direttive ed indirizzi agli Enti competenti per l'esercizio coordinato delle funzioni amministrative conferite"*. Con direttiva della Giunta regionale, definisce il procedimento di individuazione dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS) e fornisce gli indirizzi, oltre che le modalità di verifica della loro applicazione, per la gestione, la conservazione e il monitoraggio dei medesimi, per l'effettuazione della valutazione di incidenza prevedendo i termini entro cui le autorità competenti fissano il termine del procedimento.

Province

Le Province sono enti locale intermedio tra Comune e Regione, rappresentano la propria comunità, ne curano gli interessi, ne promuovono e coordinano lo sviluppo ed esplicano la propria autonomia nell'ambito dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali dello Stato e dalla Regione Emilia Romagna e dagli Statuti.

Vengono di seguito elencate le competenze della Provincia in relazione ad ogni aree di interesse.

Relativamente all'ambiente naturale:

- Protezione flora, funghi ipogei ed epigei;
- Centri di recupero fauna selvatica
- Controllo dell'attività venatoria
- Piani di limitazione della fauna selvatica e prevenzione danni
- Controllo dell'esercizio della pesca nelle acque interne
- Tutela della fauna ittica
- Interventi ambientali

Relativamente alle risorse idriche:

- Attività di pianificazione (L.R. 3/99)
- Rilascio delle autorizzazioni agli scarichi;
- Approvazione dei progetti di impianti di depurazione di acque reflue urbane;
- Formazione e aggiornamento del catasto di tutti gli scarichi di cui sopra;
- Monitoraggio, tramite ARPA, delle caratteristiche qualitative e quantitative dei bacini acquiferi.

Relativamente alle tematiche sulla qualità dell'aria:

- rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- controllo sulle emissioni derivanti dalle attività produttive;
- redazione dei piani di risanamento;
- redazione e tenuta di un inventario provinciale delle emissioni atmosferiche;
- monitoraggio di emissioni da impianti industriali;
- rilevamento della qualità dell'aria, tramite la Rete di Monitoraggio;
- applicazione del regolamento europeo sulle emissioni in atmosfera degli inceneritori di rifiuti urbani e speciali

Relativamente alle tematiche sull'elettromagnetismo:

- Istituire un catasto delle linee e degli impianti elettrici con tensione uguale o superiore a 15000 Volt;
- Approvare di eventuali piani di risanamento proposti dal gestore, una volta acquisito il parere di Comune, ARPA e AUSL. L'approvazione contiene l'autorizzazione come previsto dall'articolo 3 della L.R. 10 del 1993;
- Rilasciare l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio;
- Attività di vigilanza e controllo per gli impianti di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica.

- In relazione agli apparati per l'emittenza radiotelevisiva, la Provincia ha l'obbligo di istituire un Piano provinciale di localizzazione, da realizzarsi in coerenza con il Piano nazionale di assegnazione delle frequenze di radiodiffusione sonora e televisiva.

Relativamente alla tematica territorio ed uso del suolo:

- Partecipazione all'esercizio di funzioni regionali in materia di difesa del suolo;
- Coordinamento e raccordo tra programmazione nazionale e regionale;
 - Valutazione della compatibilità ambientale degli strumenti urbanistici comunali;
 - Funzioni pianificatorie (Redazione PTCP, piano territoriale di coordinamento provinciale, e piani infraregionali di settore;
 - Attuazione dei piani di Protezione Civile e di formulazione dei piani di emergenza;
- Funzioni di Polizia mineraria.

Relativamente alla tematica rifiuti:

Competenze attribuite dalla normativa nazionale:

- Controllo e verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti
- Controllo periodico sulle attività di gestione, intermediazione e commercio di rifiuti e accertamento delle violazioni
- Organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani e assimilati sulla base di ambiti territoriali ottimali

Competenze attribuite dalla normativa regionale:

- Approvazione della realizzazione di nuovi impianti destinati all'attività di trattamento, recupero smaltimento di rifiuti
- Autorizzazione all'esercizio di attività di trattamento, recupero smaltimento di rifiuti

Comuni

Sono i Comuni il cui territorio amministrativo è interessato dai limiti del sito.

Nell'ambito della pianificazione del territorio ai Comuni sono attribuite le competenze definite dalla L.R. 24 marzo 2000, n. 20 "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" e successive modifiche e integrazioni (L.R. 34/2000, L.R. 47/2001, L.R. 31/2002, L.R. 37/2002, L.R. 10/2003, L.R. 26/2003). Al Capo III, Pianificazione urbanistica comunale vengono definiti strumenti, contenuti e procedure di approvazione della pianificazione comunale.

Gli strumenti di pianificazione definiti dalla legge sono: il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE), il Piano Operativo Comunale (POC) e i Piani Urbanistici Attuativi (PUA).

Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

In data 1° ottobre 2009, per effetto della L.R. 24 aprile 2009 n. 5 in materia di riordino dei consorzi di bonifica dell'Emilia-Romagna, è stato istituito il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara mediante l'unificazione dei preesistenti quattro Consorzi di Bonifica della Provincia di Ferrara:

Consorzio di Bonifica del I Circondario Polesine di Ferrara

Consorzio di Bonifica del II Circondario Polesine di S. Giorgio

Consorzio di Bonifica Valli di Vecchio Reno

Consorzio Generale di Bonifica

A far data dal 1° ottobre 2009 il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara è subentrato a tutti gli effetti nei rapporti giuridici attivi e passivi precostituiti dai Consorzi soppressi. Il comprensorio geografico-idraulico del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara comprende tutto il territorio della Provincia di Ferrara, oltre ad aree di modesta estensione nelle Province di Modena, Bologna e Ravenna.

Il Consorzio per adempiere ai propri compiti istituzionali svolge nel proprio comprensorio **attività di bonifica** sia **in campo idraulico** per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche, sia **in campo irriguo** per la derivazione la distribuzione di acqua destinata all'irrigazione delle culture, sia **in campo ambientale** per l'incremento della circolazione di acqua di derivazione nei canali consorziali.

Consorzio della bonifica renana

Il Consorzio della Bonifica Renana è un Ente di diritto pubblico la cui costituzione risale al 1909. Esso opera in base a quanto previsto oltretutto, dalla vigente legislazione statale, dalle più recenti ed innovative leggi regionali 42/84, 16/87 e 5/2009 per assicurare lo scolo delle acque, la difesa del suolo, la tutela delle risorse idriche e naturali, l'irrigazione e la valorizzazione del territorio.

Il Consorzio della Bonifica Renana assicura la regimazione e il corretto allontanamento dell'acqua di pioggia, mantenendo il presidio idrogeologico in montagna e curando la rete idraulica in pianura.

Il Consorzio opera all'interno del proprio comprensorio di bonifica, su un'area di 3.423 km quadrati (1.447 in pianura e 1.976 in montagna), che interessa 68 comuni nelle province di Bologna, Ferrara, Firenze, Prato, Pistoia e Ravenna.

In questo territorio, il Consorzio della Bonifica Renana è l'autorità idraulica competente: la sua funzione principale è garantire, attraverso il proprio reticolo idrografico, il corretto deflusso delle acque piovane provenienti dalle aree agricole ed urbane. Questa attività protegge il territorio dai rischi di allagamento e alluvione, sempre più elevati a causa della crescente urbanizzazione dei suoli e degli evidenti cambiamenti climatici.

Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo – CER

Il CER è un ente di secondo grado, ossia un "consorzio di consorzi".

Natura giuridica: Ente di diritto pubblico ai sensi dell'art. 59 del RD 13 febbraio 1933 n. 215

Data di costituzione: 28 settembre 1939 (RD n. 8288)

Partecipano al CER tutti i nove Consorzi di bonifica della parte orientale della regione, dal Panaro alla costa: in quanto preposti alla gestione dell'irrigazione nel territorio, questi enti sono interessati alla disponibilità della risorsa idrica assicurata dal CER per fini essenzialmente agricoli. Partecipano al CER anche due

soggetti non agricoli, il Comune di Ravenna e l'Enichem, interessati alla disponibilità della risorsa idrica assicurata dal CER per fini civili, industriali e ambientali.

Fanno parte del Consorzio di secondo grado i seguenti enti assegnatari di una dotazione idrica nell'ambito delle risorse di cui il Consorzio stesso dispone:

- Consorzio di bonifica del I Circondario Polesine di Ferrara;
- Consorzio di bonifica del II Circondario Polesine San Giorgio;
- Consorzio di bonifica Valli di Vecchio Reno;
- Consorzio della Bonifica Reno Palata;
- Consorzio della bonifica Renana;
- Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale;
- Consorzio di bonifica della Romagna Centrale;
- Consorzio di bonifica Savio e Rubicone;
- Consorzio di bonifica della Provincia di Rimini; - Comune di Ravenna; - Enichem S.p.A.

Corpo Forestale dello Stato

Il Corpo forestale dello Stato, istituito nel 1822, è una forza di polizia ad ordinamento civile, specializzata nella tutela del patrimonio naturale e paesaggistico, nella prevenzione e repressione dei reati in materia ambientale e agroalimentare. La molteplicità dei compiti affidati alla Forestale affonda le radici in una storia professionale dedicata alla difesa dei boschi, che si è evoluta nel tempo fino a comprendere ogni attività di salvaguardia delle risorse agroambientali, del patrimonio faunistico e naturalistico nazionale.

ARPA Emilia-Romagna

L'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente dell'Emilia-Romagna (ARPA) è operativa da maggio 1996 in seguito a legge istitutiva (L.R. n° 44 del 1995, e successive modifiche). L'agenzia opera secondo un Accordo di Programma definito tra la Regione Emilia-Romagna, le Province dell'intera Regione, le Aziende Sanitarie Locali e ARPA. Le attività istituzionali obbligatorie di competenza ARPA sull'intero territorio regionale sono le seguenti:

- A. Attività di controllo e vigilanza (funzioni di vigilanza e controllo finalizzate alla verifica dell'osservanza degli obblighi imposti da norme di legge o da atti prescrittivi dell'Autorità, oppure all'accertamento dei presupposti di fatto necessari per l'adozione di ulteriori provvedimenti restrittivi);
- B. Supporto alle funzioni di amministrazione attiva (ARPA è istituzionalmente tenuta a garantire agli Enti titolari di tali funzioni il proprio supporto tecnico che viene richiesto nella fase istruttoria del procedimento amministrativo; es. supporto tecnico alla fase di predisposizione e di valutazione degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, messa a disposizione dei dati e delle informazioni necessarie al rilascio di provvedimenti amministrativi);
- C. Gestione delle emergenze ambientali (presso ciascun ambito provinciale ARPA deve assicurare un Servizio di pronta disponibilità in grado di garantire, 24 ore su 24, per tutti i giorni dell'anno gli interventi che si rendano necessari a causa di eventi imprevisi che possono arrecare un danno ambientale o sanitario);
- D. Attività laboratoristica per la prevenzione collettiva e la tutela ambientale (garantire alla Regione, agli Enti locali ed alle AUSL le attività analitiche e ogni altra prestazione
- E. laboratoristica in materia di prevenzione collettiva e di controllo ambientale);
- F. Supporto alla elaborazione e realizzazione dei Piani per la Salute;
- G. Attività di informazione ambientale;
- H. Gestione delle reti di monitoraggio ambientale (su qualità delle acque superficiali, idrologia delle acque superficiali; qualità delle acque sotterranee, acque marine costiere, evoluzione del litorale marino, ecc.)
- I. Realizzazione e gestione del sistema informativo ambientale;
- J. Gestione ed integrazione delle reti osservative idro-meteoroplviometriche;
- K. Gestione dei servizi meteorologici e radarmeteorologici;

L. Attività di supporto per le azioni di risarcimento del danno ambientale;

M. Supporto alle procedure concernenti la Valutazione dell'impatto ambientale (espressione pareri tecnici).

Autorità di Bacino del Fiume Reno

L'Autorità di Bacino Interregionale del fiume Reno è stata istituita in seguito ad approvazione dell'intesa tra le Regioni Emilia-Romagna e Toscana ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 18 maggio 1989 n. 183 "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale per la difesa del suolo", rispettivamente il 19 maggio 1990 (Del. Cons. Reg. E.R. 3108) e il 20 marzo 1990 (Del. Cons. Reg. Tosc.183).

Secondo l'art. 1 dell'Intesa " *l'Autorità di bacino del Reno opera in conformità agli obiettivi della legge 18 maggio 1989, n. 183, ed in particolare, al fine di perseguire l'unitario governo del bacino idrografico, indirizza, coordina e controlla le attività conoscitive, di pianificazione, di programmazione e di attuazione inerenti il bacino idrografico del fiume Reno, aventi per finalità:*

- a) *la conservazione e difesa del suolo da tutti i fattori negativi di natura fisica e antropica;*
- b) *il mantenimento e la restituzione ai corpi idrici delle caratteristiche qualitative richieste per gli usi programmati;*
- c) *la tutela delle risorse idriche e la loro razionale utilizzazione;*
- d) *la tutela degli ecosistemi, con particolare riferimento, alle zone d'interesse naturale, forestale e paesaggistico, ed alla promozione di parchi fluviali, ai fini della valorizzazione e qualificazione ambientale.*

Nel perseguimento delle predette finalità l'Autorità di bacino del Reno ispira la propria azione ai principi della collaborazione con gli enti locali territoriali e gli altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nel bacino idrografico."

3.2 Inventario delle proprietà

Mappatura catastale

La mappatura catastale è finalizzata alla conoscenza della struttura proprietaria sul territorio, nonché dei diritti di proprietà e d'uso ad essa legata.

Dagli elenchi allegati alla determina regionale dell'Emilia Romagna n. 5188 del 27/04/2007 si evince che le Province interessate sono quelle di Ferrara (per 123 ettari) e Bologna (per 65 ettari). Il sito è soggetto ad un regime di proprietà pubblico con la seguente ripartizione catastale:

GALLIERA (BO):	Foglio 1 - parte
	Foglio 3 - parte
	Foglio 9 - parte
PIEVE DI CENTO (BO):	Foglio 1 - parte
	Foglio 2 - parte
POGGIO RENATICO (FE)	Foglio 45 - parte
SANT'AGOSTINO (FE)	Foglio 42 - parte
	Foglio 50 - parte
	Foglio 51 - parte, un'altra porzione del foglio è
	Foglio 52 - parte interessata da un altro sito di Rete Natura 2000 IT
40060016 SIC-ZPS Fiume Po da Stellata a Mesola e Cavo Napoleonico	

Attraverso l'analisi delle proprietà demaniali, fluviali e particellari e del demanio regionale è stata realizzata la carta delle proprietà del sito. La cartografia è in formato Shapefile e per le proprietà pubbliche riporta le informazioni di foglio e particella, escluso per il demanio fluviale. Si è inoltre aggiunto nella tabella degli attributi l'informazione relativa al codice, nome, tipologia del sito e distinzione in proprietà pubblica o privata. Tramite la distinzione in pubblico/privato si è ottenuta la carta riportata in forma esemplificativa in Figura 18.




Figura 18: carta delle proprietà, pubblica e privata, nel sito in oggetto.

Nella tabella successiva è riportata la distribuzione percentuale delle proprietà pubbliche, di tre tipologie, e della proprietà privata del sito.

Proprietà	%
Privata	3,8
Demanio fluviale	15,2
Demanio Pubblico dello stato	1,3
Demanio pubblico dello stato per le opere idrauliche di 2 categoria	27,2
Demanio Pubblico dello stato per il costituendo Consorzio Idraulico	10
Regione Emilia Romagna	42,5
	100,0

3.3 Inquadramento generale e norme di riferimento

Lo scopo è di individuare la normativa in vigore a livello comunitario, nazionale, regionale e locale e gli atti di natura regolamentare strettamente legati alla gestione del territorio. Sono considerati atti tutti i risultati dell'azione amministrativa, pianificatoria, programmatoria e contrattuale in essere sul territorio del sito.

Per ogni atto individuato vengono esaminati i contenuti, gli strumenti di attuazione previsti e le misure in capo ad ogni soggetto operante sul territorio, catalogati in tabella.

3.3.1 Inventario degli attuali livelli di tutela e strumenti di pianificazione

Nell'ambito del processo di elaborazione della strategia di conservazione del sito, occorre analizzare le attuali forme di tutela presenti nel sito allo scopo di verificare se esse siano sufficienti a garantire il mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie di interesse comunitario nel sito. Di seguito si riporta l'inventario degli attuali livelli di tutela e pianificazione del sito.

Il **Piano territoriale regionale (PTR)** è lo strumento di programmazione con il quale la Regione delinea la strategia di sviluppo del territorio regionale definendo gli obiettivi per assicurare la coesione sociale, accrescere la qualità e l'efficienza del sistema territoriale e garantire la qualificazione e la valorizzazione delle risorse sociali ed ambientali. Il PTR è predisposto in coerenza con le strategie europee e nazionali di sviluppo del territorio.

I valori paesaggistici, ambientali e culturali del territorio regionale sono oggetto di specifica considerazione nel Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) che è parte integrante del PTR.

Il PTR definisce indirizzi e direttive per le pianificazioni di settore, per i Piani territoriali di coordinamento provinciali (PTCP) e per gli strumenti della programmazione negoziata. (www.regione.emilia-romagna.it/temi/territorio)

Il **Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.)** è parte tematica del Piano Territoriale Regionale (P.T.R.) e, in funzione degli obiettivi per la conservazione dei paesaggi, detta le regole della programmazione regionale. Il Piano influenza le strategie e le azioni di trasformazione del territorio sia attraverso la definizione di un quadro normativo di riferimento per la pianificazione provinciale e comunale, sia mediante singole azioni di tutela e di valorizzazione paesaggistico-ambientale.

Attraverso l'incrocio di una serie complessa di fattori (costituzione geologica, elementi geomorfologici, quota, microclima ed altri caratteri fisico-geografici, vegetazione espressioni materiali della presenza umana ed altri) il Piano paesistico Regionale individua 23 Unità di paesaggio. Tali unità rappresentano ambiti territoriali con specifiche, distintive e omogenee caratteristiche di formazione e di evoluzione.

A livello locale, presso il territorio della provincia di Ferrara si individua il territorio della "costa a nord" (unità n. 1) e il territorio della "bonifica ferrarese" (unità n. 3). Nel primo caso gli elementi fisici caratterizzanti sono costituiti dal sistema di cordoni dunosi litoranei, dagli avvallamenti e depressioni con lagune e stagni costieri di acqua salmastre, dalle foci, dall'arenile e dalla zona intertidale. Nel caso della "bonifica del ferrarese" gli elementi fisici caratterizzanti sono contraddistinti dai depositi alluvionali, dalle zone di ex palude, dall'andamento topografico pressoché uniforme, dal difficile scolo delle acque e dai dossi di pianura. (Fonte: *Il Piano Territoriale Paesistico Regionale PTPR della Regione Emilia Romagna*) (<http://www.regione.emilia-romagna.it/paesaggi/ptpr/>).

Il **PTCP della Provincia di Ferrara**, in vigore dal marzo 1997 è costituito da due parti integrate: le linee di programmazione economica e territoriale e di indirizzo alla pianificazione di settore e le specifiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio in attuazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR).

A livello paesistico il PTCP della Provincia di Ferrara propone la sperimentazione di un modello di gestione ambientale integrata che si pone come snodo essenziale per la definizione dell'assetto del territorio e dello sviluppo economico-sociale della popolazione.

Il modello implementa la programmazione ambientale pervenendo alla definizione di un quadro di riferimento unitario che stabilisce l'equilibrio ambientale ottimale per ambiti territoriali definiti. Il sistema paesaggistico provinciale si basa sulla ricchissima dotazione di aree naturali protette e biotopi di rilevante interesse che comprendono il Parco del Delta del Po, lungo il corso del Reno la Riserva del Bosco della Panfilia, parte delle Valli di Comacchio, le Anse vallive di Ostellato, la Riserva naturale delle Dune di Massenzatica, la Valle Bertuzzi, il Gran Bosco della Mesola, ecc. Da tali aree emerge la potenzialità del sistema, costituito da nodi di sviluppo per il cosiddetto turismo verde.

Il P.T.C.P. della Provincia di Ferrara prosegue inoltre il processo (già avviato dal P.T.P.R.) di identificazione sul territorio dei sistemi di beni ambientali e culturali, puntualmente individuati nelle schede delle unità di

paesaggio, valutandoli rispetto alla loro importanza nel mantenimento delle condizioni per uno sviluppo economico e sociale non distruttivo del territorio (PTCP 1997).

Con riferimento al PTCP le norme di interesse per il sito sono analizzate di seguito:

II PTCP della Provincia di Bologna

Tra gli obiettivi generali del PTCP della Provincia di Bologna troviamo indirizzi di carattere strategico e territoriale e scelte di assetto del territorio che ne conseguono, contenenti le politiche in riferimento agli obiettivi di qualità ambientale, a quelli di qualità del sistema insediativo, urbano e rurale ed infine agli obiettivi di accessibilità del territorio.

Gli obiettivi generali richiamano le condizioni necessarie per un rilancio cittadino nella competizione nazionale ed internazionale tra città e territori, una coesione nel sistema economico, delle imprese, del territorio e dell'ambito sociale. Gli obiettivi di qualità ambientale affrontano i temi del ciclo dell'acqua, della qualità dell'aria e dell'inquinamento atmosferico, il tema dei consumi energetici e dell'emissione dei gas serra, il tema della produzione e dello smaltimento dei rifiuti e quello del progressivo degrado del paesaggio. Gli obiettivi di qualità del sistema insediativo, urbano e rurale, affrontano la necessità di intervenire sui fenomeni di dispersione della residenza e di concentrazione delle attività terziarie, ridisegnando attorno alla progettata rete di trasporto metropolitano ed urbano di massa le ulteriori inevitabili spinte al decentramento. Per quanto concerne al paesaggio, nell'ambito del territorio provinciale la qualità del paesaggio varia a seconda dei sistemi territoriali presenti: è in generale di buona qualità in collina e montagna, dove tuttavia sono evidenti le necessità di presidiare e rivitalizzare il territorio con attività di tipo nuovo, mentre in pianura, viceversa, la qualità paesaggistica è assai povera e caratterizzata da una intensa presenza di attività antropiche, in cui risulta evidente la necessità di compensazioni qualitative, di riequilibrio ambientale e paesaggistico, di riscoperta e rivalutazione del patrimonio di beni e infrastrutture storico-archeologiche (PTCP 2004).

Di seguito si riportano gli **estratti della Cartografia di Progetto del PTCP** aggiornate a giugno 2012:

Articoli della **Tav 1** del PTCP presenti nel Sito:

- Art. 3.7 SIC
- Art. 3.8 aree di riequilibrio geologico
- Art. 4.2 reticolo idrografico; alvei attivi e invasi dei bacini idrici
- Art. 4.3 fasce di tutela fluviale
- Art. 4.4 fasce di pertinenza fluviale
- Art. 4.5 aree ad alta probabilità di inondazione
- Art. 7.4 nodi ecologici complessi; zone di particolare interesse paesaggistico e naturalistico della pianura
- Art. 7.5 zone di tutela naturalistica

Articoli della **Tav 2A** del PTCP presenti nel sito:

- Art. 4.8 controllo degli apporti d'acqua

Articoli della **Tav 3** del PTCP presenti nel Sito:

- Art. 3.1 unità di paesaggio poligonale
- Art. 3.2 unità di paesaggio poligonale
- Art. 3.5 nodi della rete ecologica
- Art. 4.2 reticolo idrografico; alvei attivi dei bacini idrici
- Art. 4.3; 4.4 fasce di tutela e di pertinenza fluviale -Art. 11. 9 ambiti ad alta vocazione produttiva agricola

Articoli della **Tav 4B** del PTCP presenti nel Sito:

- Art. 12.9 piste ciclabili principali

Articoli della **Tav 5** del PTCP presenti nel Sito:

- Art. 3.5 nodi ecologici complessi; zone di rispetto dei nodi ecologici complessi
- Art. 4.7 progetto di tutela, recupero e valorizzazione delle aste fluviali:

fiume Reno dalla confluenza del Setta alla cassa di Campotto – Valle Santa






















Tavola 1: Tutela dei sistemi ambientali e delle risorse naturali e storico culturali

Legenda




Sistema idrografico

-  Alvei attivi e invasi dei bacini Idrici (art. 4.2)
-  Reticolo idrografico principale (art. 4.2)
-  Reticolo idrografico secondario (art. 4.2)
-  Reticolo idrografico minore (art. 4.2)
-  Canali di bonifica (art. 4.2)
-  Canale Emiliano - Romagnolo (art. 4.2)
-  Fasce di tutela fluviale (art. 4.3)
-  Fasce di tutela fluviale (art. 4.3): area interessata dal campo base TAV (utilizzabile per l'impiego o il trasferimento delle acque già insediato nel comune di Pianoro secondo i criteri indicati dal PTOC e fatte salve le verifiche previste dall'art. 18 del PSA)
-  Fasce di pertinenza fluviale (art. 4.4)
-  Aree ad alta probabilità di inondazione (art. 4.5)
-  Aree di interventi idraulici strutturali (art. 4.6)
-  Aree di localizzazione di interventi idraulici strutturali (art. 4.6)
-  Aree di potenziale localizzazione di interventi idraulici strutturali (art. 4.6)
-  Aree a rischio di inondazione in caso di eventi di pioggia con tempo di ritorno di 200 anni (art. 4.11)

Sistema provinciale delle aree protette

-  Parchi regionali (art. 3.8)
-  Parchi attuati dalla Provincia di Bologna (art. 3.8)
-  Riserve naturali regionali (art. 3.8)
-  Aree di riequilibrio ecologico (art. 3.8)

Sistema Rete Natura 2000

-  Zone di Protezione Speciale (ZPS) (art. 3.7)
-  Siti di Importanza Comunitaria proposti (pSIC) (art. 3.7)
-  Siti di Importanza Comunitaria e Zone di Protezione Speciale (art. 3.7)

Altri sistemi zone ad elementi naturali e paesaggistici

-  Sistemi collinari (art. 3.2, 7.1 e 10.8)
-  Sistemi di crinale (art. 3.2 e 7.1)
-  Sistemi delle aree forestali (art. 7.2)
-  Sistemi delle aree forestali (art. 7.2): aree oggetto di rimboscimento
-  Zone di particolare interesse paesaggistico - ambientale (art. 7.3)
-  Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura (art. 7.4)
-  zone di rispetto dai nodi ecologici
-  nodi ecologici complessi
-  Zone di tutela naturalistica (art. 7.5)
-  Zone umide (art. 3.5 e 3.6)
-  Crinali significativi (art. 7.6)
-  Calanchi significativi (art. 7.6)
-  Dossi (art. 7.6)

Risorse storiche e archeologiche

-  Complessi archeologici (art. 8.2a)
-  Aree di accertata e rilevante consistenza archeologica (art. 8.2b)
-  Aree di concentrazione di materiali archeologici (art. 8.2c)
-  Zone di tutela della struttura centurata (art. 8.2d1)
-  Zone di tutela di elementi della centurazione (art. 8.2d2)
-  Fascia di rispetto archeologico della via Emilia (art. 8.2e)
-  Centri storici (art. 8.3)
-  Centri storici in relazione fra loro (art. 8.3)
-  Aree interessate da partecipanze e consorzi utilità (art. 8.4)
-  Aree interessate da bonifiche storiche di pianura (art. 8.4)
-  Viabilità storica (prima individuazione) (art. 8.5)
-  Principali canali storici (art. 8.5)
-  Principali complessi architettonici storici non urbani (art. 8.5)

Legenda

<p>UNITA' DI PAESAGGIO (art. 3.1 e 3.2):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Piano delle barchine 2. Piano ospediano 3. Piano centrale 4. Piano orobico 5. Piano della conurbazione bolognese 6. Piano orobico 7. Collina bolognese 8. Collina modenese 9. Montagna media occidentale 10. Montagna media orientale 11. Montagna della conca appenninica 12. Alti orobici del sottopiede bolognese 	<p>Elementi per le politiche attive:</p> <ul style="list-style-type: none"> Poli funzionali (art. 9.4) Anelli produttivi di rilievo sovcomunale consolidati per funzioni miste manifatturiere e terziarie o la cui evoluzione è indirizzabile verso funzioni miste e terziarie (art. 5.1) Anelli produttivi di rilievo sovcomunale consolidati per funzioni prevalentemente produttive manifatturiere (art. 5.1 e 5.3) Anelli produttivi di rilievo sovcomunale suscettibili di sviluppo per funzioni miste produttive, logistiche e del commercio non alimentare (art. 5.1) Anelli produttivi di rilievo sovcomunale suscettibili di sviluppo per funzioni prevalentemente produttive manifatturiere e per funzioni logistiche (art. 5.1 e 5.3) Anelli candidabili anche come nuclei poli funzionali per funzioni integrate residenze, commerciali e del tempo libero (art. 9.4) Visuali della vallata verso il paesaggio agricolo e collinare da salvaguardare (art. 10.10) "Discontinuita" del sistema insediativo della conurbazione bolognese da salvaguardare (art. 10.10) Principali opportunità di valorizzazione del complesso orobico (non urban) per funzioni metropolitane (art. 6.5)
<p>SISTEMA AMBIENTALE</p> <p>Elementi prevalentemente descrittivi</p> <ul style="list-style-type: none"> Reticolo idrografico (art. 4.2) Aree attive e inattive dei bacini idrici (art. 4.2) Pagine di tutela e di pertinenza naturale (art. 4.2 e 4.4) 	<p>SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'</p> <p>Elementi prevalentemente descrittivi</p> <ul style="list-style-type: none"> Viabilità extraurbana locale (art. 12.12) Principali strade urbane o prevalentemente urbane di penetrazione, scartamento e distribuzione (art. 12.12) Tracciati ferroviari esistenti e di progetto (art. 12.7) Progetti "3a alta velocità"
<p>Elementi riferiti alle politiche attive</p> <ul style="list-style-type: none"> Nodi della rete ecologica (art. 3.4) Corridoi della rete ecologica esistenti e da potenziare (art. 3.6) Corridoi della rete ecologica da realizzare (art. 3.6) Aree per interventi strutturali con potenzialità di valorizzazione ecologica (art. 4.6) Anelli agricoli e prevalenti riferiti ai paesaggistici (art. 11.8) Anelli ad alta vocazione produttiva agricola (art. 11.9) Anello agricolo periferico dell'area bolognese (art. 11.10) 	<p>Elementi per le politiche attive</p> <ul style="list-style-type: none"> Stazioni e fermate del Servizio Ferroviario Metropolitano o non SRM (art. 12.6 e 12.7) Parcheggi scambiatori strategici del SRM (art. 12.8, comunali) Autostrade a pedaggio esistenti e in corso di realizzazione (art. 12.12) Autostrade di progetto: corridoio per il Passante Nord e la Crocedana (art. 12.12) Caselli autostradali esistenti e di progetto (art. 12.12) Sistema Tangenziale di Bologna esistente e di previsione (art. 12.12) Aree per la realizzazione della fascia di ampiezza per la tangenziale (art. 12.16) "Grande rete" delle viabilità di interesse nazionale/regionale (art. 12.12) Principali svincoli viari esistenti e di progetto (art. 12.12) Rete di base di interesse regionale (art. 12.12) Via Emilia: interventi di riqualificazione della sede viaria esistente, miglioramento dell'accessibilità e razionalizzazione delle intersezioni Viabilità extraurbana secondaria di rilievo provinciale e interprovinciale (art. 12.12) Viabilità extraurbana secondaria di rilievo intercomunale (art. 1.1, 1.4) Confini provinciali Confini comunali adeguati alle leggi regionali n. 9 e 22 del 2004
<p>SISTEMA INSEDIATIVO</p> <p>Elementi prevalentemente descrittivi</p> <ul style="list-style-type: none"> Centri di alta densità (D e D+) Aree urbanizzate e aree pianificate per usi urbani (residenze, servizi, terziario, attività produttive) Centri urbani Aree urbanizzate e aree pianificate per usi urbani al di fuori del territorio provinciale Principali centri storici di rilevanza metropolitana (in relazione all'eventuale complessità funzionale) (Stato 10) Centri urbani (oltre l'area centrale bolognese e in aree dotate di servizi specialistici e di una gamma completa di servizi di base (Stato 10)) Principali aree produttive (art. 5.1): aree urbanizzate e aree pianificate per usi prevalentemente produttivi negli anelli produttivi di rilievo sovcomunale Principali insediamenti demersali o di possibile demersione (art. 10.4) Grandi strutture di vendita del settore alimentare (art. 9.5) Grandi strutture di vendita del settore non alimentare (art. 9.5) Stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti (art. 3.6) 	




Tavola 3 Assetto evolutivo degli insediamenti, delle reti ambientali e delle reti per la mobilità




Tavola 5 Reti Ecologiche

Con riferimento al PTCP le norme di maggiore interesse per il sito sono analizzate di seguito:

PTCP Provincia di Bologna approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.19 del 30/03/04

Il piano è stato modificato a seguito di: Variante al PTCP sul sistema della mobilità provinciale approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n°29 del 31/03/2009, Variante al PTCP in materia di insediamenti commerciali (POIC) approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n°30 del 07/04/2009 e Variante al PTCP in recepimento del Piano di Tutela delle

Acque (PTA) della Regione, approvata con Delibera del Consiglio Provinciale n°15 del 04/04/2011. È in corso di elaborazione la Variante non sostanziale al PTCP 2013.

PIANIFICAZIONE INTEGRATA PER LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE NATURALI E PAESAGGISTICHE

3.1 - Unità di paesaggio di rango provinciale: definizione, finalità, obiettivi e strumenti attuativi

1.(D) Definizione. A partire dal riconoscimento del paesaggio, quale componente essenziale del contesto di vita delle popolazioni, espressione della diversità del loro comune patrimonio culturale e naturale e fondamento della loro identità, le Unità di paesaggio di rango provinciale, di seguito denominate UdP, costituiscono ambiti territoriali caratterizzati da specifiche identità ambientali e paesaggistiche e aventi distintive ed omogenee caratteristiche di formazione ed evoluzione.

2.(I) Le UdP costituiscono ambiti territoriali di riferimento per l'attivazione di misure di valorizzazione adeguate alle relative peculiari qualità, sia attuali che potenziali. Tale valorizzazione in particolare consiste nella salvaguardia, nella gestione e nella pianificazione dei paesaggi, derivanti dall'interrelazione tra fattori naturali e azioni umane, e richiede il perseguimento di strategie mirate, orientamenti e misure specifiche.

3.(I) Finalità e obiettivi.

Le Unità di paesaggio, al fine di garantire una gestione del territorio coerente con gli obiettivi di valorizzazione delle specifiche identità ambientali e paesaggistiche:

– costituiscono il quadro di riferimento per la formazione degli strumenti di “pianificazione territoriale ed urbanistica, per le politiche a carattere culturale, ambientale, agricolo, sociale ed economico, nonché delle altre politiche che possono avere un’incidenza diretta o indiretta sul paesaggio”;

– in particolare, nell’ambito del presente piano, costituiscono quadro di riferimento per articolare in modo più mirato alle relative specificità territoriali

a) gli indirizzi e le direttive per la salvaguardia, gestione e pianificazione del patrimonio naturale e ambientale previsti al presente Titolo 3, nonché ai successivi Titoli 4, 5, 6, 7 e 8;

b) gli indirizzi e le direttive per la pianificazione e la gestione degli ambiti agricoli del territorio rurale, previsti dal successivo Titolo 11.

c) gli indirizzi e le direttive per l'evoluzione del sistema degli insediamenti e delle infrastrutture di cui ai successivi Titoli 9, 10, 12, 13 e 14;

– costituiscono l'ambito territoriale di riferimento per il rafforzamento dell'identità locale, ovvero per la costruzione di identità locali nuove e nel contempo radicate nel patrimonio storico-culturale e ambientale proprio dell'UdP;

– costituiscono gli ambiti territoriali minimi di riferimento per la progettazione e la verifica di processi e di iniziative di sviluppo integrato ambientalmente sostenibile al fine di garantire il rispetto e la valorizzazione delle loro specifiche identità.

4.(D) Individuazione delle UdP. Le Unità di paesaggio di rango provinciale individuate nella tav. 3 del PTCP sono di seguito elencate e costituiscono l'articolazione dei principali sistemi territoriali:

Sistema di pianura:

1. Pianura delle bonifiche

2. Pianura persicetana

3. Pianura centrale

4. Pianura orientale

5. Pianura della conurbazione bolognese 6. Pianura imolese Sistema collinare:

7. Collina bolognese

8. Collina imolese

3.3 Tutela della biodiversità e valorizzazione degli ecosistemi: obiettivi e strumenti

1.(I) Il PTCP assume l'obiettivo prioritario della tutela, conservazione, miglioramento e valorizzazione degli ecosistemi e della biodiversità presente nel territorio provinciale.

2.(I) Il PTCP persegue lo sviluppo di reti ecologiche nel territorio provinciale, in coerenza con la Direttiva 92/43/CEE "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche" e s. m. e con il relativo Regolamento attuativo di cui al DPR n.357/1997 come modificato dal DPR n.120/2003, che prevedono la realizzazione della rete ecologica europea denominata "Rete Natura 2000" quale strumento per conseguire gli obiettivi di conservazione degli habitat naturali, della flora e della fauna rari e minacciati a livello comunitario nel territorio degli Stati membri, ed altresì in coerenza con gli obiettivi del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, relativi alla costruzione di una rete ecologica nazionale - REN - quale articolazione della rete europea.

3.(I) Il PTCP si pone come strumento di pianificazione di riferimento per il recepimento delle disposizioni di cui all'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, assunti dal D.M. 3 settembre 2002 "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000", riguardanti la necessità di integrare l'insieme delle misure di conservazione con la pianificazione ai diversi livelli di governo del territorio (internazionale, nazionale, locale). Il PTCP si pone inoltre, in termini generali, come strumento di riferimento per il recepimento delle disposizioni di cui alla Direttiva "Uccelli" 79/409/CEE, alla Convenzione di Berna 82/72/CEE sulla "protezione della Natura e della Biodiversità", alla Direttiva "Habitat" 92/43/CEE.

4.(D) Sono strumenti per il perseguimento dell'obiettivo di cui al primo punto:

- il "Piano programmatico per la conservazione e il miglioramento degli spazi naturali nella provincia di Bologna", approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n.103 del 31/10/2000.
- Il "Piano di Azione – Linee per la gestione dei pSIC del territorio provinciale" approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n.109 del 1/10/2002 e dei successivi aggiornamenti;
- I Piani Territoriali dei Parchi di cui all'art. 2.1 delle presenti norme; - i Progetti di Tutela Recupero e Valorizzazione di cui all'art. 3.1 delle presenti norme.

Art. 3.4 - Le reti ecologiche

1.(I) **Finalità e obiettivi.** Il PTCP nel promuovere lo sviluppo delle reti ecologiche persegue i seguenti obiettivi specifici:

- a) Favorire i processi di miglioramento e connessione degli ecosistemi naturali e semi-naturali che interessano il territorio delle Unità di paesaggio di pianura, salvaguardando e valorizzando i residui spazi naturali o seminaturali, favorendo il raggiungimento di una qualità ecologica diffusa del territorio di pianura e la sua connessione ecologica con il territorio delle Unità di paesaggio della collina e della montagna, nonché con gli elementi di particolare significato ecosistemico delle province circostanti;
- b) Promuovere nel territorio rurale la presenza di spazi naturali o seminaturali, esistenti o di nuova creazione, caratterizzati da specie autoctone e dotati di una sufficiente funzionalità ecologica;
- c) Promuovere nel territorio collinare e montano un sistema a rete che interconnetta l'insieme dei principali spazi naturali o seminaturali esistenti, rafforzandone la valenza non solo in termini ecologici, ma anche in termini fruitivi, accrescendo le potenzialità in termini di occasioni per uno sviluppo sostenibile di quei territori;
- d) Rafforzare l'attuale funzione svolta dallo spazio agricolo anche come connettivo ecologico diffuso;
- e) Rafforzare la funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d'acqua dai canali, riconoscendo anche alle fasce di pertinenza e tutela fluviale il ruolo di ambiti vitali propri del corso d'acqua, all'interno del quale deve essere garantito in modo unitario un triplice obiettivo: qualità idraulica, qualità naturalistica e qualità paesaggistica, in equilibrio tra loro;
- f) Promuovere la funzione potenziale di corridoio ecologico e di riqualificazione paesistico-ambientale che possono rivestire le infrastrutture per la viabilità dotandole di fasce di ambientazione ai sensi del seguente art. 12.11;
- g) Promuovere la riqualificazione sia ecologica che paesaggistica del territorio, attraverso la previsione di idonei accorgimenti mitigativi da associare alle nuove strutture insediative a carattere economico-produttivo, tecnologico o di servizio, orientandole ad apportare benefici compensativi degli impatti prodotti, anche in termini di realizzazione di parti della rete ecologica;
- h) Promuovere il controllo della forma urbana e dell'infrastrutturazione territoriale, la distribuzione spaziale e la qualità tipo-morfologica degli insediamenti e delle opere in modo che possano costituire occasione per realizzare elementi funzionali della rete ecologica;
- i) Promuovere la creazione delle reti ecologiche anche attraverso la sperimentazione di misure di intervento normativo e di incentivi, il coordinamento della pianificazione ai diversi livelli istituzionali, il coordinamento tra politiche di settore degli Enti competenti;
- j) Promuovere il coordinamento e l'ottimizzazione delle risorse economiche e finanziarie, individuate ed individuabili, gestite dai vari Settori della Provincia o legate ad azioni specifiche di altri Enti competenti, per la realizzazione integrata di obiettivi condivisi;
- k) Associare alla funzione strettamente ambientale della rete ecologica quella di strumento per la diffusione della conoscenza, della corretta fruizione del territorio e della percezione del paesaggio;
- l) Promuovere la biodiversità anche attraverso la creazione di nuovi spazi naturali finalizzati ad arricchire le risorse naturali ed economiche del territorio.

2.(D) I Piani generali, comunali e intercomunali, e i piani di settore, provinciali, intercomunali e comunali, nonché gli altri atti di programmazione e di governo della Provincia, nella misura in cui possano contribuire alla realizzazione delle reti ecologiche o influire sul loro funzionamento, devono tener conto degli obiettivi specifici sopra definiti e contribuire, per quanto di loro competenza, a perseguirli.

Il perseguimento degli obiettivi specifici di cui ai punti precedenti costituisce elemento di valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale dell'attuazione dei piani ai sensi dell'art. 5 della LR 20/2000.

3.5 - La rete ecologica di livello provinciale

1.(D) Il PTCP identifica nella tav. 5 la struttura della rete ecologica di livello provinciale sulla base delle conoscenze della situazione ecosistemica del territorio alla data di adozione delle presenti norme. La Provincia potrà aggiornare e integrare tale individuazione con successivi atti, in relazione a quanto previsto al successivo punto 20.

2.(D) La rete ecologica di livello provinciale è strutturata nei seguenti elementi funzionali esistenti o di nuova previsione, come definiti all'art. 1.5 alla voce "rete ecologica" (v): nodi ecologici semplici, nodi ecologici

complessi, zone di rispetto dei nodi ecologici, corridoi ecologici, direzioni di collegamento ecologico, connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, connettivo ecologico diffuso, connettivo ecologico diffuso periurbano, area di potenziamento della rete ecologica di area vasta, varchi ecologici.

- 3.(D) La rete ecologica di livello provinciale individuata nella tav. 5 costituisce il riferimento per la definizione e lo sviluppo di reti ecologiche di livello locale. La pianificazione di settore della Provincia e i piani generali e settoriali di livello comunale devono risultare coerenti con le medesime sulla base delle disposizioni seguenti.
- 4.(D) Il PTCP contiene nell'Allegato 1 della Relazione, le Linee guida per la progettazione e realizzazione delle reti ecologiche. La Provincia si riserva di emanare successive direttive relative a tale argomento, quali integrazioni e aggiornamenti in merito, senza che ciò comporti procedura di variante al PTCP stesso.
- 5.(D) Fra gli elementi funzionali che compongono la rete ecologica di livello provinciale si assumono come elementi caratterizzati da specifica rilevanza normativa i siti della Rete Natura 2000 di cui al successivo art. 3.7, nonché le aree protette di cui al successivo art. 3.8.
- 6.(I) La Provincia assume gli elementi della rete ecologica come aree preferenziali ai sensi del Piano Regionale di Sviluppo Rurale per orientare contributi e finanziamenti derivanti dalla normativa europea, nazionale e regionale di settore, in riferimento alle funzioni amministrative trasferite e delegate di competenza.
- 7.(I) La Provincia promuove programmi e progetti specifici per la realizzazione e valorizzazione degli elementi della rete ecologica da attuarsi in collaborazione con le amministrazioni comunali e/o gli altri soggetti interessati.
- 8.(D) I Nodi ecologici complessi, con le eventuali Zone di rispetto, individuano porzioni di territorio caratterizzate da habitat e/o specie animali e vegetali rari o minacciati e contribuiscono all'articolazione del paesaggio; la finalità di tali zone è la conservazione e valorizzazione della biodiversità presente e potenziale, nel rispetto delle disposizioni contenute agli artt. 3.7, 3.8, 7.3, 7.4, 7.5 del presente piano.
- 9.(D) Nelle Zone di rispetto dei nodi ecologici le attività agricole devono essere compatibili con la salvaguardia degli ecosistemi e qualsiasi altra attività e/o uso del suolo non deve risultare impattante nei confronti degli stessi ecosistemi naturali o seminaturali presenti nei nodi. Per tali zone gli strumenti di programmazione agricola dovranno altresì incentivare gli interventi e le forme di conduzione agricola che possono contribuire a salvaguardare e a valorizzare gli elementi di importanza naturalistica presenti. L'individuazione delle Zone di rispetto dei nodi semplici è demandata al PSC nell'ambito della definizione della rete ecologica di livello locale di cui al successivo art. 3.6.
- 10.(D) Quando i Corridoi ecologici corrispondono ai corsi d'acqua (intesi come alveo, fascia di tutela e/o fascia di pertinenza), nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo Titolo 4, tutti gli interventi di gestione e di manutenzione ordinari e straordinari che riguarderanno tali ambiti dovranno essere svolti prestando attenzione al loro ruolo ecologico, in sinergia con i progetti d'attuazione delle reti ecologiche.
- 11.(D) Quando le Direzioni di collegamento ecologico si affiancano a tratti di viabilità di progetto o esistente, questi tratti devono essere realizzati con le caratteristiche di corridoi infrastrutturali verdi, realizzando cioè fasce laterali di vegetazione di ampiezza adeguata caratterizzate da continuità e ricchezza biologica. In linea generale la fascia di ambientazione prevista per le infrastrutture del sistema di mobilità, di cui all'art. 12.11, dovrà essere realizzata in modo da contribuire, ovunque possibile, al rafforzamento e all'incremento della rete ecologica.
- 12.(D) Le aree individuate come Connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico, insieme ai principali corsi d'acqua, dovranno garantire in maniera preminente la funzione di connessione tra i nodi ecologici complessi propri del territorio collinare e montano.
- 13.(D) Nelle aree individuate come Connettivo ecologico diffuso dovrà essere favorita, soprattutto attraverso interventi gestionali, la creazione di corridoi ecologici a completamento delle connessioni individuate nelle aree di Connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico.
- 14.(D) Nelle aree individuate come Connettivo ecologico diffuso periurbano, per garantire la funzione di connessione ecologica, si dovranno realizzare nodi e corridoi di estensione limitata, ma maggiormente diffusi, perseguendo contemporaneamente l'obiettivo di qualificare il territorio agricolo e di costituire un filtro fra i limiti della città e la campagna.
- 15.(D) Nell'Area di potenziamento della rete ecologica di area vasta, l'obiettivo di lungo periodo è quello di promuovere la realizzazione di nuovi nodi. Nel breve periodo l'obiettivo è quello di sviluppare azioni di riqualificazione e potenziamento della funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d'acqua esistenti e di

ricreare comunque una maggiore connessione tra gli elementi del reticolo, utilizzando in particolare gli elementi residui della centuriazione.

16.(D) Gli accordi territoriali per l'attuazione degli ambiti produttivi di rilievo sovracomunale e dei poli funzionali, di cui al Titolo 9, devono considerare le interazioni effettive o potenziali con la struttura della rete ecologica di livello provinciale, ovvero di livello locale se già individuata, e le sinergie realizzabili con la sua implementazione. A tale fine, nell'elaborazione di tali accordi, relativamente alla zona interessata dall'intervento e ad un adeguato intorno, dovrà essere predisposta un'analisi ecologica secondo quanto contenuto nelle Linee guida di cui all'Allegato 1 della Relazione. In tali casi la realizzazione della rete ecologica dovrà considerarsi come prestazione richiesta al programma degli interventi e gli elementi funzionali realizzati saranno considerati dotazioni ecologiche dell'insediamento ai sensi dell'art. A-25 L.R. 20/2000.

17.(D) Nei centri abitati ricadenti nelle Unità di paesaggio della pianura, le eventuali previsioni di ambiti di nuovo insediamento vanno correlate con la realizzazione o il potenziamento degli elementi funzionali della rete ecologica di livello locale, quali forme di compensazione ambientale. Tali elementi funzionali, se interessanti direttamente l'ambito di nuovo insediamento, dovranno considerarsi come prestazioni richieste al progetto e gli elementi funzionali realizzati saranno considerati come dotazioni ecologiche dell'insediamento ai sensi dell'art. A-25 L.R. 20/2000.

18.(D) Nelle zone umide di cui alla tav. 1 è vietato di norma qualsiasi intervento che ne depauperi il grado di naturalità e biodiversità. Gli interventi di valorizzazione saranno volti a consolidarne e migliorarne la biodiversità e a favorirne la fruizione a scopo didattico-ricreativo, secondo modalità non impattanti rispetto agli equilibri ecologici e in coerenza a quanto previsto nelle Linee guida di cui all'Allegato 1 della Relazione. Eventuali interventi di parziale modificazione di tali zone sono consentiti per opere connesse allo svolgimento delle attività produttive a cui le zone umide sono funzionalmente correlate, ovvero per opere connesse alla loro conversione e riuso per fini naturalistici, nonché per l'attuazione di progetti di rilevante interesse pubblico non diversamente localizzabili, purché si proceda ad adeguati interventi compensativi.

19.(D) La tav. 5 del PTCP contiene l'individuazione preliminare dei punti di criticità fra sistema insediativo, infrastrutture per la mobilità e rete ecologica di livello provinciale; queste situazioni devono essere affrontate in sede di PSC o di elaborazione di specifici progetti di cui al precedente punto 7 anche attraverso l'applicazione dei contenuti delle Linee guida di cui all'Allegato 1 della Relazione.

20.(D) Costituiscono verifica, sviluppo e integrazione della rete ecologica di livello provinciale, di cui alla tav. 5, gli elementi funzionali della rete ecologica di livello locale individuati conseguentemente agli approfondimenti conoscitivi operati in attuazione del presente piano ed in particolare nell'ambito di:

- elaborazioni del PSC di cui al successivo art. 3.6,
- elaborazioni relative a specifiche parti del territorio comunale di cui al precedente punto 16,
- elaborazioni legate alla realizzazione dei progetti di cui al precedente punto 7,
- specifici studi provinciali redatti nell'ambito delle funzioni istituzionali di raccolta, elaborazione ed aggiornamento di dati conoscitivi ed informazioni relativi al territorio e all'ambiente.

Conseguentemente la Provincia provvederà periodicamente ad aggiornare le cartografie del PTCP senza che ciò comporti procedura di variante.

Art. 3.6 - La rete ecologica di livello locale

1.(D) I Comuni, anche in forma associata, in sede di elaborazione del PSC, individuano la rete ecologica locale sulla base delle Linee guida di cui all'Allegato 1 della Relazione.

2.(D) Nell'elaborare il progetto della rete ecologica di livello locale i Comuni si attengono alle seguenti direttive:

a) I Nodi ecologici complessi, identificati nella cartografia di PTCP, qualora non siano tra quelli indicati ai successivi artt. 3.7 e 3.8, possono eventualmente essere modificati al fine di escluderne le aree aventi destinazioni d'uso non compatibili e di specificarne l'articolazione morfologica, funzionale ed ambientale; le aree escluse saranno comunque da individuare come Zone di rispetto dei nodi ecologici. Ulteriori e limitate modifiche possono essere consentite solo per l'attuazione di progetti di rilevante interesse pubblico, non diversamente localizzabili e purché si proceda ad adeguati interventi compensativi.

3.(D) Gli strumenti di pianificazione urbanistica comunale definiscono gli usi e le trasformazioni consentite nelle aree identificate come elementi funzionali della rete ecologica, in coerenza con:

- le finalità e le disposizioni di cui agli artt. 3.3, 3.4 e 3.5;

- le caratteristiche, esistenti o potenziali, di ciascuna tipologia di elemento funzionale ai fini della realizzazione e mantenimento della rete ecologica;
- le Linee guida di cui all'Allegato 1 alla Relazione; nonché nel rispetto delle altre disposizioni del presente piano per le medesime parti di territorio.

4.(I) In generale negli elementi funzionali della rete ecologica sono ammesse tutte le funzioni e le azioni che concorrono al miglioramento della funzionalità ecologica degli habitat, alla promozione della fruizione per attività ricreative e sportive all'aria aperta compatibili con gli obiettivi di tutela e potenziamento della biodiversità, allo sviluppo di attività economiche ecocompatibili. Di norma non è consentita la nuova edificazione, né l'impermeabilizzazione dei suoli se non in quanto funzionali a progetti di valorizzazione ambientale ed alla sicurezza. Il PSC, per determinate zone, può demandare al POC o ai PUA i necessari approfondimenti progettuali e la definizione di dettaglio delle aree interessate dagli elementi funzionali della rete ecologica.

5.(I) Il RUE, ovvero un eventuale specifico Regolamento comunale del verde, disciplina le modalità di realizzazione e gestione degli elementi della rete ecologica in modo da favorire il miglioramento della qualità ecologica complessiva, la costruzione di ambienti in grado di assolvere anche la funzione di nodo o di connessione ecologica e da garantire la conservazione e l'impiego di specie vegetali autoctone come specificato nelle Linee guida di cui all'Allegato 1 della Relazione.

Art. 3.7 - La Rete Natura 2000 *Definizione e individuazione*

(versione proposta per la Variante non sostanziale al PTCP del 2013)

1.(I) - Con "Rete Natura 2000" viene indicata la rete ecologica europea costituita da un sistema coerente e coordinato di particolari zone di protezione nelle quali è prioritaria la conservazione della diversità biologica presente, con particolare riferimento alla tutela di determinate specie animali e vegetali rare e minacciate a livello comunitario e degli habitat di vita di tali specie.

La Rete Natura 2000 si compone di: Siti di Importanza Comunitaria (SIC) (v.) individuati a sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE che, una volta riconosciuti dalla Commissione europea, diventeranno Zone Speciali di Conservazione (ZSC) (v.) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) (v.) individuate ai sensi della Direttiva Uccelli 2009/147/CEE (ex 79/409/CEE).

Entrambe le zone, nella loro specificità di aree d'interesse comunitario, costituiscono parti integranti e strutturanti della rete ecologica di livello provinciale e locale e partecipano alle indicazioni progettuali delle presenti norme, in particolare per il necessario collegamento ecologico tra tali aree ed il sistema degli spazi naturali e seminaturali sia extra-urbani che urbani.

Il PTCP riporta in tav. 1 la perimetrazione delle aree che compongono la Rete Natura 2000, come recepita dalle disposizioni vigenti alla data di adozione del piano e dai suoi successivi aggiornamenti.

2.(I) **Obiettivi e strumenti attuativi** - Nelle zone di cui al primo punto occorre attuare politiche di gestione territoriale sostenibile sotto i profili socio-economico ed ambientale, atte a garantire uno *stato di conservazione soddisfacente* degli habitat e delle specie in essi presenti, e consentire il raccordo di tali politiche con le esigenze di sviluppo socio-economico locali.

Gli strumenti attuativi contenenti le norme ai quali bisogna attenersi per la tutela e gestione dei siti della Rete Natura 2000 sono i seguenti:

1 *Misure di Conservazione* ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7/2004, che si articolano a loro volta in:

- *Misure Generali di Conservazione*, valide per tutti i siti della Rete Natura 2000, di competenza della Regione Emilia-Romagna;
- *Misure Specifiche di Conservazione*, articolate per ogni singolo sito della Rete Natura 2000, di competenza degli Enti Gestori dei siti;

2 *Piani di Gestione*, nei siti ove questi sono ritenuti necessari o opportuni;

3 *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1191/2007 - Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione, la gestione e il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n. 7/2004.*

3.(D) L'Ente titolare della gestione dei siti Rete Natura 2000 provvederà a tenere aggiornati gli strumenti attuativi di propria competenza, anche a fronte di successive variazioni nella individuazione dei siti stessi, nonché a coordinare le azioni opportune conseguenti.

4.(D) Relativamente ai siti della Rete Natura 2000, la Provincia provvede, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione e programmazione, ad aggiornare la relativa disciplina nel rispetto delle direttive europee e delle norme statali e regionali vigenti, ed in coerenza con le disposizioni contenute negli strumenti attuativi di cui al punto 2, nonché con la disciplina concernente le reti ecologiche di cui al presente Titolo 3.

5.(D) Nel caso in cui il sito della Rete Natura 2000 sia coincidente con un Parco regionale, il Piano Territoriale del Parco provvederà a dettare la relativa disciplina nel rispetto dei riferimenti normativi sopra indicati.

6.(D) **Norme di tutela relative ai siti della Rete Natura 2000** - Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE, e dal relativo decreto di recepimento DPR n.357/97, come successivamente modificato e integrato dal D.P.R. 120/2003, i Comuni nel cui territorio ricade un sito della Rete Natura 2000, nell'elaborazione dei propri strumenti di pianificazione, in particolare del PSC, devono effettuare scelte di uso e gestione del territorio coerenti con la valenza naturalistico-ambientale del sito Rete Natura 2000, nel rispetto degli obiettivi di conservazione del medesimo e delle Misure Generali e Specifiche di Conservazione di cui al secondo punto, e a tal fine devono provvedere ad effettuare una Valutazione dell'Incidenza che le previsioni di piano hanno sul sito medesimo, ai sensi della D.G.R. 1191/2007 (Allegato B).

Tale valutazione costituisce parte integrante della Valutazione di sostenibilità di cui all'art. 5 della L.R. 20/2000 e del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

7.(D) Nel caso che un sito Rete Natura 2000 interessi più Comuni dovranno essere assicurate le necessarie forme di collaborazione intercomunale ai fini della corretta pianificazione e gestione del sito.

8.(D) Ai sensi dell'art. 6 della Direttiva 92/43/CEE e del DPR n.357/97 modificato dal D.P.R. 120/2003, qualsiasi Piano generale o di settore, Progetto o Intervento, ad eccezione di quelli definiti dagli strumenti attuativi di cui al punto 2, deve essere oggetto di una Valutazione di Incidenza, al fine di valutare preventivamente le interferenze di questi con gli habitat e le specie animali e vegetali di interesse comunitario presenti nei siti della Rete Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso, secondo le disposizioni legislative statali e le modalità individuate dalla Direttiva regionale n. 1191/2007 e successive modifiche e integrazioni.

Le autorità competenti a svolgere la Valutazione di Incidenza sono definite dalla L. R. 7/2004 (Art. 5-7) e dalla L.R. 24/2011.

9.(I) I Comuni, le Associazioni e Unioni di Comuni e le Comunità Montane provvedono a promuovere le necessarie forme di informazione, sensibilizzazione e coinvolgimento delle comunità locali interessate, ed a collaborare nell'attuazione delle Misure di Conservazione e delle Azioni previste nei Piani di Gestione per quanto di propria competenza.

Art. 3.8 - Il sistema provinciale delle aree protette

1.(P) **Definizione e individuazione.** Il sistema provinciale delle aree protette rappresenta l'insieme delle aree di maggiore rilevanza naturalistica del territorio provinciale ed è composto dalle seguenti tipologie di aree protette, previste dalla legislazione nazionale e regionale, con particolare riferimento alla L. 394/91 e alla L.R. 11/88 e loro successive modificazioni e integrazioni:

- Parchi regionali,
- Riserve naturali regionali,
- Aree di riequilibrio ecologico.

In tale sistema sono inoltre compresi i parchi attuati dalla Provincia di Bologna su territori di proprietà pubblica.

Le singole aree sono individuate e descritte al capitolo B4 del Quadro conoscitivo e relativi allegati tematici, e perimetrare nella tav. 1 del presente piano.

- Il sistema provinciale delle aree protette, così definito e individuato, potrà venire modificato e ampliato con ulteriori aree istituite successivamente alla data di adozione del presente piano, e potrà comprendere nuove tipologie di aree protette se e in quanto previste da specifiche disposizioni normative

2.(I) **Finalità e obiettivi delle aree protette** Le aree protette, sopra definite e singolarmente considerate, perseguono le finalità principali di seguito riportate, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia:

- la conservazione del patrimonio naturale, storico-culturale e paesaggistico;
- la promozione socio-economica delle comunità residenti basata sulla valorizzazione di tale patrimonio.

In riferimento alle finalità di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale e storico-culturale e paesaggistico, le aree protette perseguono obiettivi di tutela, risanamento, restauro e valorizzazione riferiti a: ecosistemi, siti e paesaggi naturali, specie e associazioni vegetali, comunità biologiche, habitat rari o in via di estinzione ovvero di sosta su grandi percorsi migratori, valorizzazione di biotopi, formazioni geologiche, geomorfologiche, speleologiche di rilevante interesse storico, scientifico, culturale didattico e paesaggistico; tali finalità si sostanziano inoltre in obiettivi di ricerca scientifica, sia relativa all'evoluzione della natura che della vita e dell'attività dell'uomo, nel loro sviluppo storico.

In riferimento alle finalità di promozione socio-economica, basata sulla valorizzazione del patrimonio naturale, storico-culturale e paesaggistico, le aree protette perseguono i seguenti obiettivi di carattere innovativo e sperimentale: la qualificazione e promozione delle attività economiche e dell'occupazione locale in rapporto alla presenza dell'area protetta, la promozione di attività e metodiche innovative che sperimentino un più corretto rapporto uomo-ambiente basato sulla sostenibilità sia socio-economica che ambientale, il recupero di aree marginali, la ricostruzione e difesa di equilibri ecologici, ed infine la valorizzazione del rapporto uomo-natura anche mediante l'incentivazione di attività culturali, educative, del tempo libero collegate alla fruizione dell'ambiente. Tali finalità e obiettivi generali, insieme a quelli specifici della singola area protetta espressamente individuati dal relativo provvedimento istitutivo, devono essere perseguiti dall'Ente gestore e dai Comuni interessati mediante il coinvolgimento diretto delle realtà sociali ed economiche interessate, a partire dai proprietari dei fondi su cui sorge l'area protetta, attivando ogni possibile forma di collaborazione tra Ente di gestione e comunità socio-economiche locali, stimolando la più ampia partecipazione alla piena realizzazione dell'area protetta.

3.(l) Finalità e obiettivi del sistema provinciale delle aree protette

Finalità primaria del sistema provinciale delle aree protette è la gestione unitaria e coordinata dell'insieme dei principali biotopi rari e minacciati, quale sistema d'eccellenza naturalistico-ambientale del territorio provinciale, da salvaguardare e valorizzare mediante gli strumenti di pianificazione e programmazione regionale, provinciale, comunale e dell'area protetta.

Il PTCP riconosce al sistema delle aree protette un ruolo fondamentale nello svolgimento di alcune "funzioni-obiettivo" qui di seguito elencate; lo svolgimento di ciascuna di tali funzioni costituisce di per sé obiettivo primario del sistema provinciale delle aree protette:

- a. costituire la struttura portante della rete ecologica di livello provinciale di cui al precedente art. 3.5, e alla tav. 5 del PTCP, come pure della rete ecologica di scala europea denominata Rete Natura 2000 di cui all'art. 3.7, e alla tav. 1 del PTCP, delle quali il sistema delle aree protette rappresenta l'insieme dei nodi ecologici che rivestono valore strategico ai fini della conservazione della biodiversità nel territorio provinciale. A tale fine le funzioni di collegamento tra le singole aree protette, proprie della rete ecologica, dovranno essere assicurate dai Corridoi ecologici rappresentati dai corsi d'acqua e dalle aree individuate come Connettivo ecologico di particolare interesse naturalistico e paesaggistico;
- b. rappresentare la struttura territoriale e gestionale di eccellenza in cui prioritariamente favorire la creazione un sistema integrato di offerta di qualità, con particolare riferimento all'offerta turistica, agrituristica, ricreativa, culturale, didattico-scientifica, ma anche gastronomica e di produzioni tipiche. Tale funzione s'inquadra nelle finalità di innovazione dello sviluppo socio-economico del territorio, in stretto raccordo con gli obiettivi e gli indirizzi di riqualificazione e valorizzazione attiva propri delle specifiche Unità di paesaggio di cui al precedente art. 3.2, nonché con le disposizioni relative al territorio rurale di cui al Titolo 11 delle presenti norme;
- c. costituire un momento di gestione e coordinamento con la collaborazione degli Enti gestori delle singole aree e la Provincia, nel quale ciascuna area svolga un proprio specifico ruolo, in sinergia con le altre e cooperi alla realizzazione di una comune rete di promozione, di offerta di fruizione e di servizi strutturata a livello di sistema, che consenta la realizzazione di una sperimentazione coordinata di programmi e processi di sviluppo socioeconomico ed ambientale sostenibile.

4.(l) Indirizzi per gli strumenti di pianificazione e programmazione

La disciplina, in merito alla salvaguardia e valorizzazione nonché alle destinazioni e trasformazioni ammissibili del territorio compreso nelle aree protette, è stabilita dagli atti istitutivi e dai piani, programmi e regolamenti previsti dalle specifiche leggi che regolano la materia. In particolare per i Parchi regionali istituiti, il

PTCP recepisce i Piani Territoriali del Parco approvati ai sensi della

L.R. 11/88, ad essi relativi, come precisato all'art. 2.1 delle presenti norme.

I Comuni, ai sensi della L.R. 11/88, devono adeguare i propri strumenti di pianificazione alle disposizioni contenute nei Piani Territoriali dei Parchi regionali e loro varianti approvati.

Gli strumenti di pianificazione e programmazione provinciale, comunale e delle aree protette, provvedono, particolarmente in tali aree, ad armonizzare gli assetti insediativi e infrastrutturali del territorio e a promuovere attività e iniziative di tipo economico-sociale in linea con le finalità di tutela dell'ambiente naturale e delle sue risorse, attraverso scelte di pianificazione e modalità gestionali orientate ad uno sviluppo socio-economico ed ambientale sostenibile.

Detti strumenti provvedono inoltre a completare ed integrare il sistema delle aree protette sopra descritto, con azioni ed interventi di potenziamento della funzione di corridoio ecologico svolta dai corsi d'acqua, in coerenza con quanto previsto al Titolo 4 e nell'ambito della realizzazione della rete ecologica provinciale; tali previsioni saranno definite in accordo con gli enti competenti interessati, a tal fine avvalendosi anche di appositi accordi di programma, ovvero degli accordi territoriali di cui all'art. 15 della L.R. 20/2000.

I Piani Territoriali dei Parchi o loro varianti possono prevedere motivate modifiche alle perimetrazioni riportate in tav. 1 del presente piano, in coerenza con le disposizioni legislative in materia e nel rispetto delle finalità e degli obiettivi di tutela e fruizione degli ambiti interessati. Inoltre, fino all'approvazione del Piano Territoriale del Parco, nell'ambito del perimetro di tale area, si applicano gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del PTPR relative ai sistemi, alle zone e agli elementi compresi in detti ambiti, secondo quanto recepito e integrato dal presente PTCP.

I Comuni interessati da Aree di riequilibrio ecologico attuate con specifici interventi, come individuate alla tav. 1 del presente piano, le recepiscono nei propri strumenti di pianificazione e definiscono le specifiche norme di salvaguardia e valorizzazione nonché le idonee modalità di gestione, riconoscendo a tali aree una particolare funzione ecologica in coerenza con la rete di livello locale di cui all'art. 3.6.

Tutela della rete idrografica e delle relative pertinenze e sicurezza idraulica

Art. 4.1 - Finalità e obiettivi del Piano

1.(I) Il PTCP individua e tutela la rete idrografica del territorio provinciale e le relative aree di pertinenza, con le seguenti finalità generali:

- la riduzione del rischio idraulico e il raggiungimento di livelli di rischio socialmente accettabili;
- la salvaguardia e la valorizzazione delle aree fluviali e delle aree di pertinenza fluviale in base alle loro caratteristiche morfologiche, naturalistico-ambientali e idrauliche.

2.(I) In particolare il PTCP persegue i seguenti obiettivi specifici: - la riduzione della pericolosità del sistema idraulico con riferimento ad eventi di pioggia caratterizzati da tempi di ritorno fino a 200 anni, mediante la realizzazione di opere di regimazione a basso impatto ambientale, il recupero funzionale delle opere nei principali nodi idraulici e gli interventi necessari a ridurre l'artificialità dei corsi d'acqua;

- il recupero e la valorizzazione della funzione dei corsi d'acqua come corridoi ecologici, e dell'insieme del reticolo idrografico, delle relative fasce di tutela e di pertinenza e delle le casse di espansione, come componenti fondamentali della rete di connessione ecologica;

- il recupero e la valorizzazione della funzione dei corsi d'acqua come elementi paesaggistici, e dell'insieme della rete idrografica e relative aree di tutela e di pertinenza come componente

fondamentale delle unità paesaggistiche del territorio provinciale; - il recupero e la valorizzazione dei corsi d'acqua e relative aree di tutela e di pertinenza in funzione delle attività ricreative compatibili e in funzione di compensazione ecologica delle aree urbane; - la salvaguardia qualitativa e quantitativa delle risorse idriche superficiali;

- la tendenziale eliminazione delle interferenze negative tra esigenze di funzionalità della rete idrografica e pressione insediativa ed infrastrutturale;

- la diffusione negli insediamenti delle opere e degli accorgimenti utili a

garantire un più graduale deflusso delle acque di pioggia verso la rete idrografica.

3.(P) Per tali fini il PTCP definisce e disciplina nel presente Titolo i seguenti elementi, tutti graficamente individuati nella tav. 1 salvo il reticolo idrografico minuto:

a) il reticolo idrografico, costituito dall'insieme degli alvei attivi, e suddiviso in:

- reticolo idrografico principale,
- reticolo idrografico secondario,

- reticolo idrografico minore,
- reticolo idrografico minuto, quest'ultimo non individuato negli elaborati di piano;
- b) le fasce di tutela fluviale;
- c) le fasce di pertinenza fluviale;
- d) le aree ad alta probabilità di inondazione;
- e) le aree per la realizzazione di interventi strutturali finalizzati alla riduzione del rischio idraulico.

Art. 4.2 - Alvei attivi e invasi dei bacini idrici (AA)

(il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell'art. 18 del PTPR e dell'art. 15 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico)

1.(P) Definizione e Individuazione. Gli alvei attivi sono definiti come l'insieme degli spazi normalmente occupati, con riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 5-10 anni, da masse d'acqua in quiete od in movimento, delle superfici che li delimitano, del volume di terreno che circonda tali spazi e che interagisce meccanicamente od idraulicamente con le masse d'acqua contenute in essi e di ogni elemento che partecipa alla determinazione del regime idraulico delle masse d'acqua medesime. Il reticolo idrografico, costituito dall'insieme degli alvei attivi, è individuato nella tav. 1 del PTCP come indicazione delle aree occupate dall'alveo attivo, oppure come asse del corso di cui all'art. 1.4) d'acqua. In questo secondo caso, quando le condizioni morfologiche non ne consentano l'individuazione in sede di PSC, le norme del presente articolo si applicano alle aree comprese entro una distanza planimetrica, in destra e in sinistra dall'asse del corso d'acqua, di 20 m per parte per il reticolo idrografico principale, di 15 m per parte per quello secondario, di 10 m per parte per quello minore e di 5 m per parte per quello minuto. Nel caso le linee di demarcazione non siano agevolmente individuabili sul terreno e siano sostanzialmente sovrapposte a curve di livello, si può far riferimento alle corrispondenti quote.

Le aree comprese tra argini continui su entrambi i lati del corso d'acqua sono comunque soggette alla normativa del presente articolo.

2.(I) Finalità specifiche e indirizzi d'uso. Gli alvei attivi sono destinati al libero deflusso delle acque e alle opere di regimazione idraulica e di difesa del suolo da parte delle autorità competenti, queste ultime da realizzarsi preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica, tendenti a ridurre il grado di artificialità del corso d'acqua e a favorire la contestuale funzione di corridoio ecologico.

La pianificazione comunale o intercomunale, i Piani dei Parchi e i Progetti di tutela, recupero e valorizzazione di aste fluviali, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, possono prevedere nelle aree di cui al presente articolo:

- sistemazioni atte a ripristinare e favorire la funzione di corridoio ecologico, con riferimento a quanto contenuto nel Titolo 3; - percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- sistemazioni a verde per attività del tempo libero all'aria aperta e per la balneazione.

3.(P) Funzioni e attività diverse e interventi ammissibili. Negli alvei non è ammissibile qualunque attività che possa comportare un apprezzabile rischio idraulico per le persone e le cose o rischio di inquinamento delle acque o di fenomeni franosi. La presenza di attività e costruzioni per funzioni diverse da quelle di cui al precedente punto è ammissibile esclusivamente nei limiti e alle condizioni prescritte nei seguenti punti 4, 5, 6 e 7.

4.(D) Attività agricole e forestali. L'utilizzazione agricola del suolo, ivi compresi i rimboschimenti ad uso produttivo e gli impianti per l'arboricoltura da legno, deve essere superata al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e l'efficacia della funzione di corridoio ecologico, nei limiti di compatibilità con l'efficiente deflusso delle acque.

Gli incentivi per i sostegni agro-ambientali finalizzati alla messa a riposo dei terreni in ambito fluviale vanno prioritariamente destinati alle aree di cui al presente articolo.

Le concessioni per l'utilizzo agricolo delle aree demaniali di cui alla presente norma, alla loro scadenza, non possono essere rinnovate

o prorogate, ad eccezione, previa autorizzazione dell'Autorità idraulica competente, di quelle che non comportino arature e/o lavorazioni del terreno annuali o modificazioni morfologiche funzionali. Nelle concessioni va data priorità all'utilizzo a prato permanente.

5.(P) Infrastrutture e impianti di pubblica utilità. Con riguardo alle seguenti infrastrutture e impianti tecnici per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio:

- infrastrutture per la mobilità (strade, infrastrutture di trasporto in sede propria, approdi e opere per la navigazione interna),
- infrastrutture tecnologiche a rete per il trasporto di acqua, energia, materiali e per la trasmissione di segnali e informazioni,
- invasi,
- impianti per la captazione e il trattamento e la distribuzione di acqua;
- impianti per la captazione e il trattamento e la distribuzione di acqua; sono ammissibili interventi di:
 - a. manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
 - b. ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;
 - c. realizzazione ex-novo, quando non diversamente localizzabili, di attrezzature e impianti che siano previsti in strumenti di pianificazione provinciali, regionali o nazionali. La subordinazione alla eventuale previsione in uno di tali strumenti di pianificazione non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto di energia che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

I progetti degli interventi di cui alle lettere b) e c) sono approvati dall'Ente competente previa verifica della compatibilità, anche tenendo conto delle possibili alternative, rispetto:

- agli obiettivi del presente piano;
- alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
- alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.

Per le infrastrutture lineari non completamente interrato deve essere previsto esclusivamente l'attraversamento, evitando che esse corrano parallelamente al corso d'acqua.

Al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici, lungo le reti di scolo di bonifica va comunque mantenuta libera da ogni elemento che ostacoli il passaggio una zona della larghezza di cinque metri esterna a ogni sponda o dal piede dell'argine.

Il progetto preliminare degli interventi di cui alle lettere b) e c) è sottoposto al parere vincolante, per quanto di sua competenza, dell'Autorità di Bacino.

6.(P) Altri interventi edilizi ammissibili. Le costruzioni esistenti all'interno delle aree di cui al presente articolo, ad esclusione di quelle connesse alla gestione idraulica del corso d'acqua, sono da considerarsi in condizioni di pericolosità idraulica molto elevata e pertanto la Regione e i Comuni possono adottare provvedimenti per favorire, anche mediante incentivi, la loro rilocalizzazione, salvo che si tratti di costruzioni di riconosciuto interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale. Gli incentivi sono condizionati alla demolizione della costruzione preesistente, al ripristino morfologico del suolo e la rilocalizzazione deve avvenire in area idonea al di fuori delle aree ad alta probabilità di inondazione di cui al successivo art. 4.5.

Sui manufatti ed edifici tutelati ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 490/1999 e su quelli riconosciuti di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale dagli strumenti urbanistici comunali sono consentiti gli interventi che siano definiti ammissibili dagli stessi strumenti, fermo restando che non sono ammissibili ampliamenti e che il cambio d'uso è ammissibile a condizione che non determini aumento di rischio idraulico. Sugli altri manufatti ed edifici non tutelati sono consentiti soltanto:

- interventi di manutenzione,
- interventi finalizzati ad una sensibile riduzione della vulnerabilità rispetto al rischio idraulico, comunque, nel caso di edifici, senza aumenti di superficie e di volume.

Nell'abitato di Malacappa, in quanto insediamento urbano storico, sono consentite le opere di messa in sicurezza, nonché gli interventi edilizi ai sensi dell'art. A9 della L.R. 20/2000, nei limiti degli interventi di recupero (v. art. 1.5).

La realizzazione delle opere di cui sopra, escluse le opere di manutenzione, è comunque subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente, anche sotto il profilo della congruenza con i propri strumenti di piano.

7.(P) Significativi movimenti di terra. Ogni modificazione morfologica, compresi la copertura di tratti appartenenti al reticolo idrografico principale, secondario, minore, minuto e di bonifica, che non deve comunque alterare il regime idraulico delle acque, né alterare eventuali elementi naturali fisici e biologici che conferiscono tipicità o funzionalità all'ecosistema fluviale, è subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente e la relativa documentazione deve essere trasmessa all'Autorità di Bacino.

Nel caso di interventi che riguardino canali o vie d'acqua di interesse storico si richiama il rispetto dell'art. 8.5 punti 7, 8 e 9. Le opere temporanee di carattere geognostico per attività di ricerca nel sottosuolo sono ammesse previa autorizzazione dell'autorità idraulica competente.

8.(P). Attività e interventi espressamente non ammessi. All'interno delle aree in oggetto non può comunque essere consentito: - l'impianto di nuove colture agricole, ad esclusione del prato permanente, nelle aree non coltivate da almeno due anni al 27 Giugno 2001; - il taglio o la piantumazione di alberi o arbusti se non autorizzati dall'autorità idraulica competente; - lo svolgimento delle attività di campeggio;

- il transito e la sosta di veicoli motorizzati se non per lo svolgimento delle attività di controllo e di manutenzione del reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate dall'autorità idraulica competente;

- l'ubicazione di impianti di stoccaggio provvisorio e definitivo di rifiuti nonché l'accumulo di qualsiasi tipo di rifiuto.

4.3 - Fasce di tutela fluviale (FTF) (il presente articolo recepisce e integra i contenuti degli artt. 17 e 34 e dell'Elaborato M del PTPR, dell'art. 18 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)

1.(P) Definizione e individuazione.

Le fasce di tutela sono definite in relazione a connotati paesaggistici, ecologici e idrogeologici. Comprendono le aree significative ai fini della tutela e valorizzazione dell'ambiente fluviale dal punto di vista vegetazionale e paesaggistico, e ai fini del mantenimento e recupero della funzione di corridoio ecologico, o ancora ai fini della riduzione dei rischi di inquinamento dei corsi d'acqua e/o di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti; comprendono inoltre le aree all'interno delle quali si possono realizzare interventi finalizzati a ridurre l'artificialità del corso d'acqua.

Le norme del presente articolo si applicano anche alle aree latitanti al reticolo principale, secondario, minore e minuto, nei tratti in cui nella tav. 1 non siano graficamente individuate "fascia di tutela fluviale" o "fasce di pertinenza fluviale", per una larghezza planimetrica, sia in destra che in sinistra dal limite dell'alveo attivo come definito all'art. 4.2 punto 1, stabilita come segue: - nei corsi d'acqua del "reticolo idrografico principale": 30 metri;

- nei corsi d'acqua del "reticolo idrografico secondario": 20 metri;

- nei corsi d'acqua del "reticolo idrografico minore": 10 metri; - nella restante parte del reticolo idrografico: 5 metri dal limite del corso d'acqua.

Nel caso le linee di demarcazione non siano agevolmente individuabili sul terreno e siano sostanzialmente sovrapposte a curve di livello, si può far riferimento alle corrispondenti quote. Le presenti norme si applicano anche al reticolo minore di bonifica non facente parte del reticolo minore e minuto e non individuato nella cartografia di piano, nel quale la "fascia di tutela fluviale" viene individuata in una fascia laterale di 10 m dal ciglio più elevato della sponda o dal piede arginale esterno. Nei tratti compresi nel territorio urbanizzato e nei tratti coperti, la fascia di pertinenza è ridotta a 5 metri rispettivamente dal ciglio di sponda e dal limite a campagna della infrastruttura. Questa norma non si applica all'interno dei centri storici individuati dagli strumenti urbanistici quando non compatibile con il tessuto urbano consolidato degli stessi.

Nel caso il limite della fascia di tutela fluviale intersechi il sedime di un edificio, questo si considera esterno alla fascia di tutela.

2.(I) **Finalità specifiche e indirizzi d'uso.** La finalità primaria delle fasce di tutela fluviale è quella di mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni idrauliche, paesaggistiche ed ecologiche dei corsi d'acqua.

In particolare le fasce di tutela fluviale assumono una valenza strategica per la realizzazione del progetto di rete ecologica di cui al Titolo 3.

A queste finalità primarie sono associabili altre funzioni compatibili con esse nei limiti di cui ai successivi punti, e in particolare la fruizione dell'ambiente fluviale e perfluviale per attività ricreative e del tempo libero e la coltivazione agricola del suolo. Le fasce di tutela fluviale faranno pertanto parte di norma del territorio rurale e non dovranno essere destinate ad insediamenti e infrastrutture, salvo che facciano già parte del Territorio Urbanizzato e salvo quanto consentito ai sensi dei punti seguenti.

Gli strumenti urbanistici comunali od intercomunali, i piani dei Parchi e i Progetti di tutela, recupero e valorizzazione di aste fluviali, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, prevedono nelle aree di cui al presente articolo, ove opportuno:

- sistemazioni atte a ripristinare e favorire la funzione di corridoio ecologico con riferimento a quanto contenuto nel Titolo 3 riguardo alle reti ecologiche ed alle corrispondenti linee-guida di cui all'Allegato 1 della Relazione;
- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- sistemazioni a verde per attività del tempo libero all'aria aperta e attrezzature sportive scoperte che non diano luogo a impermeabilizzazione del suolo; - aree attrezzate per la balneazione;
- chioschi e attrezzature per la fruizione dell'ambiente fluviale e perfluviale, le attività ricreative e la balneazione.

Il rilascio del titolo abilitativo per la realizzazione di chioschi ed attrezzature di cui sopra è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità idraulica competente.

3.(P) Funzioni e attività diverse e interventi ammissibili. Nelle fasce di tutela fluviale, anche al fine di favorire il riformarsi della vegetazione spontanea e la costituzione di corridoi ecologici, nonché di consentire gli accessi tecnici di vigilanza, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, irrigazione e difesa del suolo, la presenza e l'insediamento di attività e costruzioni per funzioni diverse da quelle di cui al precedente punto è ammissibile esclusivamente nei limiti e alle condizioni prescritte nei seguenti punti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e 13.

4. Attività agricole e forestali.

(P) Nelle fasce di tutela fluviale, a distanza di 10 m. dal limite degli invasi ed alvei di piena ordinaria, è consentita l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento, quest'ultima esclusivamente in forma non intensiva qualora di nuovo impianto. È ammessa la realizzazione di piste di esbosco e di servizio forestale di larghezza non superiore a 3,5 metri strettamente motivate dalla necessità di migliorare la gestione e la tutela dei beni forestali interessati.

Per le aree boscate si applicano in particolare le disposizioni di cui all'art. 7.2 punto 4.

(D) Gli incentivi per le misure agro-ambientali finalizzate alla tutela dell'ambiente vanno prioritariamente destinati alle aree di cui al presente articolo.

5.(P) Infrastrutture e impianti di pubblica utilità. Con riguardo alle infrastrutture e agli impianti tecnici per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, quali i seguenti:

- infrastrutture per la mobilità (strade, infrastrutture di trasporto in sede propria, approdi e opere per la navigazione interna), - infrastrutture tecnologiche a rete per il trasporto di acqua, energia, materiali, e per la trasmissione di segnali e informazioni,
- invasi,
- impianti per la captazione e il trattamento e la distribuzione di acqua e per il trattamento di reflui,
- impianti per la trasmissione di segnali e informazioni via etere,
- opere per la protezione civile non diversamente localizzabili, - impianti temporanei per attività di ricerca di risorse nel sottosuolo, sono ammissibili interventi di:
 - a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
 - b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;
 - c) realizzazione ex-novo, quando non diversamente localizzabili, di attrezzature e impianti che siano previsti in strumenti di pianificazione provinciali, regionali o nazionali, oppure che abbiano rilevanza

meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

I progetti degli interventi di cui alle lettere b) e c) sono approvati dall'Ente competente, previa verifica della compatibilità, anche tenendo conto delle possibili alternative, rispetto:

- agli obiettivi del presente piano;
- alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
- alle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative.

Per le infrastrutture lineari non completamente interrato deve evitarsi che corrano parallele al corso d'acqua. Al fine di consentire interventi di manutenzione con mezzi meccanici, lungo le reti di scolo di bonifica va comunque mantenuta libera da ogni elemento che ostacoli il passaggio una fascia della larghezza di cinque metri esterna a ogni sponda o dal piede dell'argine.

Il progetto preliminare degli interventi di cui alle lettere b) e c), salvo che si tratti di opere di rilevanza strettamente locale, è sottoposto al parere vincolante, per quanto di sua competenza, dell'Autorità di Bacino.

6.(P) Altri interventi edilizi ammissibili. Nelle fasce di tutela fluviale sono ammissibili, nei limiti in cui siano ammessi dagli strumenti urbanistici comunali:

- a) gli interventi di recupero (v.) di costruzioni legittimamente in essere;
- b) realizzazione di nuove superfici accessorie pertinenziali ad edifici legittimamente in essere;
- c) ogni intervento edilizio:
 - sulle costruzioni legittimamente in essere qualora definito ammissibile dallo strumento urbanistico comunale e finalizzato al miglioramento della fruibilità e alla valorizzazione ambientale dell'ambito fluviale;
 - all'interno del Territorio Urbanizzato (v.) alla data del 29 giugno 1989 (data di entrata in salvaguardia del PTPR);
 - all'interno delle aree che siano state urbanizzate in data successiva al 29 giugno 1989 e costituiscano Territorio Urbanizzato al 11 febbraio 2003 (data di adozione delle presenti norme) sulla base di provvedimenti urbanistici attuativi e titoli abilitativi rilasciati nel rispetto delle disposizioni dell'art. 17, commi 2, 3, 11 e 12, o dell'art. 37 del PTPR;
- d) impianti tecnici di modesta entità quali cabine elettriche, cabine di decompressione del gas, impianti di pompaggio e simili;
- e) realizzazione, quando non diversamente localizzabili, di annessi rustici aziendali ed interaziendali e di altre strutture strettamente connesse alla conduzione del fondo agricolo e alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale, ad una distanza minima di m. 10 dal limite dell'alveo attivo, nonché di strade poderali ed interpoderali di larghezza non superiore a 4 metri lineari; non è ammessa comunque la formazione di nuovi centri aziendali;
- f) interventi edilizi sulla base di titoli abilitativi già legittimamente rilasciati alla data del 11 febbraio 2003;
- g) l'attuazione delle previsioni di urbanizzazione e di edificazione contenute nei Piani Regolatori Generali vigenti alla data del 11 febbraio 2003, qualora non ricadenti nelle zone già assoggettate alle disposizioni dell'art. 17 del PTPR. Sono tuttavia da considerarsi decadute e non più attuabili le previsioni urbanistiche che siano state introdotte nei PRG con atto di approvazione antecedente al 29 giugno 1989, qualora risultino non conformi con le disposizioni dell'art. 17 del PTPR e non ne sia stata perfezionata la convenzione del Piano attuativo nei termini transitori di cui al secondo comma dell'art. 37 del PTPR.

Le previsioni urbanistiche di cui alla lettera g) possono essere interessate da varianti che consentano di migliorare sostanzialmente le condizioni di sicurezza idraulica o di migliorare significativamente l'inserimento paesaggistico e la tutela dell'ambiente fluviale. I provvedimenti di attuazione delle previsioni dei PRG di cui alla lettera g) e le varianti alle stesse, salvo che riguardino aree già edificate e salvo che si tratti di piani attuativi preventivi vigenti da prima del 27 giugno 2001, sono sottoposti al parere dell'Autorità di Bacino, che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano.

La realizzazione degli interventi edilizi di cui alle lettere b), c) ed e) è subordinata all'adozione di misure di riduzione dell'eventuale rischio idraulico, riguardo alle quali il Comune, nell'ambito del procedimento abilitativo, provvede a verificare l'adeguatezza e a introdurre le opportune prescrizioni.

Per quanto riguarda gli edifici esistenti, in tutti i casi in cui sia dimostrata la presenza di situazioni di rischio idraulico anche non evidenziate negli elaborati di piano, i Comuni dettano norme o emanano atti che consentano e/o promuovano, anche mediante incentivi, la realizzazione di interventi finalizzati alla riduzione della loro vulnerabilità.

7.(P) Complessi industriali preesistenti. Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, non ricompresi all'interno del perimetro del Territorio Urbanizzato di centri abitati, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al presente articolo e fossero già insediati in data antecedente al 29 giugno 1989, sono consentiti, quando non diversamente localizzabili, interventi di ammodernamento, di ampliamento, e/o di riassetto organico, sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o ad obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti agli impianti esistenti e con specificazione dei miglioramenti ambientali attesi. Previo parere dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano, e previa approvazione da parte del consiglio comunale dei suddetti programmi, l'amministrazione comunale rilascia i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.

8.(D) Nuovi insediamenti in comuni montani minori. Nelle zone di cui al presente articolo ricomprese nelle Unità di paesaggio della collina e della montagna, gli strumenti di pianificazione dei Comuni inferiori ai 5.000 abitanti, sulla base di un accordo di pianificazione o con la procedura di un accordo di programma con la Provincia, possono prevedere ampliamenti degli insediamenti esistenti, ove si dimostri l'esistenza di un fabbisogno locale non altrimenti soddisfacibile, a condizione che:

- le aree interessate dagli interventi non siano passibili di inondazioni e/o sottoposte ad azioni erosive dei corsi d'acqua in riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 200 anni; - gli interventi non incrementino il pericolo di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti e che le stesse aree interessate dagli interventi non siano soggette a fenomeni di instabilità tali da comportare un non irrilevante rischio idrogeologico;
- per realizzare le condizioni di cui sopra non sia necessario realizzare opere di difesa idraulica;
- gli interventi non comportino un incremento del pericolo di inquinamento delle acque;
- le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore e risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti.

L'accordo di pianificazione o l'accordo di programma che preveda gli interventi di cui al presente punto è sottoposto al preventivo parere dell'Autorità di Bacino, che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano.

Si applicano comunque anche a questi interventi le prescrizioni di cui al punto 11.

9.(D) Complessi turistici all'aperto. I Comuni, mediante i propri strumenti di pianificazione, individuano:

a) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al presente articolo, che devono essere trasferiti in aree esterne a tali zone, essendo comunque tali quelli insistenti su aree ricadenti entro il perimetro della piena bicentenaria, o soggette a fenomeni erosivi;

b) le aree idonee per la nuova localizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera a);

c) i complessi turistici all'aperto, insistenti entro le zone di cui al presente articolo, che, in conseguenza dell'insussistenza di aree idonee alla loro rilocalizzazione, possono permanere dentro le predette zone, subordinatamente ad interventi di riassetto;

d) gli interventi volti a perseguire la massima compatibilizzazione dei complessi turistici all'aperto di cui alla precedente lettera c) con gli obiettivi di tutela delle zone in cui ricadono, dovendo essere in ogni caso previsti: il massimo distanziamento dalla battigia o dalla sponda delle aree comunque interessate dai predetti complessi, e, al loro interno, delle attrezzature di base e dei servizi; l'esclusione dalle aree interessate dai predetti complessi degli elementi di naturalità, anche relitti, eventualmente esistenti; il divieto della nuova realizzazione, o del mantenimento, di manufatti che comportino l'impermeabilizzazione del terreno, se non nei casi tassativamente stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge;

e) gli interventi, da effettuarsi contestualmente ai trasferimenti, od ai riassetti, di cui alle precedenti lettere, di sistemazione delle aree liberate, e volti alla loro rinaturalizzazione;

f) le caratteristiche dimensionali, morfologiche e tipologiche, sia dei complessi turistici all'aperto di nuova localizzazione ai sensi delle precedenti lettere a) e b), che di quelli sottoposti a riassetto ai sensi delle precedenti lettere c) e d);

g) i tempi entro i quali devono aver luogo le operazioni di trasferimento, ovvero quelle di riassetto, fermo restando che essi:

- non devono eccedere i cinque anni dall'entrata in vigore delle indicazioni comunali, salva concessione da parte dei Comuni di un ulteriore periodo di proroga, non superiore a due anni, in relazione all'entità di eventuali investimenti effettuati per l'adeguamento dei complessi in questione ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina, per i complessi insistenti in aree facenti parte del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato, della Regione, della Provincia o del Comune;
- sono definiti, non dovendo comunque eccedere i dieci anni, tramite specifiche convenzioni, da definirsi contestualmente alle indicazioni comunali, e da stipularsi tra i Comuni ed i soggetti titolari dei complessi, per i complessi insistenti su aree diverse da quelle di cui sopra. Fino alla entrata in vigore delle disposizioni comunali di cui al precedente comma, nei complessi turistici all'aperto insistenti entro le zone di cui al presente articolo sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione, nonché quelli volti ad adeguare i complessi stessi ai requisiti minimi obbligatori richiesti dalla relativa disciplina.

10.(P) Significativi movimenti di terra. Ogni modificazione morfologica del suolo suscettibile di determinare modifiche al regime idraulico delle acque superficiali e sotterranee, ivi comprese le opere per la difesa del suolo e di bonifica montana, va sottoposta al parere dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano.

11.(P) Tutela dai rischi di inquinamento delle acque sotterranee. Nelle fasce di tutela fluviale relative alla porzione montana dei corsi d'acqua, e in quelle ricadenti nelle porzioni dei conoidi della pedecollina e alta pianura classificate con grado di vulnerabilità dell'acquifero alto, elevato o estremamente elevato, come individuate nella tav. 1 del PTCP si applicano le norme di tutela della qualità delle risorse idriche sotterranee di cui all'art. 5.3. Inoltre, al fine di salvaguardare l'integrità del tetto dell'acquifero freatico e il mantenimento delle comunicazioni in essere tra acquifero e corso d'acqua, i RUE devono definire i limiti alla costruzione di vani interrati e la profondità massima dei piani di posa delle fondazioni che comunque non dovranno condizionare il flusso del livello freatico in regime di piena (escursione massima della falda).

12.(D) Uso di mezzi motorizzati fuoristrada. Relativamente alle aree di cui al presente articolo, fatte salve quelle interne al TU o destinate ad essere urbanizzate e le strade necessarie a raggiungere gli insediamenti di cui ai precedenti punti 7 e 8, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

a) l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione e restauro di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;

b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;

c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

13.(P) Sono indicate con la sigla FTF.RU. le aree all'interno delle quali ogni aggregato edilizio può costituire generalmente fattore di rischio elevato e nelle quali è necessaria una ristrutturazione urbanistica ai fini della riduzione del rischio;

Nelle aree campite come FTF.RU., per la loro collocazione in adiacenza ai corpi arginali, sono consentiti solo interventi sui fabbricati esistenti senza aumento di superfici e volumi utili.

I Comuni dettano norme o emanano atti che consentono e/o promuovono, anche mediante incentivi, utilizzando anche le procedure per la realizzazione di opere pubbliche idrauliche, la rilocalizzazione dei fabbricati presenti in tali aree, a condizione che la nuova localizzazione, ancorché eventualmente ancora interna a tali aree, realizzi un assetto urbanistico e ambientale maggiormente rispondente agli obiettivi del

presente piano. Tali interventi sono comunque subordinati al parere favorevole dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano.

4.4 - Fasce di pertinenza fluviale (FPF) (il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell'art. 18 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)

1.(P) Definizione e individuazione (o campo di applicazione). Le fasce di pertinenza sono definite come le ulteriori aree latitanti ai corsi d'acqua, non già comprese nelle fasce di tutela di cui al precedente articolo, che, anche in relazione alle condizioni di connessione idrologica dei terrazzi, possono concorrere alla riduzione dei rischi di inquinamento dei corsi d'acqua e/o di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti, al deflusso delle acque sotterranee, nonché alle funzioni di corridoio ecologico e di qualificazione paesaggistica; comprendono inoltre le aree all'interno delle quali si possono realizzare interventi finalizzati a ridurre l'artificialità del corso d'acqua.

Le fasce di pertinenza fluviale sono individuate graficamente nella tav. 1 del PTCP.

2.(I) **Finalità specifiche e indirizzi d'uso.** La finalità primaria delle fasce di pertinenza fluviale è quella di mantenere, recuperare e valorizzare le funzioni idrogeologiche, paesaggistiche ed ecologiche degli ambienti fluviali. Esse possono assumere una valenza strategica per l'attuazione del progetto di rete ecologica di cui al Titolo 3.

A queste finalità primarie sono associabili altre funzioni compatibili con esse nei limiti di cui ai successivi punti, e in particolare la

fruizione dell'ambiente fluviale e perifluviale per attività ricreative e del tempo libero e la coltivazione agricola del suolo. Le fasce di pertinenza fluviale faranno pertanto parte di norma del territorio rurale e non dovranno di norma essere destinate ad insediamenti e infrastrutture, salvo che facciano già parte del Territorio Urbanizzato e salvo quanto consentito ai sensi dei punti seguenti.

Gli strumenti urbanistici comunali od intercomunali, i piani dei Parchi e i Progetti di tutela, recupero e valorizzazione di aste fluviali, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente Piano, prevedono nelle aree di cui al presente articolo, ove opportuno:

- sistemazioni atte a ripristinare e favorire la funzione di corridoio ecologico con riferimento a quanto contenuto nel Titolo 3 riguardo alle reti ecologiche;
- percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;
- sistemazioni a verde per attività del tempo libero all'aria aperta e attrezzature sportive scoperte che non diano luogo a significative impermeabilizzazioni del suolo;
- aree attrezzate per la balneazione e chioschi e attrezzature per la fruizione dell'ambiente fluviale e perifluviale e le attività ricreative. La realizzazione di chioschi ed attrezzature di cui sopra è sottoposta al parere vincolante dell'Autorità di Bacino.

3.(P) Funzioni e attività diverse e interventi ammissibili. Nelle fasce di pertinenza fluviale la presenza e l'insediamento di attività e costruzioni per funzioni diverse da quelle di cui al precedente punto è ammissibile esclusivamente nei limiti e alle condizioni prescritte nei punti 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11 e 13 del precedente art. 4.3.

Oltre a quanto sopra è ammissibile:

- la realizzazione e l'ampliamento di campeggi e di attrezzature sportive, ricreative e turistiche;
- la destinazione di aree contermini al perimetro del territorio urbanizzato di centri abitati per nuove funzioni urbane, qualora si tratti di 'opere non diversamente localizzabili' (v.);
- la realizzazione di impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti nei limiti precisati nel successivo punto 4 e all'art. 14.4, a condizione che:
 - le aree interessate dagli interventi non siano passibili di inondazioni e/o sottoposte ad azioni erosive dei corsi d'acqua in riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 200 anni; - gli interventi non incrementino il pericolo di innesco di fenomeni di instabilità dei versanti e che le stesse aree interessate dagli interventi non siano soggette a fenomeni di instabilità tali da comportare un non irrilevante rischio idrogeologico;
 - per realizzare le condizioni di cui sopra non sia necessario realizzare opere di protezione dell'insediamento dalle piene;
 - gli interventi non comportino un incremento del pericolo di inquinamento delle acque;

- le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore;

L'adozione degli strumenti urbanistici comunali generali e attuativi che prevedono gli interventi di cui sopra è sottoposta al preventivo parere dell'Autorità di Bacino, che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano. Si applicano comunque anche a questi interventi le prescrizioni di cui al punto 11 dell'articolo precedente.

4.(P) Gestione di rifiuti.

Nelle fasce di pertinenza fluviale sono vietate le attività di gestione di rifiuti urbani, speciali e pericolosi ad eccezione delle seguenti, come definite all'art. 1.5: - recupero di rifiuti speciali inerti presso impianti già in essere di lavorazione di inerti naturali, per una soglia dimensionale non superiore a 3000 t./anno e comunque entro i limiti temporali nei quali l'impianto è autorizzato, ai sensi del PIAE; - operazioni di recupero ambientale con l'utilizzo di rifiuti speciali non pericolosi ai sensi del D.M. 5/2/1998, solo se compatibili con le caratteristiche chimico/fisiche e geomorfologiche dell'area da recuperare;

- operazioni di stoccaggio e compostaggio di rifiuti ligneo-cellulosici, ovvero di rifiuti vegetali da coltivazioni agricole e scarti di legno non impregnato di cui al punto 16.1, lettere b), c), h), e l) dell'allegato 1, Sub-allegato 1 del D.M. 5/2/1998, nei limiti massimi di 1000 t./anno per ciascun impianto autorizzato;
- trattamento di rifiuti liquidi in impianti di depurazione di acque reflue urbane esistenti, nei limiti della capacità residua dell'impianto ed ai sensi dall'art. 36 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/1999 e succ. modificazioni;
- operazioni di ricondizionamento preliminare, ai sensi del D.Lgs. 22/97, dei fanghi prodotti da impianti di depurazione esistenti e trattamento negli stessi di rifiuti speciali prodotti da terzi, nei limiti della capacità depurativa residua dell'impianto preesistente.

Sono ammessi, ai fini della raccolta:

- il deposito temporaneo di rifiuti urbani anche in stazioni ecologiche di base e stazioni ecologiche attrezzate;
- il deposito temporaneo di rifiuti speciali, anche collettivo purché previsto da specifici accordi di programma per la corretta gestione dei rifiuti ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.Lgs. 22/97.

5.(P) Nelle fasce di pertinenza fluviale relative alla porzione montana dei corsi d'acqua, e in quelle ricadenti nelle Zone di protezione delle acque sotterranee, come individuate nella tav.2B, si applicano anche le norme di tutela della qualità delle risorse idriche sotterranee di cui all'art. 5.3.

4.5 - Aree ad alta probabilità di inondazione (il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell'art. 16 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio graficamente nella tav. 1 del PTCP; tuttavia esse sono un contenuto proprio degli strumenti di pianificazione di bacino e possono essere modificate nel tempo in relazione al mutare delle condizioni di pericolosità, con la procedura prevista dall'Autorità di bacino, senza che ciò comporti una procedura di variante al PTCP.

1.(P) Definizione e individuazione.

Le aree ad alta probabilità di inondazione sono definite come le aree passibili di inondazione e/o esposte alle azioni erosive dei corsi d'acqua per eventi di pioggia con tempi di ritorno inferiori od uguali a 50 anni. Gli elementi antropici presenti in tali aree, e rispetto ai quali il danno atteso è medio o grave, danno luogo a rischio idraulico elevato e molto elevato. Le aree ad alta probabilità di inondazione interessano prevalentemente porzioni delle fasce di tutela e delle fasce di pertinenza fluviale. di Assetto idrogeologico Le aree ad alta probabilità di inondazione sono individuate di cui all'art. 1.4)

2.(P) Finalità specifiche e indirizzi d'uso. La finalità primaria del Piano con riferimento alle aree ad alta probabilità di inondazione è quella di ridurre il rischio idraulico, salvaguardando nel contempo le funzioni idrauliche, paesaggistiche ed ecologiche dei corsi d'acqua.

3.(P) Interventi ammissibili. Ferme restando le altre disposizioni del presente Piano e in particolare, ove applicabili, le norme delle Fasce di Tutela Fluviale (FTF) e delle Fasce di Pertinenza Fluviale (FPF), agli interventi ammissibili in queste aree si applicano le seguenti limitazioni e precisazioni:

- a) Fatto salvo quanto previsto dalle successive lettere e) e f), può essere consentita la realizzazione di nuovi fabbricati e manufatti solo nei casi in cui essi siano interni al territorio urbanizzato o si collochino in espansioni contermini dello stesso e la loro realizzazione non incrementi sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente.

b) Fatto salvo quanto previsto dalle successive lettere e) e f), può essere consentita la realizzazione di nuove infrastrutture, comprensive dei relativi manufatti di servizio, solo nei casi in cui esse siano riferite a servizi essenziali non diversamente localizzabili, la loro realizzazione non incrementi sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente e risultino coerenti con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile.

c) Sui fabbricati esistenti, fatto salvo quanto previsto dalla successiva lettera f), possono essere consentiti solo interventi edilizi o variazioni di destinazione d'uso che non incrementino sensibilmente il rischio idraulico rispetto al rischio esistente. Possono essere previsti interventi di delocalizzazione finalizzati ad una sostanziale riduzione del rischio idraulico, purché la nuova localizzazione non ricada nelle fasce di tutela fluviale di cui all'art. 4.3. Possono comunque, previa adozione delle possibili misure di riduzione del rischio, essere consentite:

c1) gli interventi di manutenzione e restauro; c2) gli interventi ammissibili ai sensi degli strumenti urbanistici vigenti sui manufatti ed edifici tutelati ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 490/1999 e su quelli riconosciuti di interesse storico-architettonico o di pregio storico-culturale e testimoniale;

c3) trasformazioni di fabbricati definite dalle amministrazioni comunali a "rilevante utilità sociale" espressamente dichiarata.

d) Nella valutazione dell'incremento di rischio di cui alle precedenti lettere a), b) e c) devono essere prese in considerazione le variazioni dei singoli fattori e delle variabili che concorrono alla determinazione del rischio idraulico come definito nell'art. 1.5 delle presenti norme.

e) Le amministrazioni comunali possono determinare, prescrivendo comunque la preventiva realizzazione delle possibili misure di riduzione del rischio, di dare attuazione alle previsioni contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica comunale vigenti alla data del 27 giugno 2001 riguardanti aree che dagli elaborati di piano o da successivi approfondimenti conoscitivi non risultino interessate da eventi di piena con tempi di ritorno inferiori od uguali a 30 anni e che non siano già assoggettate alle disposizioni dell'art. 17 del PTPR.

f) Può comunque essere attuato quanto previsto da provvedimenti abilitativi che siano stati resi esecutivi prima del 27 giugno 2001 e, previa adozione delle possibili misure di riduzione del rischio, gli interventi sulle aree, non già assoggettate alle disposizioni dell'art. 17 del PTPR, i cui piani urbanistici attuativi siano stati resi vigenti prima del 27 giugno 2001.

g) È sottoposto al parere dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza degli interventi con i propri strumenti di piano, il rilascio del titolo abilitativo per: - la realizzazione dei nuovi fabbricati di cui alla lettera a);

- la realizzazione delle nuove infrastrutture di cui alla lettera b) ad eccezione di quelle di rilevanza locale al servizio degli insediamenti esistenti;

- gli ampliamenti, le opere o le variazioni di destinazione d'uso di cui alla lettera c) ad esclusione di quelle elencate ai punti c1), c2) e c3).

4.(P) Nelle aree ad alta probabilità di inondazione presenti in tratti non arginati dei corsi d'acqua e dove sono assenti elementi a rischio, la realizzazione di opere di regimazione fluviale è consentita solo nei casi in cui tale fatto non induca un incremento apprezzabile della pericolosità in altre zone.

Art. 4.6 - Aree per la realizzazione di interventi idraulici strutturali *(il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell'art. 17 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)*

VALLI ARGENTA

1.(P) Definizione e individuazione.

Le aree per la realizzazione di interventi idraulici strutturali sono state definite nel PSAI approvato dall'Autorità di Bacino del Reno e sono distinte in:

- "Aree di intervento" individuate sulla base di un "progetto preliminare", così come definito dal DPR 21/12 /1999 n.554, degli interventi su esse previsti; tali aree sono contraddistinte nelle tavole di piano dalla sigla "Ai". Sono in ogni caso da considerare "aree d'intervento", anche quando non specificatamente indicato, le aree racchiuse dalle linee esterne di intersezione delle masse arginali con il piano di campagna;

- "Aree di localizzazione di interventi" aree individuate sulla base di un'attività di verifica preliminare di fattibilità dell'intervento; tali aree sono contraddistinte nelle tavole di piano dalla sigla "Li"; - "Aree di potenziale localizzazione di interventi" individuate per la realizzazione di interventi previsti al fine di ridurre il

rischio idraulico connesso con eventi con tempi di ritorno superiori a 200 anni e/o che potrebbero risultare necessarie nel caso in cui, nella fase di attuazione del piano, la progettazione preliminare degli interventi programmati dovesse dimostrare l'insufficienza o la non idoneità delle relative aree di localizzazione; tali aree sono contraddistinte nelle tavole di piano dalla sigla Pi;

Le aree per la realizzazione di interventi idraulici strutturali sono individuate graficamente nella tav. 1 del PTCP; tuttavia esse sono un contenuto proprio del PSAI e possono essere modificate con la procedura prevista dall'Autorità di bacino senza che ciò comporti una procedura di variante al PTCP.

3.(P) Interventi ammissibili. Ferme restando le altre disposizioni del presente Piano e in particolare, ove applicabili, le norme delle Fasce di Tutela Fluviale (FTF) e delle Fasce di Pertinenza Fluviale (FPF), agli interventi ammissibili in queste aree si applicano le seguenti limitazioni e precisazioni:

a) All'interno delle "aree di intervento", a meno di quanto previsto dal progetto preliminare approvato degli interventi strutturali da realizzare, non è consentita la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, di fabbricati e di opere infrastrutturali. Sui manufatti edilizi e sui fabbricati esistenti all'interno delle aree d'intervento sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria.

b) All'interno delle "aree di localizzazione interventi" non è consentita la realizzazione di nuovi manufatti edilizi, di fabbricati e di opere infrastrutturali ad eccezione di manufatti relativi alla gestione idraulica dei corsi d'acqua e di nuove infrastrutture, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non diversamente localizzabili, purché non ostacolino la realizzazione degli interventi strutturali previsti. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza dell'opera con i propri strumenti di piano.

c) Sui manufatti e fabbricati esistenti all'interno delle "aree di localizzazione interventi" sono consentiti, previo parere favorevole dell'Autorità idraulica competente, opere di manutenzione, opere imposte dalle normative vigenti, opere su fabbricati tutelati dalle normative vigenti, trasformazioni di fabbricati definite dalle amministrazioni comunali a "rilevante utilità sociale" espressamente dichiarata.

4.(D) Ove necessario, il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino provvede con proprio atto a determinare le norme da applicare alle aree oggetto di interventi strutturali in relazione alle caratteristiche costruttive e gestionali degli stessi ed in coerenza con gli obiettivi del piano.

5.(D) Per le "aree di localizzazione degli interventi" i Comuni dettano norme o emanano atti che consentono e/o promuovono, anche mediante incentivi, la rilocalizzazione dei fabbricati presenti, utilizzando anche le procedure per la realizzazione di opere pubbliche idrauliche.

6.(D) Con riguardo alle "aree di potenziale localizzazione degli interventi" le amministrazioni comunali adeguano i loro strumenti urbanistici con scelte congruenti con l'eventuale utilizzo di tali aree per la realizzazione di interventi idraulici strutturali.

Art. 4.7 - Conservazione e valorizzazione del demanio fluviale e progetti di tutela, recupero e valorizzazione delle aree fluviali e perfluviali

(il presente articolo recepisce e integra i PSAI, le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologici contenuti dell'art. 19 del co di cui all'art. 1.4 nonché l'art. 32 del PTPR)

1.(I) Le aree demaniali ricadenti all'interno delle aree di cui ai precedenti articoli 4.2, 4.3 e 4.4 sono da conservare e valorizzare mediante specifiche azioni di tutela ed intervento fra le quali la realizzazione di parchi fluviali o aree protette e aree finalizzate alla pubblica fruizione.

2.(I) In particolare il PTCP indica l'esigenza di promuovere progetti di tutela, recupero e valorizzazione delle aree fluviali e perfluviali prioritariamente laddove queste intersecano o lambiscono i centri urbani e possono quindi assumere la valenza di aree di compensazione ecologica degli ambienti urbani e di dotazioni territoriali anche per finalità ricreative, nonché dove possono assumere la valenza di elementi funzionali della rete ecologica di cui al Titolo 3.

3.(I) Una prima individuazione di massima delle aste fluviali da interessare prioritariamente con progetti di tutela, recupero e valorizzazione comprende le seguenti:

- il Fiume Reno dalla confluenza del Setta alla cassa di Campotto Valle Santa;
- il Fiume Reno e il Torrente Silla fra Ponte della Venturina, Silla e la confluenza del Setta;
- il Torrente Savena da Pianoro alla confluenza con l'Idice;
- il Torrente Idice dal Parco dei Gessi a Budrio;
- il Torrente Sillaro nel tratto di Castel S. Pietro;

- il Torrente Santerno da Castel del Rio a valle di Imola;
- il Torrente Sellustra;
- il Torrente Samoggia.

Si richiamano inoltre i tratti dei torrenti Setta e Sambro interessati da interventi di valorizzazione correlati alla realizzazione della Variante di valico.

4.(D) I progetti di tutela, recupero e valorizzazione, di parchi, di aree protette e aree di interesse naturalistico, che interessino alvei, fasce di tutela fluviale o fasce di pertinenza fluviale, sono sottoposti, prima dell'approvazione, al parere dell'Autorità di Bacino che si esprime riguardo alla compatibilità e coerenza con i propri strumenti di piano.

5.(D) Le Amministrazioni locali competenti per territorio, singolarmente o consorziate, attuano i progetti di valorizzazione con il coordinamento dall'Autorità di Bacino e seguendo le indicazioni contenute nella "Norma di indirizzo per la salvaguardia e la conservazione delle aree demaniali e la costituzione di parchi fluviali e di aree protette" di cui alla delibera n.1/6 del 14.03.97 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino.

Art. 4.9 - Controllo delle prestazioni complessive e della gestione del sistema idraulico

(il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell'art. 21 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)

1.(D) I consorzi di bonifica competenti per territorio, entro tre anni dalla data di approvazione di ciascun Piano di Bacino o Piano stralcio per l'Assetto idrogeologico e comunque entro tre anni dalla data di approvazione del presente piano, valutano l'insieme dei rischi idraulici connessi con la propria rete di smaltimento delle acque meteoriche in riferimento ad eventi di pioggia con tempi di ritorno di 30 e 100 anni e definiscono linee d'intervento per la riduzione dei rischi individuati che tengano conto degli effetti degli interventi strutturali e manutentivi previsti dai rispettivi programmi di intervento. Tali studi devono essere approvati con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino su proposta del Comitato Tecnico.

2.(P) L'approvazione, da parte della Autorità competente, di qualsiasi opera idraulica finalizzata alla riduzione dei rischi idraulici è subordinata, decorso il termine di cui al punto precedente, alla dimostrazione della congruenza delle caratteristiche dell'opera stessa con i risultati degli studi di cui al punto 1.

3.(D) I consorzi di bonifica, i Comuni, le aziende di settore e gli altri enti interessati, entro un anno dalla data di approvazione del presente piano, e comunque entro un anno dalla data di approvazione di ciascun Piano di Bacino o Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, devono fornire all'Autorità di Bacino tutti i dati in loro possesso riguardanti le caratteristiche:

- funzionali, idrauliche e morfologiche dei collettori che si immettono nel reticolo idrografico principale e delle opere idrauliche eventualmente presenti nei punti di immissione;
- idrauliche ed idrologiche dei bacini scolanti nei loro punti di immissione nel reticolo idrografico principale;
- di ogni opera che modifichi il reticolo idrografico.

I suddetti dati devono essere aggiornati ogni tre anni.

4.(P) Ogni modificazione delle caratteristiche delle portate immesse nel reticolo idrografico principale, secondario, minore e di bonifica, indotta da interventi antropici, è subordinata al parere favorevole dell'Autorità idraulica competente.

5.(P) Le modalità di funzionamento e di manutenzione delle opere idrauliche facenti parte dei corsi d'acqua e non gestite direttamente dall'Autorità idraulica competente, devono essere concordate e definite con l'Autorità idraulica medesima mediante apposita convenzione.

Art. 4.10 - Attraversamenti *(il presente articolo recepisce e integra i contenuti dell'art. 22 del PSAI, nonché le corrispondenti norme degli altri Piani Stralcio di Assetto idrogeologico di cui all'art. 1.4)*

1.(D) Entro tre anni dalla data di approvazione di ciascun Piano di Bacino o Piano stralcio per l'assetto idrogeologico, e comunque entro tre anni dalla data di approvazione del presente piano, l'Autorità idraulica competente provvede a censire gli attraversamenti interessanti il reticolo idrografico principale, secondario e minore, al fine di verificare la loro funzionalità idraulica.

2.(D) Entro nove mesi dalla eventuale richiesta dell'Autorità idraulica competente, i soggetti titolari degli attraversamenti presentano alla stessa Autorità tutti i dati in loro possesso necessari per procedere ad una verifica idraulica degli stessi.

3.(P) Tutti i nuovi attraversamenti devono essere conformi a quanto previsto nella direttiva "Criteri di valutazione della compatibilità idraulica ed idrobiologica delle infrastrutture di attraversamento dei corsi d'acqua del bacino del Reno" emanata dall'Autorità di Bacino.

Tutela della qualità e uso razionale delle risorse idriche superficiali e sotterranee

Art. 5.1 Obiettivi di qualità delle acque

1. (P) Ai sensi del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione del PTA (v.), il PTCP assume i seguenti obiettivi di qualità ambientale delle acque:

a. Obiettivi per i Corsi d'acqua: entro Dicembre 2016 la qualità dei corsi d'acqua dovrà raggiungere lo "stato ambientale del Corso d'Acqua" (SACA) buono o sufficiente, così come individuato per ciascuna stazione di controllo nell' Allegato B delle presenti Norme.

b. Obiettivi per le acque sotterranee: entro Dicembre 2016, tutte le stazioni di controllo riportate nell' Allegato B delle presenti Norme, dovranno raggiungere lo stato buono, a meno che non presentino lo stato particolare.

c. Obiettivi di riduzione dei carichi di nutrienti sversati in aree sensibili: in attuazione dell'art 27 delle norme del PTA (v.), entro Dicembre 2016, i depuratori della provincia di Bologna dovranno concorrere all'obiettivo regionale di riduzione del 75% dei carichi di azoto e fosforo sversati nei bacini idrografici afferenti all'area costiera adriatica.

2. (D) Ai sensi del D.Lgs. 152/06 e successive modificazioni e integrazioni, in attuazione del PTA (v.), il PTCP assume i seguenti obiettivi di qualità delle acque a specifica destinazione d'uso:

a. Obiettivi per le acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile: entro Dicembre 2016 le acque destinate all'uso potabile rilevate in tutte le 9 stazioni di controllo riportate nell' Allegato B delle presenti Norme, incluse quelle non ricadenti sul territorio della Provincia, dovranno raggiungere la classificazione A2 così come definita dall'allegato 2 parte III del D.Lgs 152/06 e successive modifiche.

b. Obiettivi per le acque destinate alla vita dei pesci: Le acque dolci idonee alla vita dei pesci, designate con Delibera di C. P. n. 98 del 09/09/2002, n. 47 del 03/06/2003 e n. 89 del 28/09/2004 e descritte nell'allegato B alle presenti Norme devono avere parametri di qualità conformi a quanto disposto dall'allegato 2 Parte III Tab.1B del D.Lgs.152/06 e successive modifiche. Il suddetto elenco può essere integrato e/o modificato senza che ciò comporti variazioni al PTCP a seguito dell'attività svolta dalla Provincia per il controllo ed aggiornamento della qualità delle acque idonee alla vita acquatica.

Articolo 7.2 (Sistema Forestale Boschivo) (il presente articolo recepisce e integra l'art. 10 del PTPR)

1.(D) **Definizione e individuazione.** Le aree forestali sono definite nei termini di cui al precedente art. 1.5. Le aree forestali sono sottoposte alle prescrizioni dettate dalla legislazione e dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia forestale.

Il PTCP riporta nella tav. 1 le aree forestali come desunte sinteticamente dalla Carta forestale in scala 1:10.000 di cui è dotata la Provincia, che ne dettaglia i contenuti relativamente alle singole aree forestali attraverso parametri vegetazionali, quali quelli fisionomici, di tipologia forestale, di copertura, di forma di governo e trattamento, e di composizione specifica. Le modificazioni per l'aggiornamento di tali perimetrazioni, comportanti aumento e riduzione dei terreni coperti da vegetazione forestale in conseguenza di attività antropiche o di atti amministrativi, sono prodotte dagli enti competenti per territorio in materia forestale. Eventuali proposte di ulteriori variazioni dei perimetri della Carta forestale possono essere presentate alla Provincia, anche da soggetti privati, sulla base di analisi dello stato di fatto prodotta da tecnico abilitato, secondo le medesime metodologie adottate dalla Provincia per l'elaborazione della Carta forestale, e purché la modifica non sia dovuta a taglio o incendio della preesistente copertura forestale. Il recepimento delle modifiche di cui sopra è considerato mero adeguamento tecnico ed è effettuato dalla Provincia con apposito atto amministrativo.

È fatta salva, rispetto all'applicazione delle disposizioni del presente articolo, l'attuazione delle previsioni urbanistiche dei PRG vigenti per le quali sia stato approvato il Piano Attuativo prima del 11 febbraio 2003.

2.(D) **Finalità specifiche.** Il PTCP e i PSC conferiscono al sistema forestale finalità prioritarie di tutela naturalistica, di protezione idrogeologica, di ricerca scientifica, di funzione climatica e turistico-ricreativa, oltreché produttiva. La Provincia si riserva di emanare norme regolamentari atte ad impedire forme di utilizzazione che possano alterare negativamente la presenza delle specie vegetali autoctone.

3.(P) **Interventi ammissibili.** In coerenza alle finalità di cui al punto 2, nei terreni di cui al presente articolo si persegue l'obiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente:

a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, di interventi di imboscamento e di miglioramento di superfici forestali, di strade poderali ed interpoderali, di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al programma regionale di sviluppo nel settore forestale di cui al quarto punto dell'articolo 3 della legge 8 novembre 1986, n. 752, alle vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 e alla regolamentazione delle aree protette;

b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dagli strumenti di pianificazione comunali;

c. le normali attività selvicolturali, nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;

d. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nei limiti degli atti regolamentari e dei piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;

e. le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

4. **Disposizioni particolari**

(D) Nei boschi ricadenti nelle Fasce di tutela fluviale di cui all'art 4.3 e nelle Zone di tutela naturalistica di cui all'art. 7.5, come indicate e delimitate dal PTCP nella tav. 1, devono essere osservate le seguenti direttive:

- nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale si sia stabilmente affermata; gli interventi selvicolturali devono favorire le specie vegetali autoctone;

- nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, in seguito a puntuale istruttoria tecnica.

(D) In tali boschi sono ammesse solo infrastrutture a carattere temporaneo, da realizzarsi previa richiesta all'Ente delegato in materia di vincolo idrogeologico, con l'esplicito impegno a riportare lo stato dei luoghi all'originale destinazione entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori di utilizzazione e comunque entro un anno dall'inizio degli stessi. Tali opere a carattere provvisorio, non devono modificare la destinazione d'uso ed il paesaggio dei terreni interessati.

(I) Nei boschi monospecifici di specie alloctone, oppure nei boschi misti costituiti in prevalenza da tali specie, è ammesso e suggerito il taglio di utilizzazione con scopi produttivi a carico delle specie alloctone, al fine di favorire la rinnovazione delle specie autoctone presenti, prevedendo, se necessario, l'introduzione delle stesse.

5.(P) **Infrastrutture e impianti di pubblica utilità.** Con riguardo all'attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte di infrastrutture e impianti per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, quali i seguenti:

- linee di comunicazione viaria, nonché ferroviaria;
- impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti;
- sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati;
- impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento, nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni;
- impianti di risalita;

sono ammissibili interventi di:

- a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
- b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili;
- c) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti in quanto previsti in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali;
- d) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti. L'ammissibilità di linee di comunicazione e di impianti di risalita è condizionata al fatto che tali opere siano esplicitamente previste nel PSC, ovvero, in via transitoria, nel PRG. Gli impianti di risalita e di sistemi tecnologici per il trasporto di energia e materie prime e/o semilavorati possono essere consentiti esclusivamente al servizio di attività preesistenti e confermate dagli strumenti di pianificazione.

6.(D) In sede di rilascio del provvedimento abilitativo del Comune per i progetti degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dovrà esserne verificata la compatibilità rispetto:

- agli obiettivi del presente piano;
- alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile.

In ogni caso i suindicati progetti devono essere corredati dalla esauriente dimostrazione sia della necessità delle determinazioni stesse, sia della insussistenza di alternative.

7.(D) Le opere di cui alla lettera a. del punto 3 e quelle di cui al punto 5 non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. In particolare le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza superiore a m. 3,5, né comportare l'attraversamento in qualsiasi senso e direzione di terreni con pendenza superiore al 60% per tratti superiori a m.150. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

8.(D) **Uso di mezzi motorizzati fuoristrada.** Relativamente alle aree di cui presente articolo, le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

- a. l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;
- b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;
- c. le autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

Art. 7.4 - Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura

1.(P) **Definizione e individuazione.** Le Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura sono definite in relazione alla presenza di particolari spazi naturali e seminaturali caratterizzati da valori di naturalità e di diversità biologica, oltre che da connotati paesaggistici. Tali zone sono costituite dalla porzione di pianura della Rete ecologica di livello provinciale di cui al Titolo 3 delle presenti norme e risultano articolate al loro interno nei seguenti elementi funzionali della rete stessa:

- a) "Nodi ecologici complessi",
- b) "Zone di rispetto dei nodi ecologici".

Le Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico della pianura, articolate nelle due unità funzionali suddette, sono individuate graficamente nella tav. 1 del PTCP.

In coerenza con quanto disposto dal punto 20 dell'art. 3.5, l'integrazione o modifica dei perimetri degli elementi funzionali di cui sopra, assunti in sede di elaborazione della rete ecologica di livello locale di cui all'art. 3.6, costituiscono aggiornamento dei perimetri delle zone di cui al presente articolo senza che ciò comporti procedura di variante al PTCP.

2.(I) **Finalità specifiche e indirizzi d'uso.** La finalità primaria delle Zone di particolare interesse naturalistico e paesaggistico è la conservazione e miglioramento della biodiversità presente in tali zone e la valorizzazione delle relative peculiarità paesaggistiche in funzione della riqualificazione e fruizione didattica e ricreativa del territorio, da attuarsi prioritariamente secondo quanto disposto dagli artt. 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7 delle presenti norme.

In tali zone, di norma integrate e fortemente relazionate col territorio agricolo, gli strumenti di programmazione di settore dovranno incentivare modalità di conduzione delle attività agricole multifunzionali e a basso impatto ambientale che garantiscano la conservazione degli habitat naturali e seminaturali ed eventuali forme integrative di reddito legate alla gestione naturalistico-fruttiva del territorio.

Gli strumenti di pianificazione comunale, alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni del presente piano, possono prevedere nelle aree di cui al presente articolo interventi volti a consentire la pubblica fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di parchi, percorsi ciclo-pedonali ed equestri, spazi di sosta per mezzi di trasporto non motorizzati.

3.(P) **Interventi ammessi nei nodi ecologici complessi.** Con riguardo alle infrastrutture e agli impianti per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, di cui al punto 4 dell'art. 7.3, escludendo comunque gli impianti per lo smaltimento dei reflui e dei rifiuti, sono ammissibili, negli ambiti di cui alla lettera a) del punto 1 del presente articolo, interventi di:

- a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
- b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili; in tali casi, si dovranno tuttavia prevedere ed attuare adeguate misure di mitigazione e soprattutto di compensazione, quest'ultime in aree anche non direttamente contermini col sito interessato dall'intervento ma funzionalmente integrate/integrabili con il medesimo;
- c) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione residente all'interno o nelle immediate vicinanze dell'area del nodo di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

L'ammissibilità degli interventi di cui alle lettere b) e c) è comunque subordinata alla compatibilità degli stessi con:

- gli obiettivi del presente piano;
- la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile; - le caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un adeguato intorno, sulla base delle Linee guida di cui all'Allegato 1 della Relazione, valutando anche le possibili alternative.

Inoltre per le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo con carattere geognostico, è comunque necessario che vadano eseguite in periodi e con modalità da non arrecare o da ridurre al minimo il disturbo alle specie e agli habitat presenti.

4.(P) **Interventi ammessi nelle zone di rispetto dei nodi ecologici.** Con riguardo alle infrastrutture e agli impianti per servizi essenziali di pubblica utilità, comprensivi dei relativi manufatti complementari e di servizio, di cui al punto 4 dell'art. 7.3, sono ammissibili, negli ambiti di cui alla lettera b) del punto 1 del presente articolo, interventi di:

- a) manutenzione di infrastrutture e impianti esistenti;
- b) ristrutturazione, ampliamento, potenziamento di infrastrutture e impianti esistenti non delocalizzabili; in tali casi, si dovranno tuttavia prevedere ed attuare adeguate misure di mitigazione e soprattutto di compensazione, quest'ultime in aree anche non direttamente contermini col sito interessato dall'intervento ma funzionalmente integrate/integrabili con il medesimo;
- c) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti che siano previsti in strumenti di pianificazione nazionali, regionali o provinciali;
- d) realizzazione ex-novo di attrezzature e impianti che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un comune ovvero di parti della popolazione di due comuni confinanti.

Ai fini della realizzabilità degli interventi di cui alle lettere b), c) e d) dovrà essere verificata la relativa compatibilità rispetto:

- agli obiettivi del presente piano;
- alla pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile;
- alle caratteristiche naturalistiche e paesaggistiche del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un adeguato intorno, sulla base delle Linee guida di cui all'Allegato 1 della Relazione, valutando anche le possibili alternative. Ove tale compatibilità non sia conseguibile e non sussistano alternative possibili, dovranno essere previste ed attuate adeguate misure di mitigazione e soprattutto di compensazione, quest'ultime in aree anche non direttamente contermini col sito interessato dall'intervento ma funzionalmente integrate/integrabili con il medesimo,

5.(P) **Ulteriori interventi ammessi.** Negli ambiti di cui alle lettere

a) e b) del punto 1 sono inoltre consentiti:

- gli interventi di cui al punto 5 lettere a), b), e), f) e g) del precedente art. 7.3;
- gli interventi di cui al punto 5 lettera c) del precedente art. 7.3, limitatamente alle sole zone di rispetto dei nodi;
- la realizzazione di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica quali le casse di espansione, comprese le attività di esercizio e di manutenzione delle stesse.

La realizzazione delle opere di cui al presente punto deve comunque risultare congruente con le finalità di cui al punto 2 del presente articolo; se necessario potrà essere prevista la realizzazione congiunta di opere compensative ovvero di interventi che contribuiscano alla tutela e alla valorizzazione della biodiversità presente nelle aree in oggetto, anche sulla base delle Linee guida di cui all'Allegato 1 della Relazione.

Art. 7.5 - Zone di tutela naturalistica (*il presente articolo recepisce e integra l'art. 25 del PTPR*)

1.(P) Definizione e individuazione. Le Zone di tutela naturalistica individuano gli ambienti caratterizzati da elementi fisici, geologici, morfologici, vegetazionali, faunistici di particolare interesse naturalistico e/o rarità.

Le Zone di tutela naturalistica sono individuate graficamente nella tav. 1 del PTCP.

2.(I) Finalità specifiche e indirizzi d'uso. La finalità del PTCP per le Zone di tutela naturalistica è la conservazione del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna, attraverso il mantenimento e la ricostituzione di tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, nonché attraverso il mantenimento delle attività produttive primarie compatibili ed una controllata fruizione collettiva per attività di studio, di osservazione, escursionistiche e ricreative. Le Zone di tutela naturalistica sono parte del territorio rurale e non dovranno essere destinate ad insediamenti e infrastrutture.

Le zone di tutela naturalistica contribuiscono inoltre alla tutela della biodiversità e alla valorizzazione degli ecosistemi di cui all'art. 3.3 e alla formazione e sviluppo delle reti ecologiche di cui all'art. 3.4 e seguenti.

3.(I) Funzioni, attività e interventi edilizi ammissibili. Le Zone di tutela naturalistica devono essere disciplinate dagli strumenti di pianificazione provinciali o comunali, i quali provvedono ad individuare, nell'ambito di dette zone, le aree di maggior valenza naturalistica, da destinare a riserve naturali e/o ad aree protette, e quelle in cui l'attività agricola e la presenza antropica sono esistenti e compatibili.

Le disposizioni di tali strumenti, in coerenza alle finalità di cui al punto 2, definiscono:

- a) gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione od al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;
- b) le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali percorsi e spazi di sosta, individuando quelli eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, rifugi e posti di ristoro, nonché i limiti e le condizioni di tale fruizione; l'installazione delle predette attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili, può essere prevista solamente ove sia compatibile con le finalità di conservazione, sia strettamente necessaria all'esplicazione delle funzioni di vigilanza ovvero alla tutela dei fruitori, e gli edifici e le strutture eventualmente esistenti, di cui non si debba prevedere la demolizione a scopi ripristinatori, e da destinarsi prioritariamente a tali utilizzazioni, siano assolutamente insufficienti;
- c) le opere strettamente necessarie al soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili;
- d) le aree appositamente attrezzate in cui sono consentiti il bivacco e l'accensione di fuochi all'aperto;

e) gli interventi ammissibili sugli edifici esistenti, che non debbano essere demoliti a scopi ripristinatori; tali edifici possono essere destinati all'esplicazione delle funzioni di vigilanza nonché a funzioni ricettive connesse con la fruizione collettiva della zona;

f) l'eventuale esercizio dell'ordinaria utilizzazione del suolo a scopo colturale, delle attività zootecniche ed ittiche, di tipo non intensivo qualora di nuovo impianto;

g) l'eventuale nuova edificazione di manufatti edilizi, anche ad uso abitativo, strettamente funzionale allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera

f), e comunque nel rispetto delle tipologie costruttive locali prevalenti e nei limiti derivanti dalla conformazione morfologica dei luoghi e dal prioritario obiettivo della salvaguardia dei beni tutelati;

h) le infrastrutture strettamente necessarie allo svolgimento delle attività di cui alla precedente lettera f), individuando i percorsi e gli spazi di sosta eventualmente utilizzabili da mezzi di trasporto motorizzati, e dettando per questi ultimi le disposizioni volte a garantire le opportune limitazioni e/o regolamentazioni all'utilizzazione da parte di tali mezzi di trasporto;

i) la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7.2 punto 4, salva la determinazione di prescrizioni più restrittive;

j) le forme, le condizioni ed i limiti della raccolta e dell'asportazione delle specie floristiche spontanee, ivi compresi i cosiddetti prodotti del sottobosco;

k) le forme, le condizioni ed i limiti dell'esercizio dell'attività venatoria, fermo restando che non deve essere comunque previsto l'aumento dell'entità delle aree, comprese nelle zone di cui al presente articolo, in cui fosse consentito a qualsiasi titolo l'esercizio di tale attività alla data di adozione del presente piano;

l) interventi per l'adeguamento ed il consolidamento di infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo esistenti, nonché interventi di miglioramento e adeguamento in sede per le infrastrutture stradali e ferroviarie esistenti. Eventuali modifiche di tracciato dettate da motivi di sicurezza e/o per la salvaguardia della salute da elevati tassi di inquinamento acustico ed atmosferico potranno essere consentite subordinatamente alla predisposizione di progetti di inserimento paesaggistico e minimizzazione degli impatti che prevedano anche la possibilità di recupero ambientale dei tratti dismessi.

4.(P) Fino all'entrata in vigore degli strumenti di pianificazione di cui al terzo punto, nelle zone di cui al presente articolo sono consentite esclusivamente le attività e le trasformazioni seguenti:

a) le attività di vigilanza e quelle di ricerca scientifica, studio ed osservazione finalizzate alla formazione degli strumenti di pianificazione;

b) gli interventi di manutenzione ordinaria nonché quelli volti ad evitare pericoli di crollo imminente sui manufatti edilizi esistenti;

c) i mutamenti dell'uso di manufatti edilizi esistenti volti ad adibirli all'esplicazione delle funzioni di vigilanza, ovvero a funzioni di ricerca scientifica, studio ed osservazione;

d) la manutenzione ed il ripristino, se del caso anche secondo tracciati parzialmente diversi e più coerenti con le caratteristiche da tutelare dei siti interessati, delle infrastrutture indispensabili al proseguimento dell'utilizzazione degli edifici e degli altri manufatti edilizi esistenti nonché delle infrastrutture di bonifica, di irrigazione e di difesa del suolo;

e) l'esercizio dell'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e dell'attività zootecnica sui suoli già adibiti a tali utilizzazioni, essendo comunque vietati i cambiamenti di destinazione produttiva che comportino la conversione del bosco, dei prati pascoli e dei prati stabili in altre qualità di coltura, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di ristrutturazione degli edifici esistenti connessi all'attività agricola;

f) l'esercizio delle attività ittiche, esclusivamente entro i limiti dei siti in cui tali attività siano già in atto alla data di adozione del presente Piano;

g) la gestione dei boschi e delle foreste, nel rispetto di quanto disposto all'art. 7.2 punto 4;

h) la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche spontanee, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari;

i) l'esercizio dell'attività venatoria entro i limiti delle aree in cui fosse consentito alla data di adozione del presente piano; è comunque fatto divieto di modificare in riduzione, revocare o non rinnovare le zone di

ripopolamento e cattura e le oasi di riproduzione della fauna istituite, alla medesima data, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali per la disciplina dell'attività venatoria; j) le attività escursionistiche;

k) gli interventi di spegnimento degli incendi e fitosanitari.

5.(P) Funzioni e attività non ammesse. Nelle zone di cui al primo punto, non possono in alcun caso essere consentiti o previsti l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, né l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone.

6.(D) Uso di mezzi motorizzati fuoristrada. Relativamente alle aree di cui presente articolo le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente piano, i propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:

a) l'uso di mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri e le mulattiere, nonché le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, strutture per l'alpeggio, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;

b) il divieto di passaggio dei predetti mezzi motorizzati nei sentieri, nelle mulattiere, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;

c) le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.

Art. 14.2 - Particolari prescrizioni relative alle attività estrattive (il presente articolo recepisce e integra l'art. 35 del PTPR e l'art. 23 del PSAI)

3.(D) Nelle "Zone di tutela naturalistica" di cui al precedente art. 7.5 e nei terreni siti a quote superiori a 1.200 m, il PIAE potrà prevedere attività estrattive di nuovo insediamento ovvero in ampliamento di attività esistenti esclusivamente se di tipo artigianale relative alla pietra da taglio per la realizzazione di bozze, lastre ed elementi architettonici, soltanto qualora sia documentatamente e motivatamente valutato non altrimenti soddisfacibile il fabbisogno stimato del suddetto materiale inerte e che tali scelte pianificatorie siano corredate da una specifica valutazione preliminare sulla compatibilità ambientale di tali interventi.

5.(D) Nei Siti di Interesse Comunitario (pSIC) e nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) di cui all'art. 3.7.1 il PIAE non potrà prevedere attività estrattive.

Art. 14.4 - Aree non idonee alla localizzazione di impianti per lo smaltimento o recupero dei rifiuti urbani e speciali, anche pericolosi

2.(P) La realizzazione di impianti di smaltimento e recupero di rifiuti urbani e/o speciali è vietata nelle aree di cui ai seguenti articoli del presente piano:

- art. 3.5 – La rete ecologica di livello provinciale, con riferimento ai soli seguenti elementi: nodi ecologici semplici, nodi ecologici complessi, corridoi ecologici;
- art. 3.7 - La rete dei siti Natura 2000 (salvo quanto previsto al punto seguente);
- art. 3.8 - Il sistema provinciale delle aree protette (salvo quanto previsto al punto seguente);

Sono invece ammesse, salvo che negli alvei attivi, le ordinarie attività di raccolta dei rifiuti ed il deposito temporaneo dei rifiuti speciali, presso gli insediamenti e/o le attività esistenti e/o consentiti dalle norme di cui al presente piano.

Con particolare riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, sono ammesse nelle aree sopra elencate, salvo che negli alvei attivi, la realizzazione e la gestione di stazioni ecologiche di base. Nelle stesse aree possono essere ammesse anche stazioni ecologiche attrezzate, qualora si tratti di opere non diversamente localizzabili e previa analisi ambientale che verifichi che l'intervento non è in contrasto con le specifiche finalità di tutela e di valorizzazione delle aree stesse e che individui le eventuali opere di mitigazione necessarie.

Nel sistema provinciale delle aree protette di cui all'art. 3.8 sono ammissibili, nei limiti e alle condizioni prescritte nel PPGR e nel Piano Territoriale del Parco, impianti per il recupero di rifiuti ligneo cellulose, purché di dimensioni contenute entro il limite del trattamento di 1000 tonnellate/anno ciascuno.

Art. 16.1 - 1.(D) Fermo restando il carattere immediatamente vincolante delle **Adeguamento dei** prescrizioni di cui agli artt. 4.11 punto 1 e art. 6.11 punto 2 ai sensi **piani urbanistici** dell'art. 17 comma 5 della L. 183/1989, i Comuni sono tenuti ad **comunali** adeguare i propri strumenti urbanistici generali ed attuativi a tali prescrizioni entro 270 giorni dalla data di pubblicazione della delibera di approvazione del Piano Stralcio di Assetto Idrogeologico del bacino nel quale il loro territorio ricade.

2.(D) Nel medesimo termine di cui al primo punto, sono adottate le varianti specifiche di recepimento delle prescrizioni di cui al presente piano.

3.(I) La Provincia, nel quadro del programma di attuazione del PTCP di cui all'art. 15.2, promuove l'adeguamento dei piani urbanistici comunali alle direttive e agli indirizzi del presente piano, in accordo con i Comuni e in particolare attraverso la formazione dei Piani Strutturali Comunali in forma associata di cui all'art. 15.3.

PTCP Provincia di Ferrara approvato con del. G.R. n. 20 del 20.01.1997:

Articolo	Testo
10 - Il sistema forestale e boschivo	<p>1. Le zone forestate sono individuate nelle tavole di Piano contrassegnate con il numero 4.</p> <p>In tali zone si persegue l'obbiettivo della ricostituzione del patrimonio boschivo come ecosistema forestale polifunzionale, e pertanto sono ammesse esclusivamente:</p> <p>a. la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, gli interventi di forestazione, di strade poderali ed interpoderali di piste di esbosco, comprese le piste frangifuoco e di servizio forestale, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali, regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento al programma regionale di sviluppo nel settore forestale di cui al quarto comma dell'articolo 3 della Legge 8 novembre 1986,n.752, alle prescrizioni di massima e di polizia forestale ad ai piani economici e piani di coltura e conservazione di cui all'articolo 10 della L.R. 4 settembre 1981, n.30;</p> <p>b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché ogni altro intervento sui manufatti edilizi esistenti qualora definito ammissibile dal piano regolatore generale in conformità alla L.R. 7 dicembre 1978, n.47;</p> <p>le normali attività selvicolturali nonché la raccolta dei prodotti secondari del bosco, nei limiti stabiliti dalle leggi nazionali e regionali e dalle altre prescrizioni specifiche, con particolare riferimento ai programmi, agli atti regolamentari ed ai piani regionali e subregionali di cui alla precedente lettera a.;</p>

d. le attività di allevamento zootecnico di tipo non intensivo, nel limite degli atti regolamentari e dei piani regionali e sub- regionali di cui alla precedente lettera a.;

e. le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

2. L'eventuale attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte di linee di comunicazione viaria e ferroviaria di impianti per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento dei reflui, di sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia e delle materie prime e/o dei semilavorati, di linee telefoniche, non previste in questo Piano è subordinato alla loro esplicita previsione mediante strumenti di pianificazione nazionali o regionali che ne verificano la compatibilità con le disposizioni del presente Piano o, in assenza, alla valutazione di impatto ambientale secondo procedure previste dalle leggi vigenti. L'attraversamento dei terreni di cui al presente articolo da parte dei predetti impianti di rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di non più di un Comune, ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti, è subordinato alla esplicita previsione degli strumenti di pianificazione comunali od intercomunali per quanto riguarda le linee di comunicazione ed a specifico provvedimento abilitativo comunale che ne verifichi la compatibilità con gli obiettivi di tutela negli altri casi, fermo restando che i sistemi tecnologici per il trasporto di energia o di materie prime e/o di semilavorati possono essere consentiti esclusivamente al servizio di attività preesistenti e confermate dagli strumenti di pianificazione. In ogni caso le suindicate determinazioni devono essere corredate dalla esauriente dimostrazione sia della necessità delle determinazioni stesse, sia della insussistenza di alternative, ferma restando la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale delle opere per le quali essa sia richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.

3. Le opere di cui al secondo comma, nonché quelle di cui alla lettera a. del primo comma, non devono comunque avere caratteristiche, dimensioni e densità tali per cui la loro realizzazione possa alterare negativamente l'assetto idrogeologico, paesaggistico, naturalistico e geomorfologico dei terreni interessati. In particolare le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale non devono avere larghezza superiore a 3,5 metri lineari. Qualora interessino proprietà assoggettate a piani economici ed a piani di coltura e conservazione ai sensi della L.R. 4 settembre 1981, n.30, le piste di esbosco e di servizio forestale possono essere realizzate soltanto ove previste in tali piani regolarmente approvati.

4. Nei boschi ricadenti nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, nelle zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua, nelle zone di tutela naturalistica, indicate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dal numero 5 del presente Piano, devono essere osservate le seguenti direttive:

a. nei boschi governati ad alto fusto è vietato il trattamento a taglio a raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq.; la contiguità è interrotta dal rilascio di una fascia arborata di larghezza superiore a 100 metri; le aree vicine possono essere assoggettate al medesimo trattamento con le medesime limitazioni allorché siano trascorsi almeno 10 anni e la rinnovazione, naturale od artificiale, si sia stabilmente affermata; gli interventi silvicolture devono favorire le specie vegetali autoctone;

b. nei boschi cedui che non abbiano subito il taglio per un numero di anni

	<p>uguale o superiore ad una volta e mezzo la durata del turno minimo stabilito dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale, sono favoriti i tagli di conversione all'alto fusto; le utilizzazioni del bosco ceduo in quanto tale sono autorizzate e disciplinate dagli Enti delegati di cui all'articolo 16 della L.R. 4 settembre 1981, n.30, in seguito a puntuale istruttoria da eseguirsi in relazione agli strumenti di pianificazione forestale previsti dai Programmi di Sviluppo nel settore forestale della Regione Emilia-Romagna, dai piani di bacino di cui alla Legge 18 maggio 1989, n.183, nonché nel rispetto delle prescrizioni di massima di polizia forestale di cui alla citata L.R. 30/81;</p> <p>5. Le pubbliche autorità competenti sono tenute ad adeguare, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Piano, propri atti amministrativi regolamentari alle seguenti direttive:</p> <p>a. l'uso dei mezzi motorizzati in percorsi fuori strada, ivi compresi i sentieri, le strade poderali ed interpoderali e le piste di esbosco e di servizio forestale, è consentito solamente per i mezzi necessari alle attività agricole, zootecniche e forestali, nonché per l'esecuzione, l'esercizio, l'approvvigionamento e la manutenzione di opere pubbliche e di pubblica utilità, di rifugi, bivacchi, posti di ristoro, annessi rustici ed eventuali abitazioni, qualora non siano altrimenti raggiungibili i relativi siti, ed infine per l'espletamento delle funzioni di vigilanza, di spegnimento di incendi, ed in genere di protezione civile, di soccorso e di assistenza sanitaria e veterinaria;</p> <p>b. il divieto di passaggio dei predetti mezzi autorizzati nei sentieri, nelle strade poderali ed interpoderali, nelle piste di esbosco e di servizio forestale, è reso noto al pubblico mediante l'affissione di appositi segnali;</p> <p>c. le pubbliche autorità competenti possono altresì disporre installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio ai soggetti aventi diritto.</p>
<p>17 - Zone di tutela dei corsi d'acqua</p>	<p>1. Le zone oggetto del presente articolo, come individuate nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5, comprendono:</p> <p>a. le aree oggetto di fenomeni di fragilità idrogeologica rilevati e legati alla presenza del corso attivo di fiumi, ovvero le aree interessate da fenomeni di sortumazione o di emersione di fontanazzi;</p> <p>b. le aree più prossime alle strutture arginali principali dei fiumi Po, Panaro e Reno nelle quali è opportuno regolare l'uso del suolo e la realizzazione di manufatti al fine di tutelare l'integrità e la funzionalità delle opere di regimazione dei fiumi.</p> <p>2. In tali aree, oltre alla protezione delle strutture arginali, si persegue l'obiettivo di mantenere le condizioni per realizzare opere per la funzionalità idraulica dei corpi idrici interessati, per la laminazione delle piene, per l'inserimento ambientale del fiume regimato, per la conservazione della identità storico-documentale dei corsi d'acqua indicati al precedente primo comma.</p> <p>3. Nelle aree oggetto del presente Piano, di cui al comma 1, lettera a., collocate all'interno delle strutture arginali di ultima difesa idraulica e ferma restando ogni altra prescrizione maggiormente vincolante contenuta in queste norme, sono vietati:</p> <p>a. la costruzione di nuovi manufatti, a qualsiasi uso destinati fatta eccezione per i punti di appoggio delle infrastrutture di scavalco del corso d'acqua, ed il recupero di quelli esistenti se incompatibili con le modalità di regolazione degli stati di piena previste dalla Autorità di Bacino competente;</p> <p>gli interventi che comportino una riduzione apprezzabile o una parzializzazione della capacità di invaso, salvo che questi interventi</p>

	<p>prevedano un pari aumento della capacità di invaso in area vicina e connessa;</p>
	<p>c. l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori con esclusione di quelli temporanei conseguenti ad attività estrattive autorizzate;</p> <p>d. interventi e strutture che tendano a orientare la corrente verso il rilevato arginale o abbassamenti del piano di campagna che possano compromettere la stabilità delle fondazioni d'argine;</p> <p>e. l'utilizzazione agricola del suolo, i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per la arboricoltura da legno al fine di consentire la corretta regimazione delle piene e la ricostituzione della vegetazione spontanea.</p> <p>Nelle aree, di cui al comma 1, lettera b., collocate all'esterno delle strutture arginali di ultima difesa e sottoposte alle tutele del presente articolo, sono vietati tutti gli interventi a qualsiasi titolo effettuati, e/o che portino alla realizzazione di opere precarie o permanenti, che modifichino le condizioni di drenaggio superficiale, che interferiscano negativamente con il regime delle falde freatiche esistenti, che comportino pericoli o indebolimenti per le opere di difesa idraulica del fiume; in particolare sono vietati abbassamenti del piano di campagna e movimenti di terra che possano compromettere la stabilità delle fondazioni d'argine. La pianificazione comunale o intercomunale può localizzare in tali aree quote di nuova edificazione necessaria al soddisfacimento di un fabbisogno locale, purché le nuove previsioni non compromettano elementi naturali di rilevante valore e che risultino organicamente coerenti con gli insediamenti esistenti e che rispettino gli elementi distributivi del sistema insediativo dell'Unità di Paesaggio di riferimento.</p> <p>4. In tutte le aree oggetto del presente articolo, le seguenti infrastrutture ed attrezzature:</p> <p>a. linee di comunicazione viaria, ferroviaria anche se di tipo metropolitano ed idroviaria;</p> <p>b. impianti atti alla trasmissione di segnali radiotelevisivi e di collegamento nonché impianti a rete e puntuali per le telecomunicazioni; c. invasi ad usi plurimi diversi dall'allevamento ittico;</p> <p>d. impianti per l'approvvigionamento idrico nonché quelli a rete per lo scolo delle acque e opere di captazione delle acque ad usi irrigui;</p> <p>e. sistemi tecnologici per il trasporto della energia, delle materie prime e/o dei semilavorati;</p> <p>f. approdi e porti per la navigazione interna;</p> <p>g. aree attrezzabili per la balneazione e la ricreazione;</p> <p>h. opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico; sono ammesse solo qualora siano previste in strumenti di pianificazione superiori alla scala comunale. I progetti di tali opere dovranno verificarne, oltre alla fattibilità tecnica ed economica, la compatibilità rispetto alle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e storico-documentali del territorio interessato direttamente o indirettamente dall'opera stessa, con riferimento ad un tratto significativo del corso d'acqua e ad un adeguato intorno, anche in rapporto alle possibili alternative. Detti progetti dovranno comunque rispettare gli obiettivi di cui al secondo comma e le prescrizioni di cui al quarto comma precedenti, nonché essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale, qualora prescritta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.</p>

	<p>6. La subordinazione alla eventuale previsione mediante gli strumenti di pianificazione di cui al precedente quinto comma non si applica alle strade, agli impianti per l'approvvigionamento idrico e per le telecomunicazioni, agli</p>
	<p>impianti a rete per lo smaltimento dei reflui, ai sistemi tecnologici per il trasporto dell'energia che abbiano rilevanza meramente locale, in quanto al servizio della popolazione di un solo Comune ovvero di parti della popolazione di due Comuni confinanti. Resta comunque fermo il rispetto degli obiettivi di cui al secondo comma e delle prescrizioni di cui al quarto comma precedenti, nonché la sottoposizione a valutazione di impatto ambientale, qualora richiesta da disposizioni comunitarie, nazionali o regionali.</p> <p>7. Nelle aree di cui al precedente quarto comma, nel rispetto degli altri contenuti e prescrizioni del Piano, sono comunque consentiti:</p> <p>a. qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, qualora definito ammissibile dal Piano Regolatore Comunale vigente in conformità alla L.R. 7 dicembre 1978, n.47 e successive modificazioni ed integrazioni;</p> <p>b. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.;</p> <p>c. la realizzazione di infrastrutture tecniche di difesa del suolo, di canalizzazioni, di opere di difesa idraulica e simili, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse;</p> <p>d. la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per il gas, impianti di pompaggio per l'approvvigionamento idrico, irriguo e civile e simili, in conformità alle disposizioni dell'autorità idraulica competente, nonché le attività di esercizio e manutenzione delle stesse;</p> <p>e. l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento di bovini, ovi/caprini, animali da cortile e suini, esclusivamente in forma non intensiva se di nuovo impianto, nonché la realizzazione delle infrastrutture necessarie ivi compresi i rustici aziendali e interaziendali ed altre strutture strettamente connesse alla conduzione della azienda ed alle esigenze abitative di soggetti aventi i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi delle vigenti leggi regionali, ovvero di dipendenti di aziende agricole e dei loro nuclei familiari, nel rispetto delle previsioni urbanistiche comunali vigenti.</p> <p>8. Sui complessi industriali e sulle loro pertinenze funzionali, ove i detti complessi ricadano, anche parzialmente, nelle aree di cui al precedente quarto comma, e fossero già insediati in data antecedente al 29 giugno 1989, sono consentiti interventi di ammodernamento, di ampliamento e/o di riassetto organico sulla base di specifici programmi di qualificazione e sviluppo aziendale, riferiti ad una dimensione temporale di medio termine. Tali programmi specificano gli interventi previsti di trasformazione strutturale e di processo, ivi compresi quelli volti ad adempiere a disposizioni e/o obiettivi di tutela dell'ambiente, nonché i conseguenti adeguamenti di natura urbanistica ed edilizia, facendo riferimento ad ambiti circostanti gli impianti esistenti. Nel rispetto delle competenze statutarie specifiche, l'Autorità comunale preposta ha facoltà di rilasciare i relativi provvedimenti abilitativi in conformità alla disciplina urbanistica ed edilizia comunale vigente ed in coerenza con i medesimi suddetti programmi.</p> <p>9. La pianificazione comunale od inter-comunale, sempre alle condizioni e nei limiti derivanti dal rispetto delle altre disposizioni ed indirizzi del presente Piano, può localizzare nelle aree di cui al terzo comma:</p> <p>a. parchi le cui attrezzature siano amovibili e/o precarie, con la</p>

	<p>esclusione di ogni opera comportante impermeabilizzazione dei suoli;</p> <p>b. percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati;</p> <p>c. corridoi ecologici e sistemazioni a verde destinabili ad attività di tempo libero</p>
	<p>d. le pubbliche autorità competenti, relativamente alle stesse aree, sono tenute ad adeguare i propri regolamenti per vietare l'uso di mezzi motorizzati nei percorsi fuori strada, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di vigilanza idraulica ed ambientale e per quelli destinati alle attività agricole ammesse ed esistenti. A tal fine possono disporre l'installazione di apposite chiudende, purché venga garantito il passaggio agli aventi diritto.</p> <p>10. Stralciato</p> <p>11. Non sono peraltro soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, ancorché ricadenti nelle zone di cui al precedente quarto comma, le previsioni dei P.R.G. vigenti alla data di adozione del presente Piano, ricomprese nei seguenti casi:</p> <p>a. le aree ricadenti nell'ambito del territorio urbanizzato, come tale perimetrato ai sensi del numero 3 del secondo comma dell'art.13 della L.R. 7 dicembre 1978, n.47; i Comuni, ove non siano dotati di tale perimetrazione, possono definirla con specifica propria deliberazione alla quale si applicano i disposti di cui ai commi quinto e seguenti dell'art.14 della citata L.R. 47/1978 e successive modificazioni ed integrazioni;</p> <p>b. le aree incluse in strumenti urbanistici generali, vigenti alla data di adozione del presente Piano, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone C o D ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della legge regionale 7 dicembre 1978 n.47, e/o ai sensi dell'art.2 del Decreto Ministeriale 2 aprile 1968,n.1444, che siano ricomprese in strumenti urbanistici approvati in data successiva all'entrata in vigore della L.R. 7 dicembre 1978, n.47 e vigenti al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.;</p> <p>c. le aree incluse dagli strumenti urbanistici generali, con la stessa validità di cui alla lettera b) precedente, in zone aventi le caratteristiche proprie delle zone F o G ai sensi del quarto comma dell'articolo 13 della Legge regionale 7 dicembre 1978, n.47, e/o in zone F ai sensi dell'art.2 del D.M. 2 aprile 1968, n.1444;</p> <p>d. i piani particolareggiati di iniziativa pubblica, i piani per l'edilizia economica e popolare, i piani delle aree da destinare agli insediamenti produttivi, i piani di recupero di iniziativa pubblica, vigenti alla al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.;</p> <p>e. le aree interessate dai piani di recupero di iniziativa privata, vigenti al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.;</p> <p>f. le aree interessate dai piani particolareggiati di iniziativa privata ai sensi dell'art.25 della Legge regionale 7 dicembre 1978 n.47, e/o dei piani di lottizzazione ai sensi della legge 6 agosto 1967 n.765 e successive modificazioni ed integrazioni, ove la stipula delle relative convenzioni sia intercorsa in data antecedente al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R.</p>

<p>18 - Invasi ed alvei dei corsi d'acqua</p>	<p>1. Le zone oggetto del presente articolo, come individuate nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5, comprendono superfici bagnate dei corsi d'acqua ad andamento naturale e dei principali corsi d'acqua artificiali interessanti il territorio provinciale, nonché le aree normalmente sommerse in condizioni di piena ordinaria, o di invaso ordinario nel caso dei corsi d'acqua artificiali o interamente regimati. Per quanto riguarda i corsi d'acqua ricadenti nel territorio del Bacino del Po, tali zone corrispondono alla "Fascia A" del Piano Stralcio per le aree fluviali adottato dalla Autorità di Bacino del Po, ai sensi dell'art.17 comma 6-ter della Legge 19 maggio 1989, n.183. Per le finalità del Piano, prescrizioni, direttive ed indirizzi del presente articolo si applicano anche all'intera Unità di Paesaggio n. 10 "ambiti naturali fluviali".</p>
	<p>2. In tali zone il Piano persegue i seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. garanzia delle condizioni di sicurezza, mantenendo il deflusso delle piene di riferimento, per esse intendendo quelle coinvolgenti il limite esterno delle forme fluviali potenzialmente attive per portate con tempo di ritorno inferiore ai 200 anni; b. il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo, secondo il criterio della corretta evoluzione naturale del fiume ed in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni delle opere d'arte; c. il mantenimento in quota dei livelli idrici di magra. <p>3. Per i fini di cui al precedente secondo comma, nelle aree oggetto del presente articolo sono vietate:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. le attività di trasformazione dello stato dei luoghi, sotto l'aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale e edilizio, fatto salvo quanto detto al successivo quarto comma; b. l'apertura di discariche pubbliche e private, il deposito di sostanze pericolose e di materiali a cielo aperto, nonché di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, compresi gli stoccaggi provvisori, con esclusione di quelli temporanei derivanti da interventi di manutenzione del corpo idrico autorizzate dalla Autorità idraulica competente; c. le coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità di corrente. Tale ultima prescrizione, per i canali artificiali si applica nel limite di ml. 5 dal ciglio della sponda. <p>4. Nelle zone oggetto del presente articolo sono consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. gli interventi volti alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati ed alla eliminazione dei fattori incompatibili di interferenza antropica; b. le occupazioni temporanee, connesse alla fruizione turistico-ricreativa, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena o di massimo invaso; c. il completamento delle opere pubbliche in corso, purché interamente approvate al 29 giugno 1989, data di adozione del P.T.P.R., nonché le infrastrutture tecniche di difesa del suolo; d. d. Stralciato; e. il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la pesca ovvero per il ricovero di piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali, forme e tipologie distributive tradizionali. Tali interventi sono possibili esclusivamente sulla base di programmi comunali o sovracomunali che riguardino l'intero corso

d'acqua interessato dalla loro presenza, nel rispetto di quanto prescritto al precedente terzo comma ed in maniera da non intralciare la normale risalita verso monte del novellame e/o il libero passaggio dei natanti, delle persone e dei mezzi di trasporto nel tronco idraulico interessato, ivi compresi coronamenti, banchine e sponde;

f. la realizzazione di accessi per i natanti dalle cave di estrazione eventualmente esistenti in golena di Po, nel rispetto di quanto detto al successivo quinto comma, all'impianto di trasformazione.

5. Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei dei corsi d'acqua sono disciplinate dall'art.2 della L.R. 18 luglio 1991, n.17 e successive modificazioni. Sono fatti salvi gli interventi di cui al precedente secondo e quelli di cui al precedente quarto comma, lettera a) nonché quelli volti a garantire le opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di qualità delle acque. L'autorità idraulica preposta può disporre che inerti eventualmente rimossi vengano resi disponibili per diversi usi produttivi, unicamente se la loro rimozione è avvenuta in attuazione di piani, programmi e progetti attivati per le finalità di cui al precedente secondo comma, non ne sia previsto l'utilizzo per altre opere idrauliche e sia esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale.

<p>25- Zone di tutela naturalistica</p>	<p>1. Le zone oggetto delle tutele di cui al presente articolo costituiscono il sistema portante della matrice ambientale del territorio ferrarese, rappresentando l'insieme delle aree a dominante naturale rimaste a testimonianza delle diverse forme biotopiche della pianura alluvionale e subsidente; la perimetrazione delle zone di tutela naturalistica, riportata nelle tavole di Piano contrassegnate dal numero 5, riguarda normalmente ambiti di diversa origine e di differente composizione morfologica e florofaunistica. Compito della pianificazione comunale o della pianificazione delle aree protette è la divisione in ambiti minimi di intervento e/o di protezione, sulla base delle direttive ed indirizzi di cui ai commi successivi e dei contenuti delle singole Unità di Paesaggio, ferme restando le altre determinazioni dettate dalle presenti Norme, in particolare all'art.10 per quanto attiene alle zone di tutela naturalistica boscate.</p> <p>2. Nelle zone di tutela naturalistica costituite da bosco, termofilo e/o igrofilo, e da pinete nonché da impianti di riforestazione recente è vietata la realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo, comprese serre permanenti o semifisse o provvisorie e l'apertura di nuove strade; sono vietati la raccolta e l'asporto della flora protetta ai sensi delle leggi regionali vigenti; è vietato l'asporto di materiali, l'alterazione del profilo del terreno e dell'apparato boschivo; è vietata la circolazione veicolare al di fuori dei percorsi carrabili regolamentati.</p> <p>3. Nelle stesse zone sono consentite:</p> <p>a. la ordinaria e straordinaria manutenzione e la ristrutturazione edilizia dei fabbricati esistenti, purché ammessi come compatibili dalla pianificazione generale comunale. Gli immobili destinati ad usi produttivi potranno essere assentiti gli interventi di ristrutturazione esclusivamente se vengono contemporaneamente adottate misure sufficienti ad impedire qualsiasi danno, diretto od indiretto, causabile all'apparato boschivo in conseguenza della attività produttiva svolta in tali immobili;</p> <p>b. i cambi di destinazione d'uso degli immobili, purché non pregiudizievoli per la situazione dell'area boscata;</p> <p>c. la manutenzione della viabilità esistente, con esclusione dell'allargamento della sede stradale e dell'asfaltatura delle strade bianche;</p> <p>d. gli interventi di miglioramento dell'assetto naturalistico, di rimboschimento, di reinserimento di specie vegetali e animali autoctone, di realizzazione e/o ampliamento di giardini didattici ed orti botanici purché in aree non coperte da vegetazione d'alto fusto od arbustiva.</p> <p>4. Nelle zone di tutela naturalistica costituite da bacini vallivi d'acqua dolce o salmastra, da valli relitte e da specchi d'acqua comunque confinati sono vietati:</p> <p>a. interventi di bonifica, nonché movimenti di terra e scavi, fatte salve le opere di sistemazione e difesa idraulica, quelle di mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque nonché, per le sole valli da pesca, le opere indispensabili alla prosecuzione dell'esercizio delle attività di acquacoltura e di pesca, purché realizzate con criteri di ingegneria naturalistica e con soluzioni tecniche che prevedano l'impiego di materiali compatibili con il sistema ambientale di riferimento;</p> <p>il danneggiamento, la raccolta e l'asportazione della flora spontanea, fatta salva la raccolta di macroalghe;</p>
	<p>c. l'alterazione della giacitura dei canali, dei dossi e delle barene, fatto salvo quanto previsto per gli interventi di vivificazione e di mantenimento delle condizioni trofiche, purché realizzati sulla base di progetti generali approvati dagli organi competenti in materia di protezione del singolo biotopo interessato.</p>

5. Nelle stesse aree sono consentiti:

a. la manutenzione dei canali principali e delle opere di vivificazione e di mantenimento delle condizioni trofiche, nonché lo scarico dei materiali litoidi conseguenti purché effettuato in aree idonee, tenuto conto dell'assetto morfologico dei luoghi nonché delle specie vegetali ivi esistenti;

b. il ripristino dei sistemi barenali e dunosi erosi o soggetti a subsidenza, anche attraverso l'utilizzo di fanghi e materiali provenienti dalla manutenzione e ripristino dei canali sublagunari dello stesso bacino vallivo, comunque nel rispetto dei profili e delle altimetrie ricorrenti nel bacino medesimo;

c. la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti esistenti e destinati alla conduzione del bacino d'acqua, fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 24, in materia di immobili ed impianti di valore storico-documentale;

d. la manutenzione e l'esercizio degli impianti di mitilicoltura e piscicoltura ove esistenti, purché ritenuti compatibili con il mantenimento della qualità ambientale complessiva del bacino, su valutazione motivata della autorità competente in materia di protezione del singolo biotopo interessato;

e. la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati alla conduzione idraulica del bacino, quali chiaviche, sifoni di derivazione, pompe idrovore purché eseguiti alle stesse condizioni della lettera c. del precedente quarto comma.

6. Nelle zone di tutela naturalistica costituite da relitti palustri non è consentita alcuna attività diversa dalla osservazione scientifica e per fini didattici, quest'ultima purché contenuta nelle dimensioni sopportabili fissate per ogni singola area dalla relativa autorità competente in materia di tutela ambientale. Sono vietati gli interventi di bonifica, i movimenti di terra, gli scavi ed ogni altra opera che alteri anche temporaneamente lo stato dei luoghi. È prescritta la tutela integrale delle componenti floristicovegetazionali e della fauna insediata o di passo.

7. Nella zona di tutela naturalistica costituita dalla Salina di Comacchio sono vietati:

a. interventi di bonifica, nonché movimenti di terra e scavi, fatte salve le opere di sistemazione e difesa idraulica, quelle di mantenimento o miglioramento del deflusso delle acque, purché realizzate con criteri di ingegneria naturalistica e con soluzioni tecniche che prevedano l'impiego di materiali compatibili con il sistema ambientale di riferimento;

b. il danneggiamento, la raccolta e l'asportazione della flora spontanea, fatta salva la raccolta di macroalghe, nonché l'attività venatoria e tutte le attività comportanti disturbo alla fauna stanziale e di passo, secondo le determinazioni della autorità competente in materia di protezione del biotopo;

c. l'alterazione della giacitura dei canali, dei bacini di ricarica, salanti e di raccolta, fatto salvo quanto previsto per gli interventi di vivificazione e di mantenimento delle condizioni trofiche, purché realizzati sulla base di progetti generali approvati dagli organi competenti in materia di protezione del biotopo;

lo scarico e l'accumulo di qualsiasi tipo di materiali, nonché la realizzazione di opere puntuali ed a rete diverse da quelle previste nel programma di gestione redatto dall'autorità competente;

e. gli interventi di demolizione o trasformazione tipologica degli edifici esistenti.

8. Nella stessa area sono consentiti:

a. la manutenzione dei canali principali e delle opere di vivificazione e di mantenimento delle condizioni trofiche, nonché lo scarico dei materiali litoidi conseguenti purché effettuato in aree idonee, tenuto conto dell'assetto morfologico dei luoghi nonché delle specie vegetali ivi esistenti;

b. il ripristino delle arginature e delle divisioni di bacino, anche attraverso l'utilizzo di fanghi e materiali provenienti dalla manutenzione e ripristino dei canali e dei bacini dello stesso complesso, comunque nel rispetto dei profili e delle altimetrie che mantengano l'unitarietà tipologica, formale e visiva della salina;

c. la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti esistenti e destinati alla conduzione del bacino d'acqua, fermo restando quanto stabilito dal precedente art. 24, in materia di immobili ed impianti di valore storico-documentale;

d. la manutenzione e l'esercizio degli impianti di mitilicoltura, piscicoltura ed allevamento crostacei, purché ritenuti compatibili con il mantenimento della qualità ambientale complessiva del bacino, su valutazione motivata della autorità competente in materia di protezione del biotopo;

e. la realizzazione di nuovi impianti tecnici finalizzati alla conduzione idraulica del bacino, quali chiaviche, sifoni di derivazione, pompe idrovore purché eseguiti alle stesse condizioni della lettera c. del precedente settimo comma.

9. Nelle zone di tutela naturalistica costituite da golene o da isole fluviali valgono indirizzi, direttive e prescrizioni di cui ai precedenti art. 18 e 19, nonché le indicazioni ed i contenuti della Unità di Paesaggio numero 10.

10. Le zone di cui al presente articolo devono essere specificamente disciplinate da provvedimenti comunali o della autorità di protezione competente. Tali provvedimenti individuano, nell'ambito di dette zone, le aree di maggior valenza naturalistica, da destinare ad aree protette, e quelle in cui le attività umane sono esistenti e compatibili, e definiscono, ferme restando le prescrizioni di cui ai precedenti commi di questo articolo:

a. gli interventi e le attività finalizzate alla conservazione ed al ripristino delle componenti naturali e dei relativi equilibri;

b. le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza ed alla fruizione collettiva delle predette componenti, quali percorsi e spazi di sosta, rifugi e posti di ristoro, nonché i limiti e le condizioni per tale fruizione. L'installazione delle predette attrezzature, sia fisse che amovibili o mobili, può essere prevista solamente ove sia compatibile con le finalità di conservazione, sia strettamente necessaria per l'esplicazione delle funzioni di vigilanza ovvero alla tutela dei fruitori, e gli edifici e le strutture eventualmente esistenti siano assolutamente insufficienti;

c. le aree appositamente attrezzate in cui siano consentiti il bivacco e la accensione dei fuochi all'aperto;

d. gli interventi ammissibili sugli edifici esistenti in conformità alla L.R. 7 dicembre 1978, n.47;

e. le forme, le condizioni ed i limiti della raccolta e della asportazione delle specie floristiche spontanee, ivi compresi i prodotti del sottobosco, nonché di esercizio delle attività ittiche, di tipo non intensivo qualora di nuovo impianto, e delle attività di produzione del sale marino;

f. le forme, le condizioni ed i limiti dell'esercizio dell'attività venatoria,

	<p>fermo restando che non deve comunque essere previsto l'aumento della entità delle aree, comprese nelle zone di cui al presente articolo, in cui fosse consentito a qualsiasi titolo l'esercizio di tale attività alla data di adozione del presente Piano.</p> <p>11. Fino alla entrata in vigore degli strumenti di cui al precedente decimo comma, nelle zone di cui al presente articolo sono consentite esclusivamente:</p> <p>a. le attività di vigilanza e quelle di ricerca scientifica, studio e monitoraggio, nonché quelle di osservazione finalizzate alla redazione degli strumenti in questione;</p> <p>b. gli interventi di manutenzione ordinaria e di esercizio degli immobili e delle opere destinate alla conduzione ambientale ed idraulica delle aree, nonché ad alloggio dei residenti;</p> <p>c. l'esercizio delle attività agricole, zootecniche non intensive, ittiche e di molluschicoltura, nonché delle attività di produzione del sale marino, esclusivamente entro i limiti dei siti in cui tali attività siano già in atto alla adozione del presente Piano;</p> <p>d. la gestione dei boschi e delle pinete, nel rispetto degli altri contenuti di queste Norme, nonché la raccolta e l'asportazione delle specie floristiche e dei prodotti del sottobosco nei limiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari;</p> <p>e. l'esercizio dell'attività venatoria entro i limiti delle aree in cui fosse consentito alla data di adozione del presente Piano, fermo restando che è comunque fatto divieto di modificare in riduzione, revocare o non rinnovare le zone di ripopolamento e cattura e le oasi di protezione della fauna istituite, alla medesima data, ai sensi delle vigenti disposizioni regionali in materia;</p> <p>f. le attività escursionistiche;</p> <p>g. gli interventi fitosanitari e di spegnimento degli incendi.</p> <p>In ogni caso, nelle zone oggetto del presente articolo non possono essere consentiti o previsti l'esercizio di attività suscettibili di danneggiare gli elementi geologici o mineralogici, nè l'introduzione in qualsiasi forma di specie animali selvatiche e vegetali spontanee non autoctone.</p>
<p>28 - Progetti di valorizzazione territoriale ed "aree studio"</p>	<p>1. Negli ambiti territoriali specificamente indicati nelle singole Unità di Paesaggio, come pure all'interno delle "zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale" di cui al precedente art. 19, i Comuni in forma associata possono definire progetti di valorizzazione territoriale, finalizzati alla attuazione dei contenuti del presente Piano, in particolare per quanto attiene allo sviluppo di forme di turismo compatibile con la tutela dell'ambiente e del paesaggio.</p> <p>2. I progetti di cui al comma precedente possono prevedere motivate modifiche dei perimetri, così come individuati dal presente piano, e possono integrare e specificare le disposizioni dettate per le zone che ricadono nei perimetri predetti.</p> <p>3. Le tavole contrassegnate dal numero 5 del presente Piano, perimetrano altresì delle "aree studio" ritenute meritevoli di approfondita valutazione, nel contesto della Unità di Paesaggio di riferimento, da eseguirsi nell'ambito degli strumenti di pianificazione generale dei Comuni nel cui ambito territoriale tali aree per intero ricadono. In tali strumenti, i Comuni sono tenuti ad analizzare con particolare attenzione le caratteristiche delle predette aree, fermo restando che qualora tali caratteristiche risultino assimilabili a quelle delle zone previste dal P.T.P.R. tali aree devono essere assoggettate alla medesima disciplina di tutela e valorizzazione mediante le procedure di cui all'art.13 della L.R. 6/95.</p>

30 - Divieto di installazioni pubblicitarie	<p>1. Nel sistema forestale e boschivo, nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'arenile, negli invasi dei corsi d'acqua, nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale, nelle zone della partecipazione, nelle zone di tutela naturalistica, nelle zone del Parco regionale del Delta del Po, nelle zone e percorsi di viabilità panoramica, vale la prescrizione per cui è vietata, all'esterno dei centri abitati così come definiti dal codice della strada, l'installazione di pannelli pubblicitari, permanenti o provvisori, ad eccezione delle insegne e delle indicazioni segnaletiche relative alle attività produttive ed ai servizi pubblici e privati ivi esistenti, nonché delle indicazioni segnaletiche aventi finalità turistiche locali.</p> <p>2. I Comuni e gli Enti Parco provvedono, anche attraverso appositi piani di arredo urbano, a disciplinare l'installazione delle insegne nonché dei cartelli stradali e pubblicitari.</p>
31 - Localizzazione impianti per rifiuti	<p>Fermo restando il contenuto delle precedenti norme è comunque vietata la localizzazione di discariche e la costruzione di impianti per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti nelle zone SIC e ZPS così come individuate nelle tavole del gruppo 5 del presente piano.</p>

Per quanto concerne invece lo stato della Pianificazione, le norme che interessano sono relative al:

PRG del Comune di Sant'Agostino

Approvato con DGP n. 54 del 18 febbraio 2003

art. 15 - classificazione delle zone omogenee (D.M. 2.4.68)

Zone speciali e/o di tutela

- Zona di tutela dell'ambiente urbano e viabilità storica di cui all'art. 28
- Zone di tutela della viabilità storica extraurbana di cui all'art. 40
- E3 - Zona di tutela naturalistica di cui all'art. 54
- E4 - Zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale di cui all'art 55
- E5 - Zona agricola ad alta probabilità di inondazione di cui all'art. 55/bis

Invasi ed alvei di fiumi e corsi d'acqua e relative fasce di rispetto, zone di tutela dei caratteri ambientali, zone e fasce di pertinenza fluviale - Maceri - di cui all'art.56 Zona di tutela cimiteriale di cui all'art. 57

Zona destinata alle discariche di cui all'art. 58

Zona agricola a vincolo di rispetto tecnologico di cui all'art. 59

art. 54 - zona di tutela naturalistica - e3

1 - La sottozona E3 comprende il "Bosco della Panfilia", uno dei pochi relitti rimasti della "foresta planiziale" che un tempo copriva gran parte delle terre emerse nella bassa pianura Padana. È una zona di tutela naturalistica appartenente al Sistema Forestale e Boschivo del P.T.C.P., con vincolo di "Sito di importanza comunitaria proposto" e "Zona di protezione speciale" in base alle direttive comunitarie 92/43 e 79/409, nonché "Oasi di protezione della fauna".

2.- Gli interventi ammessi e gli usi consentiti all'interno di tale zona sono quelli previsti dall'art. 10 delle NTA del P.T.C.P.

In particolare in questa zona:

- è vietata la realizzazione di manufatti di qualsiasi tipo, comprese serre permanenti o semifisse o provvisorie, e l'apertura di nuove strade;
- sono vietati la raccolta e l'asporto della flora protetta ai sensi delle leggi regionali vigenti;
- è vietato l'asporto di materiali, l'alterazione del profilo del terreno e dell'apparato boschivo;
- è vietata la circolazione veicolare;
- è vietata l'introduzione di qualsiasi specie animale selvatica e vegetale non autoctone.

In questa zona sono consentiti:

- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro conservativo e restauro parziale con ristrutturazione sui manufatti edilizi esistenti alla data di adozione del presente PRG/V;
- la manutenzione della viabilità esistente, con esclusione delle opere di allargamento della sede stradale ed asfaltatura;
- gli interventi di miglioramento dell'assetto naturalistico, di rimboschimento, di reinserimento di specie vegetali ed
- animali autoctone;
- la realizzazione e/o ampliamento di giardini didattici ed orti botanici purché in aree non coperte da vegetazione d'alto fusto o arbustiva;
- le attività escursionistiche e del tempo libero compatibili con le finalità di tutela naturalistica e paesaggistica.

Sono inoltre ammesse, purché risultino coerenti con gli obiettivi del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del Reno e con la pianificazione degli interventi d'emergenza di protezione civile.:

- la realizzazione di opere di difesa idrogeologica ed idraulica, nonché le attività di esercizio e di manutenzione delle predette opere;
- l'ampliamento e la ristrutturazione delle infrastrutture e delle reti tecnologiche pubbliche o di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture e reti tecnologiche, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili.

Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino che si esprime in merito alla compatibilità e coerenza dell'opera con gli obiettivi del presente piano entro 60 giorni con un atto del Segretario Generale su conforme parere del Comitato Tecnico.

3 - Perimetro di Parco intercomunale del Reno-area "Panfilia-Bisana"

Tale perimetro comprende sia zone di tutela naturalistica (Bosco della Panfilia), sia aree sottoposte a tutela dei caratteri ambientali di bacini e corsi d'acqua, sia zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale; all'interno di tale perimetro valgono le previsioni relative alle singole sottozone fino all'avvenuta istituzione del Parco stesso, che detterà specifiche norme.

In tali zone vige inoltre la convenzione per la gestione dell'area "Panfilia-Bisana" (del. C.C. n. 43 del 23.11.2001) tra i Comuni di S. Agostino, Pieve di Cento e Galliera e le Amministrazioni Provinciali di Ferrara e Bologna. Tale convenzione prevede l'individuazione di uno strumento di tutela con relative tipologie, nonché l'istituzione di un Comitato Tecnico-Scientifico con il compito di operare approfondimenti di conoscenza nell'ambito naturalistico.

art. 55 - zona di particolare interesse paesaggistico-ambientale - e4

1 - È una zona agricola ad elevato pregio ambientale e naturalistico, in parte ricompresa nell'ambito destinato al costituendo "Parco Intercomunale del Reno".

2.- Usi ammessi e interventi consentiti: Negli edifici esistenti gli usi ammessi sono: AG1, AG2, U7, U19 AG8 senza incremento di volumetria e superficie utile. Interventi ammessi: R1, R2, R3, R4, R5, R6, R9, NC1.

3.- Prescrizioni particolari:

a) Nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale oltre a quanto previsto al comma precedente, sono sempre consentiti interventi pubblici o privati relativamente a:

- parchi le cui attrezzature siano in precario con esclusione di opere comportanti impermeabilizzazione dei suoli;
- percorsi e spazi di sosta pedonali (punti di osservazione) e per mezzi di trasporto non motorizzati.

Le essenze arboree e arbustive da impiantare dovranno essere conformi alle richieste dell'art. 60, punto 2.

b) sono sempre consentiti i seguenti interventi:

▪ i rimboschimenti a scopo produttivo e gli impianti per la arboricoltura da legno, effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesistici dei luoghi di golena e previsti in specifici Piani o Progetti che prevedano il ripristino o la creazione di aree boscate di pianura intese come aree di riequilibrio ecologico insieme ad aree agricole che si candidano ad ospitare colture particolari; le attività escursionistiche; la sorveglianza ed interventi di spegnimento degli incendi.

c) In tali zone è consentita nuova edificazione NC4 da destinarsi ad usi: U25, con esclusione di fiere e mercati, U26, previa richiesta di parere preventivo su progetto preliminare.

d) In tali zone sono ammesse infrastrutture, attrezzature ed impianti qualora siano previsti in strumenti di pianificazione nazionale, regionale e provinciale di ordine superiore, fatta eccezione per strade, impianti idrici e per telecomunicazioni, impianti per lo smaltimento dei reflui, sistemi tecnologici per trasporto di energia che abbiano rilevanza meramente locale. Deve comunque essere evitato che tali infrastrutture corrano parallelamente ai corsi d'acqua.

e) In tali zone è consentito:

- l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo;
- l'attività di allevamento esistente e quella di nuovo impianto, purché quest'ultima di tipo esclusivamente aziendale;
- la realizzazione di strade poderali ed interpoderali non più larghe di m. 4,00;
- la realizzazione di edifici agricoli ad uso AG1, AG2, AG3, AG6, AG8, purché richiesti da soggetti aventi titolo ai sensi dell'art. 47 delle presenti norme.

f) in tali zone l'Amministrazione provvederà a regolamentare gli accessi ai mezzi motorizzati secondo le direttive del 10° comma dell'art. 19 del P.T.P.R.

4.- Nelle zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale ricomprese dalla cartografia di PRG/V alle scale 1:2000 e 1:5000 all'interno delle "fasce di pertinenza fluviale" sono da osservare i limiti imposti all'art. 56, comma 6.

PRG del Comune di Pieve di Cento

Articolo (art. 25) Istituzione dell'Area di Riequilibrio ecologico (26,32 Ha)

Zonizzazione E1: Zona agricola di tutela

Il Comune di Pieve di Cento ha istituito l'Area di Riequilibrio Ecologico e ne ha approvato un regolamento con del. di C.C. n. 34 del 3/5/1999; mentre il Comune di Galliera non ha ancora ancora l'A.R.E.

PRG del Comune di Galliera

Articolo (art. 4.11.2) TF1: Zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua

PSC Associato dei Comuni dell'Alto Ferrarese

I Comuni di Sant'Agostino e Poggio Renatico hanno iniziato l'iter della nuova pianificazione urbanistica secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 20 del 2000, approvando nelle rispettive Giunte il Documento Preliminare che costituisce il PSC associato.

Il documento preliminare e il quadro conoscitivo sono attualmente in fase di conferenza di pianificazione dal 01/07/1008, in cui si è svolta la prima conferenza di pianificazione. Dal documento preliminare, in relazione all'area del SIC "Bosco della Panfilia", sono emerse le seguenti considerazioni:

1) la rete ecologica di primo livello della Provincia individua il Bosco della Panfilia come area nodale l'intersezione dei due corridoi primari del Reno e del Cavo Napoleonico;

2) In data 22 febbraio 2002, la Provincia di Ferrara, la Provincia di Bologna e i Comuni di Sant'Agostino (sinistra Reno), Galliera e Pieve di Cento (destra Reno), hanno sottoscritto una convenzione al fine di individuare uno strumento di pianificazione e gestione del comprensorio Bosco Panfilia - Area di riequilibrio ecologico "La Bisana" corrispondente alla sponda Bolognese.

3) Il DP individua nella parte di territorio compresa tra il limite sudoccidentale dell'abitato di Sant'Agostino e l'argine del Reno a margine del Bosco Panfilia, un ambito per dotazioni territoriali con l'obiettivo di acquisire l'area al patrimonio pubblico per realizzare la "Porta di accesso" al Parco del Reno, con servizi adeguati per la fruizione dei beni naturali e paesaggistici che il luogo offre.

Dalle conferenze di pianificazione fino ad ora effettuate sono state avanzate le seguenti osservazioni:

ARPA: integrazione delle informazioni ed aggiornamento del PTA Regionale del 2004 in riferimento alla rete fognaria; suggerimenti inerenti la scelta degli indicatori della qualità dell'acqua e dell'uso sostenibile della risorsa idrica; suggerimenti di integrazione degli indici del livello di rumorosità dell'area considerata.

Ministero dei Beni Culturali: necessità di inserimento di una "carta delle potenzialità idrogeologiche" dei territori comunali; dotazione di una banca dati degli immobili sottoposti a tutela ai sensi del D.L. 42/04; inserimento di una specifica sezione dedicata agli aspetti paesaggistici (D.L. 42/02).

Regione Emilia Romagna- Servizio Tecnico Bacino Po di Volano: aggiornamento del quadro geologico concernente in particolare il pericolo sismico e il rischio idrico ed idrogeologico.

PSC Associato dei Comuni dell'Associazione Reno Galliera

I Comuni di Galliera e Pieve di Cento hanno iniziato l'iter della nuova pianificazione urbanistica in forma associata con la conclusione della Conferenza di Pianificazione.

Dal documento preliminare, in relazione all'area del SIC "Bosco della Panfilia", è emerso che al limite ovest del Comune di Galliera è presente l'Area di Riequilibrio Ecologico della Bisana, che assieme alla porzione di Pieve di Cento ed al Bosco della Panfilia in territorio ferrarese di Sant'Agostino, rappresenta un nodo ecologico-ambientale di notevole interesse; mentre sul versante opposto, verso est, si sta realizzando un ampio rimboschimento a tutela della discarica per rifiuti solidi urbani lì impiantata.

Dal Documento Preliminare emerge inoltre che "il contenuto di naturalità delle varie aree va salvaguardato nelle forme opportune, e ove possibile accresciuto. Da questo punto di vista, l'inclusione di gran parte di esse entro specifiche Zone di Protezione Speciale (ZPS) e di possibili Siti di Interesse Comunitario (pSIC) costituisce un importante presupposto perché ciò avvenga. Un'ulteriore garanzia in questa direzione è anche l'individuazione di tutte le risorse in gioco come altrettante componenti della Rete Ecologica provinciale e locale, da sviluppare prevalentemente attraverso la rinaturalizzazione degli alvei e dei perialvei dei principali corsi d'acqua, limitando ove possibile l'intensivo sfruttamento agricolo oggi in alcuni casi presente fino a lambire il corso d'acqua. Le forme di fruizione compatibile delle risorse, sono da individuare fra quelle a minimo impatto ambientale, e la rete dei percorsi che la sorreggono dovrà quindi essere organizzata per l'uso pedonale, ciclabile, e per equitazione."

3.3.2 Inventario della Normativa vigente

Lo scopo è di individuare la normativa in vigore a livello comunitario, nazionale, regionale e locale e gli atti di natura regolamentare strettamente legati alla gestione del territorio. Sono considerati atti tutti i risultati dell'azione amministrativa, pianificatoria, programmatoria e contrattuale in essere sul territorio del sito.

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
CONVENZIONI INTERNAZIONALI				
Convenzione di Ramsar 1971 – Convenzione sulle zone umide di importanza internazionale segnatamente come habitat degli uccelli acquatici e palustri	Conservazione delle zone umide, della loro flora e della loro fauna attraverso la combinazione di politiche nazionali previdenti con un'azione internazionale coordinata.	Parti contraenti (Italia)	<p>Art. 2</p> <p>1. Ogni Parte contraente designa le zone umide appropriate del suo territorio che devono essere incluse nell'elenco delle zone umide di importanza internazionale.....</p> <p>Art. 3</p> <p>1. Le Parti contraenti devono elaborare e applicare i propri piani di sistemazione in modo da favorire la conservazione delle zone umide iscritte nell'Elenco e, quanto possibile, il governo razionale delle zone umide del proprio territorio...</p> <p>Art. 4</p> <p>1. Ogni Parte contraente favorisce la conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici e palustri istituendo riserve naturali nelle zone umide, iscritte o no nell'Elenco, e</p>	

			<p>provvede adeguatamente alla loro custodia.</p> <p>2. La Parte contraente che, per motivi urgenti d'interesse nazionale, ritirasse o restringesse una zona umida iscritta nell'Elenco dovrebbe compensare per quanto possibile qualsiasi perdita di risorse di zone umide e, segnatamente, creare nuove riserve naturali per gli uccelli acquatici e palustri e per la protezione, nella stessa regione o altrove, di una porzione conveniente dell'habitat anteriore.</p> <p>3. Le Parti contraenti promuovono la ricerca e lo scambio di dati e pubblicazioni inerenti alle zone umide, alla loro flora e alla loro fauna.</p> <p>4. Le Parti contraenti si sforzano, con la loro gestione, di accrescere le popolazioni di uccelli acquatici e palustri nelle zone umide appropriate.</p> <p>5. Le Parti contraenti favoriscono la formazione di personale competente per lo studio, la gestione e la custodia delle zone umide.</p>	
<p>Convenzione di Washington del 3 Marzo 1973, emendata a Bonn, il 22 Giugno 1979</p>	<p>Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione</p>	<p>Parti contraenti</p>	<p>Principi fondamentali.</p> <p>1. L'Appendice I comprende tutte le specie minacciate di estinzione per le quali esiste o potrebbe esistere una azione del commercio.</p> <p>Il commercio degli di tali specie deve essere sottomesso ad una regolamentazione particolarmente stretta allo scopo di non mettere ancora più in pericolo la loro sopravvivenza, e non deve essere autorizzato che in condizioni eccezionali.</p> <p>2. L'Appendice II comprende:</p> <p>a) tutte le specie che, pur non essendo necessariamente minacciate di estinzione al momento attuale, potrebbero esserlo in un futuro se il commercio degli di dette specie non fosse sottoposto a una regolamentazione stretta avente per fine di evitare uno sfruttamento incompatibile con la loro sopravvivenza;</p>	
			<p>b) certe specie che devono essere oggetto di una regolamentazione, allo scopo di rendere efficace il controllo del commercio degli di specie iscritte nell'Appendice II in applicazione del capoverso a).</p> <p>3. L'Appendice III comprende tutte le specie che una parte dichiara</p>	

			<p>sottoposte, nei limiti di sua competenza, ad una regolamentazione avente per scopo di impedire o di restringere il loro sfruttamento, e tali da richiedere la cooperazione delle altre Parti per il controllo del commercio.</p> <p>4. Le Parti non permetteranno il commercio degli delle specie iscritte nelle Appendici I, II e III salvo che in conformità alle disposizioni della presente Convenzione.</p>	
<p>Convenzione di Berna del 19 settembre 1979.</p>	<p>Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa.</p>	<p>Parti contraenti</p>	<p>CAPITOLO I - Disposizioni generali Articolo 1</p> <p>1. La presente Convenzione ha per scopo di assicurare la conservazione della flora e della fauna selvatiche e dei loro habitats naturali, in particolare delle specie e degli habitats la cui conservazione richiede la cooperazione di vari Stati, e di promuovere simile cooperazione.</p> <p>2. Particolare attenzione meritano le specie, comprese quelle migratrici, minacciate di estinzione e vulnerabili. Articolo 2</p> <p>Le Parti contraenti adotteranno le misure necessarie a mantenere o portare la presenza della flora e della fauna selvatiche ad un livello che corrisponda in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, tenuto conto delle esigenze economiche e ricreative nonché delle necessità delle sottospecie, varietà o forme minacciate sul piano locale. Articolo 3</p> <p>1. Ogni Parte contraente adotterà le necessarie misure affinché siano attuate politiche nazionali per la conservazione della flora e della fauna selvatiche e degli habitats naturali, con particolare riguardo alle specie in pericolo di estinzione e vulnerabili, e soprattutto alle specie endemiche nonché agli habitats minacciati, conformemente alle disposizioni della presente Convenzione.</p> <p>2. Oggi parte contraente si impegna, nell'ambito della sua politica di pianificazione e di sviluppo e dei suoi provvedimenti di lotta contro l'inquinamento, a vegliare sulla conservazione della flora e della fauna selvatiche.</p> <p>3. Ogni Parte contraente promuoverà l'educazione nonché la divulgazione di informazioni di carattere generale sulla necessità di conservare le</p>	

			<p>specie di flora e di fauna selvatiche ed i loro habitats. CAPITOLO II - Protezione degli habitats Articolo 4</p> <p>1. Ogni parte contraente adotterà necessarie e appropriate leggi e regolamenti al fine di proteggere gli habitats di specie di flora e fauna selvatiche, in particolare quelle enumerate agli allegati I e II, ed al fine di salvaguardare gli habitats naturali che minacciano di scomparire.</p> <p>2. Le parti contraenti, nell'ambito della loro politica di pianificazione e di sviluppo, terranno conto delle esigenze connesse con la conservazione di zone protette di cui al paragrafo precedente, al fine di evitare o ridurre al minimo il deterioramento di tali zone.</p>	
			<p>3. Le parti contraenti si impegnano a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici enumerate agli allegati II e III e che sono adeguatamente situate lungo le rotte di migrazione, quali aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione o muta. 4. Le parti contraenti si impegnano a coordinare per quanto necessario i loro sforzi onde proteggere gli habitats naturali contemplati dal presente articolo quando situati in zone di frontiera. CAPITOLO III - Protezione delle specie</p> <p>Articolo 5</p> <p>Ogni parte contraente adotterà necessarie e opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare salvaguardia delle specie di flora selvatiche enumerate all'allegato I. Sarà vietato cogliere, collezionare, tagliare o sradicare intenzionalmente tali piante. Ogni Parte contraente vieterà, per quanto necessario, la detenzione o la commercializzazione di dette specie. Articolo 6</p> <p>Ogni Parte contraente adotterà necessarie e opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare salvaguardia delle specie di fauna selvatica enumerate all'allegato II. Sarà segnatamente vietato per queste specie:</p>	
			<p>a) qualsiasi forma di cattura intenzionale, di</p>	

			<p>detenzione e di uccisione intenzionale;</p> <p>b) il deterioramento o la distruzione intenzionali dei siti di riproduzione o di riposo;</p> <p>c) il molestare intenzionalmente la fauna selvatica, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione, nella misura in cui tali molestie siano significative in relazione agli scopi della presente</p> <p>Convenzione;</p> <p>d) la distruzione o la raccolta intenzionali di uova dall'ambiente naturale o la loro detenzione quand'anche vuote;</p> <p>e) la detenzione ed il commercio interno di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonché di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dall'animale, nella misura in cui il provvedimento contribuisce a dare efficacia alle disposizioni del presente articolo.</p> <p>Articolo 7</p> <p>1. Ogni Parte contraente adotterà le necessarie e opportune leggi e regolamenti onde proteggere le specie di fauna selvatica enumerate all'allegato III.</p> <p>2. Qualsiasi sfruttamento della fauna selvatica elencata all'allegato III sarà regolamentato in modo da non compromettere la sopravvivenza di tali specie, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 2.</p> <p>3. Le misure da adottare contempleranno:</p> <p>a) periodi di chiusura e/o altri provvedimenti atti a regolare lo sfruttamento;</p> <p>b) il divieto temporaneo o locale di sfruttamento, ove necessario, onde ripristinare una densità soddisfacente delle popolazioni;</p> <p>c) la regolamentazione, ove necessario, di vendita, detenzione, trasporto o commercializzazione di animali selvatici, vivi o morti.</p> <p>Articolo 8 In caso di cattura o uccisione di specie di fauna selvatica contemplate all'allegato III, e in caso di deroghe concesse in conformità con l'articolo 9 per specie contemplate all'allegato II, le parti contraenti vieteranno il ricorso a mezzi non selettivi di cattura e di uccisione, nonché il ricorso a mezzi suscettibili di provocare localmente la scomparsa, o di compromettere la tranquillità degli esemplari di una data specie, e in particolare ai mezzi contemplati all'allegato IV</p>	
--	--	--	--	--

<p>Convenzione di Bonn del 23 giugno 1979</p>	<p>Convenzione relativa alla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica.</p>	<p>Parti contraenti</p>	<p>Articolo I</p> <p>1. Ai fini della presente Convenzione:</p> <p>.....</p> <p>b) per «Stato di conservazione di una specie migratrice» s'intende l'insieme degli effetti che, agendo su tale specie migratrice, possono riflettersi, a lungo termine, sulla sua distribuzione e sulla sua consistenza numerica;</p> <p>.....</p> <p>f) per «area di distribuzione» s'intende l'insieme delle superfici terrestri o acquatiche abitate, frequentate in via temporanea, attraversate o sorvolate da una specie in un qualsiasi momento del suo itinerario migratorio abituale;</p> <p>g) per «habitat» s'intende ogni zona all'interno dell'area di distribuzione di una specie migratrice che offra le condizioni di vita necessarie alla specie in questione;</p> <p>h) per «Stato dell'area di distribuzione» di una determinata specie migratrice s'intende ogni Stato e, se del caso, ogni altra Parte prevista nel sotto paragrafo k) qui di seguito, che eserciti la propria giurisdizione su di una qualsiasi parte dell'area di distribuzione di tale specie migratrice, o ancora, uno Stato, le cui navi, battenti bandiera nazionale, stiano procedendo a prelievi su tale specie al di fuori dei limiti della propria giurisdizione nazionale;</p> <p>i) per «effettuare un prelievo» s'intende prelevare, cacciare, pescare, catturare, braccare, uccidere deliberatamente o tentare di intraprendere una qualsiasi delle azioni su citate;</p> <p>.....</p> <p>Articolo II</p> <p>Principi fondamentali</p> <p>1. Le parti riconoscono l'importanza che riveste la questione della conservazione delle specie migratrici e l'importanza del fatto che gli Stati dell'area di distribuzione si accordino, laddove possibile ed opportuno, circa l'azione da intraprendere a questo fine; esse accordano una particolare attenzione alle specie migratrici che si trovano in stato di conservazione sfavorevole e prendono, singolarmente o in cooperazione, le misure necessarie per la conservazione delle specie e del loro habitat.</p> <p>2. Le Parti riconoscono la necessità di adottare misure per evitare che una specie migratrice possa divenire una specie minacciata.</p> <p>3. In particolare le Parti:</p> <p>a) dovrebbero promuovere lavori di ricerca</p>
---	---	-------------------------	---

			<p>relativa alle specie migratrici, cooperare a tali lavori o fornire il proprio appoggio;</p>	
			<p>b) si sforzano di accordare una protezione immediata alle specie migratrici elencate nell'Allegato I;</p> <p>c) si sforzano di concludere «Accordi» sulla conservazione e la gestione delle specie migratrici elencate nell'Allegato II.</p> <p>Articolo III</p> <p>Specie migratrici minacciate: Allegato I</p> <p>.....</p> <p>4. Le Parti che sono Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice elencata nell'Allegato I si adoperano:</p> <p>a) per conservare e, quando ciò sia possibile ed opportuno, per restaurare quegli habitat della specie in questione che siano importanti per allontanare da detta specie il pericolo di estinzione che la minaccia;</p> <p>b) per prevenire, eliminare, compensare o minimizzare, quando ciò sia possibile ed opportuno, gli effetti negativi delle attività o degli ostacoli che costituiscono un serio impedimento alla migrazione della specie in questione o che rendono tale migrazione impossibile;</p> <p>c) laddove ciò è possibile ed appropriato, a prevenire, ridurre o a tenere sotto controllo i fattori che minacciano o rischiano di minacciare ulteriormente detta specie, esercitando in particolare un rigido controllo sull'introduzione di specie esotiche oppure sorvegliando, limitando o eliminando quelle che sono state già introdotte.</p> <p>5. Le Parti che sono Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice elencata nell'Allegato I vietano il prelievo di animali appartenenti a questa specie.</p> <p>Deroghe a tale divieto possono essere accordate solo nel caso che: a) il prelievo sia effettuato per scopi scientifici;</p> <p>b) il prelievo sia effettuato al fine di migliorare la propagazione o la sopravvivenza della specie in questione;</p> <p>c) il prelievo sia effettuato al fine di soddisfare i fabbisogni di coloro che utilizzano detta specie nel quadro di una economia</p>	

			<p>tradizionale di sussistenza;</p> <p>d) circostanze eccezionali le rendano indispensabili; tali deroghe devono essere precise circa il loro contenuto e limitate sia nello spazio che nel tempo. D'altra parte, tali prelievi non dovrebbero operare a detrimento di detta specie.</p> <p>6. La Conferenza delle Parti può raccomandare alle Parti, costituite da Stati dell'area di distribuzione di una specie migratrice raffigurata nell'Allegato I, di adottare ogni altra misura giudicata atta a favorire detta specie.</p> <p>7. Le Parti informano il Segretariato nel più breve tempo possibile in merito a qualsiasi deroga che sia stata accordata ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.</p> <p>Articolo IV</p> <p>Specie migratrici che devono formare l'oggetto di accordi: Allegato II</p> <p>1. L'Allegato II enumera le specie migratrici che si trovano in cattivo stato di conservazione e che richiedono la conclusione di accordi internazionali per la loro conservazione e gestione, nonché quelle il cui stato di conservazione trarrebbe grande vantaggio dalla cooperazione internazionale derivante dalla stipula di un accordo internazionale.</p>	
			<p>2. Allorché le circostanze lo giustificano, una specie migratrice può apparire contemporaneamente sia nell'Allegato I che nell'Allegato II.</p> <p>3. Le Parti costituite da Stati dell'area di distribuzione delle specie migratrici elencate nell'Allegato II si impegnano a concludere Accordi ogniqualvolta gli accordi stessi siano utili a queste specie; le Parti dovrebbero dare priorità alle specie che si trovano in condizioni di conservazione sfavorevoli.</p> <p>4. Le Parti sono invitate ad adottare misure in vista della conclusione degli Accordi relativi a qualsiasi popolazione o qualsiasi parte geograficamente separata della popolazione di ogni specie o sotto-specie di animali selvatici, una frazione della quale oltrepassi periodicamente uno o più confini di giurisdizione nazionale.</p> <p>5. Copia di ciascun Accordo concluso in conformità con le disposizioni predisposte dal presente Articolo sarà trasmessa al Segretariato.</p>	

<p>Convenzione sulla biodiversità del 1992</p>	<p>"Linee strategiche per l'attuazione della Convenzione di Rio de Janeiro e per la redazione del Piano nazionale sulla biodiversità. Adottata a Rio de Janeiro il 5.06.92".</p>	<p>Parti contraenti</p>	<p>Art. 6 Misure generali per la conservazione e l'uso durevole</p> <p>Ciascuna Parte contraente in conformità con le sue particolari condizioni e capacità:</p> <p>a) svilupperà strategie, piani o programmi nazionali per la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica o adatterà a tal fine le sue strategie, piani o programmi esistenti che terranno conto inter alia dei provvedimenti stabiliti nella presente Convenzione che la riguardano;</p> <p>b) integrerà nella misura del possibile e come appropriato, la conservazione e l'uso durevole della diversità biologica nei suoi piani settoriali o intersettoriali pertinenti.</p> <p>Art. 7 Individuazione e monitoraggio</p> <p>Ciascuna Parte contraente nella misura del possibile e come appropriato, in particolare ai fini degli Articoli 8 a 10:</p> <p>a) individuerà i componenti della diversità biologica che hanno rilevanza ai fini della conservazione e dell'uso durevole di quest'ultima, in considerazione della lista indicativa di categorie di cui all'Annesso I;</p> <p>b) farà opera di monitoraggio, per mezzo di sistemi di prelievo di campioni e di altre tecniche, sui componenti della diversità biologica individuati in conformità con il sotto-paragrafo a) di cui sopra, tenendo conto in particolar modo di quei componenti che richiedono urgenti misure di conservazione, nonché di quelli che offrono il massimo di possibilità in materia di uso durevole;</p> <p>c) individuerà procedimenti e categorie di attività che hanno avuto, o sono suscettibili di avere un rilevante impatto negativo sulla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, e farà opera di monitoraggio sui suoi effetti per mezzo di prelievi di campioni e di altre tecniche;</p> <p>d) conserverà ed organizzerà, mediante un sistema di elaborazione dati, le informazioni derivanti dalle attività di identificazione e di monitoraggio secondo i sotto-paragrafi a), b) e c) di cui sopra.</p>	
			<p>Art. 8 Conservazione <i>in situ</i></p> <p>Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come appropriato:</p> <p>a) istituisce un sistema di zone protette o di zone dove misure speciali devono essere adottate per conservare la diversità biologica;</p> <p>b) sviluppa, ove necessario, le direttive per la selezione, la creazione e la gestione di zone protette o di zone in cui sia necessario adottare provvedimenti speciali per conservare la diversità biologica;</p> <p>c) regola o gestisce le risorse biologiche che sono</p>	

		<p>rilevanti per la conservazione della diversità biologica sia all'interno che all'esterno delle zone</p> <p>protette, in vista di assicurare la loro conservazione ed il loro uso durevole;</p> <p>d) promuove la protezione degli ecosistemi, degli habitat naturali e del mantenimento delle popolazioni vitali di specie negli ambienti naturali;</p> <p>e) promuove uno sviluppo durevole ed ecologicamente razionale nelle zone adiacenti alle zone protette per rafforzare la protezione di queste ultime;</p> <p>f) riabilita e risana gli ecosistemi degradati e promuove la ricostituzione delle specie minacciate, per mezzo <i>inter alia</i>, dello sviluppo e della realizzazione di piani o di altre strategie di gestione;</p> <p>g) istituisce o mantiene i mezzi necessari per regolamentare, gestire o controllare i rischi associati all'uso ed al rilascio di organismi viventi e modificati risultanti dalla biotecnologia, che rischiano di produrre impatti ambientali negativi suscettibili di influire sulla conservazione e l'uso durevole della diversità biologica, anche in considerazione dei rischi per la salute dell'Uomo;</p> <p>h) vieta l'introduzione di specie esotiche che minacciano gli ecosistemi, gli habitat o le specie, le controlla o le sradica;</p> <p>i) fa ogni sforzo affinché si instaurino le condizioni necessarie per assicurare la compatibilità tra gli usi attuali e la conservazione della diversità biologica e l'uso sostenibile dei suoi componenti;</p> <p>j) sotto riserva della sua legislazione nazionale, rispetterà, preserverà e manterrà le conoscenze, le innovazioni e la prassi delle comunità indigene e locali che incarnano stili di vita tradizionali rilevanti per la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica e favorirà la loro più ampia applicazione con l'approvazione ed il coinvolgimento dei detentori di tali conoscenze, innovazioni e prassi, incoraggiando un'equa ripartizione dei benefici derivanti dalla utilizzazione di tali conoscenze, innovazioni e prassi;</p> <p>k) sviluppa o mantiene in vigore la necessaria legislazione e/o altre disposizioni regolamentari per la protezione di specie e popolazioni minacciate;</p> <p>l) qualora sia stato determinato secondo l'articolo 7 un effetto negativo rilevante per la diversità biologica, regola o gestisce i relativi procedimenti e categorie di attività;</p> <p>m) coopererà nel fornire un sostegno finanziario o di altro genere per la conservazione <i>in situ</i> descritta nei sotto-paragrafi a) a 1) precedenti, in particolare per i Paesi in via di sviluppo.</p> <p>Art. 9 Conservazione <i>ex-situ</i></p>	
--	--	--	--

		<p>Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come opportuno, ed innanzitutto ai fini di integrare i provvedimenti per la conservazione <i>in situ</i>:</p> <p>a) adotta provvedimenti per la conservazione <i>ex-situ</i> dei componenti della diversità biologica, di preferenza nel Paese di origine di tali componenti;</p> <p>b) installa e mantiene strutture per la conservazione <i>ex-situ</i> e la ricerca su piante, animali e microorganismi, di preferenza nel Paese di origine delle risorse genetiche;</p> <p>c) adotta misure per assicurare la ricostituzione ed il risanamento delle specie minacciate ed il reinsediamento di queste specie nei loro habitat naturali in condizioni appropriate;</p> <p>d) regola e gestisce la raccolta delle risorse biologiche negli habitat naturali ai fini della conservazione <i>ex-situ</i> in maniera da evitare che siano minacciati gli ecosistemi e le popolazioni di specie <i>in-situ</i>, in particolare se provvedimenti speciali sono necessari in base al sottoparagrafo c) precedente;</p> <p>e) coopera nel fornire un sostegno finanziario e di altro genere per la conservazione <i>ex-situ</i> di cui ai sottoparagrafi a) a d) precedenti e per l'instaurazione ed il mantenimento di mezzi di conservazione <i>ex-situ</i> nei Paesi in via di sviluppo.</p> <p>Art. 10 Uso durevole dei componenti della diversità biologica Ciascuna Parte contraente, nella misura del possibile e come appropriato:</p> <p>a) terrà conto della conservazione e dell'uso durevole delle risorse biologiche nei processi decisionali nazionali;</p> <p>b) adotterà provvedimenti concernenti l'uso delle risorse biologiche per evitare o minimizzare gli impatti negativi sulla diversità biologica;</p> <p>c) proteggerà ed incoraggerà l'uso abituale delle risorse biologiche in conformità con le prassi culturali tradizionali compatibili con i criteri prescritti per la conservazione o il loro uso durevole;</p> <p>d) aiuterà le popolazioni locali a progettare ed applicare misure correttive in zone degradate dove la diversità biologica è stata depauperata;</p> <p>e) incoraggerà la cooperazione tra le sue autorità governative ed il settore privato per elaborare metodi favorevoli ad un uso durevole delle risorse biologiche.</p> <p>.....</p>	
--	--	--	--

ATTI COMUNITARI				
<p>Direttiva 79/409/CEE 2.4.79 "Uccelli" sostituita da: Direttiva 2009/147/CE</p>	<p>- Conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato. Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento</p>	<p>Stati membri</p>	<p>Art.2 Gli Stati membri adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare la popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1 ad un livello che corrisponde in particolare alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative.</p> <p>Art.3 Tenuto conto delle esigenze di cui all'articolo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie per preservare, mantenere o ristabilire, per tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1, una varietà e una superficie sufficienti di habitat.....</p>	<p>Entro due anni dalla notifica della Direttiva</p>
<p>Direttiva 92/43/CEE 21.5.92 "Habitat"</p>	<p>Salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli Stati membri al quale si applica il trattato</p>	<p>Stati membri</p>	<p>Articolo 3 Ogni Stato membro contribuisce alla costituzione di Natura 2000 in funzione della rappresentazione sul proprio territorio dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie di cui al paragrafo 1. A tal fine, conformemente all'articolo 4, esso designa siti quali zone speciali di conservazione, tenendo conto degli obiettivi di cui al paragrafo 1.....</p> <p>Articolo 6 1. Per le zone speciali di conservazione, gli Stati membri stabiliscono le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici o integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato I e delle specie di cui all'allegato II presenti nei siti.....</p> <p>Articolo 11 Gli Stati membri garantiscono la sorveglianza dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di cui all'articolo 2, tenendo particolarmente conto dei tipi di habitat naturali e delle specie prioritari.</p> <p>Articolo 12 1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari atti ad istituire un regime di rigorosa tutela delle specie animali di cui all'allegato IV, lettera a), nella loro area di ripartizione naturale.....</p> <p>Articolo 13 1. Gli Stati membri adottano i necessari provvedimenti atti ad istituire un regime di rigorosa tutela della specie vegetali di cui all'allegato IV, lettera b).....</p>	<p>Entro due anni dalla notifica della Direttiva</p>

Regolamento (CE) 338/97 del 9 Dicembre 1997	"Regolamento relativo alla protezione di specie della flora e della fauna	Stati membri	<p>Articolo 4 (Introduzione nella Comunità) L'introduzione nella Comunità di esemplari di specie di cui all'allegato A e B del presente regolamento è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliere di introduzione, di una licenza di importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro di destinazione.</p>	
Regolamento (CE) 1808/01 del 30 Agosto 2001 (modifica allegati del Reg. 338/97)	selvatiche mediante il controllo del loro commercio" Di rispetto degli obiettivi, dei principi e delle disposizioni della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione - CITES		<p>L'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato C e D è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale frontaliere di introduzione, di una notifica d'importazione.</p> <p>Articolo 5 (Esportazione o riesportazione dalla Comunità) L'esportazione o riesportazione dalla Comunità di esemplari delle specie inserite nell'allegato A, B e C è subordinata all'attuazione delle verifiche necessarie e alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolate le formalità di esportazione, di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione rilasciati dall'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli esemplari.</p> <p>Articolo 6 Rigetto delle domande di licenze e certificati di cui agli articoli 4, 5 e 10 Quando uno Stato membro rigetta una domanda di licenza o certificato e questo rappresenta un caso rilevante per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento, ne informa immediatamente la Commissione precisando i motivi del rigetto.</p> <p>.....</p> <p>Articolo 12 (Luoghi di introduzione nella Comunità e di esportazione dalla medesima) 1. Gli Stati membri designano gli uffici doganali che espletano le verifiche e formalità per l'introduzione nella Comunità di esemplari di specie previste dal presente regolamento ai fini della loro destinazione doganale ai sensi del regolamento (CEE) n. 2913/92 e per la loro esportazione dalla Comunità, precisando quelli specificamente incaricati degli esemplari vivi.</p> <p>.....</p> <p>Articolo 13 (Organi di gestione, autorità scientifiche e altri organi competenti) 1. a) Ogni Stato membro designa un organo di gestione responsabile in via principale dell'esecuzione del presente regolamento e delle comunicazioni con la Commissione. b) Ogni Stato membro può inoltre designare ulteriori organi di gestione e altri organi competenti incaricati di cooperare nell'applicazione del regolamento; in tal caso l'organo di gestione principale ha il compito di fornire agli organi aggiuntivi tutte le informazioni</p>	

			<p>necessarie alla corretta applicazione regolamento.</p> <p>2. Ogni Stato membro designa una o più autorità scientifiche, opportunamente qualificate e aventi funzioni distinte da quelle di tutti gli organi di gestione designati.</p> <p>.....</p>	
<p>Direttiva 2004/35/Ce Del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 21 aprile 2004</p>	<p>Responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale</p>	<p>Stati membri</p>	<p>Articolo 1 Oggetto</p> <p>La presente direttiva istituisce un quadro per la responsabilità ambientale, basato sul principio «chi inquina paga», per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale.</p> <p>.....</p> <p>Articolo 3 Ambito di applicazione 1. La presente direttiva si applica:</p> <p>a) al danno ambientale causato da una delle attività professionali elencate nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività;</p> <p>b) al danno alle specie e agli habitat naturali protetti causato da una delle attività professionali non elencate nell'allegato III e a qualsiasi minaccia imminente di tale danno a seguito di una di dette attività, in caso di comportamento doloso o colposo dell'operatore.</p> <p>2. La presente direttiva si applica fatte salve disposizioni più severe della legislazione comunitaria sull'esercizio di una delle attività che rientrano nel suo ambito di applicazione e fatta salva la normativa comunitaria contenente disposizioni sui conflitti di giurisdizione.</p> <p>3. Ferma restando la pertinente legislazione nazionale, la presente direttiva non conferisce ai privati un diritto a essere indennizzati in seguito a un danno ambientale o a una minaccia imminente di tale danno.</p> <p>.....</p> <p>Articolo 5 Azione di prevenzione</p> <p>1. Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore adotta, senza indugio, le misure di prevenzione necessarie.</p> <p>2. Se del caso, e comunque quando la minaccia imminente di danno ambientale persista nonostante le misure di prevenzione adottate dall'operatore, gli Stati membri provvedono affinché gli operatori abbiano l'obbligo di informare il più presto possibile l'autorità competente di tutti gli aspetti pertinenti della situazione.</p> <p>3. L'autorità competente, in qualsiasi momento, ha facoltà di:</p> <p>a) chiedere all'operatore di fornire informazioni su qualsiasi minaccia imminente di danno ambientale o su casi sospetti di tale minaccia</p>	

		<p>imminente;</p> <p>b) chiedere all'operatore di prendere le misure di prevenzione necessarie;</p> <p>c) dare all'operatore le istruzioni da seguire riguardo alle misure di prevenzione necessarie da adottare; oppure d) adottare essa stessa le misure di prevenzione necessarie.</p> <p>4. L'autorità competente richiede che l'operatore adotti le misure di prevenzione. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al paragrafo 1 o al paragrafo 3, lettere b) o c), se non può essere individuato, o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, l'autorità competente ha facoltà di adottare essa stessa tali misure.</p>	
		<p>Articolo 6 Azione di riparazione</p> <p>1. Quando si è verificato un danno ambientale, l'operatore comunica senza indugio all'autorità competente tutti gli aspetti pertinenti della situazione e adotta:</p> <p>a) tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, gli inquinanti in questione e/o qualsiasi altro fattore di danno, allo scopo di limitare o prevenire ulteriori danni ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi e b) le necessarie misure di riparazione conformemente all'articolo 7.</p> <p>2. L'autorità competente, in qualsiasi momento, ha facoltà di:</p> <p>a) chiedere all'operatore di fornire informazioni supplementari su qualsiasi danno verificatosi;</p> <p>b) adottare, chiedere all'operatore di adottare o dare istruzioni all'operatore circa tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, gli inquinanti in questione e/o qualsiasi altro fattore di danno, allo scopo di limitare o prevenire ulteriori danni ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi; c) chiedere all'operatore di prendere le misure di riparazione necessarie;</p> <p>d) dare all'operatore le istruzioni da seguire riguardo alle misure di riparazione necessarie da adottare; oppure</p> <p>e) adottare essa stessa le misure di riparazione necessarie.</p> <p>3. L'autorità competente richiede che l'operatore adotti le misure di riparazione. Se l'operatore non si conforma agli obblighi previsti al paragrafo 1 o al paragrafo 2, lettere b), c) o d), se non può essere individuato o se non è tenuto a sostenere i costi a norma della presente direttiva, l'autorità competente ha facoltà di adottare essa stessa tali misure, qualora non le rimangano altri mezzi.</p>	

			<p>Articolo 7 Determinazione delle misure di riparazione</p> <p>1. Conformemente all'allegato II, gli operatori individuano le possibili misure di riparazione e le presentano per approvazione all'autorità competente, a meno che questa non abbia intrapreso un'azione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera e), e paragrafo 3.</p> <p>2. L'autorità competente decide quali misure di riparazione attuare conformemente all'allegato II e, se necessario, in cooperazione con l'operatore interessato .</p> <p>3. Se una pluralità di casi di danno ambientale si sono verificati in modo tale che l'autorità competente non è in grado di assicurare l'adozione simultanea delle misure di riparazione necessarie, essa può decidere quale danno ambientale debba essere riparato a titolo prioritario.</p> <p>Ai fini di tale decisione, l'autorità competente tiene conto, fra l'altro, della natura, entità e gravità dei diversi casi di danno ambientale in questione, nonché della possibilità di un ripristino naturale. Sono inoltre presi in considerazione i rischi per la salute umana.</p> <p>.....</p>	
			<p>Articolo 11 Autorità competente</p> <p>1. Gli Stati membri designano l'autorità competente o le autorità competenti ai fini dell'esecuzione dei compiti previsti dalla presente direttiva.</p> <p>2. Spetta all'autorità competente individuare l'operatore che ha causato il danno o la minaccia imminente di danno, valutare la gravità del danno e determinare le misure di riparazione da prendere a norma dell'allegato II. A tal fine, l'autorità competente è legittimata a chiedere all'operatore interessato di effettuare la propria valutazione e di fornire tutte le informazioni e i dati necessari.</p> <p>3. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità competente possa delegare o chiedere a terzi di attuare le misure di prevenzione o di riparazione necessarie.</p> <p>4. Le decisioni adottate ai sensi della presente direttiva che impongono misure di prevenzione o di riparazione sono motivate con precisione. Tali decisioni sono notificate senza indugio all'operatore interessato, il quale è contestualmente informato dei mezzi di ricorso di cui dispone secondo la legge vigente dello Stato membro in questione, nonché dei termini relativi a detti ricorsi.</p>	

Decisione della Commissione 2011/64/UE del 10 gennaio 2011	Elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale. Quarto elenco aggiornato	Stati membri		
--	--	--------------	--	--

Normativa	Misure di attuazione	Enti coinvolti	Adempimenti previsti	Scadenza temp.
ATTI NAZIONALI				
Legge 6 dicembre 1991, n. 394	Legge Quadro Sulle Aree Protette	Stato, Regioni, Enti Locali	<p>TITOLO II - Aree naturali protette nazionali</p> <p>Art. 8 - Istituzione delle aree naturali protette nazionali</p> <p>1. I parchi nazionali individuati e delimitati secondo le modalità di cui all'articolo 4 sono istituiti e delimitati in via definitiva con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.</p> <p>2. Le riserve naturali statali, individuate secondo le modalità di cui all'articolo 4, sono istituite con decreto del Ministro dell'ambiente, sentita la regione.</p> <p>3. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di una regione a statuto speciale o provincia autonoma</p>	

			<p>si procede di intesa.</p> <p>4. Qualora il parco o la riserva interessi il territorio di più regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale o province autonome, è comunque garantita una configurazione ed una gestione unitaria.</p> <p>5. Con il provvedimento che istituisce il parco o la riserva naturale possono essere integrate, sino alla entrata in vigore della disciplina di ciascuna area protetta, le misure di salvaguardia introdotte ai sensi dell'articolo</p> <p>6. Salvo quanto previsto dall'articolo 34, commi 1 e 2, e dall'articolo 35, commi 1, 3, 4 e 5, alla istituzione di enti parco si provvede sulla base di apposito provvedimento legislativo.</p> <p>7. Le aree protette marine sono istituite in base alle disposizioni di cui all'articolo 18.</p> <p>.....</p> <p>Art. 12 - Piano per il parco</p> <p>1. La tutela dei valori naturali ed ambientali affidata all'Ente parco è perseguita attraverso lo strumento del piano per il parco, di seguito denominato "piano", che deve, in particolare, disciplinare i seguenti contenuti:</p> <p>a) organizzazione generale del territorio e sua articolazione in aree o parti caratterizzate da forme differenziate di uso, godimento e tutela;</p>	
--	--	--	--	--

		<p>b) vincoli, destinazioni di uso pubblico o privato e norme di attuazione relative con riferimento alle varie aree o parti del piano</p> <p>c) sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo ai percorsi, accessi e strutture riservati ai disabili, ai portatori di handicap e agli anziani;</p> <p>d) sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la funzione sociale del parco, musei, centri di visite, uffici informativi, aree di campeggio, attività agro-turistiche;</p> <p>e) indirizzi e criteri per gli interventi sulla flora, sulla fauna e sull'ambiente naturale in genere.</p> <p>2. Il piano suddivide il territorio in base al diverso grado di protezione, prevedendo: a) riserve integrali nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità; b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco. Sono altresì ammesse opere di manutenzione delle opere esistenti, ai sensi delle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n.457; c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive ed in conformità ai criteri generali fissati dall'Ente parco, possono continuare, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agrosilvo-pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata anche la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo 31 della citata legge n.457 del 1978, salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso; d) aree di promozione economica e sociale facenti parte del medesimo ecosistema, più estesamente modificate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento della vita socio-culturale delle collettività locali e al miglior godimento del parco da parte dei visitatori.</p> <p>3. Il piano è predisposto dall'Ente parco entro sei mesi dalla sua istituzione in base ai criteri ed alle finalità di cui alla presente legge ed è adottato dalla regione entro i successivi quattro mesi, sentiti gli enti locali. 4. Il piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dei comuni, delle comunità montane e delle regioni interessate; chiunque può prenderne visione ed estrarne copia. Entro i successivi quaranta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte, sulle quali l'Ente parco esprime il proprio parere entro trenta giorni. Entro centoventi giorni dal ricevimento di tale parere la regione si pronuncia sulle osservazioni presentate e, d'intesa con l'Ente parco per quanto concerne le aree di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 e d'intesa, oltre che con l'Ente parco, anche con i comuni interessati per quanto concerne le aree di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, emana il provvedimento d'approvazione. Qualora il piano non venga approvato entro ventiquattro mesi dalla istituzione dell'Ente parco, alla regione si sostituisce un comitato misto costituito da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e da rappresentanti delle regioni e province autonome, il quale esperisce i tentativi necessari per il raggiungimento di detta intesa; qualora le intese in questione non vengano raggiunte entro i successivi quattro mesi, il Ministro dell'ambiente rimette la</p>	
--	--	---	--

		<p>questione al Consiglio dei ministri che decide in via definitiva.</p> <p>5. In caso di inosservanza dei termini di cui al comma 3, si sostituisce all'amministrazione inadempiente il Ministro dell'ambiente, che provvede nei medesimi termini con un commissario ad acta.</p> <p>6. Il piano è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.</p> <p>7. Il piano ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.</p> <p>8. Il piano è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale della regione ed è immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni e dei privati.</p> <p>.....</p> <p>Art. 13 - Nulla osta</p> <p>1. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco. Il nulla osta verifica la conformità tra le disposizioni del piano e del regolamento e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato. Il diniego, che è immediatamente impugnabile, è affisso contemporaneamente all'albo del comune interessato e all'albo dell'Ente parco e l'affissione ha la durata di sette giorni. L'Ente parco dà notizia per estratto, con le medesime modalità, dei nulla osta rilasciati e di quelli determinatisi per decorrenza del termine. 2. Avverso il rilascio del nulla osta è ammesso ricorso giurisdizionale anche da parte delle associazioni di protezione ambientale individuate ai sensi della legge 8 luglio 1986, n.349.</p> <p>3. L'esame delle richieste di nulla osta può essere affidato con deliberazione del Consiglio direttivo ad un apposito comitato la cui composizione e la cui attività sono disciplinate dal regolamento del parco. 4. Il Presidente del parco, entro sessanta giorni dalla richiesta, con comunicazione scritta al richiedente, può rinviare, per una sola volta, di ulteriori trenta giorni i termini di espressione del nulla osta.</p>	
--	--	---	--

		<p>TITOLO III - Aree naturali protette regionali</p> <p>Art. 22 - Norme quadro</p> <p>1. Costituiscono principi fondamentali per la disciplina delle aree naturali protette regionali:</p> <p>a) la partecipazione delle province, delle comunità montane e dei comuni al procedimento di istituzione dell'area protetta, fatta salva l'attribuzione delle funzioni amministrative alle province, ai sensi del l'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n.142. Tale partecipazione si realizza, tenuto conto dell'articolo 3 della stessa legge n. 142 del 1990, attraverso conferenze per la redazione di un documento di indirizzo relativo all'analisi territoriale dell'area da destinare a protezione, alla perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituzione dell'area protetta sul territorio</p> <p>b) la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco di cui all'articolo 25</p> <p>c) la partecipazione degli enti locali interessati alla gestione dell'area protetta;</p> <p>d) l'adozione, secondo criteri stabiliti con legge regionale in conformità ai principi di cui all'articolo 11, di regolamenti delle aree protette;</p> <p>e) la possibilità di affidare la gestione alle comunità montane, anche associate fra loro, qualora l'area naturale protetta sia in tutto o in parte compresa fra i beni agrosilvo-pastorali costituenti patrimonio delle comunità stesse.</p> <p>2. Fatte salve le rispettive competenze per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale la partecipazione degli enti locali alla istituzione e alla gestione delle aree protette e la pubblicità degli atti relativi all'istituzione dell'area protetta e alla definizione del piano per il parco.</p> <p>3. Le regioni istituiscono parchi naturali regionali e riserve naturali regionali utilizzando soprattutto i demani e i patrimoni forestali regionali, provinciali, comunali e di enti pubblici, al fine di un utilizzo razionale del territorio e per attività compatibili con la speciale destinazione dell'area.</p> <p>4. Le aree protette regionali che insistono sul territorio di più regioni sono istituite dalle regioni interessate, previa intesa tra le stesse, e gestite secondo criteri unitari per l'intera area delimitata</p> <p>5. Non si possono istituire aree protette regionali nel territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale statale.</p> <p>6. Nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali regionali l'attività venatoria è vietata, salvo eventuali prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici. Detti prelievi ed abbattimenti devono avvenire in conformità al regolamento del parco o, qualora non esista, alle direttive regionali per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate</p>	
--	--	---	--

		<p>Art. 23 - Parchi naturali regionali</p> <p>1. La legge regionale istitutiva del parco naturale regionale, tenuto conto del documento di indirizzo di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), definisce la perimetrazione provvisoria e le misure di salvaguardia, individua il soggetto per la gestione del parco e indica gli elementi del piano per il parco, di cui all'articolo 25, comma 1, nonché i principi del regolamento del parco. A tal fine possono essere istituiti appositi enti di diritto pubblico o consorzi obbligatori tra enti locali od organismi associativi ai sensi della legge 8 giugno 1990, n.142. Per la gestione dei servizi del parco, esclusa la vigilanza, possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con soggetti privati, nonché con comunioni familiari montane.</p> <p>Art. 25 - Strumenti di attuazione</p> <p>1. Strumenti di attuazione delle finalità del parco naturale regionale sono il piano per il parco e il piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili.</p> <p>2. Il piano per il parco è adottato dall'organismo di gestione del parco ed è approvato dalla regione. Esso ha valore anche di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici e i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.</p> <p>3. Nel riguardo delle finalità istitutive e delle previsioni del piano per il parco e nei limiti del regolamento, il parco promuove iniziative, coordinate con quelle delle regioni e degli enti locali interessati, atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti. A tal fine predispone un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili. Tale piano è adottato dall'organismo di gestione del parco, tenuto conto del parere espresso dagli enti locali territorialmente interessati, è approvato dalla regione e può essere annualmente aggiornato. 4. Al finanziamento del piano pluriennale economico e sociale, di cui al comma 3, possono concorrere lo Stato, le regioni, gli enti locali e gli altri organismi interessati.</p> <p>5. Le risorse finanziarie del parco possono essere costituite, oltre che da erogazioni o contributi a qualsiasi titolo, disposti da enti o da organismi pubblici e da privati, da diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono al parco o dei quali esso abbia la gestione.</p> <p>Art. 26 - Coordinamento degli interventi</p> <p>1. Sulla base di quanto disposto dal programma nonché dal piano pluriennale economico e sociale di cui all'articolo 25, comma 3, il Ministro dell'ambiente promuove, per gli effetti di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n.142, accordi di programma tra lo Stato, le regioni e gli enti locali aventi ad oggetto l'impiego coordinato delle risorse. In particolare gli accordi individuano gli interventi da realizzare per il perseguimento delle finalità di conservazione della natura, indicando le quote finanziarie dello Stato, della regione, degli enti locali ed eventualmente di terzi, nonché le modalità di coordinamento ed integrazione della procedura.</p>	
--	--	--	--

		<p>Art. 27 - Vigilanza e sorveglianza</p> <p>1. La vigilanza sulla gestione delle aree naturali protette regionali è esercitata dalla regione. Ove si tratti di area protetta con territorio ricadente in più regioni l'atto istitutivo determina le intese per l'esercizio della vigilanza.</p> <p>2. Il Corpo forestale dello Stato ha facoltà di stipulare specifiche convenzioni con le regioni per la sorveglianza dei territori delle aree naturali protette regionali, sulla base di una convenzione-tipo predisposta dal Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste.</p> <p>Art. 28 - Leggi regionali</p> <p>1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adeguano la loro legislazione alle disposizioni contenute nel presente titolo.</p> <p>TITOLO IV - Disposizioni finali e transitorie</p> <p>Art. 29 - Poteri dell'organismo di gestione dell'area protetta</p> <p>1. Il legale rappresentante dell'organismo di gestione dell'area natura le protetta, qualora venga esercitata un'attività in difformità dal piano dal regolamento o dal nulla osta, dispone l'immediata sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino o la ricostituzione di specie vegetali o animali a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione e trasformazione di opere.</p> <p>2. In caso di inottemperanza all'ordine di riduzione in pristino o di ricostituzione delle specie vegetali o animali entro un congruo termine, il legale rappresentante dell'organismo di gestione provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo la procedura di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n.639. 3. L'organismo di gestione dell'area naturale protetta può intervenire nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possano compromettere l'integrità del patrimonio naturale dell'area protetta e ha la facoltà di ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive dell'area protetta.</p>	
--	--	---	--

<p>L. 11 febbraio 1992, n. 157 (Suppl. ord. GU serie gen. N. 46 del 25 febbraio 1992) integrata dalla Legge 3 ottobre 2002, n. 221</p>	<p>Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio</p>	<p>Regioni. Provincie</p>	<p>Art.1</p> <p>4. Le regioni e le province autonome.....provvedono a istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotipi.....In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'Agricoltura e il Ministro dell'Ambiente.</p> <p>5. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'Agricoltura e al ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.</p>	<p>Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della Legge.</p>
			<p>Art. 9 (funzioni amministrative)</p> <p>Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'art.10 e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla L. 8 giugno 1990, n. 142 (ora D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 167), che esercitano nel rispetto della presente legge.</p> <p>Art. 10 (Piani faunistico-venatori)</p> <p>.....</p> <p>6. Ai fini della pianificazione generale del territorio le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le province predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero.....</p> <p>10. Le regioni attuano la pianificazione faunistica venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11, nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente Legge.</p> <p>.....</p> <p>Art.19 (controllo della fauna selvatica)</p> <p>Le regioni possono vietare o ridurre per periodi</p>	

		<p>prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'art. 18, per importanti e motivate ragioni legate alla consistenza faunistica o per sopravvenute e particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.</p> <p>Art. 19bis (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 79/ 409/CEE)</p> <p>Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.</p> <p>2. Le deroghe, in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, possono essere disposte solo per le finalità indicate dall'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 79/409/CEE e devono menzionare le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia (ATC) ed i comprensori alpini.</p> <p>3. Le deroghe di cui al comma 1 sono applicate per periodi determinati, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), o gli istituti riconosciuti a livello regionale, e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione.</p> <p>4. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, previa delibera del Consiglio dei ministri, può annullare, dopo aver diffidato la regione interessata, i provvedimenti di deroga da questa posti in essere in violazione delle disposizioni della presente legge e della direttiva 79/409/CEE.</p> <p>Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro per gli affari regionali ove nominato, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole e forestali, al Ministro per le politiche comunitarie, nonché all'Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS), una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 79/409/CEE".</p>	<p>Ogni anno</p>
--	--	--	------------------

<p>DPR n. 357 - 8.9.97 (GU n. 219 - 23.10.97)</p>	<p>"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"</p>	<p>Regioni</p>	<p>Articolo 3 (Zone speciali di conservazione)</p> <p>1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano <i>i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat di specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSIC) per la costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata «Natura 2000».</i></p> <p>2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, <i>designa, con proprio decreto, adottato d'intesa con ciascuna regione interessata</i> i siti al comma 1 quali «Zone speciali di conservazione», entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti.</p> <p>3. Al fine di assicurare la coerenza ecologica della rete «Natura 2000», il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce, <i>anche finalizzandole alla redazione</i> delle linee fondamentali di assetto del territorio, di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991 n.394, le direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale, che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche.</p>	<p>entro il termine</p>
<p>Ministero Ambiente D.M. 20.1.99 (G.U. n. 32 - 9.2.99)</p> <p>DPR n. 120 - 12.3.03 (GU n. 124 - 30.5.03)</p>	<p>Modifiche degli elenchi delle specie e degli habitat (All. A e B DPR 357/97)</p> <p>"Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 357/97 del 8.9.97 concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"</p>	<p>Articolo 4 (Misure di conservazione)</p> <p>1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano <i>assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria</i> opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento.</p> <p>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, <i>sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete «Natura 2000», da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,</i> adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti.</p>	<p>massimo sei anni, dalla definizione, europea da parte della Commissione dalla sei anni, dall'elenco dei siti.</p>	

<p>Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare D.M. 19 giugno 2009</p>	<p>"Elenco delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE" (G.U. n. 157 del 9.7.09)</p>	<p><i>2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione delle misure previste al comma 2.</i></p> <p>Articolo 5 (Valutazione di incidenza)</p> <p>1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.</p> <p>2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.</p> <p>Articolo 8 (Tutela delle specie faunistiche)</p> <p>1. Per le specie animali di cui all'allegato D, lettera a), al presente regolamento, è fatto divieto di:</p> <p>a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;</p> <p>b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;</p> <p>c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;</p> <p>d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.</p>	<p>entro mesi loro designazione</p>
---	--	--	---

		<p>2. Per le specie di cui al predetto allegato <i>D</i>, lettera <i>a</i>), è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.</p> <p>3. I divieti di cui al comma 1, lettere <i>a</i>) e <i>b</i>), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.</p> <p>4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato <i>D</i>, lettera <i>a</i>), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero dell'ambiente.</p> <p>5. In base alle informazioni raccolte il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione.</p> <p>Articolo 9 (Tutela delle specie vegetali)</p> <p>1. Per le specie vegetali di cui all'allegato <i>D</i>, lettera <i>b</i>), al presente regolamento è fatto divieto di:</p> <p>a) raccogliere collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie, nella loro area di distribuzione naturale;</p> <p>b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente raccolti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.</p> <p>2. I divieti di cui al comma 1, lettera <i>a</i>) e <i>b</i>), si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali alle quali si applica il presente articolo.</p> <p>Articolo 10 (Prelievi)</p> <p>1. Qualora risulti necessario sulla base dei dati di monitoraggio, le regioni e gli Enti parco nazionali stabiliscono, in conformità alle linee guida di cui all'articolo 7, comma 1, adeguate misure per rendere il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato <i>E</i>, nonché il loro sfruttamento, compatibile con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.</p> <p>.....</p> <p>3. Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillità delle specie, di cui all'allegato <i>E</i>, e in particolare: <i>a</i>) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato <i>F</i>, lettera <i>a</i>);</p> <p><i>b</i>) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato <i>F</i>, lettera <i>b</i>).</p> <p>Articolo 12 (Introduzioni e reintroduzioni)</p>	
--	--	--	--

			<p>1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti il Ministero per le politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza per i rapporti permanenti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto, le linee guida per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D e delle specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE.</p> <p>2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli Enti di gestione delle aree protette nazionali, sentiti gli enti locali interessati e dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato dall'adozione del provvedimento di reintroduzione, sulla base delle linee guida di cui al comma 1, autorizzano la reintroduzione delle specie di cui al comma 1, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e presentando allo stesso Ministero apposito studio che evidenzi che tale reintroduzione contribuisce in modo efficace a ristabilire dette specie in uno stato di conservazione soddisfacente.</p> <p>Articolo 13 (Informazione)</p> <p>1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, secondo il modello da essa definito, ogni sei anni, a decorrere dall'anno 2000, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente regolamento. Tale relazione comprende informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 4, nonché alla valutazione degli effetti di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B ed i principali risultati del monitoraggio.</p> <p>2. Ai fini della relazione di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, un rapporto sulle misure di conservazione adottate e sui criteri individuati per definire specifici piani di gestione; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano altresì una relazione annuale, secondo il modello definito dalla Commissione europea, contenente le informazioni di cui al comma 1, nonché informazioni sulle eventuali misure compensative adottate.</p>	
Ministero Ambiente DM 3.9.02 (GU n. 224 del 24.9.02)	"Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000"			
Ministero	"Criteri minimi	Regioni	Art. 3 (Definizione delle misure di conservazione delle zone di protezione speciale (ZPS)	entro tre

Ambiente DM 17.10.07 (GU n. 254 del 6.11.07)	uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a ZSC e a ZPS"		1. Le misure di conservazione ovvero gli eventuali Piani di gestione previsti sono adottati ovvero adeguati dalle regioni o dalle provincie autonome con proprio atto	mesi dall'entrata in vigore del presente decreto
---	---	--	---	---

ATTI REGIONALI				
Legge 6/2005	Disposizioni per la tutela della fauna minore in Emilia- Romagna	Regioni	<p>Art. 1</p> <p>2. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, per fauna minore si intendono tutte le specie animali presenti sul territorio emiliano-romagnolo di cui esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente, compresi i micromammiferi e i chiroteri e con esclusione degli altri vertebrati omeotermi.</p> <p>3. Al fine di cui al comma 1, la Regione, le Province, gli Enti di gestione delle Aree protette, i Comuni e le Comunità montane:</p> <p>a) salvaguardano la fauna minore tutelandone le specie, le popolazioni e gli esemplari, proteggendone gli habitat naturali e seminaturali e promuovendo la ricostituzione degli stessi;</p> <p>b) promuovono interventi funzionali al recupero delle condizioni idonee alla sopravvivenza delle specie della fauna minore, anche mediante azioni di conservazione in situ ed ex-situ;</p> <p>c) favoriscono l'eliminazione o la riduzione dei fattori limitanti, di squilibrio e di degrado ambientale nei terreni agricoli e forestali, negli alvei dei corsi d'acqua e canali, nei bacini lacustri naturali e artificiali, nei maceri, nelle pozze e negli acquitrini anche a carattere temporaneo e nelle raccolte d'acqua artificiali o semi artificiali quali vasche, lavatoi e abbeveratoi ed in corrispondenza di infrastrutture ed insediamenti;</p> <p>d) promuovono studi e ricerche sulla fauna minore ed incentivano iniziative didattiche e divulgative volte a diffonderne la conoscenza ed il rispetto.</p> <p>Art. 2</p> <p>2. Ai sensi e per gli effetti di cui alla presente legge, sono considerate particolarmente protette:</p> <p>a) le specie di cui agli Allegati II) e IV) della Direttiva 92/43/CEE;</p> <p>b) le specie appartenenti all'Elenco Regionale delle specie rare e/o minacciate, di cui all'articolo 6 della presente legge;</p> <p>c) le specie appartenenti alla fauna minore</p>	

			<p>ai sensi dell'articolo 1, comma 2, indicate come rare o minacciate da direttive comunitarie o norme nazionali.</p> <p>Art. 4</p> <p>1. Sono escluse dalla tutela accordata dalla presente legge:</p> <p>a) le specie alloctone;</p> <p>b) le specie oggetto di allevamento produttivo;</p> <p>c) le specie oggetto di allevamento autorizzato ai sensi del comma 3.</p> <p>4. Nel caso in cui il prelievo e l'allevamento siano necessari per attività didattiche di scuole, enti o associazioni, gli stessi devono presentare alla Provincia territorialmente competente una comunicazione preventiva contenente informazioni inerenti alla specie, numero di esemplari, località di provenienza, durata, luogo di rilascio e referente dell'attività didattica. Le Province verificano il rispetto dei principi e delle norme della presente legge ed entro sessanta giorni esprimono eventuale diniego allo svolgimento delle attività comunicate. Sono comunque escluse le specie particolarmente protette di cui all'articolo 2</p>	
Legge regionale 24/2011	<p>Riorganizzazione del sistema regionale delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 e istituzione del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano</p>	Regioni / Enti Pubblici	<p>Art. 1</p> <p>1. Con la presente legge la Regione esercita le funzioni di organizzazione territoriale del sistema regionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e ne disciplina le modalità di gestione in attuazione dell'articolo 1, comma 44, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e delle disposizioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette..... e) garantire la fruizione consapevole e informata delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 da parte dei cittadini;</p> <p>f) migliorare l'efficacia gestionale delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 individuando un ambito adeguato di esercizio della funzione e razionalizzarne la spesa;</p> <p>g) integrare l'azione di tutela della biodiversità perseguita dalla presente legge con le funzioni regionali in materia di tutela e di monitoraggio dell'ambiente marino e costiero; h) salvaguardare le aspettative delle generazioni future.</p> <p>Art. 3</p> <p>1. Per ogni Macroarea è istituito un ente pubblico (Ente di gestione), delimitato e numerato come</p>	

			<p>da cartografia riportata alla Tavola A) dell'allegato 1) alla presente legge, denominato come segue:</p> <p>a) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Occidentale;</p> <p>b) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Centrale;</p> <p>c) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia Orientale;</p> <p>d) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Delta del Po;</p> <p>e) Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna.</p> <p>2. All'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità compete, fermo restando quanto previsto all'articolo 40, comma 6, in attuazione delle finalità contenute nelle leggi e negli atti istitutivi delle Aree protette e dei Siti della Rete natura 2000 e dei criteri ed indirizzi dettati dal Programma regionale di cui all'articolo 12 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 6 (Disciplina della formazione e della gestione del sistema regionale delle Aree naturali protette e dei Siti della Rete natura 2000), in particolare:</p> <p>a) la gestione dei Parchi, ivi compresi i Siti della Rete natura 2000 situati all'interno del loro perimetro;</p> <p>b) la gestione delle Riserve naturali regionali;</p> <p>c) la gestione dei Siti della Rete natura 2000 nelle aree esterne al perimetro dei parchi;</p> <p>d) l'istituzione dei Paesaggi naturali e seminaturali protetti e la relativa gestione, previa proposta della Provincia territorialmente interessata;</p>	
<p>Legge Regionale n. 7 del 14 aprile 2004 - (Titolo I, Articoli da 1 a 9) (BUR n. 48 del 15.4.04)</p>	<p>"Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a Leggi Regionali"</p> <p>Norme in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna selvatiche di cui alle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE inerenti la rete Natura 2000 in</p>	<p>Province</p>	<p>Art. 3</p> <p>(Misure di conservazione)</p> <p>1. Le Province adottano per i siti della rete "Natura 2000" di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, ricadenti nel proprio territorio, le misure di conservazione necessarie, approvando all'occorrenza specifici piani di gestione, sentite le associazioni interessate, che prevedano vincoli, limiti e condizioni all'uso e trasformazione del territorio secondo le modalità della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio).</p> <p>Qualora il sito ricada nel territorio di più Province, la Provincia il cui territorio è maggiormente interessato per estensione dal sito promuove l'intesa con le altre Province, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 2.</p>	

	attuazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997			
Deliberazione G.R. n. 1191 del 30.07.07	"Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04"	Tutti gli Enti pubblici	<p>1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegata Direttiva, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, costituita da quattro allegati (A, B, C e D), rispettivamente contenenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Indirizzi per la predisposizione delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000"; - "Linee Guida per la presentazione dello studio d'incidenza e lo svolgimento della valutazione d'incidenza di piani, progetti ed interventi"; - "Indirizzi procedurali per l'individuazione dei nuovi Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS), l'aggiornamento della banca-dati ed il recepimento della Rete Natura 2000 negli strumenti di pianificazione generali e di settore"; - "Indirizzi per lo svolgimento del monitoraggio delle valutazioni d'incidenza effettuate; 	
			<p>2. di stabilire che, con l'approvazione della presente Direttiva, ha termine la fase transitoria di cui all'art. 8, comma 1, della L.R. n.7/04 e, pertanto, in particolare, la valutazione d'incidenza di piani, progetti ed interventi dovrà essere effettuata da tutte le autorità competenti e previste al Capo III (rif. "soggetto competente all'approvazione del piano").della Legge regionale sopraccitata e dalla presente Direttiva.</p> <p>Gli Enti pubblici sono tenuti ad inserire i siti della Rete Natura 2000 ricadenti nel loro territorio nei loro strumenti di pianificazione urbanistica, territoriale, ambientale ed economica, compresi i relativi piani di settore, nonché a recepire la relativa disciplina.</p> <p>Qualora la procedura di valutazione d'incidenza di un piano, di un progetto o di un intervento, compresa la fase di prevalutazione, costituisca una fase endoprocedimentale di un procedimento autorizzativo, la stessa viene ad assumere i tempi del procedimento autorizzativo stesso.</p> <p>Qualora, invece, la procedura di valutazione d'incidenza non sia ricompresa all'interno di un procedimento autorizzativo, l'autorità competente è tenuta ad approvare la valutazione d'incidenza, compresa la fase di pre-valutazione, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione.</p>	

<p>Deliberazione G.R. n. 667 del 18 maggio 2009</p>	<p>"Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)"</p>	<p>Tutti gli Enti pubblici</p>	<p>Disciplinare tecnico concernente la corretta esecuzione degli interventi periodici e ricorrenti di manutenzione ordinaria degli ambienti pertinenti ai corsi d'acqua e alle opere di difesa della costa. Come previsto dalla Del G.R. n. 1991/2007 (vedi cap. 5 dell'Allegato B), tutti i progetti o gli interventi che si atterranno alle disposizioni tecniche ed alle modalità d'esecuzione previste nei disciplinari tecnici non dovranno essere più soggetti ad ulteriori valutazioni d'incidenza.</p>	
<p>Deliberazione G.R. n. 1224 del 28.07.08 (BUR n. 138 del 7.8.08)</p>	<p>"Misure di conservazione per la gestione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)" Recepimento dm n.184/07 'criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazione (zsc) e a zone di protezione speciale (Zps). misure di conservazione gestione Zps, ai sensi dirett. 79/409/CEE, 92/43/CEE e dpr 357/97 e ss.mm. e dm del 17/10/07.</p>	<p>Enti preposti</p>	<p>...approva le <i>"Misure generali di conservazione per la tutela delle ZPS dell'Emilia-Romagna, in attuazione della Direttiva n. 79/409/CEE, del DPR N. 357/97 e ss.mm e del DM del 17.10.07"</i></p> <p>...approva le <i>"Azioni da promuovere e/o da incentivare prioritariamente per prevenire il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie tutelate, allo scopo di favorire il mantenimento in un soddisfacente stato di conservazione le ZPS dell'Emilia-Romagna"</i></p> <p>... stabilisce che le Misure generali di conservazione sono obbligatorie ed inderogabili, salvo il verificarsi di ragioni connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente, nel qual caso si potrà provvedere all'autorizzazione di interventi o progetti eventualmente in contrasto con le Misure generali di conservazione indicate nel presente atto; in ogni caso è necessaria la valutazione di incidenza e va adottata ogni misura compensativa atta a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000; nel caso di valutazione di incidenza negativa significativa è necessario procedere all'invio di una nota informativa, o di una richiesta di parere, al Ministero competente, secondo quanto stabilito dalla DGR n. 1191/07; qualsiasi deroga alle presenti Misure di conservazione venga autorizzata, anche a seguito di una valutazione di incidenza positiva, deve essere comunicata alla Regione Emilia-Romagna. ... prorogare fino al 31 dicembre 2009 il termine fissato dalla DGR n. 1191/07 per gli Enti preposti alla gestione dei siti Natura 2000 (SIC e ZPS) per l'adozione delle Misure specifiche di conservazione dei siti Natura 2000 di propria pertinenza, fatte salve eventuali ulteriori proroghe concesse dalla Regione dietro richieste adeguatamente motivate</p>	<p>Entro il 31 dicembre 2009.</p>

3.4 Popolazione

Alla data del 31 Dicembre 2010, la popolazione bolognese ammontava a 991.924 residenti registrando, rispetto all'anno precedente, un incremento in termini assoluti di 7.582 abitanti (ovvero + 0,8 per cento). Tale aumento tendenziale è in atto dalla metà degli anni novanta ad oggi. Il territorio provinciale è di circa 3.700 kmq, con una densità abitativa di circa 270 abitanti al kmq, con dei massimi nel comune capoluogo pari a 2.701. Negli ultimi trent'anni, a fronte di un ridimensionamento demografico registrato nel comune di Bologna, arrestatosi solo negli ultimi tre anni, si è assistito ad un costante incremento nei restanti comuni della provincia.

La dinamica naturale, ovvero la differenza tra nascite e decessi, continua ad essere negativa anche se, nel corso dell'ultimo decennio, si intravede un timido segnale nella direzione di una possibile inversione di tendenza.

In riferimento alle persone con cittadinanza straniera iscritte all'anagrafe si osserva che nel corso degli ultimi dieci anni la popolazione degli stranieri residenti in provincia è quasi triplicata passando dalle circa 32 mila persone registrate nel 2000 alle quasi 103 mila del dicembre 2010: un incremento che ha portato il peso percentuale dei cittadini stranieri sul complesso della popolazione provinciale.

Il fenomeno dell'invecchiamento della popolazione interessa anche la provincia di Bologna, dove si registra la presenza di un'importante differenza tra le dimensioni numeriche delle classi di età più giovani, sotto i 30 anni, rappresentate dal 26,6 per cento dei residenti, e quelle delle generazioni più anziane, gli ultra sessantacinquenni, che sono il 23,4 per cento, mentre nel 2000 erano pari al 23 per cento della popolazione. Particolarmente veloce è stata la crescita degli ultra 75, che dal 2000 al 2010 sono passati da circa 101.000 individui a circa 122.000, +20%.

L'evoluzione tendenziale della popolazione della Provincia di Ferrara rispecchia l'andamento medio regionale e nazionale, caratterizzato da un aumento piuttosto contenuto. In questo scenario i comuni di Comacchio (+ 12.6%) e Ostellato (- 4.7%) appaiono in controtendenza.

La dinamica naturale e migratoria evidenzia il lento calo dell'indice di invecchiamento della popolazione ferrarese (dato confermato anche per il 2010) dato dal rapporto tra popolazione con più di 65 anni e quella con meno di 15. Questo indice rappresenta il "debito demografico" contratto nei confronti delle generazioni future, soprattutto in termini di previdenza, assistenza e spesa sanitaria. A livello provinciale, esso ha raggiunto il valore massimo nel 2000 (263,5%), dopodiché, seppure lentamente, ha cominciato a ridursi. Questo perché il tasso di natalità, per quanto inferiore a quello di tutte le altre province della regione, è in costante crescita negli ultimi anni, soprattutto come conseguenza della intensificazione dei flussi migratori. Resta però elevata la mortalità, che, dopo un breve intervallo, ha ripreso sistematicamente ad aumentare dal 2005 al 2008, per poi rimanere pressoché stabile nell'ultimo triennio: nel 2010 è pari al 13,1%. Come detto, questi indicatori generici risentono - oltre che ovviamente della struttura per età della popolazione - anche dei flussi di immigrazione, dal momento che in Emilia-Romagna, rispetto alla provincia di Ferrara, è decisamente più elevato il numero medio di figli tra donne straniere. La popolazione straniera residente nella provincia è costituita a fine 2010 da 27.294 unità: una consistenza triplicatasi rispetto al 2003, quando i residenti stranieri erano 8.453, secondo i dati delle anagrafi comunali.

Comune	N. abitanti (2010)	Trend
S. Agostino	7.106	+0,38 (annuale)
Poggio Renatico	9.634	+1,99 (annuale)
Galliera	5.555	--0,4 (annuale)
Pieve di Cento	6.969	--0,7 (annuale)

3.5 Quadro economico

A **livello regionale**, il quadro economico rispecchia quello nazionale, che ha registrato una recessione dell'economia nel 2009 e una successiva crescita molto debole e incerta nel 2010, con un aumento contenuto del prodotto interno lordo italiano (solo l'1,0 % sullo stesso periodo dell'anno precedente). La ripresa è in gran parte trainata dalla crescita del commercio internazionale. Di conseguenza ad avvantaggiarsi di questa situazione sono soprattutto le imprese più aperte alla globalizzazione (Unioncamere 2010).

Tuttavia, il tono delle attività delle imprese è ancora lontano dai livelli precedenti la crisi: il fattore che separa le imprese in possibile ripresa da quelle ancora in forte difficoltà resta il commercio con l'estero, mentre la situazione del mercato interno continua a rimanere debole, aggravata peraltro dalla necessità di forti interventi correttivi a livello nazionale, oltre che da ritmi di ripresa che ancora non consentono il riassorbimento degli attuali livelli di disoccupazione.

Agricoltura

Sistema agroalimentare della Regione Emilia Romagna¹

Le principali filiere produttive presenti (cerealicole, ortofrutticole, vitivinicola, zootecnica) possono contare su una industria attrezzata con numerosi impianti di prima trasformazione che determinano la formazione sul territorio di distretti o poli industriali di varie dimensioni.

La loro localizzazione si concentra nelle aree di pianura come Modena, Reggio e Parma. L'industria di trasformazione alimentare inoltre è ai vertici della produzione nazionale anche per quanto riguarda le produzioni tipiche, secondo per valore aggiunto solo alla Lombardia.

Inoltre la regione sta indirizzando le sue produzioni sempre più verso la certificazione del prodotto e la sicurezza del processo di produzione trasformazione e commercializzazione dei prodotti alimentari. Fra questi l'agricoltura biologica secondo i dati dell'ultimo censimento dell'agricoltura coinvolge circa il 3% delle 108.000 aziende agricole regionali per un totale dell'8,5% della SAU. I sistemi di allevamento del bestiame con metodi biologici, d'altro canto, hanno una diffusione minore sebbene ci sia stato un aumento di tale tendenza nel comparto bovino, anche a seguito delle trascorse vicende sanitarie e in quello ovino-caprino che essendo localizzato in aree collinare e montuose incontrano minori difficoltà nel convertire i sistemi di allevamento a procedure più naturali.

Bologna

L'antica via Emilia divide con il suo tracciato tutta la provincia, separando la fascia collinare e montana dalla pianura. Nella zona di pianura esiste un'attività agricola assai avanzata, ai primissimi posti a livello nazionale per la gamma dei prodotti e per l'entità della produzione. Frumento, prodotti ortofrutticoli, zootecnici e derivati, barbabietole, caratterizzano e qualificano l'esercizio agricolo del bolognese. Le zone collinare e montana presentano aree forse non altrettanto sviluppate, non prive però di realtà aziendali notevolmente produttive per la ortofrutta e le attività di trasformazione lattiero-casearia.

Nel territorio bolognese molti sono i prodotti agricoli tipici che fanno della provincia di Bologna una delle più certificate d'Europa: ci sono 6 produzioni DOP (Denominazione di Origine Protetta) e 12 produzioni IGP (Indicazione Geografica Protetta).

I prodotti DOP sono: Patata di Bologna, Grana Padano, Parmigiano Reggiano, Prosciutto di Modena, Salamini Italiani alla Cacciatora, Squacquerone di Romagna e Gran Suino Padano (DOP transitoria). Tra i prodotti IGP citiamo: Mortadella di Bologna, Asparago verde di Altedo, Marrone di Castel del Rio, Pera dell'Emilia Romagna, Pesca e nettarina di Romagna e Cipolla di Medicina.

La produzione vinicola provinciale si fregia di molti vini con "denominazione di origine" in base alla nuova classificazione europea che, da agosto 2009, ha istituito anche per i vini la DOP (che comprende le "vecchie" DOCG e DOC) e la IGP (ex IGT). Abbiamo 8 vini DOP (Albana di Romagna, Romagna Albana Spumante, Reno, Colli Bolognesi, Colli Bolognesi Classico Pignoletto, Colli di Imola, Sangiovese di Romagna e Trebbiano di Romagna) e 4 IGP (Bianco di Castelfranco Emilia, Sillaro, Emilia e Rubicone).

Il confronto dei dati del censimento 2010 con i dati dei precedenti censimenti rende evidente che nella provincia in dieci anni il numero delle aziende agricole è diminuito del 30,8%, come è diminuita la SAU

¹ dati tratti dal Censimento Agricoltura 2010: <http://dati-censimentoagricoltura.istat.it/Index.aspx?QueryId=2173#> e Servizio statistico della Regione Emilia-Romagna: <http://statistica.regione.emilia-romagna.it/>

(Superficie Agricola Utilizzata) del 5,8%. La riduzione molto più forte per le aziende rispetto alle superfici denota come aumentano le dimensioni aziendali per singola azienda. La diminuzione più consistente si è manifestata in montagna, dove si registra una variazione delle aziende di poco inferiore al -26%. A seguire, la collina ha presentato una flessione del -42% mentre la collina ha registrato una contrazione del 32% circa del numero di aziende e la pianura si è attestata sul limite inferiore pari al -27,6%.

Positivo è invece il trend dell'agriturismo in provincia a sottolineare la qualità dei servizi offerti in questi luoghi dove si coniuga la cucina tradizionale con il relax e la riscoperta del territorio: dal 2000 al 2009 crescono sia il numero di aziende (da 60 a 165 attive) sia gli arrivi e le presenze (più che quadruplicati).

Il valore della produzione lorda vendibile (PLV) dell'agricoltura della provincia di Bologna per il 2009 è valutata in 392,3 migliaia di euro, con un calo rispetto al 2008 del 12,0%. L'attività agricola si basa prevalentemente sulla coltivazione di cereali che occupa 73.063 ha di territorio e produce 69,6 q/ha, segue la coltivazione di prodotti agricoli destinati all'industria (semi oleosi, piante tessili, barbabietola da zucchero) con 4.330 ha di terreni occupati e una produzione di 35,1 q/ha.

Segue la coltivazione della patata (3500 ha e 401,6 q/ha), gli ortaggi in piena aria (2769 ha e 418,5 q/ha) e i legumi secchi con 1.286 ha di terreno coltivato per una produzione pari a 28,5 q/ha) (Istat, 2010).

Ferrara

L'agricoltura ferrarese può contare su una base occupazionale che – sempre secondo le indagini Istat sulle forze di lavoro – è pari a 12 mila occupati (mediamente nel 2010), che rappresentano il 7,8% di tutta l'occupazione provinciale. Essa produce un valore aggiunto pari al 4,4% del totale (era il 6,8% nel 1997), cioè più che doppio rispetto alla media nazionale (1,8%) ed a quella regionale (2,1%). In quest'ultima graduatoria Ferrara si colloca come prima provincia in assoluto nel Nord-est, e come 20a nell'intero ambito nazionale. Le 7.500 imprese attive nel settore rappresentano il 21,7% dell'intero sistema imprenditoriale ferrarese, un dato che è largamente superiore alla media nazionale, pari al 15,9%.

Con i suoi 178mila ettari di superficie agraria utilizzata (al Censimento del 2000 erano poco più di 179mila), che nel 2010 hanno prodotto il 13,7% della produzione lorda vendibile (PLV) regionale, il settore primario rimane in effetti interlocutore di ogni progetto di sviluppo nel territorio provinciale, anche grazie alle notevoli potenzialità della "filiera" agro-alimentare, nonché al contributo delle numerose produzioni tipiche locali.

Con l'introduzione della riforma della politica agricola comunitaria (PAC), la competitività nel settore si è spostata sui prezzi e sulla qualità delle colture; in tal senso, la forte tradizione e vocazione produttiva del territorio ferrarese (la pera e le colture cerealicole, ed in particolare il grano, presentano elevatissime qualità organolettiche), favorisce, accanto alle incertezze sempre più accentuate, relative all'andamento dei prezzi alla produzione, anche prospettive molto interessanti.

Al riguardo, gran parte del territorio del basso ferrarese ha beneficiato nel periodo 1994- 2007 delle agevolazioni dell'Unione europea previste dall'Obiettivo comunitario 5b (e per il periodo 2000-2006, più in particolare, dal "nuovo" Obiettivo 2, che ricomprende i "vecchi" 2 e 5b), destinato alle aree a vocazione rurale; nonché dal programma comunitario "Leader II", volto ad incentivare le sperimentazioni nel settore primario ed, appunto, nelle attività agro-industriali.

Ruralità

Il territorio dell'Emilia-Romagna è suddiviso, secondo la metodologia prevista dal Piano Strategico Nazionale, in 4 aree:

- poli urbani;
- aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata;
- aree rurali intermedie;
- aree rurali con problemi complessivi di sviluppo.

Zone rurali PSR




Figura 19: suddivisione della Regione in aree rurali

Analizzando l'estensione delle aree rurali il maggior numero di comuni e di residenti si concentra nelle aree ad agricoltura specializzata e nelle aree rurali intermedie, che insieme coprono quasi l'80% della superficie e della popolazione regionale. In particolare il territorio del sito oggetto di analisi ricade nella classificazione di aree rurali intermedie.

Relativamente all'**utilizzo del suolo regionale** i dati che emergono dalla Carta regionale sull'uso del suolo del 2003 evidenziano che le superfici artificiali (che comprendono le zone urbanizzate, gli insediamenti produttivi, commerciali, dei servizi pubblici e privati, delle reti e delle aree infrastrutturali, aree estrattive, discariche, cantieri e terreni artefatti e abbandonati e aree verdi artificiali non agricole) rappresentano l'8,5% del territorio regionale, quasi esclusivamente concentrate in pianura; la superficie agricola utilizzata è pari al 60% dell'intero territorio (percentuale che sale all'80% in pianura), le aree boscate e gli ambienti seminaturali, quasi tutti localizzati in montagna, sono il 28% e le zone umide e i corpi idrici rappresentano insieme il 3,3% del territorio regionale, concentrate principalmente in pianura.

Nella relazione del PTCP della Provincia di **Bologna** si mette in evidenza come, nonostante l'applicazione dei regolamenti comunitari agro-ambientali, permane, nel territorio provinciale, lo sfruttamento intensivo, con trasformazione e artificializzazione degli assetti colturali, sia dei terreni adatti all'uso agricolo che dei terreni con limitazioni.

Dal quadro conoscitivo emerge evidente, in ambito di pianura, una frammentazione degli spazi naturali e semi-naturali, sia relitti che di nuova formazione, tradizionalmente legati all'assetto agricolo del territorio, con conseguente mancanza di comunicazione tra gli ecosistemi e perdita di biodiversità. Dal punto di vista della tipologia colturale negli ultimi decenni si è assistito a un incremento dei prati permanenti nei territori di pianura e di montagna e una decisa crescita dell'arboricoltura da legno per i 3/5 concentrata nella zona di pianura. Inoltre le aziende bolognesi destinano costantemente parte del proprio territorio a colture a bassissimo o nullo apporto di prodotti chimici e consumi energetici.

Il PTCP si propone di incidere sul territorio rurale, integrando e rendendo coerenti politiche volte a garantire lo sviluppo di attività sostenibili sotto il profilo socioeconomico ed ambientale con politiche volte a salvaguardare il valore naturalistico e paesaggistico del territorio.

Il PTCP, così come richiesto dalla L.R. 20 /2000, individua gli ambiti agricoli in funzione della duplice natura del territorio rurale: una ad alta vocazione produttiva e l'altra di maggiore rilievo paesaggistico. Non si tratta di un dualismo netto tra tipologie di territorio ove predominano nettamente gli aspetti produttivi o gli aspetti paesaggistico naturalistici, ma di macro-ambiti rurali ove l'uno o l'altro aspetto risulta prevalere. E' infatti solo al livello del PSC che sarà possibile delimitare definitivamente tali ambiti , come la L.R.20/2000 prevede espressamente.

In particolare sono stati individuati due ambiti principali : a) ambito agricolo di prevalente rilievo paesaggistico;

b) ambito agricolo ad alta vocazione produttiva.

È stato inoltre individuato "l'ambito agricolo periurbano bolognese", l'unico di livello provinciale, che presenta contemporaneamente caratteristiche produttive e di rilievo paesaggistico.




Figura 20: Ambiti agricoli secondo la suddivisione del PTCP della Provincia di Bologna.

L'ambito agricolo di prevalente rilievo paesaggistico è la sede dove promuovere prioritariamente un'agricoltura multifunzionale dedicata in particolare al presidio del territorio e all'attività agrituristica, mentre l'ambito agricolo ad alta vocazione produttiva necessita prioritariamente di una tutela dei suoli produttivi e in esso è importante favorire la diffusione dell'azienda produttiva specializzata. L'ambito periurbano, invece, per la sua stretta correlazione con l'urbanizzato, funge da polmone verde della città dove sviluppare attività agricole correlate alle funzioni ricreative, didattiche ed ecologiche anche attraverso la possibilità di compensare l'impronta urbana.

In sostanza, negli ambiti agricoli ad alta vocazione produttiva, gli indirizzi del PTCP si esplicano in:

- diffusione e potenziamento dell'azienda produttiva specializzata;
- tutela e conservazione del sistema dei suoli agricoli produttivi;
- promozione dello sviluppo ambientalmente sostenibile delle aziende agricole strutturate e competitive;
- promozione di aziende multifunzionali a carattere agrituristico in corrispondenza di emergenze storiche e naturali.

Negli ambiti agricoli a prevalente rilievo paesaggistico, gli indirizzi si concentrano verso:

- promozione della multifunzionalità dell'impresa agricola;
- salvaguardia delle attività agro-silvo-pastorali sostenibili;
- conservazione e ricostituzione del paesaggio rurale;
- salvaguardia dei processi naturali e degli equilibri idrogeologici;
- recupero edifici rurali per attività agrituristiche;
- ricomposizione fondiaria delle aree boscate per rilanciare il bosco dal punto di vista economico.

Per l'ambito agricolo urbano bolognese, gli indirizzi sono:

- mantenimento della conduzione agricola dei fondi;
- promozione attività integrative per soddisfare la domanda di strutture ricreative e per il tempo libero;
- promozione attività integrative per il miglioramento della qualità ambientale urbana attraverso la realizzazione di dotazioni ecologiche;
- tutelare i varchi e le discontinuità del sistema insediativo, sia in funzione di dotazione ecologica, sia per salvaguardare l'identità distinta dei diversi centri abitati;
- tutelare le visuali dalle infrastrutture per la mobilità verso il paesaggio rurale escludendo non solo l'edificazione ma anche ogni altra utilizzazione che ostacoli le visuali.

Il PTCP della Provincia di **Ferrara**, fornisce indicazioni di tutela e valorizzazione delle diverse aree del sistema, aventi destinazione agricola, nelle direttive ed indirizzi delle singole Unità di Paesaggio. Qualsiasi strumento di pianificazione e/o di programmazione subregionale deve rispettare tali indicazioni. In ogni caso le determinazioni degli strumenti di pianificazione comunale o settoriale che comportino utilizzazioni diverse da quelle a scopo colturale di suoli ricadenti nelle zone agricole, ovvero che siano suscettibili di compromettere l'efficiente utilizzazione a tale scopo dei predetti suoli, sono subordinate alla dimostrazione dell'insussistenza di alternative ovvero della loro maggiore onerosità, in termini di bilancio economico, ambientale e sociale complessivo, rispetto alla sottrazione di suoli all'utilizzazione a scopo colturale od alla compromissione dell'efficienza di tale utilizzazione.

La percentuale di superficie destinata ad uso agricolo è un indicatore dell'impatto ambientale ed economico dell'agricoltura sul territorio. Per superficie agricola utilizzata si intende l'insieme delle superfici dei seminativi, dei pascoli e prati permanenti, dei terreni destinati a coltivazioni legnose agrarie (vite, olivo, fruttiferi e vivai) e degli orti familiari. La SAU costituisce la superficie effettivamente utilizzata in coltivazioni propriamente agricole.

Nel 2007 la superficie agricola utilizzata (SAU) in Emilia-Romagna era di quasi 1,1 milioni di ettari e una SAU media per azienda di 12,8 ettari.

La SAU complessiva costituisce il 47,6 per cento dell'intero territorio regionale e l'Emilia-Romagna presenta la più elevata percentuale di superficie agricola utilizzata, superiore anche alla media nazionale (42,3 per cento).

Nel periodo 2003–2007, in Emilia-Romagna l'indicatore ha subito una flessione del 2 per cento. La riduzione piuttosto contenuta della superficie agricola si accompagna ad un calo più consistente nel numero di aziende, con un conseguente aumento della dimensione media aziendale.

La percentuale di aziende con oltre 30 ettari risulta pari al 10,6 per cento, più del doppio rispetto alla media nazionale (4,8 per cento). Oltre la metà delle aziende agricole presenta una superficie inferiore ai 5 ettari mentre solo il 5 per cento ha una superficie maggiore di 50 ettari e totalizza il 42 per cento della SAU.

Il criterio della condizionalità (in vigore in tutta Europa dal 1 gennaio 2005) si basa su una serie di regolamenti definiti come:

- criteri di gestione obbligatori (CGO), ovvero disposizioni di legge, indicate con "Atti", già in vigore e derivanti dall'applicazione nazionale di corrispondenti disposizioni comunitarie;

- buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA), indicate con “Norme”, stabilite a livello nazionale per garantire il raggiungimento dei seguenti quattro obiettivi prioritari fissati dall’Unione Europea: proteggere il suolo mediante misure idonee, mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche, proteggere la struttura del suolo mediante misure adeguate, assicurare un livello minimo di mantenimento dell’ecosistema ed evitare il deterioramento degli habitat.

Gli impegni da rispettare, in relazione ai quali l’agricoltore sottoscrive una specifica dichiarazione di intenti in fase di domanda, sono raggruppati in campi di condizionalità, ognuno dei quali fa riferimento a quattro settori omogenei quali: ambiente; sanità pubblica, salute delle piante e degli animali; igiene e benessere degli animali; buone condizioni agronomiche e ambientali.

Va sottolineato che:

- gli impegni di condizionalità devono essere rispettati su qualsiasi superficie agricola dell’azienda beneficiaria di pagamenti diretti, inclusi i terreni in relazione ai quali non si percepisce alcun aiuto;

nel caso di cessione dell’azienda, gli obblighi inerenti la condizionalità sono trasferiti al rilevataro.

Caccia

La legge 157/92 all’art. 10 prevede che il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione sia destinato per una quota compresa tra il 20 e il 30 per cento a protezione della fauna selvatica, per una quota massima del 15 per cento a caccia riservata alla gestione privata e ai centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale; sul rimanente territorio le regioni devono promuovere forme di gestione programmata della caccia, ripartendo il territorio in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni sub-provinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali (art.14).

La L.R. 8/94 e successive modifiche, all’art. 31 definisce gli ATC (ambiti territoriali di caccia) come strutture associative senza scopi di lucro a cui è affidato lo svolgimento delle attività di gestione faunistica e di organizzazione dell’esercizio venatorio in forma programmata nel territorio di competenza; tali attività di interesse pubblico sono svolte sotto il controllo della Provincia, alla quale spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna.

In Emilia-Romagna sono presenti 50 ambiti territoriali di caccia distribuiti come da figura seguente:




Figura 21: suddivisione del territorio regionale in Ambiti territoriali di caccia. Fonte: RER-Ermes Agricoltura

Con deliberazione dell’assemblea legislativa n. 60/2006, la Regione Emilia-Romagna fornisce gli indirizzi per la pianificazione faunistico-venatoria provinciale di cui all’art. 5 della L.R. 8/94

Con particolare riferimento ai Siti rete Natura 2000, nell'attività pianificatoria, *le Province devono indicare, per ciascun Sito, coerentemente con quanto riportato nello studio di incidenza, le attività di gestione faunistica ed eventualmente venatoria che devono o possono essere svolte nel sito stesso al fine di conservare e tutelare le specie e gli habitat di interesse comunitario per cui sono state designate tali aree. Deve inoltre essere indicata la densità programmata degli appostamenti fissi di caccia. Qualora il sito sia ricompreso all'interno di un'area protetta le attività di gestione faunistica saranno previste e coordinate direttamente dall'Ente di Gestione dell'Area Protetta.*

Infine per effetto della Deliberazione Regionale n. 1435 del 17.10.2006, sono vietate in tutte le ZPS:

- l'attività venatoria in deroga, di cui alla Dir. 79/409/CEE, art 9, par. 1, lett. c;
- l'abbattimento di esemplari appartenenti alle specie Moretta (*Aythya fuligula*) e Combattente (*Philomachus pugnax*);
- l'attività di controllo delle popolazioni dei corvidi attraverso la pratica dello sparo al nido;
- l'introduzione di specie animali alloctone in ambienti naturali;
- i ripopolamenti a scopo venatorio, ad esclusione di quelli realizzati con soggetti appartenenti alle specie autoctone mantenute in purezza e provenienti da allevamenti nazionali, e di quelli effettuati con fauna selvatica proveniente dalle zone di ripopolamento e cattura o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- la pre-apertura della stagione venatoria, con l'eccezione della caccia di selezione agli ungulati;
- l'attività venatoria in forma vagante nel mese di gennaio per più di due giornate fisse alla settimana, corrispondenti al giovedì e alla domenica, ad eccezione della caccia agli ungulati che resta regolamentata dal vigente calendario venatorio regionale;
- l'attività venatoria da appostamento nel mese di gennaio per più di due giornate alla settimana definite a scelta tra quelle di giovedì, sabato e domenica;
- l'attività di addestramento di cani da caccia, con o senza sparo, dal 1 febbraio al 15 settembre;
- la riduzione delle aree precluse all'attività venatoria al momento dell'approvazione del presente atto, all'interno di ogni singola ZPS.

La regione Emilia-Romagna ha individuato anche per ognuna delle 3 fasce territoriali *montagna, collina, pianura*, i limiti minimo e massimo di densità venatoria, entro i quali vengono stabiliti, per ogni ATC, gli indici di densità venatoria al fine della determinazione del numero dei cacciatori ammissibili. Per la fascia di pianura il limite è: da 1 cacciatore ogni 25 ettari (con possibile deroga fino a 28 ettari) fino ad 1 cacciatore ogni 12 ettari di superficie agro-silvo-pastorale cacciabile.

La tendenza dell'indice di densità venatoria nelle provincie di Bologna e Ferrara, risulta la seguente:

INDICI DI DENSITA' VENATORIA (cacciatori/ettari)																
ATC	1995 / 1996	1996 / 1997	1997 / 1998	1998 / 1999	1999 / 2000	2000 / 2001	2001 / 2002	2002 / 2003	2003 / 2004	2004 / 2005	2005 / 2006	2006 / 2007	2007 / 2008	2008 / 2009	2009 / 2010	2010 / 2011
BO1	1/17,5	1/17,5	1/17,5	1/17,5	1/17,5	1/17,5	1/14,5	1/14,5	1/15,5	1/15,5	1/15,5	1/15,6	1/15,5	1/15,5	1/18	1/20
BO2	1/13	1/13	1/13	1/13	1/13	1/13	1/15	1/15	1/16	1/16,5	1/18	1/18	1/18	1/18	1/20	1/22
BO3	1/12,5	1/12,5	1/12,5	1/12,5	1/12,5	1/12,5	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/20	1/22
BO4	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/15	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18		
FE1	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/27	1/27	1/27
FE2	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/27	1/27	1/27
FE3	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/25	1/25	1/25
FE4	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/23	1/23	1/23
FE5	1/18	1/15	1/15	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/20	1/20	1/20
FE6	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/28	1/28	1/28
FE7	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/23	1/23	1/23
FE8	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/28	1/28	1/28
FE9	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/18	1/27	1/27	1/27

Tabella 19: indici di densità venatoria negli ambiti considerati. Fonte portale Ermes agricoltura

È in calo costante e continuo nell'ultimi dieci anni la tendenza del numero dei tesserini per l'esercizio dell'attività venatoria rilasciati in Emilia-Romagna

STAGIONE VENATORIA											
	00/01	01/02	02/03	03/04	04/05	05/06	06/07	07/08	08/09	09/10	10/11
BOLOGNA	10550	10371	10091	9797	9633	9359	9074	8763	8665	8406	8006
FERRARA	3779	3737	3681	3558	3545	3427	3312	3222	3162	3070	2991
FORLÌ CESENA	8586	8519	8398	8262	8128	7989	7791	7542	7410	7236	7060
MODENA	7128	7005	6910	6760	6589	6383	6220	6008	5945	5768	5502
PARMA	6240	6180	6103	5993	5928	5857	5744	5637	5494	5324	5077
PIACENZA	3995	3921	3889	3834	3809	3776	3757	3604	3482	3309	3218
RAVENNA	8779	8617	8491	8344	8196	8064	7794	7469	7364	7070	6800
REGGIO EMILIA	5710	5619	5527	5397	5271	5174	5055	4915	4863	4726	4589
RIMINI	5275	5246	5172	4999	4881	4707	4432	4263	4185	3997	4424
REGIONE	60042	59215	58262	56944	55980	54736	53179	51423	50570	48906	47677

Tabella 20: consistenza tesserini rilasciati negli ultimi 10 anni. Fonte portale Ermes agricoltura

Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Bologna

Il Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Bologna 2007-2012, e relativa Valutazione di Incidenza, è stato approvato con D.C.P. n. 101 - I.P. 5916/2007 del 27/12/2007 e nel 06/05/2009 con D.G.P. n.251 sono state approvate le "Modifiche e integrazioni alla Valutazione di Incidenza del Piano Faunistico Venatorio della Provincia di Bologna 2007-2012 sui siti della Rete Natura 2000.

Nel sito risultano i seguenti ambiti di gestione faunistica venatoria (Pianificazione Faunistica Provinciale, febbraio 2013): Zona di Rifugio "Bisana"; Azienda Faunistica Venatoria "Val Reno"




Figura 22: Ambiti di gestione faunistica venatoria presenti nel Sito

Industria e commercio

Aspetti economico-produttivi della Regione Emilia Romagna

Il sistema produttivo dell'Emilia Romagna si può considerare consolidato e articolato con una struttura insediativa diffusa e un sistema produttivo legato alla piccola e media impresa.

Il livello occupazionale presenta una situazione ormai consolidata con tassi di disoccupazione fisiologici ed un alto livello di occupazione femminile.

Naturalmente esiste una certa disomogeneità a livello provinciale e in particolare Ferrara ha registrato nel 2002 un tasso di disoccupazione doppio rispetto alla media regionale e di oltre 6 punti superiore rispetto al dato relativo alle donne; mentre Ravenna e Rimini, che erano in analoghe situazioni, dal 1997 al 2002 sono riuscite a ridurre il divario con il dato medio regionale.

La struttura manifatturiera trova forte sviluppo in alcune settori trainanti quali: Prodotti agroindustriali, Ceramica e materiali da costruzione, Motoristica, Tessile e abbigliamento, Mobili e arredamento.

L'evoluzione di questo comparto negli ultimi anni ha visto innescarsi un processo di cambiamento dell'assetto strutturale delle imprese.

Sulla base di un'analisi di lungo periodo (dal 1995 al primo trimestre 2006), la struttura imprenditoriale in Emilia-Romagna sta evidenziando fenomeni di trasformazione: il numero delle imprese (al netto dell'agricoltura) in regione è aumentato del 18 per cento, in linea con la variazione del 20 per cento riscontrata in ambito nazionale nello stesso periodo. Superiore è invece, rispetto al livello nazionale, l'aumento del numero delle società di capitale, pari al 69,8 per cento rispetto al 60,9 per cento del Paese: questo dato segnala il passaggio a forme societarie più robuste e maggiormente strutturate (le società di capitali) per meglio affrontare il mercato. Resta dunque prevalente la presenza di imprese individuali e di ridotta dimensione, ma la tendenza all'irrobustimento societario appare più consistente a livello regionale, rispetto alla velocità di marcia nazionale. Ciò è confermato dalla progressiva crescita a livello regionale dei gruppi operativi di impresa che sono arrivati a superare le 7.000 unità (7328), coinvolgendo complessivamente circa 18.800 imprese (non tutte localizzate in ambito regionale) e che incidono per circa un quarto sull'occupazione e sul valore aggiunto complessivi dell'Emilia-Romagna.

Bologna

A partire dagli anni del dopoguerra, quando la nostra provincia si caratterizzava prevalentemente in senso agricolo, lo sviluppo dell'industria si è manifestato secondo modalità di strutture proprie ed originali, che ne costituiscono ad un tempo il limite e la forza. Mancano grandi complessi di base, siderurgici e petrolchimici, mentre il tessuto produttivo è costituito da una miriade di piccole e medie aziende. Ne deriva da un lato il vantaggio di una struttura flessibile, a cui viene riconosciuta una elevata capacità di adeguarsi ai mutamenti congiunturali ed alla evoluzione del mercato; d'altro lato, le ridotte dimensioni possono costituire uno svantaggio per l'accesso al credito, per le condizioni favorevoli nell'approvvigionamento dei materiali e per la commercializzazione dei prodotti, ovviabile in gran parte, attraverso la diffusione di organismi associativi, promossi dalle Camere di Commercio e dalle Associazioni di categoria: citiamo i Consorzi garanzia fidi per quanto attiene all'aspetto creditizio e i Consorzi per l'export per la promozione dei prodotti provinciali all'estero.

Con l'eccezione relativa alle grandi industrie di base, praticamente tutti i settori produttivi risultano adeguatamente rappresentati come quantità e, soprattutto, come qualità nella struttura industriale della provincia; ma se si vuole indicare il settore maggiormente caratterizzante l'attività manifatturiera del bolognese, non si può non citare il rilievo particolarissimo assunto dalle lavorazioni meccaniche. Carpenteria, macchine utensili, macchine operatrici per l'agricoltura e l'industria, macchine automatiche per il confezionamento dei più svariati prodotti, apparecchi e strumenti elettrici ed elettronici costituiscono i risultati più significativi di questa branca di attività.

I dati registrano una svolta produttiva del settore manifatturiero osservata nel corso del 2010, che sembra trovare conferma nei tassi di crescita dei principali indicatori rilevati tra gennaio e giugno del 2011: si confermano in aumento infatti, rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente, produzione, fatturato ed ordinativi con tassi di crescita per la prima volta positivi tra gennaio e marzo (+1,4%, +2,6% e +2,8% rispettivamente), e su intensità quasi raddoppiate tra aprile e giugno (+3,8%, +5,2% e +3,1%), grazie al contributo della domanda estera, cresciuta nei sei mesi con maggiore intensità (+4,1% tra aprile e giugno). Tassi di crescita positivi anche per le esportazioni, che già nei primi mesi del 2010 avevano anticipato la svolta produttiva complessiva, e che, cresciute nei primi tre mesi dell'anno in linea con la fine del 2010, tra aprile e giugno registrano invece una decisa accelerazione (+7,1%).

Il consolidamento su tassi di crescita positivi per tutti i principali indicatori osservati, unitamente ad una crescita delle esportazioni su dinamiche mai rilevate neppure nel periodo pre-crisi, sembrano essere i motori che fanno da traino alla ripartenza complessiva: tuttavia la crescita, seppure generalizzata all'intero settore, presenta andamenti differenziati nei diversi comparti e sembra essere trainata, ancora una volta, dai settori di punta del manifatturiero bolognese.

Il settore dei **prodotti alimentari**, che aveva mostrato la migliore tenuta nel corso della fase recessiva, dopo una fase di incertezza sembrava avere finalmente agganciato la ripresa nella seconda metà del 2010. Tra gennaio e marzo di quest'anno le dinamiche di crescita sembrano invece perdere nuovamente di intensità, con variazioni di produzione, fatturato e ordinativi pressoché nulle rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno, mentre nella seconda metà del semestre i principali indicatori tornano in crescita, ma si mantengono ancora lontani dal picco raggiunto a fine 2010. Continua, invece, il trend positivo dell'export, che si porta a fine giugno su tassi di crescita vicini al +4,2%, decisamente il miglior risultato dall'inizio della crisi.

I comparti della **moda** sono inevitabilmente i più colpiti dalla fase recessiva, in quanto produttori di beni principalmente destinati al consumo finale, che risente ancora negativamente del calo, in termini reali, che sta subendo il reddito disponibile delle famiglie a causa delle difficoltà che le imprese stanno incontrando e delle relative ripercussioni sul mercato del lavoro. Nei primi sei mesi del 2011, i settori del tessile, dell'abbigliamento e delle calzature riducono notevolmente i tassi di crescita registrati a fine 2010 per ordinativi, produzione e fatturato, e dopo la sostanziale stabilità dei primi tre mesi dell'anno, a fine giugno si portano nuovamente su dinamiche in calo. Anche l'export sembra non riuscire a dare stabilità alla svolta positiva osservata nei due trimestri precedenti, e si assesta tra aprile e giugno su valori nuovamente in contrazione.

Andamento altalenante per il settore della **carta ed editoria**, che se a fine marzo registra una decisa decelerazione dei principali tassi di crescita, sembra invece ripartire tra aprile e giugno, con produzione, fatturato e ordinativi che, pur mantenendosi al di sotto del picco di fine 2010, oscillano tra il +3% ed il +4%. Anche le esportazioni, che già nel corso del 2010 avevano mostrato dinamiche in oscillazione, confermate peraltro dalla leggera battuta d'arresto dei primi tre mesi del 2011, seppure su intensità ancora positive, recuperano nella seconda parte del semestre, assestandosi a fine giugno su valori vicini al +4%.

Difficoltà invece per il settore della **chimica, gomma e plastica**, che registra nei primi sei mesi del 2011 una dinamica in decelerazione nei principali tassi di crescita, nonostante produzione, fatturato e ordinativi si

mantengano su tassi di crescita significativamente positivi (tra il +1% ed il +2%), mentre le esportazioni, in controtendenza rispetto al manifatturiero in complesso, crescono ancora a fine marzo, per poi decelerare a fine giugno su variazioni sostanzialmente nulle.

La **metalmecchanica**, dopo la caduta importante registrata a partire dalla seconda parte del 2008 e per tutto il 2009, presentava già nel 2010 segni di forte recupero, con variazioni di fatturato, produzione e ordinativi che passavano in corso d'anno da valori negativi in doppia cifra a tassi di crescita non lontani dal periodo pre crisi e superiori al +6%. Anche per questo settore, le dinamiche di crescita perdono leggermente di intensità nei primi tre mesi di quest'anno, pur mantenendosi su valori largamente positivi, e riprendono a crescere tra aprile e giugno, raggiungendo variazioni vicine al +5% per la produzione ed al +7% per il fatturato, con intensità comunque di quasi due punti % superiori al manifatturiero in complesso. Anche le esportazioni, che avevano anticipato di un trimestre il recupero e già ad inizio 2010 presentavano tassi di crescita positivi, segnano invece una leggera moderazione ad inizio 2011, per poi tornare ad accelerare nella seconda metà del semestre fino ad un +8,7%, decisamente superiore al +7,1% registrato dal settore manifatturiero in complesso. Fanno eccezione invece gli ordinativi che, pur mantenendosi ampiamente positivi, sembrano perdere leggermente di intensità nel corso del semestre, assestandosi a fine giugno attorno al +4,5%.

Ferrara

A livello locale, l'economia ferrarese risente ancora degli effetti della crisi economica di carattere globale, dispiegati con particolare intensità nel 2009. La fase recessiva non ha infatti risparmiato alcun settore di attività. Tanto che il PIL provinciale a prezzi correnti è diminuito, nel 2010, del 6,6% cioè in misura ben superiore sia rispetto alla media della regione Emilia-Romagna (-3,8%), che a quella nazionale (-3,3%).

In effetti, il sistema produttivo ferrarese, fortemente caratterizzato dalla presenza di alcune imprese manifatturiere leader che detengono quote molto elevate di export sul totale provinciale, e oltretutto operano sui mercati internazionali proprio nei comparti strutturalmente più colpiti dalla crisi, quali i mezzi di trasporto e l'automotive, è risultato particolarmente esposto a shock economici di natura esogena. L'andamento delle esportazioni è stato decisamente peggiore rispetto agli ambiti di riferimento emiliano-romagnolo e nazionale. La caduta dell'export, unita alla debolezza della componente interna della domanda, ha innescato un rapido allargamento delle situazioni di crisi aziendale, come evidenziato da una autentica dilatazione in corso d'anno degli interventi di Cig (cassa integrazione) straordinaria.

A ciò si aggiunge una presenza poco stabile e radicata sui mercati internazionali, evidenziata da un basso livello di investimenti diretti verso l'estero. Molte imprese ferraresi hanno così subito dal 2009 pesanti contraccolpi sui mercati esteri, in una fase in cui erano ancora lontane dall'aver completato una adeguata riorganizzazione del proprio modello gestionale e profilo produttivo, e quindi dall'aver conseguito nuovi e più avanzati equilibri tra economie di specializzazione ed economie di scala.

(Fonte: Il mercato del lavoro in provincia di Ferrara. OML Osservatorio sul Mercato del Lavoro della Camera di Commercio di Ferrara. Rapporto 2010 n. 5).

Tuttavia, secondo l'indagine periodica della Camera di Commercio di Ferrara, gli andamenti tendenziali relativi al terzo trimestre 2010 confermano l'inversione di tendenza del quadro congiunturale sfavorevole, nonostante lo scenario economico rimanga ancora incerto e confuso. *(Fonte: Report sull'andamento dell'economia provinciale III trimestre 2010. Camera di Commercio di Ferrara. Dicembre 2010).*

Struttura imprenditoriale

Per quanto riguarda l'articolazione della struttura imprenditoriale all'interno delle varie subaree del ferrarese, tra il 2008 e il 2009, sono presenti poche differenziazioni significative. L'andamento meno negativo, per quanto tradottosi in una crescita delle unità locali molto modesta (+0,3%), si è verificato nell'area costa. Questo fenomeno è peraltro riconducibile esclusivamente alla crescita delle unità locali operanti nel settore agricolo, manifestatasi soltanto in questo specifico ambito territoriale, e comunque scarsamente significativa da un punto di vista strettamente economico. Escludendo i dati agricoli, le performance di tenuta migliori spettano dunque all'Alto ferrarese ed al Capoluogo, in entrambi i casi grazie soprattutto ad una maggiore capacità di tenuta delle aziende di costruzioni rispetto all'andamento medio provinciale. Al 31/12/2009 le unità locali attive in provincia di Ferrara sono circa 39.000. *(Fonte: Il mercato del lavoro in provincia di Ferrara. OML Osservatorio sul Mercato del Lavoro della Camera di Commercio di Ferrara. Rapporto 2010 n. 5. pp.9899).*

Ambiente Urbano

Il database dell'uso del suolo è stato aggiornato nel 2008; dal confronto sulle dinamiche di uso del suolo nel periodo che va dal 2003 al 2008, risulta un incremento dei territori artificializzati: dal 2003 al 2008 si è registrato un aumento di questo tipo di uso del suolo di 15.446 ettari, corrispondente all'8,1 per cento. Fra gli insediamenti, quelli produttivi sono aumentati di 3.930 ettari, corrispondenti ad un aumento percentuale del 10,3, mentre quelli commerciali hanno registrato un aumento del 27,3 per cento, pari a 305 ettari. Fra le reti si è registrato un incremento sia per la categoria reti stradali, aumentate di 1.281 ettari corrispondenti al 20,3 per cento, sia per la categoria reti ferroviarie, cresciute addirittura del 54 per cento (783 ettari). Il dato relativo ai cantieri evidenzia un aumento effettivo di 1.423 ettari corrispondente al 31 per cento.

Livello 1	Area in ettari	Livello 2	Area in ettari
1 Territori modellati artificialmente	206.369	1.1 Zone urbanizzate	105.918
		1.2 Insediamenti produttivi, commerciali, dei servizi pubblici e privati, delle reti e delle aree infrastrutturali	62.768
		1.3 Aree estrattive, discariche, cantieri e terreni artefatti e abbandonati	15.762
		1.4 Aree verdi artificiali non agricole	21.922
2 Territori agricoli	1.297.657	2.1 Seminativi	1.054.080
		2.2 Colture permanenti	156.184
		2.3 Prati stabili	30.802
		2.4 Zone Agricole eterogenee	56.591
3 Territori boscati e ambienti seminaturali	627.829	3.1 Aree boscate	524.118
		3.2 Ambienti con vegetazione arbustiva e/o erbacea in evoluzione	81.267
		3.3 Zone aperte con vegetazione rada o assente	22.454
4 Ambiente umido	25.608	4.1 Zone umide interne	7.722
		4.2 Zone umide marittime	17.886
5 Ambiente delle acque	54.508	5.1 Acque continentali	54.508
		5.2 Acque marittime	0
Totale	2.211.972		2.211.972

Tabella 21: Quadro riepilogativo delle superfici in ettari relative al primo e secondo livello CLC del database 2008. Fonte "Il nuovo database dell'uso del suolo della Regione Emilia-Romagna" in Atti 14a Conferenza Nazionale ASITA - Brescia 9-12 novembre 2010

Sistema insediativi

La distribuzione di popolazione nei centri abitati della Provincia di Bologna avvenuta negli anni '90 vede un ulteriore decremento nell'area urbana centrale a favore di una crescita generalizzata ed indifferenziata su quasi tutti gli altri centri abitati.

L'aumento di territorio urbanizzato vede invece nei principali capoluoghi comunali una crescita relativa maggiore rispetto agli altri centri abitati, che testimonia che le funzioni urbane diverse dalla residenza continuano ad attestarsi nei centri maggiori.

L'offerta insediativa presente nei vigenti PRG è ancora elevata nella maggioranza dei centri abitati, seppure in parte riequilibrata verso i centri di maggiore dimensione.

Mobilità, trasporti e traffico

La Regione Emilia-Romagna si trova al centro di due importanti vie di comunicazione europea - il Corridoio Berlino-Palermo (Progetto prioritario n. 1) ed il Corridoio Lisbona-Kiev (in particolare per la parte relativa al progetto prioritario n. 6), che collegano l'Europa settentrionale e centrale con l'Italia meridionale ed i Paesi dell'area adriatica e mediterranea.

La **rete ferroviaria** che si estende sul territorio della regione Emilia-Romagna ha uno sviluppo complessivo di quasi 1.400 km: circa 1.050 di competenza statale e circa 350 di competenza regionale (di cui 58 km in territorio mantovano). A questi ultimi se ne aggiungeranno tra breve altri 15 in seguito all'apertura dell'ulteriore tratta Portomaggiore- Dogato di Ostellato.

La rete regionale è costituita dalle seguenti 9 linee:

Bologna-Portomaggiore;

Ferrara-Codigoro;

Ferrara-Suzzara;

Parma-Suzzara;

Reggio Emilia-Ciano d'Enza;
Reggio Emilia-Guastalla;
Reggio Emilia-Sassuolo;
Casalecchio-Vignola; Modena-Sassuolo.




Figura 23: rete ferroviaria in Emilia-Romagna. Fonte: Quadro conoscitivo del PRIT

Le stazioni/ fermate ferroviarie di interesse regionale attualmente attive sono 264 (tra cui Molinella, Galliera, San Pietro in Casale, Budrio).

Sulla linea Bologna – Portomaggiore sono stati pianificati interventi di elettrificazione della linea, realizzazione di SSE per consentire potenza di 7.200 kW e interventi di automatizzazione dei passaggi a livello.

Sulla linea Ferrara – Codigoro sono stati pianificati interventi di elettrificazione della linea e riduzione / automatizzazione dei passaggi a livello.

La regione Emilia-Romagna è attraversata anche da una fitta **rete stradale primaria di interesse nazionale**, costituita dal sistema Autostradale e dalle altre direttrici dei collegamenti interregionali e di collegamento con porti interporti ed aeroporti di rilevanza nazionale ed internazionale, come da tabelle seguenti:

SS	Denominazione	Estesa Km
SS 9	Via Emilia	197,174
SS 12	Dell'Abetone e del Brennero	133,924
SS 16	Adriatica	140,428
SS 45	Di Val Trebbia	73,980
SS 62	Della Cisa - dal confine regionale a Parma	52,386
SS 63	Del Valico del Cerreto – dall'innesto con la SS9 al confine con la Toscana	72,018
SS 64	Porrettana	86,213
SS 67	Tosco Romagnola	85,308
SS 72	di San Marino	10,654
SS 309	Romea	55,730
SS 309 dir	Romea	5,200
R.A.	Raccordo tangenziale nord Bologna	23,701
R.A.	Raccordo Autostradale Ferrara – Porto Garibaldi	49,282
E 45	Orte-Ravenna (comprende collegamento E 45 - E 55 - porto di Ravenna)	87,867
Totale		1.073,885

Tabella 22: rete ANAS di interesse nazionale. Fonte: Quadro conoscitivo del PRIT

Nome autostrada	Concessionaria	Capisaldi itinerario	Estesa Km
A1	Autostrade per l'Italia	Milano –Bologna –Firenze	186.50
A13	Autostrade per l'Italia	Bologna – Padova e Raccordo Ferrara	54.00
A14, A14dir	Autostrade per l'Italia	Bologna- Ancona con raccordi Casalecchio e Ravenna	180.50
A15	Autocamionale per la Cisa	Parma- La Spezia	56.40
A21, A21 dir	Autostrade Centropadane	Piacenza Sud- Brescia e diramazione Fiorenzuola D'Arda	36.80
A21	SATAP	Piacenza Sud -Torino	26.90
A22	Autostrada del Brennero	Verona -Modena	28.40
TOTALE			569.50(*)

(*)Il CNT corregge il dato a 568.00 km.

Tabella 23: rete autostradale di interesse nazionale. Fonte: Quadro conoscitivo del PRIT

La rete autostradale nazionale italiana è sempre di competenza dell'ANAS, anche se la gestione e l'esercizio delle varie infrastrutture è affidata a società concessionarie. Oltre alle autostrade sopraindicate, sono presenti anche due superstrade attualmente fruibili gratuitamente:

Superstrada Ferrara-Mare di km 48,286; Superstrada E45 Cesena-Orte, di km 87,867; nonché il Raccordo Tangenziale Nord di Bologna della lunghezza di 23,701 km.

La **rete di base locale** è costituita dalle restanti strade statali e provinciali ricadenti sul territorio regionale.

Circa il 21% della Grande Rete si presenta con un grado di saturazione superiore all'85%; risultato che scende intorno al 5,9% se consideriamo l'intera rete (comprensiva della Grande Rete, della Rete di base principale e di una vasta porzione della rete locale). Come si può vedere dalle rispettive figure i tratti più congestionati (negli schemi tratti rossi e arancione) risultano essere i tratti autostradali A1-A14 lungo tutta la direttrice est-ovest regionale, in particolare: la tratta di A14 tra i caselli di Castel San Pietro e la Diramazione Ravenna, tra Rimini Nord e Riccione, ma anche i tratti di A1 tra i caselli di Campegine e Modena Nord, e tra Parma e l'innesto con l'Auto-Cisa A15 Parma – La Spezia, infine tra Fidenza e Fiorenzuola. Sulla viabilità non autostradale troviamo alcune criticità sull'asse pedemontano all'altezza dei centri urbani di Sassuolo e Fiorano e lungo la SS16 Adriatica nella parte costiera tra Cervia e Cesenatico.

Figura 66
 Scenario 2010
 Grado di saturazione della Grande rete
 (ora di punta del mattino)




Figura 24: grado di saturazione della Grande rete (ora di punta del mattino). Fonte: Quadro conoscitivo del PRIT

Figura 67
 Scenario 2010
 Grado di saturazione della rete complessiva
 (ora di punta del mattino)




Figura 25: grado di saturazione della rete complessiva (ora di punta del mattino). Fonte: Quadro conoscitivo del PRIT

La regione Emilia-Romagna è particolarmente ricca di superfici destinate all'**intermodalità**, peraltro in fase di ulteriore espansione. La tabella successiva elenca i principali nodi logistici regionali.

Categoria	Nodo logistico	Provincia
AUTOPORTI <i>(solo traffico gomma-gomma)</i>	Autoporto di Campogalliano	Modena
	Autoporto di Sassuolo	Modena
	Autoporto di Cesena	Forlì-Cesena
INTERPORTI	Interporto di Bologna	Bologna
	Interporto di Parma	Parma
PORTI	Porto di Ravenna	Ravenna
SCALI FERROVIARI - TERMINAL INTERMODALI	Terminal intermodale di Rubiera	Reggio Emilia
	Terminal intermodale di Piacenza	Piacenza
	Terminal intermodale di Dinazzano	Reggio Emilia
	Terminal intermodale di Fiorenzuola	Piacenza
	Scalo di Modena Nord	Modena
	Terminal intermodale di Lugo	Ravenna
POLI LOGISTICI SCALI IN COSTRUZIONE	Scalo merci di Imola	Bologna
	Centro servizi merci di Faenza	Ravenna
	Centro intermodale di Marzaglia	Modena
	Centro servizi merci di Villaselva	Forlì-Cesena

Tabella 24: Principali nodi logistici regionali. Fonte: Quadro conoscitivo del PRIT

Il **trasporto aereo** ha subito nell'ultimo decennio mutamenti profondi e sostanziali che ne hanno fatto uno dei settori a maggiore dinamicità.

A livello regionale il traffico risulta fortemente localizzato a Bologna, che rappresenta il decimo aeroporto italiano (3,2% del traffico totale nazionale, mentre gli altri aeroporti regionali, secondo i dati 2008 per passeggeri trasportati, occupano rispettivamente le posizioni n. 24 (Forlì), 27 (Rimini) e 30 (Parma).

Il **trasporto pubblico locale** ha svolto, storicamente, un ruolo fondamentale soprattutto all'interno dei contesti urbani dimensionalmente consistenti, ma ha ricoperto un ruolo di grande rilievo anche in ambiti territoriali più vasti soprattutto in presenza di condizioni di forte integrazione e interdipendenza tra le diverse componenti ed in assenza di sistemi di trasporto su sede propria.

Attualmente sul territorio delle Province di Bologna e Ferrara operano 9 aziende che gestiscono servizi regolari:

- ATC: servizio urbano delle città di Bologna, Ferrara e Imola; servizio extraurbano su tutto il territorio provinciale;
- Canè: servizio extraurbano Comune di Imola;
- Cinti: servizio extraurbano comune di Bologna;
- CO.SE.PU. RI.: servizio urbano Comune di Bologna e San Lazzaro;
- F.E.R.: servizio extraurbano province di Bologna e Ferrara;
- GUIDOTTI: servizio extraurbano provincia di Bologna e comune di Camugnano;
- SALVI: servizio extraurbano provincia di Bologna
- S.A.C.E.S.: servizio extraurbano provincia di Bologna
- FEM Ferrara Mobilità: servizio extraurbano provincia di Ferrara.

Con delibera di Consiglio Regionale N° 1322 del 22/12/1999 è stato approvato il **PRIT982010**, i cui obiettivi principali sono:

- massimizzare l'efficacia, l'efficienza e l'affidabilità del trasporto locale e la sua integrazione con il trasporto ferroviario;
- massimizzare la capacità del sistema ferroviario di assorbire tutto il traffico possibile delle persone e delle merci;
- creare le condizioni per l'avvio di una concreta politica del trasporto fluviale e fluvio-marittimo per l'interscambio delle merci;
- creare un sistema infrastrutturale fortemente interconnesso, strutturato come rete di corridoi plurimodali-intermodali strada, ferrovia, vie navigabili; • creare un sistema di infrastrutture stradali altamente gerarchizzato ed organizzare il disegno della rete stradale in modo da aumentarne l'efficienza;
- operare per una mobilità sostenibile e assicurare a cittadini ed imprese la migliore accessibilità del territorio regionale, promuovendo un sistema integrato di mobilità in cui il trasporto collettivo assolve un ruolo fondamentale.

IL PRIT98-2010 definisce inoltre i principali indirizzi e le direttive per le politiche regionali sulla mobilità, i principali interventi e le azioni prioritarie, in coordinamento anche con altri piani regionali. Costituisce riferimento per la programmazione degli enti locali ed in particolare per i Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali, che provvedono a adottare, approfondire ed attuare i contenuti e le disposizioni del PRIT98-2010.

Il **Piano della Mobilità Provinciale di Bologna** (PMP) si configura come una vera e propria variante al PTCP sul sistema della mobilità. Tale documento, nelle linee d'azione, assume come strategia primaria quella fondata sui due grandi progetti per il trasporto collettivo e quello individuale, cioè il Servizio Ferroviario Metropolitano (SFM) e il Passante Autostradale Nord, che costituiscono l'armatura infrastrutturale provinciale. Propone inoltre un articolato elenco di nuove opere o potenziamenti stradali distinti per priorità, a cui affida il miglioramento complessivo dell'accessibilità territoriale, anche con alcuni interventi di riorganizzazione gerarchica in variante al Prit98.

Tra le azioni descritte nel **PTCP della Provincia di Ferrara** relative alla dotazione infrastrutturale si segnala, in particolare, l'itinerario di nuova realizzazione congiungente la Transpolesana, la Cispadana e l'asse della Via Emilia, da considerare uno dei principali elementi di accessibilità all'itinerario trasversale Cispadano e tale da configurare un tracciato Vicenza-Bologna in grado di rappresentare un momento di integrazione nella direttrice Nord- Sud, particolarmente rilevante per l'area centese, per tutto l'alto ferrarese e per la pianura occidentale bolognese. Inoltre, le proposte avanzate nel Prit98 per la realizzazione di un asse ferroviario cis-transpadano, collegante l'area milanese con la direttrice adriatica e bypassante il nodo di Bologna, comportano programmi di adeguamento e potenziamento della rete ferroviaria.

Nel sistema della mobilità del **PTCP della Provincia di Ravenna**, le priorità di intervento infrastrutturale finalizzate a soddisfare la domanda di trasporto attraverso l'eliminazione dei vincoli da congestione e lo sviluppo di servizi "di nodo" si inseriscono in una strategia di offerta di livelli di qualità anche dal punto di vista organizzativo (fissare le regole tra regolatore e gestore del servizio, indicatori di qualità e relativi livelli di standard minimi per costruire la "carta dei servizi della mobilità") e di tutela dei consumatori (dare maggiori garanzie di accesso alla mobilità attraverso la certezza dei diritti e migliori servizi d'informazione).

Il turismo

Il turismo rappresenta un'attività molto diversificata nel panorama regionale essendo presenti località con attrattive che spaziano dalle cure termali, alla montagna dal mare alle città d'arte.

Il bilancio del movimento turistico 2010 in Emilia-Romagna presenta un andamento positivo in termini di arrivi, negativo sul fronte delle presenze. Il risultato si è prodotto per la minore disponibilità di spesa degli italiani, la crescente frammentazione delle vacanze e la riduzione della durata dei soggiorni.

Sul territorio regionale, nell'anno 2010 si sono verificati 8.727.000 arrivi (0,6% in più rispetto al 2009) e 50.516.000 presenze nelle strutture alberghiere e complementari (-2,6% in più rispetto al 2009).

La distribuzione del movimento per ambito turistico è consolidata da anni: la Riviera rimane l'ambito turistico più rilevante col 65,83% degli arrivi e il 82,16% delle presenze; le Città capoluogo fanno registrare il 26,73% degli arrivi e il 9,40% delle presenze; l'Appennino rappresenta il 3,56% degli arrivi e il 5,11% delle presenze; le Terme il 3,87 degli arrivi e il 3,33% delle presenze.

Le tendenze turistiche consolidate negli ultimi anni sono:

- ✓ l'incremento generalizzato degli arrivi e la diminuzione delle presenze;
- ✓ il buon andamento generale dei flussi stranieri;
- ✓ il calo del mercato di lingua tedesca e il parallelo forte aumento dei flussi provenienti dall'est Europa, in particolare dalla Russia; □ il buon andamento del comparto extra-alberghiero.

La provincia di **Bologna** è ricca di attrattive turistiche: città d'arte (nel capoluogo c'è il centro storico definito dall'Unesco il più grande del mondo) e cultura (a Bologna ha sede l'Università più antica del mondo), parchi naturali, stazioni sciistiche, manifestazioni fieristiche (il quartiere fieristico di Bologna è secondo in Italia solo a quello di Milano), il tutto accompagnato da una famosa tradizione eno-gastronomica con prodotti tipici

(tortellini, tagliatelle, mortadella solo per citarne alcuni) conosciuti ed apprezzati ovunque. Per quanto riguarda il movimento turistico nel 2010 in provincia gli arrivi sono aumentati del 6,4% e le presenze del 5,9%: nel capoluogo gli arrivi sono aumentati dell'8,3% (in particolare sono aumentati i turisti stranieri del 14,7%) mentre le presenze del 10,1% (turisti stranieri: +17,1%). Il soggiorno medio è risultato di 2,1 giorni.

Se consideriamo la nazionalità degli stranieri che visitano la provincia, nel 2010 il maggior numero è stato di tedeschi (+7,2% rispetto al 2009): seguono spagnoli (che aumentano di quasi il 30% sia come arrivi che come presenze), francesi, statunitensi e inglesi.

Con riferimento alla provincia di **Ferrara**, le attrattive ambientali rappresentano un forte incentivo ad una ulteriore valorizzazione dell'intero territorio provinciale; un "prodotto" qualificato dall'immagine di capitale storica e culturale della città di Ferrara, e da quella ambientale e paesaggistica del litorale comacchiese e del Parco del Delta.

Negli ultimi anni si è registrata nell'ambito del comune di Ferrara un rafforzamento dell'offerta ricettiva rappresentata dagli alberghi di fascia più elevata (attualmente, in tutto il territorio provinciale, sono 16 i "4 stelle" e 46 i "3 stelle", ai quali va aggiunto 1 solo "5 stelle"), ed ancor più dalla offerta extra-alberghiera: ci si riferisce in particolare ad aziende agrituristiche, bed & breakfast ed affittacamere, sviluppatasi in tutta la provincia, con un effetto di riequilibrio territoriale dell'offerta turistica. Sui 7 Lidi comacchiesi gli arrivi sono stabilmente attestati da alcuni anni attorno alle 426 mila unità, mentre le presenze calano a 4,9 milioni di giornate (tenendo conto anche degli appartamenti).

Mediamente il 18,5% delle presenze riguarda la clientela estera (percentuale che scende al 17,5% sui Lidi, mentre cresce al 29,2% nel Comune capoluogo): in maggioranza tedeschi, seguiti a distanza da olandesi, francesi e svizzeri, ma con forte e crescente presenza di turisti provenienti dall'Est-Europa. Da parte sua, il turismo cittadino di Ferrara ha presentato nel corso degli ultimi anni un forte e costante sviluppo (180mila arrivi e 365mila presenze nel 2010), al quale si è andato accompagnando, come si è detto, un consistente aumento dell'offerta ricettiva, anche se nel 2010 ha scontato, come tutte le medie città d'arte del nostro Paese, un sensibile arretramento.

3.6 Componenti archeologiche, architettoniche e culturali

Nelle campagne attorno alla città di Bologna e nella valle del Reno l'età del Bronzo restituisce testimonianze archeologiche abbastanza discontinue che non consentono di tracciare un profilo cronologico e culturale esatto e dettagliato (Cocchi Genik, *L'antica età del Bronzo in Italia*, 1996). L'area, infatti, ha subito nel corso del tempo variazioni fisiografiche importanti, delle quali determinante risulta essere la metamorfosi e lo spostamento dei numerosi rami del fiume Po, il più meridionale dei quali – il Po di Primaro – rimase attivo fino all'età etrusca ed è oggi occupato del percorso del fiume Reno.

Questi cambiamenti nell'idrografia della regione hanno senza dubbio condizionato le scelte delle comunità che, a partire dall'età del Bronzo, si trovarono a fare i conti con un paesaggio estremamente variabile e ricco di ecosistemi diversi che andavano dagli ambienti umidi più vicini alle coste, a situazioni di pianura irregolare causate dagli spostamenti degli alvei dei fiumi e dalle aree vallive ad altimetria depressa.

Tuttavia i numerosissimi ritrovamenti archeologici, sporadici e non, attestano la frequentazione continua dell'area dal Bronzo antico (XXI-XX sec. a.C., sito di Stellina di Castenaso) e la commistione dei diversi aspetti culturali tipici di questo periodo documentati in altre parti dell'Italia settentrionale e centrale.

Sin dagli inizi dell'età del Ferro, I millennio a.C., l'area conobbe il passaggio da un'economia fondata su pastorizia e agricoltura con insediamenti sparsi, alla formazione delle prime realtà proto-urbane, sino alla nascita di vere e proprie città (tra tutte *Felsina* Bologna), e dei circuiti economici e commerciali ad essa legati. Ciò è testimoniato soprattutto dal rinvenimento a Villanova di Castenaso (nel 1853) una necropoli del IX secolo a.C., prima di una lunga serie di importanti testimonianze archeologiche che danno il nome alla fase culturale detta appunto *villanoviana*, poi concordemente riconosciuta (Bonghi Iovino, *Gli etruschi*, 1993) come la base di partenza della cultura etrusca.

Nella odierna valle del Reno sono inoltre presenti vistose tracce della centuriazione romana (comuni di Granarolo nell'Emilia, Castenaso, Budrio, Imola, Ozzano, Castel San Pietro, San Lazzaro di Savena, Bologna – cfr tabelle) il cui decumano massimo è allineato con il corso antico della via Emilia (*Ariminum-Bononia-Piacentia*) (Settis, *Misurare la terra*, 1984). Secondo la suddivisione tipica del territorio, i cardini perpendicolari al decumano dividevano la campagna in piccoli appezzamenti regolari, la cui impronta è ancora parzialmente visibile lungo la direttrice dell'antica strada consolare, a nord del suo tracciato. Grazie alla regolarizzazione dei corsi dei fiumi e dei torrenti appenninici tramite opere di canalizzazione e di drenaggio, i romani riuscirono a bonificare, sfruttare e rendere abitabile il territorio: impianti di ville rustiche di epoca imperiale e consistenti ritrovamenti di superficie testimoniano questo processo.

Tuttavia, l'area ritornò - dopo la caduta dell'Impero e con il conseguente abbandono delle terre - nella situazione in cui la zona si trovava nei periodi precedenti alla romanizzazione. Infatti, eventi storici (le invasioni barbariche, la crisi dell'agricoltura) e climatici provocarono importanti mutamenti nel territorio: scomparvero città e furono cancellati, parzialmente o interamente, interi tratti delle strade consolari. Inoltre, un ulteriore avanzamento della linea di costa interrà in parte il porto di Classe a Ravenna,

compromettendone l'esistenza. Contemporaneamente si verificarono eventi alluvionali piuttosto importanti che innalzarono il piano campagna della regione: nella città di Bologna il livello di calpestio originale della via Emilia si trova oggi a quasi 2,5 metri al di sotto di quello attuale.

Le terre che si trovano oggi ad essere comprese all'interno delle ZPS oggetto di questo studio non includono direttamente insediamenti archeologici; questi si trovano infatti posizionati in aree strettamente limitrofe, ed aumentano man mano che aumenta la distanza dal perimetro delle ZPS. Ciò è ampiamente giustificato dall'alta variabilità morfologica dei territori in questione nel corso dei secoli, soprattutto da un punto di vista idrografico.

TABELLE DEI SITI ARCHEOLOGICI RELATIVI ALLE ZPS E ZONE LIMITROFE

Le tabelle di seguito presentate descrivono brevemente e per categorie di sito, di localizzazione e di periodo storico i siti archeologici di maggiore rilevanza rispettivamente *direttamente pertinenti*, *confinanti* e *fino a circa 15 km di distanza* dalle ZPS in oggetto. Si sottolinea che le aree archeologiche elencate come "Aree direttamente pertinenti alle ZPS" non si trovano all'interno della zona stessa, bensì nel comune di pertinenza della ZPS. Si è scelto di riportarle, per la loro importanza a livello storicoculturale per il territorio.

AREE DIRETTAMENTE PERTINENTI ALLE ZPS

AREE CONFINANTI CON LE ZPS

COMUNE	LOCALITÀ	TIPOLOGIA DEL RITROVAMENTO	PERIODO STORICO	NOTE
CASALECCHIO DI RENO	Via Isonzo Via Del Lavoro	resti di strutture	età romana	
CASTENASO	Loc. Ca Madonna	Insedimento	età del Bronzo medio- recente	L'area è compresa nelle fasce di tutela e di pertinenza fluviale del torrente Idice
CASTENASO	Fondo Possessione Nuova	Insedimento	età del Bronzo	l'area è in buona parte interessata dalla fascia di pertinenza fluviale
CASTENASO	Casello Fondo Nibbio e Fondo Possessione	Insedimento	età del Bronzo	
CASTENASO	La Stellina	Abitato	età del Bronzo antico	
CASTENASO- SAN LAZZARO DI SAVENA	Fondo Villa Vignoli	Insedimento	età del Bronzo	L'area è in parte interessata anche dalla fascia di tutela fluviale
GRANAROLO DELL'EMILIA	Pod. Ruscona Loc. Viadagola	Insedimento	età del Bronzo	L'area è compresa in un'Area studio e in parte individuata come Fascia di tutela fluviale.

GRANAROLO DELL'EMILIA	Casa Poggi - Prati Della Pippola	insediamento preistorico e resti di villa rustica	età del Bronzo e età romana	l'area è parte della zona di tutela della struttura centuriata.
IMOLA	Loc. Morine	Insedimento del Bronzo e villa rustica con necropoli e complesso idrico età romana	Età del Bronzo e Età romana	
IMOLA		Parte della CENTURIAZIONE	Età romana	
IMOLA	Via Villa Clelia	complesso archeologico con edificio basilicale, necropoli e strutture	Età tardo-antica e Medioevo	
IMOLA	Via Anfiteatro Romano (già Podere Pasticcia)	resti archeologici	Età romana	

AREE COMPRESSE TRA CIRCA 5 E 15 KM DALLE ZPS

COMUNE	LOCALITÀ	TIPOLOGIA DEL RITROVAMENTO	PERIODO STORICO	NOTE
BOLOGNA	Cava Simoni E Loc. S. Agnese	Insedimento preistorico	Preistoria	
BOLOGNA	Cava Due Portoni Borgo Panigale	Sito archeologico	giacimento del Mesolitico	
BOLOGNA	Portico In Strada Maggiore	resti di un tratto dell'antica via Aemilia	Età romana	
BOLOGNA	Via Carbonesi 5 - 7	resti del teatro romano	Età romana	

BOLOGNA	Via Schiavonia 4	resti di età romana	Età romana	
BOLOGNA	Via Testoni 6	resti di età romana	Età romana	
BOLOGNA	Villa Cassarini - Via Risorgimento 2	resti di epoca preistorica	Resti di epoca preistorica	
BOLOGNA	Quarto - Via Del Frullo	abitati e necropoli	Età del Bronzo recente, età del Ferro, età romana	
CALDERARA DI RENO	Via Prati - Pancotta	insediamento	Età romana e altomedioevale	
CALDERARA DI RENO	via Serra	resti di strutture	età romana	
CASTEL GUELFO	Loc. Castel S. Paolo	"motta" riferita all'area del borgo franco medioevale di Castel S. Polo	Medioevo	
CASTEL GUELFO	Loc. Trifolce	"MOTTA" RIFERITA AD INSEDIAMENTO ALTOMEDIOEVALE	Alto medioevo	
COMUNE	LOCALITÀ	TIPOLOGIA DEL RITROVAMENTO	PERIODO STORICO	NOTE
CASTEL GUELFO	Fraz. Poggio Piccolo - Loc. La Monticella	necropoli	Alto medioevo	

CASTEL PIETRO TERME	S.	Braiola Di Sotto E Di Sopra	vasto insediamento ricollegabile a quelli del Trebbio e di San Giuliano Prevosta, rilevante per la ricostruzione del generale quadro di popolamento e di sviluppo culturale proto- urbano della tarda età del bronzo	Tarda età del Bronzo	L'area risulta in parte compresa in fascia di tutela fluviale
CASTEL PIETRO TERME	S.	Loc. Ca' Nova Foresti	villa urbano-rustica e necropoli romana e insediamento altomedievale	Età romana e altomedioevale	
CASTEL PIETRO TERME	S.	Loc. Podere Due Forni - Via Viara	villa urbano-rustica	Età romana	l'area è compresa nella fascia di tutela fluviale del torrente Sillaro.
CASTEL PIETRO TERME	S.	Loc. Cottibella - Via Corlo	villa urbano-rustica	Età romana	
CASTEL PIETRO TERME	S.	Podere Sant'Anna	villa urbano-rustica	Età romana	L'area è compresa nella Fascia di pertinenza fluviale del torrente Sillaro.
COMUNE		LOCALITÀ	TIPOLOGIA DEL RITROVAMENTO	PERIODO STORICO	NOTE
CASTEL PIETRO TERME,	S.	Loc. Panzacchia - Via Tanari	villa urbano-rustica	Età romana	l'area è compresa in una ampia zona di studio

CASTEL SAN PIETRO TERME		Area centuriazione	Età romana	
COMUNI DI IMOLA - OZZANO - CASTEL SAN PIETRO - LAZZARO DI SAVENA - BOLOGNA	Via Aemilia	Una delle più importanti arterie di traffico dell'antichità e decumano massimo della centuriazione emiliana.	Età romana	Zona ad alto rischio archeologico, la fascia di rispetto comprende l'area fino a 30 metri dal passaggio della strada consolare
OZZANO DELL'EMILIA-CASTEL S. PIETRO TERME	Loc. Maggio - Loc. Osteria Grande	centro abitato ed impianto sub-urbano della città romana di Claterna	Età romana	
SALA BOLOGNESE	Loc. Conocchietta - Sala Nuova	insediamento rustico	Età romana	
SAN LAZZARO DI SAVENA	Loc. Farneto	Grotta Del Farneto e Grotta Serafino Calindri	Resti di età preistorica	Entrambe le grotte sono comprese in zona di tutela naturalistica

La presenza di beni architettonici di pregio nell'area delle ZPS si limita ad alcuni manufatti vincolati ai sensi della legge 364/1909, ad alcuni alberi monumentali e frammenti di centuriazione. La descrizione dell'area della bonifica di pianura viene ripresa nella successiva sezione dedicata al paesaggio. A titolo esaustivo si riporta di seguito l'elenco dei beni che si trovano entro i 5 km di distanza delle aree ZPS.

Beni storico - architettonici

Antico Ponte di Panico

Casa appartenente all'antico borgo fortificato denominato Rocca di Ca

Castello di Veggio

Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni Battista

Convento della Corla

Convento o Ospitale del Volpino

Oratorio di S Caterina d'Alessandra

Palazzo Capuano

Porta Ferrara

Portale del Castello de Britti

Santuario della Beata Vergine della Consolazione

Torre Civica

Torre Colombaia

Torre dell'Orologio

Torresotto Caliceti

Torretta

Edifici tutelati e ville non urbane

Abbazia (Chiesa Parrocchiale e Chiostro) di S. Maria Assunta

Avanzi della Chiesa di S. Martino

Casa denominata Torrione in Fraz Vigo

Casa medievale oggi Casa Raggi

Case del Campiaro

Castello dei Bentivoglio

Castello dei Manzoli

Castello di Bentivoglio

Chiesa di S Martino

Chiesa di S Pietro e Paolo

Chiesa di S. Gervasio e Protasio

Chiesa di S. Maria Annunziata

Chiesa di S. Martino in Argine

Chiesa di S. Matteo

Chiesa di S. Michele Arcangelo

Chiesa Parrocchiale di S Lorenzo

Chiesa parrocchiale di S Maria e S Folco e Oratorio di S Antonio

Chiesa parrocchiale di S Michele Arcangelo

Chiesa parrocchiale di S Nicolò

Chiesa Parrocchiale di S. Basilio

Chiesa Parrocchiale di S. Lorenzo del Farneto

Chiesa S Michele e S Pietro di Salvaro

Cripta della Chiesa parrocchiale di S Stefano a Vigo
Molino Fornace delle Donne
Palazzi Isolani
Palazzo Bianchetti
Palazzo Bolognetti
Palazzo Caliceti già Lucia Manzoli, Palazzo dei Casoni
Palazzo de' Rossi ora Bevilacqua
Palazzo del Bosco
Palazzo Guidalotti
Palazzo Isolani
Palazzo Malvezzi Campeggi
Palazzo Malvezzi Odorici
Palazzo Ratta
Palazzo Sforza
Parrocchia di S Giovanni Battista Mamante MR
Porta e Torrione del Castello
Rocca di Minerbio
Rocca di Tossignano
Vila Rusconi
Villa Ghillini già Villa Aldini
Villa Giulia
Villa Grassi
Villa Malvezzi
Villa Muggia
Villa Paleotti ora Monari
Villa Paleotti-Isolani
Villa S. Camillo




Figura 26: tavola dei valori archeologici, architettonici e culturali

3.7 Componenti paesaggistiche

Gli ambiti di paesaggio che interessano le ZPS è le aree limitrofe corrispondono a quelli individuati dagli strumenti urbanistici di area vasta, con particolare rilevanza del PTCP Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Bologna. Si descrivono sinteticamente di seguito gli ambiti identificati.

L'unità di paesaggio UdP Pianura della Bonifiche

La zona si caratterizza per la presenza di una scarsa edificazione in un contesto di vaste aree agricole bonificate a prevalenza di seminativo, con significative caratterizzata da una cospicua superficie e concentrazione di spazi con elementi di interesse naturalistico, ambientale e storico-testimoniale, rispetto ad altre aree della pianura bolognese ed emiliano- romagnola.

I comuni interessati in ordine di superficie coinvolta: Baricella, Molinella, Malalbergo, Medicina, Minerbio, Bentivoglio, San Pietro in Casale, Budrio, Galliera, Imola.

Sintesi delle principali caratteristiche

- Prevalenza delle depressioni morfologiche proprie della pianura alluvionale bassa;
- artificializzazione del territorio;
- insediamenti concentrati nei dossi;
- moderata vocazione agricola;
- produzione frutticola e seminativi;
- zone umide di rilevante interesse naturalistico;
- spiccata vocazione alla valorizzazione ambientale, culturale, ricreativa e turistica;

Localizzazione

L'UdP comprende il territorio che va dal comune di San Pietro in Casale al comune di Medicina e che si estende verso i confini con le Province di Ferrara e Ravenna. I comuni interessati sono la parte orientale di San Pietro in Casale e Galliera, la parte nord di Bentivoglio, Budrio, Medicina, Minerbio e Imola e l'intero territorio comunale di Baricella, Malalbergo e Molinella.

Morfologia

si inverte il rapporto di incidenza tra conche morfologiche e dossi tipico delle altre UdP di Pianura. Nella Pianura delle bonifiche quasi sparisce la pianura intermedia e le esili strutture dei dossi sono isolate da ampie conche morfologiche. Per secoli hanno costituito il recapito dei fiumi del territorio bolognese e solo con l'inalveamento artificiale e sospeso del Reno e la deviazione a est dell'Idice e del Sillaro

estendere la coltivazione alle aree depresse.

costituiscono delle forti limitazioni all'uso agricolo dei suoli, aggr

delle colture frutticole nelle aree di dosso, ha comportato un regredire rapido delle variabili

una progressiva rinaturalizzazione di aree di valle, una riduzione del comparto frutticolo e una diffusione al suo interno di tecniche di coltivazione meno impattanti.

Sistema insediativo

L'insediamento poderale e la infrastrutturazione sono concentrati nei I centri storici sono di dimensione significativa nella parte orientale (es. Molinella, Medicina e Budrio sono posti ai limiti dell'area) mentre sono di piccola dimensione o assenti nella parte occidentale dell'area.

Nonostante elementi di debolezza rispetto a richieste insediative sparse, presenza di servizi e reti inadeguati, rarefazione dell'insediamento e problemi di sicurezza, eccessivo addensamento gravitante sulla , anche queste aree sono interessate dalla fuoriuscita residenziale dai centri maggiori della pianura e del nucleo metropolitano. Molti ambienti di quella parte di pianura produttiva, ma anche da una discreta diffusione della produzione frutticola :

- Pera dell'Emilia Romagna (IGP)
- Pesca di Romagna (IGP) e Nettarina di Romagna (IGP)
- Patata tipica di Bologna (Marchio depositato)

- Asparago verde di Altedo (IGP)

Ambiente e paesaggio

ricreativo a carattere faunistico venatorio.

Unità di paesaggio delle Bonifiche estensi

L'UdP ospita molti dei grandi complessi industriali per la trasformazione della barbabietola da zucchero presenti nella pianura bolognese. Attualmente l'UdP presenta una decisa artificializzazione del territorio a partire dal reticolo idrografico ricco di manufatti specialistici (fiumi pensili, botti, sottopassi, sollevamenti, ecc.).

Solo una piccola parte del territorio in cui si estendono le ZPS sono interessate dall'ambito di paesaggio delle Bonifiche estensi, prevalentemente connesso con i territori ferraresi più a nord.

La geomorfologia testimonia la condizione di terre bonificate. È infatti una conca che ha come limiti fisici i vecchi dossi e il paleoalveo del Po al cui interno si è sviluppato l'insediamento umano. I microrilievi costituiti dai margini della conca contribuiscono a conferire un carattere di unitarietà all'ambito paesaggistico soprattutto laddove le parti sopraelevate sono connotate da elementi vegetali lineari.

Il territorio ha una vocazione prevalentemente agricola. Il disegno del suolo, attraverso il fitto reticolo di canali, definibile come struttura invariante di questo ambito, e l'alternanza delle coltivazioni, carattere variabile nel tempo, sono gli aspetti che conferiscono unicità a questo tipo di paesaggio che non presenta insediamenti di grandi dimensioni anche se risulta antropizzato.

L'unità su scala interregionale comprende i comuni di Bondeno, Ferrara, Masi Torello, Reggiolo, Vigarano Mainarda e parzialmente Argenta, Boretto, Cadelbosco, Campagnola E., Concordia, Copparo, Finale Emilia, Formignana, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Migliarino, Mirabello, Mirandola, Novellara, Novi di Modena, Ostellato, Poggio Renatico, Portomaggiore, Ro, Rolo, S. Felice S.P., S. Possidonio, Tresigallo, Voghiera.

Elementi fisici

Parte più antica del Delta del Po

Piano di divagazione a paleoalvei del Po fra cui si inseriscono depressioni bonificate dal medioevo al rinascimento

Dossi di pianura

Elementi biologici

Fauna della pianura prevalentemente nei coltivi alternati a scarsi incolti

Lungo l'asta fluviale del Po è presente la fauna degli ambienti umidi, palustri e fluviali

Elementi antropici

Chiaviche, botti e manufatti storici

Presenza di colture a frutteto sui terreni a bonifica e di colture da legno: pioppeti

Insediamenti di dosso che si sviluppano prevalentemente sulle direttrici Bondeno - Ferrara - Consandolo e Ferrara - Migliaro

Invarianti del paesaggio

Chiaviche e manufatti storici legati alla bonifica e al sistema di scolo delle acque

Testimonianze di agricoltura storica rinascimentale

Dossi

L'unità di paesaggio UdP Pianura Bolognese

Morfologia

Caratteristica comune a tutta la pianura del bolognese, anche l'UdP della Pianura orientale presenta un andamento morfologico che vede l'alternanza di dossi e conche morfologiche. I dossi veri e propri hanno forma allungata secondo l'asse del canale fluviale, profilo convesso e gradiente di pendenza, normale all'asse, in genere non superiore allo 0.2%; nei casi più marcati si percepisce anche visivamente che i dossi

costituiscono le porzioni di pianura alluvionale più rilevate. Le conche morfologiche, invece, sono zone topograficamente più depresse della pianura alluvionale, in cui le acque di rotta o esondazione, con i loro sedimenti, non sono riuscite ad innalzare il livello del suolo in maniera adeguata rispetto alle aree circvicine. La principale funzione idrologica di queste aree è quella di fungere da 'casse di espansione' naturali alle piene eccezionali dei canali fluviali, quindi hanno funzione di regimazione ed equilibrio idraulico. Le conoidi dell'alta pianura sono frequentemente dotate di ridotte protezioni naturali delle sottostanti falde.

L'UdP sul fronte bolognese è caratterizzata da una maggiore presenza di conche morfologiche.

Sistema insediativo

È evidente una permanenza del reticolo a maglie ortogonali della centuriazione romana a base dell'organizzazione territoriale con una netta cesura all'altezza del torrente Quaderna (rottura di Claterna-Quaderna). Questa zona, infatti, è discriminante tra l'area ad ovest dove la centuriazione romana è diffusamente leggibile e l'area est dove è evidente una discontinuità della maglia regolare dovuta al riassetto idraulico e a lunghi periodi di cessazione del governo del territorio.

L'area si distingue per una forte infrastrutturazione data dal sistema della viabilità caratterizzato dalla presenza della A14, della Strada Provinciale Colunga, dalla Trasversale di Pianura potenziata e prolungata e dagli assi di collegamento nord-sud. La via Emilia, inoltre, è luogo elettivo per lo sviluppo e la diffusione degli insediamenti industriali e urbani.

Centuriazione nell'alta pianura

Centri storici murati e impianti urbani rinascimentali

Presenza di ville con corredo pregevole di verde arboreo (parchi gentilizi)

Abitazioni rurali a due elementi cubici o a porta morta

Partecipanze

Evidente strutturazione della rete parrocchiale settecentesca, principalmente nel bolognese

Diffusione del fienile separato dall'abitazione in forma settecentesche

Fornaci e maceri

Vie d'acqua navigabili e strutture connesse (conche di navigazione, vie alzaie, canali derivatori, ecc.)

Sistema metropolitano bolognese e insediamenti sulle direttrici della viabilità storica

Ambiente e paesaggio

Da un punto di vista naturalistico, l'UdP è inoltre evidentemente carente in termini di equipaggiamento naturale e presenta pochi o nulli interventi di ripristino naturalistico e ridotti spazi naturali e seminaturali funzionali alla realizzazione di una rete ecologica.

Grande presenza di paleoalvei e di dossi

Grande evidenza dei conoidi alluvionali

Presenza di fontanili

Fauna della pianura prevalentemente nei coltivi alternati a scarsi incolti

Relitti di coltivazioni agricole tipiche

Povera di alberature e impianti frutticoli

Presenza di esemplari isolati, in filari o piccoli gruppi, di pioppo, farnie, aceri, frassini, ecc. Lungo l'area golenale dei fiumi Secchia, Reno e Panaro ed in alcune valli e zone umide della pianura è presente la fauna degli ambienti umidi, palustri e fluviali

Assetto agricolo e tipicità

Relativamente all'aspetto agricolo, l'UdP è caratterizzata da terreni a moderata idoneità all'uso agricolo verso l'interno e da terreni ad elevata idoneità lungo l'asse della via Emilia. Questo in corrispondenza alla morfologia del territorio che vede nelle zone interne i terreni più bassi. Vi è una prevalenza di comuni media importanza delle specializzazioni e delle tipicità. La forma di utilizzazione agricola prevalente è il seminativo con una sporadica presenza di frutteti dovuto alla vicinanza del comprensorio imolese ad elevata tipicità. Le produzioni agricole tipiche che concorrono significativamente all'identità dell'area sono:

- Patata tipica di Bologna (Marchio depositato)

- Cipolla tipica di Medicina (Richiesta di IGP)
- Albana di Romagna (DOCG)
- Bianco del Sillaro o Sillaro (IGT) e Rubicone (IGT)
- Pesca di Romagna (IGP) e Nettarina di Romagna (IGP)
- Pera dell'Emilia Romagna (IGP)

Invarianti del paesaggio

Fontanili

Dossi

Vie d'acqua navigabili

Centuriazione e insediamento storico

Sistema infrastrutturale della via Emilia

Comprende i comuni di Anzola, Argelato, Bastiglia, Bomporto, Calderara, Campogalliano, Camposanto, Carpi, Casalgrande, Castel d'Argile, Carangone, Castelfranco Emilia, Castelguelfo, Casalmaggiore, Castelnuovo Rangone, Castenaso, Cavezzo, Cento, Coreggio, Crespellano, Crevalcore, Fabbrico, Formigine, Granarolo, Mendolla, Modena, Nonantola, Pieve di Cento, Ravarino, Rio saliceto, Rubiera, Sala Bolognese, Soliera,

Spilamberto, S.Agata Bolognese, S.Agostino, S.Cesario, S.Giorgio di Piano, S.Giovanni in Persiceto, S.Martino in Rio, S.Prospero

Parzialmente i comuni di: Albinea, Bagnolo in Piano, Bazzano, Bentivoglio, Bologna, Budrio, Campagnola Emilia, Casalecchio, Castel S.Pietro, Castelvetro M., Concordia, Finale Emilia, Fiorano Modenese, Galliera, Maranello, Medicina, Minerbio, Mirabello, Mirandola, Novellara, Novi di Modena, Ozzano, Poggiorenatico, Reggio Emilia, Rolo, Sassuolo, Savignano S.P., Scandiano, S.Felice S.P., S.Lazzaro, S.Pietro in casale, S.Possidonio, Vignola, Zola Predosa

DESCRIZIONE DEL PAESAGGIO

2




Figura 27:tavola di descrizione del paesaggio.

4. Stato di conservazione

4.1 Analisi delle esigenze ecologiche di habitat e specie

4.1.1 Habitat

Codice	Denominazione	Esigenze ecologiche
3130	Acque stagnanti da oligotrofe a mesotrofe con <i>Littorellete uniflorae</i> e/o <i>IsoetoNanojuncetea</i>	<p>Vegetazione costituita da comunità anfibe di piccola taglia, sia perenni (riferibili all'ordine <i>Littorelletalia uniflorae</i>) che annuali pioniere (riferibili all'ordine <i>Nanocyperetalia fusc</i>), della fascia litorale di laghi e pozze con acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, su substrati poveri di nutrienti, dei Piani bioclimatici Meso-, Supra- ed Oro-Temperato (anche con la Variante Submediterranea), con distribuzione prevalentemente settentrionale; le due tipologie possono essere presenti anche singolarmente. Gli aspetti annuali pionieri possono svilupparsi anche nel Macrobioclima Mediterraneo.</p> <p>Nella pianura interna e costiera dell'Emilia-Romagna l'habitat fa riferimento solo al secondo sottotipo (codice CORINE 22.12 x 22.32) con comunità delle alleanze <i>Nanocyperion</i> Koch ex Libbert 1932 o più raramente <i>Heleochloo - Cyperion</i> (Br.-Bl. 1952) Pietsch 1961. I contatti catenali possono essere molteplici, con tutte le tipologie acquatiche, palustri o di greto.</p>
3150	Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo <i>Magnopotamion</i> o <i>Hydrocharition</i>	<p>Habitat lacustri, palustri e di acque stagnanti eutrofiche ricche di basi con vegetazione dulciacquicola idrofittica azonale, sommersa o natante, flottante o radicante, ad ampia distribuzione, riferibile alle classi <i>Lemnetea</i> e <i>Potametea</i> (la definizione estensiva dell'habitat include tutti gli aspetti delle due classi). La vegetazione idrofittica riferibile all'Habitat 3150 si sviluppa in specchi d'acqua di dimensione variabile, talora anche nelle chiarie dei magnocariceti o all'interno delle radure di comunità elofittiche a dominanza di <i>Phragmites australis</i>, <i>Typha</i> spp., <i>Schoenoplectus</i> spp. ecc., con le quali instaura contatti di tipo catenale.</p> <p>Ciascuna di queste comunità rappresenta una permaserie ed in linea di massima non è soggetta a fenomeni dinamico-successionali a meno che non vengano alterate le condizioni ambientali ed il regime idrico. Una forte minaccia di scomparsa per questi sistemi di acqua dolce deriva proprio dai fenomeni di interrimento provocati dall'accumulo di sedimento sui fondali (o dall'alterazione artificiale del regime idrico), che se particolarmente accentuati possono provocare l'irreversibile alterazione dell'habitat e l'insediarsi di altre tipologie vegetazionali. Ulteriori minacce possono venire dalle attività di animali in sovrappopolazione, ad esempio il pascolo della nutria o la bioturbazione del gambero della Louisiana.</p>
3270	<i>Chenopodi rubri</i> dei fiumi submontani	<p>Comunità vegetali che si sviluppano sulle rive fangose, periodicamente inondate e ricche di nitrati dei fiumi di pianura e della fascia submontana, caratterizzate da vegetazione annuale nitrofila pioniera delle alleanze <i>Chenopodion rubri</i> p.p. e <i>Bidention</i> p.p. Il substrato è costituito da sabbie, limi o argille anche frammisti a uno scheletro ghiaioso. In primavera e fino all'inizio dell'estate questi ambienti, a lungo inondati, appaiono come rive melmose prive di vegetazione in quanto questa si sviluppa, se le condizioni sono favorevoli, nel periodo tardo estivo-autunnale. Tali siti sono soggetti nel corso degli anni a modifiche spaziali determinate dalle periodiche alluvioni.</p>

		<p>Un'interpretazione estensiva consente di attribuire a questo habitat anche i popolamenti anfibi delle vasche degli zuccherifici abbandonati, su fanghi disseccantisi in estate, costituiti prevalentemente da <i>Chenopodium rubrum</i> e <i>Ch. glaucum</i>, specie caratteristiche per questo tipo di vegetazione (<i>Chenopodietum rubri</i> Timar 1950; Mucina, 1993). Le esigenze edafiche particolari consentono di separare aspetti caratteristici di substrati fini fangosi o più grossolani sabbioso-ghiaiosi.</p>
6210	Formazioni erbose secche seminaturali e cespuglieti su substrato calcareo (<i>FestucoBrometalia</i>)	<p>Praterie polispecifiche perenni a dominanza di graminacee emicriptofitiche, generalmente secondarie, da aride a semimesofile, diffuse prevalentemente nel Settore Appenninico ma presenti anche nella Provincia Alpina, riferibili alla classe <i>Festuco-Brometea</i>, talora interessate da una ricca presenza di specie di <i>Orchidaceae</i> ed in tal caso considerate prioritarie (*).</p> <p>Per quanto riguarda l'Italia appenninica, si tratta di comunità endemiche, da xerofile a semimesofile, prevalentemente emicriptofitiche ma con una possibile componente camefitica, sviluppate su substrati di varia natura. Per individuare il carattere prioritario deve essere soddisfatto almeno uno dei seguenti criteri:</p> <p>(a) il sito ospita un ricco contingente di specie di orchidee;</p> <p>(b) il sito ospita un'importante popolazione di almeno una specie di orchidee ritenuta non molto comune a livello nazionale;</p> <p>(c) il sito ospita una o più specie di orchidee ritenute rare, molto rare o di eccezionale rarità a livello nazionale.</p> <p>La collocazione dell'habitat 6210 in ambito planiziale è occasionale, gli aspetti più conformi sono praterie secondarie di argine lungo i tratti terminali del Reno e degli altri fiumi appenninici, mentre più originali sono i rari esempi litoranei di ambienti retrodunali, che sfumano impercettibilmente nei tipi di <i>Koelerio-Corynephoretea</i> (habitat 2130) di cui rappresentano uno stadio più maturo. I contatti catenali sono perciò di solito con macchie e boschi termofili (9340).</p>
6430	Praterie megaforbie eutrofiche	<p>di Comunità di alte erbe (megaforbie) igrofile e nitrofile, che si sviluppano al margine dei corsi d'acqua e dei boschi igrofili e ripariali, dal piano basale a quello alpino. Il sottotipo identificato dal codice CORINE 37.7 è costituito dalle comunità di megaforbie igro-nitrofile planiziali e collinari, che formano frange o mosaici negli ambiti golenali del Po e del Reno, e attorno ai bacini permanentemente inondati di molte zone umide.</p> <p>Le formazioni riferite al sottotipo si inquadrano negli ordini <i>Convolvuletalia sepium</i> Tx. ex Mucina 1993 (<i>Calystegetalia sepium</i>) con l'alleanza <i>Convolvulion sepium</i> Tx. ex Oberdorfer 1957 (<i>Senecionion fluviatilis</i> R. Tx. 1950) e <i>Galio aparines-Alliarietalia petiolatae</i> Goers e Mueller 1969 (<i>Glechometalia hederaceae</i>) con le alleanze <i>Aegopodion podagrariae</i> R. Tx. 1967, <i>Galio-Alliarion petiolatae</i> Oberd. et Lohmeyer in Oberd. et ali 1967, <i>Conio maculati-Sambucion ebuli</i> (Bolos & Vigo ex Riv.-Mart. et ali 1991) Riv.-Mart. et ali 2002 (= <i>Sambucion ebuli</i>) (classe <i>Galio-Urticetea</i> Passarge ex Kopecky 1969).</p> <p>In linea di massima questi consorzi igro-nitrofilici possono derivare dall'abbandono di prati umidi falciati, ma costituiscono più spesso comunità naturali di orlo boschivo. Nel caso si sviluppino nell'ambito della potenzialità del bosco, secondo la quota, si collegano a stadi dinamici che conducono verso differenti formazioni forestali quali quercu-carpineti, aceri-frassineti e saliceti.</p> <p>I contatti catenali sono molto numerosi e articolati e interessano canneti, magnocariceti, arbusteti e boschi paludosi, praterie mesofile da sfalcio; le tipologie di questo habitat sono sovente invase e</p>

		dominate da neofite colonizzatrici.
91F0	Boschi misti di quercia, olmo e frassino di grandi fiumi	<p>Boschi alluvionali e ripariali misti meso-igrofilo che si sviluppano lungo le rive dei grandi fiumi nei tratti medio-collinare e finale che, in occasione delle piene maggiori, sono soggetti a inondazione. In alcuni casi possono svilupparsi anche in aree depresse svincolati dalla dinamica fluviale. Si sviluppano su substrati alluvionali limoso-sabbiosi fini. Per il loro regime idrico sono dipendenti dal livello della falda freatica. Rappresentano il limite esterno del "territorio di pertinenza fluviale".</p> <p>In Italia l'habitat viene individuato da alcune associazioni riferibili alle alleanze <i>Populion albae</i>, <i>Alno-Quercion roboris</i> e <i>Alnion incanae</i> Pawlowski in Pawlowski et Wallisch 1928.</p> <p>All'alleanza <i>Populion albae</i> Br.-Bl. ex Tchou 1948 (ordine <i>Populetalia albae</i> Br.-Bl. ex Tchou 1948, classe <i>Querco-Fagetea</i> Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937) appartengono le associazioni: <i>Carici remotae-Fraxinetum oxycarpae</i> Pedrotti 1970 corr. Pedrotti 1992, <i>Alno glutinosae-Fraxinetum oxycarpae</i> (Br.-Bl. 1935) Tchou 1945, <i>Aro italici-Ulmetum minoris</i> Rivas-Martínez ex Lòpez 1976, <i>Allio triquetri-Ulmetum minoris</i> Filigheddu, Farris, Bagella, Biondi 1999, <i>Periploca graecae-Ulmetum minoris</i> Vagge et Biondi 1999 e <i>Fraxino oxycarpae-Populetum canescentis</i> Fascetti 2004. Della prima vengono riferiti all'habitat in oggetto solamente gli aspetti di bosco alluvionale che si sviluppano in aree depresse retrodunali o presso la foce dei fiumi e che tendono ad impaludarsi.</p> <p>All'alleanza <i>Alnion incanae</i> Pawlowski in Pawlowski et Wallisch 1928 (suballeanza <i>Ulmenion minoris</i> Oberd. 1953) vengono riferite le associazioni <i>Polygonato multiflori-Quercetum roboris</i> Sartori 1985 e <i>Querco-Ulmetum minoris</i> Issler 1924 descritte per la pianura del Fiume Po. I contatti catenali sono rappresentati dagli habitat 6430, 7210.</p>

92A0	Foreste a galleria di <i>Salix alba</i> e <i>Populus alba</i>	<p>Boschi ripariali a dominanza di <i>Salix</i> spp. e <i>Populus</i> spp. presenti lungo i corsi d'acqua del bacino del Mediterraneo, attribuibili alle alleanze <i>Populion albae</i> e <i>Salicion albae</i>. Sono diffusi sia nel piano bioclimatico mesomediterraneo che in quello termomediterraneo oltre che nel macrobioclima temperato, nella variante submediterranea.</p> <p>Boschi ripariali a dominanza di <i>Salix</i> spp. e <i>Populus</i> spp. presenti lungo i corsi d'acqua del bacino del Mediterraneo, attribuibili alle alleanze <i>Populion albae</i> e <i>Salicion albae</i>. Sono diffusi sia nel piano bioclimatico mesomediterraneo che in quello termomediterraneo oltre che nel macrobioclima temperato, nella variante submediterranea.</p> <p>L'associazione stabile di riferimento è il <i>Salicetum albae</i> Issler 1926, in contatto catenale con gli habitat 3270 e 6340, e seriale con il 91F0.</p>
------	---	--

4.1.2 Fauna

Avifauna

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Nycticorax nycticorax</i>	Nitticora	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in boschi planiziali igrofili, boschi ripariali, pioppeti artificiali; Riproduzione: aprile-giugno; Alimentazione: pesci, anfibi, piccoli mammiferi acquatici; Fenologia: nidificante, migratore, parzialmente svernante
<i>Alcedo atthis</i>	Martin pescatore	
<i>Egretta garzetta</i>	Garzetta	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in canneti, saliceti allagati; Riproduzione: aprile-giugno; Alimentazione: pesci, anfibi, invertebrati acquatici e terrestri, piccoli mammiferi; Fenologia: nidificante, svernante, migratore
<i>Lanius collurio</i>	Averla piccola	Habitat riproduttivo: aree coltivate, incolti con siepi sparse, margini di boschi e boscaglie rade; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: insetti, rettili, uccelli, piccoli mammiferi; Fenologia: nidificante, migratore
<i>Ardea purpurea</i>	Airone rosso	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in canneti; Riproduzione: fine aprile-giugno; Alimentazione: pesci, anfibi, invertebrati acquatici; Fenologia: nidificante, migratore
<i>Ardeola ralloides</i>	Sgarza ciuffetto	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in boschi planiziali igrofili, boschi ripariali, pioppeti artificiali; Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: pesci, anfibi, insetti ed altri invertebrati acquatici; Fenologia: nidificante, migratore
<i>Botaurus stellaris</i>	Tarabuso	Habitat riproduttivo: canneti; Riproduzione: marzo-maggio; Alimentazione: anfibi, pesci, invertebrati acquatici; Fenologia: stanziale, svernante, migratore, nidificante (raro)
<i>Casmerodius albus</i> (Egretta alba / <i>Ardea alba</i>)	Airone bianco maggiore	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in boschi planiziali igrofili, boschi ripariali, pioppeti artificiali; Riproduzione: aprile-giugno; Alimentazione: pesci, anfibi, invertebrati acquatici; Fenologia: stanziale, nidificante, svernante, migratore
<i>Chlidonias hybrida</i> (<i>C. hybridus</i>)	Mignattino piombato	Habitat riproduttivo: zone umide d'acqua dolce, naturali o artificiali, ricche di vegetazione galleggiante (soprattutto lamineti a <i>Nymphaea alba</i>) e bordate da canneti come valli da pesca, casse di espansione, bacini di decantazione di zuccherifici e cave. Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: insetti, anche piccoli pesci e anfibi; Fenologia: migratore, (nidificante in zone

		umide emiliano-romagnole)
<i>Chlidonias niger</i>	Mignattino comune	Habitat: in Italia nidifica principalmente in risaie (novarese, vercellese); riproduzioni saltuarie si sono verificate in zone paludose aperte d'acqua dolce, naturali o artificiali. La popolazione nidificante in Italia ha subito nel corso degli ultimi decenni sensibili contrazioni dell'areale e degli effettivi, conseguenti alla perdita di habitat riproduttivo per l'introduzione delle nuove tecnologie di coltivazione del riso nelle zone occidentali della Pianura Padana. In tempi storici la specie nidificava in gran parte delle zone adatte interne e costiere delle regioni settentrionali. In migrazione frequenta anche laghi, fiumi a corso lento, lagune, saline ed estuari. Riproduzione: maggio-luglio; Alimentazione: insetti, anche piccoli pesci e anfibi; Fenologia: migratore
<i>Circus aeruginosus</i>	Falco di palude	Habitat riproduttivo: zone umide d'acqua dolce e salmastra con formazioni a canneto (<i>Phragmitetum</i> , <i>Typhetum</i> , ecc.); Riproduzione: aprile-giugno; Alimentazione: piccoli mammiferi, uccelli acquatici, anfibi e rettili, insetti; Fenologia: stanziale, nidificante, svernante, migratore
<i>Circus cyaneus</i>	Albanella reale	Nidificante irregolare in Italia. Habitat migrazione e svernamento: ambienti aperti, pascoli, coltivi, con fossati, prati, margini di zone umide costiere ed interne, zone golenali, canneti; Alimentazione: soprattutto piccoli mammiferi e Passeriformi, in minor misura rettili e invertebrati terrestri; Fenologia: svernante, migratore;
<i>Himantopus himantopus</i>	Cavaliere d'Italia	Habitat riproduttivo: specie coloniale, nidifica in zone umide con acque salmastre o dolci e basse e con distese fangose; Riproduzione: aprile-luglio; Alimentazione: invertebrati acquatici; Fenologia: nidificante, migratore, svernante irregolare
<i>Ixobrychus minutus</i>	Tarabusino	Habitat riproduttivo: canneti; Riproduzione: aprile-luglio; Alimentazione: invertebrati acquatici, anfibi, piccoli pesci; Fenologia: nidificante, migratore
<i>Tringa glareola</i>	Piro piro boschereccio	Specie non nidificante in Italia (nidifica in una fascia continua a Nord del 50° parallelo dalla Scandinavia alla Siberia orientale). Habitat migrazione e svernamento: zone umide interne e costiere, stagni, rive dei corsi d'acqua, lagune, foci fluviali, allagamenti temporanei anche con relativamente elevato grado di copertura vegetale; Alimentazione: insetti e piccoli invertebrati; Fenologia: migratore; svernante (occasionale)
<i>Milvus migrans</i>		Migratore, localmente nidificante. Nidifica in ambienti pianiziali, collinari e di media montagna con ricca copertura boschiva e zone aperte destinate all'agricoltura e al pascolo. Mostra un particolare legame con le zone umide, sia bacini lacustri che corsi d'acqua di media e di grande portata. Si nutre di pesci morti, piccoli uccelli, piccoli mammiferi, anfibi, rettili, insetti, carogne e rifiuti

Erpetofauna

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
------------------	---------------	---------------------

<i>Emys orbicularis</i>	Testuggine palustre	La specie è legata ad ambienti lentici d'acqua dolce, con presenza di vegetazione ma con piccole porzioni di sponda scoperta. Si alimenta di invertebrati acquatici ed anche terrestri, la deposizione delle uova avviene in buche scavate nel terreno e successivamente ricoperte. Sverna durante i mesi invernali affossata nel terreno o anche affossandosi nel fango.
<i>Triturus carnifex</i>	Tritone crestato	Le esigenze ecologiche di questa specie variano durante il ciclo vitale in quanto depone le uova in stagni (acque ferme) con acqua non inquinata e con presenza di vegetazione, successivamente abbandona l'ambiente acquatico e vive a terra durante l'estate e l'autunno, sverna poi fuori dall'acqua nascosto in luoghi umidi nel terreno (sotto pietre, cavità, fessure anche di alberi).

Ittiofauna

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
<i>Cobitis taenia</i>	Cobite	Specie bentonica di piccola taglia (generalmente non supera i 12 cm), il cobite vive in acque limpide e poco veloci, con fondale sabbioso o melmoso, è prevalentemente attivo nelle ore notturne mentre durante il giorno passa la maggior parte del tempo infossato nel substrato. La maturità sessuale è raggiunta in entrambi i sessi a due anni e, nella Pianura Padana, la stagione riproduttiva si estende da maggio a luglio. I popolamenti più cospicui si ritrovano nei corsi d'acqua d'alta pianura a cavallo tra la zona dei ciprinidi reofili e quella dei ciprinidi a deposizione fitofila. L'alimentazione è costituita prevalentemente da microrganismi e da frammenti di origine vegetale.
<i>Chondrostoma genei</i>	Lasca	Ciprinide reofilo, condivide i tratti pedemontani e di fondovalle di fiumi e torrenti con il barbo comune. Per la riproduzione le lasche compiono brevi migrazioni risalendo, in gruppi numerosi, i principali affluenti dei fiumi di maggiore portata. In questa fase del ciclo biologico il colore rosso dell'inserzione delle pinne ventrali, pettorali ed anale è ancor più acceso ed evidente. Le uova, vengono deposte nel periodo maggio-giugno nei tratti ghiaiosi poco profondi dove la corrente è più vivace. La dieta è onnivora e comprende sia invertebrati acquatici che materiale vegetale, in particolare alghe epilitiche. La specie è piuttosto esigente dal punto di vista della qualità ambientale.
<i>Barbus plebejus</i>	Barbo comune	Ciprinide gregario tipico di tutti i corsi d'acqua pedemontani e di fondovalle della penisola, nelle zone denominate "a ciprinidi reofili", dove risulta molto spesso la specie più abbondante. La maturità sessuale è raggiunta a 2- 3 anni dai maschi e a 3-4 anni dalle femmine. La stagione riproduttiva cade tra metà di maggio e la metà di luglio. In questo periodo i barbi risalgono i corsi d'acqua riunendosi nei tratti a fondo ciottoloso o ghiaioso con media profondità. Generalmente la femmina depone 5000-15.000 uova sul fondo nei tratti a corrente vivace. L'alimentazione è composta principalmente da macroinvertebrati bentonici.

Invertebrati

Nome scientifico	Nome italiano	Esigenze ecologiche
------------------	---------------	---------------------

<i>Lycaena dispar</i>	-	<p>Habitat: la specie è legata ad ambienti aperti, con vegetazione erbacea alta da 40 cm a 1.5 m. I biotopi preferiti sono rappresentati da paludi e marcite, ma si rinviene anche in vicinanza di ruscelli o in prati soggetti a pascolo tradizionale da lungo tempo, purché siano sempre presente fasce di vegetazione palustre. Le associazioni vegetali dei biotopi di <i>Lycaena dispar</i> sono riferibili al Phragmition e al Magnocaricion. Sviluppo: l'uovo schiude in circa una settimana.</p> <p>Alimentazione: le piante alimentari dei bruchi appartengono al genere <i>Rumex</i>. Più raramente vengono utilizzati <i>Polygonum spp.</i> e <i>Iris spp.</i> Gli adulti si alimentano su svariate specie vegetali, tra cui <i>Lythrum salicaria</i>, <i>Pulicaria dysenterica</i>, <i>Eupatorium cannabinum</i>, <i>Cirsium arvense</i>.</p>
<i>Cerambyx cerdo</i>	Cerambyce delle querce	<p>Comune nei querceti, più raro negli Olmi, nel Noce, nel Carrubo e nel Frassino. Dopo l'accoppiamento, che avviene tra giugno e agosto, la femmina depone le uova fra le screpolature della corteccia delle grosse querce.</p> <p>Sviluppo: le larve, appena nate dall'uovo, incominciano a scavare negli strati corticali delle gallerie diventate più grosse lasciano la corteccia per penetrare dentro il legno. La larva giunta a maturazione nell'autunno del terzo o quarto anno si porta di nuovo verso gli strati corticali e prepara nella corteccia un foro che permetterà poi l'uscita dell'insetto. Alimentazione: larva xilofaga, adulto fillofago e carpofago.</p>

4.2 Individuazione degli indicatori e relativi parametri

Soglie di criticità degli indicatori

I parametri degli indicatori e le relative soglie di criticità allo stato attuale vengono di seguito preliminarmente indicati.

Per il coleottero *Cerambyx cerdo* sono utilizzabili come parametri di riferimento sia la consistenza della popolazione sia la presenza e consistenza di habitat con specie necessarie per lo sviluppo, come l'habitat 91F0 e/o anche esemplari non associati in comunità tali da costituire il predetto habitat Natura 2000. Le soglie di criticità di conseguenza risultano la diminuzione della consistenza della popolazione di *C. cerdo* confermata per due anni consecutivi o la riduzione in numero di ettari per quattro anni consecutivi del predetto habitat 91F0.

Per il lepidottero *Lycaena dispar* sono utilizzabili come parametri di riferimento sia la consistenza della popolazione sia la presenza e consistenza di piante nutrici. Le soglie di criticità di conseguenza risultano la diminuzione della consistenza della popolazione di *L. dispar* confermata per due anni consecutivi o la riduzione del 50% della superficie occupata dalle piante nutrici.

Per il *Triturus carnifex* il parametro di riferimento è il N° di aree riproduttive nel sito o la stima della consistenza della popolazione. La soglia di criticità è la presenza di almeno due aree con riproduzione accertata o diminuzione, senza recupero, per due anni consecutivi del grado di conservazione come definito dal formulario del sito.

Per l'*Emys orbicularis* il parametro di riferimento è il N° di aree riproduttive nel sito o la stima della consistenza della popolazione. La soglia di criticità è la presenza di almeno due aree con riproduzione accertata o la diminuzione senza recupero per quattro anni consecutivi del grado di conservazione come definito dal formulario del sito.

Per quanto riguarda le specie avifaunistiche in via preliminare si identifica come parametro, il numero di coppie nidificanti e/o il numero di individui mentre come soglia di criticità (solo per le specie con popolazioni significative, cioè non D nel formulario) si può assumere la percentuale risultante dal rapporto tra la popolazione presente sul sito e quella sul territorio nazionale (indicata anche attraverso le classi A e B) quando il livello di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e le possibilità di ripristino uguale ad A o a B. Quando il livello di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e le possibilità di ripristino uguale a C la soglia di criticità costituita dall'attuale consistenza della popolazione.

Per gli habitat del sito il parametro di riferimento è la superficie occupata e la soglia di criticità è la riduzione della superficie oltre il 40% quando la superficie complessivamente occupata nel sito prima della riduzione è superiore a 2 ettari, quando la superficie complessivamente occupata nel sito prima della riduzione è minore o uguale a 2 ettari la soglia di criticità è la riduzione della superficie oltre il 20%.

Il cobite è assente dal sito, ha una distribuzione regionale rarefatta ed in Provincia di Bologna risulta presente in un unico corso d'acqua, il Sillaro, che fa parte dello stesso bacino idrografico del sito, quello del fiume Reno. Come già evidenziato le misure non possono fare altro che ripristinare le condizioni per la successiva reintroduzione della specie, ad oggi pertanto non si possono individuare indicatori e soglie di criticità significative, fatto salvo la presenza stessa della specie e la sua distribuzione, vedasi Figura 14.

Il barbo, ha una distribuzione regionale rarefatta, in Provincia di Bologna è presente nel Sillaro e nel Santerno, e nello stesso bacino idrografico, quello del fiume Reno, anche nel Senio. Come già evidenziato le misure non possono fare altro che ripristinare le condizioni per la successiva reintroduzione della specie, ad oggi pertanto non si possono individuare indicatori e soglie di criticità significative, fatto salvo la presenza stessa della specie e la sua distribuzione, vedasi Figura 13.

La lasca, ha una distribuzione regionale rarefatta, ed in Provincia di Bologna è presente in un unico corso d'acqua, il Sillaro, ma all'interno dello stesso bacino idrografico, quello del fiume Reno, anche nel Senio. Come già evidenziato le misure non possono fare altro che ripristinare le condizioni per la successiva reintroduzione della specie, ad oggi pertanto non si possono individuare indicatori e soglie di criticità significative, fatto salvo la presenza stessa della specie e la sua distribuzione, vedasi Figura 12.

Per tutte le specie di chiroteri il parametro è la presenza di una colonia riproduttiva, e la soglia di criticità è la mancata riproduzione per due anni consecutivi.

4.3 Verifica del livello di protezione di habitat e specie

Nei capitoli Inventario dei livelli di tutela e strumenti di pianificazione e Inventario della Normativa vigente, è stata realizzata una disamina dei livelli di tutela, pianificazione e vincoli che riguardano il sito, e che risulta inevitabilmente lunga e complessa.

In considerazione di quanto esposto nei sopraccitati capitoli, il livello di protezione di habitat e specie appare adeguato, fatto salvo per le ulteriori indicazioni espresse nelle misure specifiche di conservazione che in quanto tali sono inerenti e limitate al sito stesso

4.4 Valutazione dello stato di conservazione di habitat

La valutazione dello stato di conservazione di habitat e specie è stata formulata dagli specialisti durante i censimenti realizzati nel 2011, di seguito si riporta un confronto con le informazioni contenute nel formulario standard del sito, utilizzando il campo valutazione globale, in modo da avere un rapido quadro di riferimento e consultazione.

Nelle tabelle successive, sia per gli habitat sia per le specie, l'ultima colonna "Andamento" sintetizza il trend rispetto alla valutazione globale del sito come riferito nel formulario standard.

Habitat

Tabella 25: valutazione dello stato di conservazione con comparazione tra valutazione globale da formulario standard e da censimenti condotti nell'anno 2011.

Codice	Nome	Valutazione Globale (Formulario 09/2010)	Valutazione 2011	Andamento
3130	<i>Acque stagnanti con vegetazione di Littorelletea e/o Isoeto-Nanojuncetea</i>	B	C	Habitat effimero
3150	<i>Laghi eutrofici naturali con Magnopotamion o Hydrocharition</i>	B	B	Costante
3270	<i>Chenopodietum rubri dei fiumi submontani</i>	B	B	Costante
6210	<i>Formazioni erbose secche seminaturali e cespuglieti su substrato calcareo (Festuco Brometalia)(*stupenda fioritura di orchidee)</i>	B	C	Peggioramento
6430	<i>Praterie di megafornie eutrofiche (Galio-Urticetea)</i>	B	B	Costante
91F0	<i>Boschi misti di quercia, olmo e frassino di grandi fiumi</i>	A	A	Costante
92A0	<i>Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba</i>	A	A	Costante

Habitat 3130: Le comunità appartenenti a questo habitat sono caratteristicamente sviluppate in piccoli stagni e con uno sviluppo stagionale tardivo che le rende difficilmente presenti in mosaico percentuale con altri tipi permanenti e più "performanti", quali i canneti o le comunità di greto (3270). Le percentuali di copertura di questo habitat sono perciò molto più modeste rispetto a quanto riferito nella tabella della cartografia precedente.

Si ricorda che per le specie, nei casi in cui la rappresentatività del sito per la popolazione interessata è classificata D: non significativa, nel formulario standard non viene compilato il campo valutazione globale.

Avifauna

Tabella 26: valutazione dello stato di conservazione con comparazione tra valutazione globale da formulario standard e da censimenti condotti nell'anno 2011.

Codice	Nome	Valutazione Globale (Formulario 09/2010)	Valutazione 2011	Andamento
A081	<i>Circus aeruginosus</i>	Non presente		Nuovo ritrovamento
A082	<i>Circus cyaneus</i>	Non presente		Nuovo ritrovamento
A131	<i>Himantopus himantopus</i>	Non presente	B	Nuovo ritrovamento
A166	<i>Tringa glareola</i>	Non presente	B	Nuovo ritrovamento
A196	<i>Chlidonias hybrida</i>	Non presente		Nuovo ritrovamento
A197	<i>Chlidonias niger</i>	Non presente		Nuovo ritrovamento
A338	<i>Lanius collurio</i>	C	B	Miglioramento
A073	<i>Milvus migrans</i>		Non rilevato	-
A023	<i>Nycticorax nycticorax</i>		B	Miglioramento
A029	<i>Ardea purpurea</i>	Non presente		Nuovo ritrovamento
A024	<i>Ardeola ralloides</i>	Non presente		Nuovo ritrovamento
A021	<i>Botaurus stellaris</i>	Non presente		Nuovo ritrovamento
A027	<i>Casmerodius albus</i>	Non presente	B	Nuovo ritrovamento
A026	<i>Egretta garzetta</i>	Non presente	B	Nuovo ritrovamento

A022	<i>Ixobrychus minutus</i>	Non presente	B	Nuovo ritrovamento
A229	<i>Alcedo atthis</i>	Non presente	B	Nuovo ritrovamento

Erpetofauna

Tabella 27: valutazione dello stato di conservazione con comparazione tra valutazione globale da formulario standard e da censimenti condotti nell'anno 2011.

Codice	Nome	Valutazione Globale (Formulario 09/2010)	Valutazione 2011	Andamento
1220	<i>Emys orbicularis</i>	C	B	Miglioramento
1167	<i>Triturus carnifex</i>	B	B	Costante

Invertebrati

Tabella 28: valutazione dello stato di conservazione con comparazione tra valutazione globale da formulario standard e da censimenti condotti nell'anno 2011.

Codice	Nome	Valutazione Globale (Formulario 09/2010)	Valutazione 2011	Andamento
1088	<i>Cerambyx cerdo</i>	C	C	Costante
1060	<i>Lycaena dispar</i>	C	C	Costante

Ittiofauna

Tabella 29: valutazione dello stato di conservazione con comparazione tra valutazione globale da formulario standard e da censimenti condotti nell'anno 2011.

Codice	Nome	Valutazione Globale (Formulario 09/2010)	Valutazione 2011	Andamento
1137	<i>Barbus plebejus</i>	C	Non rilevato	-
1115	<i>Chondrostoma genei</i>	C	Non rilevato	-
1149	<i>Cobitis taenia</i>	C	Non rilevato	-

5. Bibliografia

C. Ferrari e M. Speranza, 2003. Censimento degli habitat di interesse comunitario. Relazioni inedite della Bologna Provincia di Bologna a cura dell'Università di Bologna.

Caggianelli A., Ricciarelli F., Monaci M., Boz B. (a cura di), 2012. Linee per la riqualificazione dei canali di bonifica in Emilia – Romagna. Regione Emilia Romagna.

Centro Agricoltura Ambiente S.r.l., 2007. Studio sullo stato di conservazione e gestione del patrimonio naturale nelle aree di riequilibrio ecologico e nei Siti Rete Natura 2000 della pianura bolognese - schede di rilievo e valutazione dei Siti Rete Natura 2000. Provincia di Bologna, Servizio Pianificazione Paesistica: 107 pp .

Caramori G., 2008 – Cartografia (Distribuzione delle specie ittiche sul territorio regionale, Zone B). In: Carta ittica dell'Emilia-Romagna Zone B e A. A cura di Giuseppe Castaldelli e Remigio Rossi. Regione Emilia-Romagna.

Corazza C., Mazzotti S., 2001 - Le comunità animali. In: "Il Bosco Panfilia", Minerva Edizioni, Bologna, 132 pp.

Corazza C., Caramori G., Tavares A., 2002 - Invertebrati geofili del Bosco della Panfilia: primi risultati di un'indagine triennale. Convegno S.It.E. Sabaudia, settembre 2001.

Corazza C., Caramori G., 2001 - Ecological characterization of Bosco della Panfilia (South-Eastern Po River Plain, Italy). Quad. staz. Ecol. civ. Mus. St. nat. Ferrara, 13: 49-60.

Ferrari C., Pellizzari M., Pezzi G., 2003 - Censimento degli habitat nei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) del territorio provinciale nell'ambito del Piano Programmatico per gli Spazi Naturali", Università di Bologna, Relazione finale 31 ottobre 2003.

Mazzotti S., Caramori G., Barbieri C., 1999 - Atlante degli Anfibi e dei Rettili dell'Emilia-Romagna (Aggiornamento 1994-1997). Quaderni della Stazione di Ecologia del civico Museo di Storia Naturale di Ferrara, vol. 12:121 pp.

Morisi A., Balboni P., Lin S.. Studio sullo stato conservazione e gestione del patrimonio naturale nelle aree proposte come Aree di riequilibrio ecologico Rapporto della Provincia di Bologna, giugno 2007.

Piccoli F., Pellizzari M., 2005 – Relazione finale delle analisi floro-vegetazionali nell'ambito del Comprensorio "Bosco della Panfilia – A.R.E. la Bisana" Carta della vegetazione scala 1:5000. Rapporto tecnico inedito Provincia di Ferrara, 31 pp.

Piccoli F., Pellizzari M., 2008 – Carta della vegetazione del comprensorio perfluviale "Panfilia – Bisana" (Province di Ferrara e Bologna, Emilia-Romagna). In "La scienza della vegetazione per l'analisi e la gestione ambientale", 44° Congresso SISV.

Ravenna, 27-29/02/2008. Abstracts: 79-80.

Proloco di Sant'Agostino – www.panfilia.it

Regione Emilia Romagna – Rete Natura 2000 www.regione.emiliaromagna.it/natura2000

Ricciarelli F., Caggianelli A., Milandri M., Simonati W., (a cura di), 2010. Disciplina tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali e artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS). Regione Emilia Romagna.

Rete Natura 2000 – Indagine catastale: Fogli interessati dai singoli SIC e ZPS (Det. N. 5188/07)

Tinarelli R., Tosetti T. (Eds.), 1998. Zone umide della pianura bolognese. Inventario e aspetti naturalistici e ambientali. I.B.C. Emilia – Romagna, Ed. Compositori, Bologna: 230 pp.